

# Tigor

## Rivista di scienze della comunicazione

A.IV (2012) n.1 (gennaio-giugno)

### Sommario

#### Presentazione

- 4 Romano Martini  
*Crisi, debito e diritto  
nella governamentalità capitalistica*
- 18 Laura Fassina  
*Delitti informatici.  
L'evoluzione del concetto di comunicazione  
nell'interpretazione della giurisprudenza  
di Cassazione*
- 27 Giovanni Felluga  
*I computer crimes,  
definizioni ed elementi principali*
- 45 Monica Suerz  
*Etica del Virtuale*
- 54 Chiara Ferretto  
*Il nuovo assetto della normativa di contrasto  
all'immigrazione clandestina  
tra giurisprudenza costituzionale,  
diritti umani e integrazione europea*
- 70 Carlo Bonifati  
*Solidarietà sociale e comunità virtuali:  
un'analisi sociologica*
- 94 Marco Cossutta  
*Felicità, Ben-Vivere, Politica*
- 101 Beatrice Ugolini  
*Il dibattito sul plagio  
in relazione ai culti abusanti:  
evoluzione e problematiche*
- 111 Silvia Rosina  
*L'ultima Soglia.  
Sull'evoluzione del concetto di morte  
nell'ordinamento italiano*
- 125 Francesca Fabris  
*La corrispondenza tra avvocati  
tra diritti e doveri*
- 128 Antonio Scognamiglio  
*Passato, presente e futuro  
della TV digitale  
in Italia ed in Europa*
- 134 Enzo Marigonda  
*Identità e appartenenza nei gruppi online*
- 140 Enrico Gori,  
Raffaella F. Marin  
*Le indagini internazionali TIMSS e PISA:  
problemi di comparazione  
e alcune riflessioni più generali  
sulla scuola italiana*
- 145 Laura Capuzzo  
*Prove d'Europa a Radio Colonia*

RELAZIONI PRESENTATE NELL'AMBITO  
DELLA TAVOLA ROTONDA COMUNICARE LA  
PROFESSIONALITÀ, UNIVERSITÀ DI TRENTO,  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, CENTRO DI  
RICERCHE SULLA METODOLOGIA GIURIDICA,  
20 DICEMBRE 2011

- 150 Marco Cossutta  
*Brevi note a margine  
del corso su "Comunicare La Professionalità"*
- 153 Federico Puppo  
*La dimensione retorica  
della comunicazione professionale*
- 162 Serena Tomasi  
*I dialoghi dei professionisti  
tra comunicazione e argomentazione*
- 170 Gabriele Qualizza  
*Connecting people.  
Le nuove vie della comunicazione  
non convenzionale*
- 181 Eugenio Ambrosi  
*Come sopravvivere alla P.A.  
ed ai suoi funzionari*

# Presentazione

**P**ur non ritenendo che codesta rivista abbia la vocazione a rincorrere temi di *scottante* attualità, ma, all'incontrario, debba essere un supporto per offrire al lettore riflessioni di natura scientifica e non cronachistica, quasi sempre, in vero, quest'ultime dipendenti dall'*umore* del soggetto percipiente, il primo fascicolo della quarta annata si apre con un articolo sulla crisi, anche di natura economico-finanziaria, che sta investendo il mondo occidentale; quella parte del pianeta che veniva, ed in parte viene ancora, connotata con l'appellativo di *primo mondo*.

Il contributo di Romano Marini affronta, infatti, con intento critico tale questione ponendo l'accento sul tema della *governabilità capitalistica* così come la stessa si è venuta sviluppando a cavallo dei due ultimi secoli; nel far ciò, l'autore offre al lettore interessati argomenti di riflessione sull'attuale realtà istituzionale.

Di seguito, anche se non tematicamente legati all'articolo sulla *crisi*, di cui sopra si faceva cenno, appaiono alcuni contributi di natura informatico-giuridica, quali le riflessioni di Laura Fassina e di Giovanni Felluga sui delitti informatici e l'articolo di Monica Suerz sull'etica del virtuale.

Chiara Ferretto, da un punto di vista prettamente giuspubblicistico, affronta, con particolare riferimento alla normativa vigente ed alle pronunce giurisprudenziali, la questione della lotta all'immigrazione clandestina; a questa segue l'analisi socio-giuridica di Carlo Bonifati su solidarietà e comunità virtuali. Sempre in tema di comunità (politica) interviene Marco Cossutta con un breve contributo in tema di rapporto tra felicità, bene vivere e politica.

Beatrice Ugolini propone un interessante saggio sulla travagliata questione del reato di plagio, con particolare riguardo al proliferare di nuovi e pervasivi culti. Silvia Rosina affronta il tema della definizione e della determinazione della morte all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

La serie dei contributi di natura giuridica si conclude con un intervento in materia di deontologia forense, inerente alla corrispondenza tra avvocati, di Francesca Fabris.

Sul versante più propriamente comunicativo si colloca il saggio di Antonio Scognamiglio sugli effetti della nota riconversione della televisione dall'analogico al digitale; Enzo Marigonda, ricollegandosi in certo qual modo al contributo di Bonifati, affronta la questione dei gruppi *online*, mentre l'intervento di Laura Capuzzo continua a descriverci l'importante fenomeno della comunicazione italiana all'estero, questa volta soffermandosi su Radio Colonia.

Enrico Gori e Raffaella F. Marin affrontano la questione della preparazione degli alunni italiani, così come emerge da alcuni campionamenti sugli stessi, offrendo una lettura demistificatoria dei dati statistici.

Il fascicolo si chiude riportando gli interventi alla sessione finale del percorso formativo *Comunicare la professionalità*, tenutosi a Trento fra l'ottobre ed il dicembre dello scorso anno. Gli *Incontri di studio e formazione nel settore della comunicazione*, promossi dal Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica di Trento e dal Tavolo d'ambito della PAT Gi.Pro.-Giovani Professioni, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'ateneo trentino e con il Corso di Master in primo livello in Analisi e Gestione della Comunicazione attivato presso l'Università degli Studi di Trieste, si sono conclusi con una tavola rotonda, di cui si dà conto.

Accanto agli interventi di Eugenio Ambrosi, di Gabriele Qualizza e di Marco Cossutta, si collocano le riflessioni di Federico Puppo, coordinatore scientifico dell'iniziativa, e di Serena Tomasi, che ha seguito nella veste di tutor l'intero processo formativo.

# Crisi, debito e diritto nella governamentalità capitalistica

## Romano Martini

### ABSTRACT

L'attuale crisi economica mina le basi dei tradizionali assetti sociali e istituzionali su cui poggiava il modello della moderna democrazia occidentale. Nell'era dell'egemonia del "finanzcapitalismo", strategie di governo producono la figura del "soggetto indebitato", colpevole e responsabile, per disciplinarne la condotta di vita. Ciò che è in atto è una governamentalizzazione del potere che attraverso l'uso della finanza mira alla propria autoconservazione.

### PAROLE CHIAVE

CRISI;  
FINANZCAPITALISMO;  
DENARO; VALORE;  
ACCUMULAZIONE; DEBITO;  
COLPA;  
OBBLIGAZIONE SOCIALE;  
GOVERNAMENTALITÀ.

### CRISI E FINANZCAPITALISMO

Un vero e proprio sisma investe la dimensione contemporanea, determinando cambiamenti nell'ambito antropologico e sociale che non appare per nulla azzardato definire "epocali". È la potente "crisi finanziaria" che da qualche anno (oramai un lustro) ha investito e con duratura solidità investe tuttora le società e l'economia globali, specie nelle loro localizzazioni in quelle parti del mondo che una volta, senza temere di essere confutati, si sarebbero definite il "centro". Un'intera «civiltà-mondo»<sup>1</sup>, nella fattispecie quella Occidentale,

<sup>1</sup> Il concetto di "civiltà-mondo", in relazione all'odierno scenario globale, è introdotto e definito, sulla scorta delle teorie del sociologo Talcott Parsons, da L. Gallino, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Torino, 2011, in questo modo: «Da tempo è invalso l'uso di definire "civiltà" un particolare modo storicamente determinato di strutturare la politica, l'economia, la cultura e la comunità, il quale appare esteso per un lungo periodo, seppure con rilevanti differenze nazionali, a numerose società o stati.», p. 15. Tre sarebbero quindi le caratteristiche e gli elementi distintivi dell'odierna «civiltà-mondo»: il potere totalizzante del sotto-sistema economico; il limite delle risorse biologiche e fisiche atte a soddisfare il fabbisogno planetario; la stretta interconnessione globale tra

capitalisticamente determinata e "democraticamente" ordinata e governata, sembra patire più che mai e più che altrove gli effetti di una crisi di dimensioni globali, tanto addirittura da sembrare di essersi avviata verso una parabola declinante. Appaiono così manifestarsi i contorni di una *crisi sistemica*, da doversi scongiurare ad ogni costo e con ogni mezzo, fino a negarne l'esistenza<sup>2</sup>.

La "crisi finanziaria" è allora il nome con cui si rappresentano oggi una serie di mutamenti che investono per intero assetti e rapporti (economici e politici) consolidatisi a livello globale, a partire dal secondo dopoguerra del Novecento. Tutta una *sostanza*, sulla quale si

---

le economie, dovuta soprattutto al ruolo primario svolto in tal senso dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che determina processi di forte standardizzazione mondiale (cfr. *ibidem*, pp. 15-17).

<sup>2</sup> Sulle dimensioni *sistemiche* dell'attuale crisi finanziaria e gli scenari politici che ne conseguono, si vedano i saggi raccolti in A. Fumagalli-S. Mezzadra (a cura di), *Crisi dell'economia globale. Mercati finanziari, lotte sociali e nuovi scenari politici*, Verona, 2009. Sulla "finanziarizzazione" in quanto sintomo di crisi del regime di accumulazione e valorizzazione capitalistico cfr. C. Marazzi, *La violenza del capitalismo finanziario*, in *ibidem*, pp. 17-49.

reggevano i sistemi di governo e ordinamentazione sociali ispirati al moderno modello di democrazia occidentale, sembrerebbe corrompersi e consumarsi sotto il giogo del potere esercitato dalla finanza mondiale. Tanto più determinate leggi dell'attuale forma dell'economia capitalistica sono sottoposte a crescenti critiche da più parti, quanto più, parimenti, la forma di governo nella sua specifica declinazione di democrazia rappresentativa sembra attraversare una fase di effettivo deperimento, specie là dove essa aveva trovato un proprio spazio geografico di istituzione e radicamento (lo spazio europeo e lo spazio nordamericano *in primis*). Con la caduta del muro di Berlino nel 1989, lo sviluppo del modello occidentale di regime democratico a livello globale sembrava procedere con un moto inarrestabile. Poi sono appunto intervenute diverse crisi, a fronte delle quali i sistemi della *governance* neoliberale/liberista hanno vieppiù marchiato, avanzando una pretesa salvifica con la propria specifica logica *manageriale* (tipicamente economico-aziendalistica), i dispositivi stessi attraverso i quali l'ordine democratico funzionava, fino a scombussoarne gli equilibri formali e materiali su cui si reggevano. Vi è, infatti, un comprensibile e giustificato gran parlare di crisi del diritto e della politica, ossia dei poteri di produrre regole e norme con forza legittima, apparentemente ridotti a un ruolo pressoché ancillare al cospetto del potere ben più sovrastante dell'economia neoliberista e dei suoi "saperi esperti". Quella della finanza globale è *economia di potere-sapere*: potere di influenzare le decisioni dei governanti, sapere di "tecnici" dotati della *expertise*. Ad onta delle *formali* – e presuntivamente "naturali" – leggi di "equivalenza" ed "equità" degli scambi mercantili tra "liberi" ed "eguali" venditori-compratori su cui si costruivano e consolidavano le moderne costituzioni liberali e/o democratiche, il potere del capitalismo finanziario si fonda su di una logica autoreferenziale che pretenderebbe di fare a meno di mediazioni, affrancandosi recisamente da relazioni sociali materiali. Si potrebbe dire che la logica del sistema finanziario – e del potere di una certa specifica funzione del denaro – sia quasi una logica *endoga-*

*mica*: una produzione autonoma di denaro a mezzo di denaro. Ci si soffermerà meglio e più diffusamente su questo punto nel prosieguo, tentando di esplicitarlo meglio.

Il potere del capitalismo finanziario – il «finanzcapitalismo» – è stato ben rilevato e descritto con impeccabile sociologica perizia:

Il finanzcapitalismo è una mega-macchina che è stata sviluppata nel corso degli ultimi decenni allo scopo di massimizzare e accumulare, sotto forma di capitale e insieme di potere, il valore estraibile sia dal maggior numero possibile di essere umani, sia dagli ecosistemi. [...] L'estrazione di valore è un processo affatto diverso dalla *produzione* di valore. [...] Accostando come si è fatto sopra capitale e potere non s'intende riproporre la tradizionale concezione che rinvia al potere *del* capitale. In suo luogo si avanza la nozione di capitale come forma di potere in sé, un potere su larghissima scala. [...] Di conseguenza non è esatto dire che il capitale *ha* potere. Il capitale è potere. Il potere di decidere cosa produrre nel mondo, con quali mezzi, dove, quando, in che quantità. Il potere di controllare quante persone hanno diritto a un lavoro e quante sono da considerare esuberanti; di stabilire in che modo deve essere organizzato il lavoro<sup>3</sup>.

Il «finanzcapitalismo», o meglio il capitale *tout court*, «è potere». Esso è cioè *potere in sé* di controllo sociale, di tutte le dimensioni del vive-

3 Luciano Gallino, *op. cit.*, pp. 5-7. Sui concetti di «megamacchina» o «macchina sociale», mutuati da Lewis Mumford (così come fatto da Gallino), si veda anche G. Deleuze, F. Guattari, *L'anti-Edipo*, trad. di A. Fontana, Torino, 1975, p. 156 e sgg., dove, ad es., si legge: «La macchina sociale [...] ha come pezzi gli uomini, anche se li si considerano *con* le loro macchine, e li integra, li interiorizza in un modello istituzionale a tutti i piani dell'azione, della trasmissione e della motricità. [...] Bisognerà attendere il capitalismo per trovare un regime di produzione semiautonoma [...] modifica[ndo] con ciò stesso le forme di sfruttamento dell'uomo; ma questo regime presuppone appunto lo smantellamento delle macchine sociali precedenti. Una stessa macchina può essere tecnica e sociale, ma non sotto lo stesso aspetto [...]. Quando Lewis Mumford crea la parola "megamacchina" per designare la macchina sociale come entità collettiva, ha dunque letteralmente ragione» (*ibidem*, p. 156). Citiamo questo lavoro dei due autori francesi poiché lo richiameremo più avanti, ragionando sopra la questione del *debito*. Intanto, va rilevato come pur ponendosi in epoche diverse, con diversi presupposti e su piani di riflessione, nonché di approcci disciplinari, altrettanto diversi, tanto Deleuze e Guattari, quanto Gallino convergono entro un più che simile quadro analitico.

re, ovvero è ciò che, a partire da Foucault si può definire *biopotere* e *governamentalità*<sup>4</sup>. Tanto più va segnalato questo aspetto dei rapporti sociali determinatisi sotto le forme del capitalismo, quanto più dovrà sottolinearsi la specifica natura virtualizzata e virtualizzante del «finanzcapitalismo», soprattutto in riferimento al rapporto tra *lavoro* e *valore* o, più precisamente, tra *lavoro* (come concetto comprendente la forza-lavoro, individuale, sociale e socializzata, la produzione sociale ecc.) e *forme di valorizzazione* (monetizzabile, “cartolarizzabile” o meno).

*Lavoro* e *valore* si implicano vicendevolmente. Analizzare il lavoro e il valore significa già ragionare sopra una *relazione*, sopra un *rapporto*, che si presenta immediatamente come *sociale*. Significa quindi conoscere e riconoscere le diverse soggettività sociali (se esiste un rapporto esistono *soggettività*) che la complessità del lavoro mobilita (ossia i *diversi lavori* concretamente effettuati), animando una produzione sociale a cui corrispondono determinati processi di valorizzazione e accumulazione di capitale e al contempo di forza e ricchezza sociali. Significa, più precisamente, conoscere e riconoscere come funzioni una *produzione della produzione sociale* (una specifica «mega-macchina sociale»), ovvero come operi la *produzione di soggettività* – sia come assoggettamento sia come soggettivazione –, in seno a (o sotto) un determinato regime di accumulazione e valorizzazione.

Con l'avanzare poderoso del neoliberalismo/neoliberalismo, la conseguente egemonia che questo acquisisce quale *ordine del discorso* dominante e, infine, con la progressiva finanziarizzazione dell'economia a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso<sup>5</sup>, un nuovo regime

4 Il concetto di *governamentalità* è sviluppato dall'autore soprattutto durante le lezioni tenute sul finire degli anni Settanta dello scorso secolo al Collège de France. Qui si rinvia in particolare a M. Foucault, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France 1978-1979*, trad. di M. Bertani e V. Zini, Milano, 2005. Nel solco teorico tracciato da Foucault si veda inoltre S. Lucarelli, *La finanziarizzazione come biopotere*, in A. Fumagalli, S. Mezzadra (a cura di), *Crisi dell'economia globale*, cit., pp. 101-120 e A. Fumagalli, *Bioeconomia e capitalismo cognitivo*, Roma, 2007.

5 La radice storico-genealogica della crisi finanziaria attuale, dell'odierno funzionamento del neoliberalismo/neoliberalismo, e quindi del «finanzcapitalismo» (o comunque di ciò che è stata altrimenti definita da più

sociale – economico-giuridico-politico – viene ad imporsi con tutti i “crismi sacrali” di un rinnovato *discorso dell'ordine*. È, in breve, ciò che potrà analizzarsi come effettivo passaggio da una “teologia politica” che rinvia sempre a un potere trascendente, eminente e superiore della sovranità, verso l'effettuarsi immanente e intramondano di una “teologia economica” come arte o tecnica di governo delle popolazioni, ovvero come specifica forma di potere<sup>6</sup>.

Con il capitalismo neoliberalista, con il suo proprio corollario nella finanziarizzazione, ogni criterio di fondazione della valorizzazione sociale nella categoria del lavoro viene sottoposto a una feroce critica distruttiva. Ogni funzione distributiva del *welfare state*, disposta dal ruolo interventista in economia, mediante le proprie prerogative, dello Stato è ferocemente attaccata come indebita ingerenza nella “libera” sfera privata degli individui<sup>7</sup>. Per coadiuvare e corroborare un tale processo distruttivo, si è mobilitata una «mega-macchina sociale» della quale l'ideologia neoliberale forniva una rappresentazione totalizzante. Le teorie neoliberali non si riducono allo stretto ambito del sapere economico, operano bensì come una vera e propria “dottrina politica”<sup>8</sup>. Politici, amministratori, media, insegnamenti universitari ecc., sono stati per anni omologati a tale ideologia, costruendo e definendo un *ordine del discorso* che fin da subito si è presentato come un egemone performativo nuovo *discorso dell'ordine*. In questo senso, è corretto sostenere che il potere sovrastante acquisito dall'economia non è dovuto a una propria

parti come “Thatcherite-Reaganomics”), viene individuata e così collocata in quel periodo da L. Gallino, *op. cit.*, soprattutto pp. 14-41.

6 La riflessione sulla “teologia economica” è stata da alcuni anni avviata da Giorgio Agamben, del quale qui segnaliamo, tra gli ultimissimi lavori, G. Agamben, *Opus Dei. Archeologia dell'ufficio* (Homo Sacer, II, 5), Torino, 2012. Nell'elaborazione delle proprie tesi, l'autore rimanda esplicitamente alle teorie, ma soprattutto al metodo “archeologico-genealogico”, di Michel Foucault, al quale rinviamo parimenti per la ricostruzione storica e l'analisi critica del neoliberalismo: Michel Foucault, *op. cit.*

7 Cfr. Michel Foucault, *op. cit.*, soprattutto pp. 73 sgg. e M. Hardt, A. Negri, *Il lavoro di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno*, trad. di G. Ballarino e V. Marchi, Roma, 1995.

8 Cfr. L. Gallino, *op. cit.*, soprattutto pp. 24-31.

autonoma forza, esso è bensì un effetto causato da un ruolo attivo avuto dalla politica e da una produzione normativa (soprattutto attraverso massicci provvedimenti di privatizzazione), le quali hanno adattato prima e consegnato poi la società all'economia medesima<sup>9</sup>.

Per comprendere appieno le ragioni dell'odierna crisi finanziaria, ovvero dell'attuale *modo di governare del capitalismo* contemporaneo (nonché, per tentare di individuare possibili e alternative vie d'uscita), diviene necessario iniziare a scavare sotto i due concetti-chiave tra i quali si produce e articola il linguaggio della crisi medesima: *denaro* e *debito*.

## IL DENARO

### COME RAPPORTO SOCIALE DI POTERE

Con efficace sintesi, Luciano Gallino descrive così la sottesa logica di accumulazione-valorizzazione attraverso cui opera il «finanzcapitalismo», distinguendola da quella specifica del capitalismo industriale e manifatturiero:

I due generi di capitalismo differiscono sostanzialmente per il modo di accumulare capitale. Il capitalismo industriale lo faceva applicando D-M-D<sub>2</sub>, che significa investire una data quantità di denaro, D<sub>1</sub>, nella produzione di merci, M, per ricavare poi dalla vendita di queste ultime una quantità di denaro, D<sub>2</sub>, maggiore di quella investita. La differenza tra D<sub>2</sub> e D<sub>1</sub> è un reddito chiamato solitamente profitto o rendita. Per contro il finanzcapitalismo persegue l'accumulazione di capitale *facendo saltare la fase intermedia*, la produzione di merci. Il denaro viene impiegato, investito, fatto circolare sui mercati finanziari allo scopo di produrre *immediatamente* una maggior quantità di denaro. La formula dell'accumulazione diventa quindi D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub>.<sup>10</sup>

Benché l'autore non rinvii a Karl Marx, la formula che descrive l'accumulazione-valorizzazione del capitale finanziario era già stata analizzata e sottoposta a critica circa un secolo e mezzo fa dal filosofo di Treviri<sup>11</sup>. Scrive infatti

9 Cfr. *ibidem*, pp. 21-24 (e l'autore insiste molto su questa tesi lungo tutto lo svolgimento del proprio lavoro).

10 L. Gallino, *op. cit.*, p. 7 (enfasi nostre).

11 In realtà Gallino richiamerà lavori di Marx, ma quasi di sfuggita a proposito del denaro. La sua preferenza per tali questioni sembra dirigersi verso l'importantissima

Marx nel libro III di *Das Kapital*, a riguardo di quello che chiama «capitale produttivo d'interesse» o anche «capitale fittizio»:

Noi abbiamo qui D-D', denaro che produce più denaro, valore che valorizza se stesso, senza il processo che serve da *intermediario* tra i due estremi [...]. D-D': noi abbiamo qui il punto di partenza originario del capitale, il denaro nella formula D-M-D' ridotto ai due estremi D = D', dove D' = D più ΔD, denaro che produce più denaro. È la formula *originaria e generale* del capitale condensata in un'espressione priva di senso. È capitale bell'è pronto, *unità del processo di produzione e circolazione*, che rende quindi in un periodo determinato un plusvalore determinato. Nella forma del capitale produttivo d'interesse questo risultato è diretto, *senza la mediazione* del processo di produzione e del processo di circolazione<sup>12</sup>.

Pertanto la logica del «finanzcapitalismo», così come quella del marxiano «capitale produttivo d'interesse» (che di fatto è capitale finanziario), prevedono un'assenza o un annullamento delle *mediazioni*, ovvero di quelle prerogative che dovrebbero essere proprie alla razionalità giuridico-politica e al suo modo di operare. Saltando il termine *intermedio*, ovvero la *produzione sociale* – quale sia la forma da questa assunta, liberistico-mercantile, “pianificata” o “*keynesianamente*” centralizzata da uno Stato-, il capitalismo finanziario impone (come oggi assistiamo) il proprio comando astratto – ma realissimo nei suoi effetti – all'intera società. Ciò avviene più nella forma di *circolazione* di segni che nella forma della *produzione*, sebbene, come con Marx ricordiamo, nel capitalismo queste due forme, *produzione e circolazione*, si presentino come «unità di processo» in quanto *riproduzione* dello specifico rapporto sociale capitalistico.

Pur non potendo indugiare troppo in questa sede nell'illustrazione delle teorie marxiane, sembra tuttavia opportuno soffermarci almeno su alcuni punti salienti di quest'ultime, alla luce del brano testé citato, per meglio procedere nel discorso.

*Philosophie des Geldes* di Georg Simmel, cfr. L. Gallino, *op. cit.*, pp. 168-198 (anche se Marx aleggia come una sorta di *ghost writer* in molte parti del libro di Gallino).

12 K. Marx, *Il capitale*, III, trad. di M. L. Boggeri, Roma, 1994, pp. 463-64 (enfasi nostre).

Nel pensiero di Marx la società capitalistica appare come un'immensa accumulazione di merci e il capitale non è che un processo di creazione di plusvalore attraverso lo sfruttamento del lavoro – ovvero della forza-lavoro in quanto *lavoro-vivo* – e mediante la produzione delle medesime merci – la M nelle succitate formule – che possiedono sia un *valore di scambio* sia un *valore d'uso*. Per comprendere la natura dello sfruttamento, nella critica marxiana (e in quella marxista poi) dell'economia politica si assumono e adoperano prevalentemente criteri di *misura* e metodi quantitativi. Tutte le formule tradizionali dell'economia politica (quelle di Adam Smith, di David Ricardo ecc.) andrebbero, per Marx, riscritte, poiché incapaci di spiegare il sorgere del plusvalore. Quest'ultime, infatti, si baserebbero su teorie che affermano l'equivalenza degli scambi, in seno al mercato (nella cd. "circolazione semplice"), tra liberi ed eguali compratori e venditori. Tali rapporti sociali di scambio presuppongono l'accettazione di condizioni *eque* e *giuridicamente* sanzionabili come *giuste*, poggiandosi in definitiva su di una banale logica contrattuale del *do ut des*. Cosicché, il lavoratore venderebbe "liberamente" la propria forza-lavoro come merce (la M), e il capitalista gliela comprerebbe "anticipandogli" il denaro (il D, sopra indicato) come salario. In tal modo, sarebbe giustificato il profitto del capitalista, anche perché questi si assumerebbe i "rischi" dell'impresa. Lo scambio sarebbe così *formalmente equo*. Ma allora, ancora, da dove scaturisce il plusvalore, ovvero l'incremento del valore del denaro "anticipato" dal capitalista? Marx spiega che in una singola giornata lavorativa il capitalista paga con il salario solo il valore di scambio della merce forza-lavoro, ma acquisisce da questa uno specifico valore d'uso, ovvero quello di *generare nuovo valore* (il plusvalore appunto). Quindi il capitalista paga con denaro solo una parte della giornata lavorativa (quella necessaria a riprodurre la corporeità della forza-lavoro, le sue capacità fisiche ed intellettuali), poiché il resto della giornata consiste in *lavoro non pagato*, è cioè lavoro prestato gratuitamente che ha creato un'eccedenza di valore (cioè, di nuovo, plusvalore). Inoltre, il supposto denaro "an-

ticipato" dal capitalista rappresenta soltanto una *promessa* di pagamento (un preteso *credito* che – per inciso – diviene un potenziale *debito*). Solo *forzosamente* e *virtualmente* un tale denaro può preesistere alla valorizzazione. Esso in realtà, infatti, presuppone un valore già prodotto precedentemente o trovato, come le risorse naturali o come per la terra in agricoltura, e appropriato dal capitalista. Un valore, per essere tale, deve contenere un lavoro passato (essere stato appunto creato prima di poter circolare). Ma quest'ultimo è già sempre un *lavoro altrui*, appropriato dal capitalista (o meglio *espropriato*, come nell'esempio delle *enclosures*, la recinzione di terre comune in Inghilterra nel sec. XVII) e monetizzato come valore-denaro. È questa la questione della «cosiddetta. accumulazione originaria»<sup>13</sup> del capitale, la cui natura – sottolinea Marx – è violenta, giacché basata su di una logica *forzosa* di *separazione*. È, principalmente, la *separazione* del lavoratore dalle materie, dai mezzi e dagli strumenti di produzione. Un'operazione *forzosa* che fa del lavoratore un non-proprietario costretto a vendere la propria forza-lavoro al proprietario capitalista che l'acquista con denaro. Ma la medesima questione si rinnova continuamente poi nell'accumulazione capitalistica in generale, allorquando il plusvalore prodotto attraverso il processo di produzione dovrà ogni volta poter realizzarsi mediante la circolazione, dovrà cioè essere venduto per poter valorizzare, incrementare il denaro iniziale investito e il plusvalore estratto dal lavoro vivente. Quando in questi processi – in realtà, come visto, «unità di processo» – della produzione e della circolazione avviene che non vi sia possibilità di realizzazione – *crisi* –, il capitale produce nuovo valore fittizio, nuova moneta che immette in circolazione nel mercato alla ricerca di nuova valorizzazione, surrettiziamente (come nel caso della speculazione finanziaria) o catturando nuove forme di valore (appropriandosi, privatizzandole, forme di produzione sociale comune o di ricchezze socialmente prodotte).

Un denaro che abbia il potere di esistere prima del prodotto creato, ossia prima della valorizzazione di un determinato prodotto del qua-

<sup>13</sup> Cfr. K. Marx, *Il capitale*, cit., II, pp. 777-826.



le dovrebbe essere l'equivalente, è quindi un denaro creato *ex nihilo*; è "liquidità" immessa dal "fuori" per anticipare il pagamento di lavoro futuro, come *salario*. Ma il *salario* non esiste fino a che il lavoratore non lavori per il capitalista che glielo anticiperebbe; ovvero non può esistere come *rapporto* prima che il lavoratore non decida di vendere la propria forza-lavoro al capitalista che gli *promette* un pagamento futuro. Si tratta quindi, a ben vedere, dell'istituzione di un rapporto sociale, nel quale il denaro posseduto – realmente o virtualmente – dal capitalista svolge una funzione di "cattura" e di potere e comando sulla relazione che si manifesta formalmente come "scambio di equivalenti". Alla base vi è infatti un'asimmetria sostanziale del rapporto tra proprietario (del capitale e del denaro) e non-proprietario (del capitale e del denaro).

La logica del capitalista presuppone una finalità *astratta*, poiché si rappresenta mediante un processo infinito d'incremento quantitativo del valore del denaro investito e da accumulare, indipendentemente dalla natura o dall'utilità sociale dei prodotti ottenuti attraverso il processo di produzione<sup>14</sup>. In ciò (come vedremo meglio nel prossimo paragrafo) sta tutto il suo *ascetico* e *prassico* perseguimento di un "fine in se stesso".

Quindi Marx non si limita a una mera visione "quantitativa" della logica capitalistica. Egli scopre altresì come il capitale sia essenzialmente un *rapporto sociale*, ovvero la *riproduzione continua di un rapporto sociale*: attraverso la *creazione* di plusvalore, la *produzione* e la *circolazione* di merci, valori e denaro. In questo rapporto di capitale, il lavoratore può esistere solo *soggettivamente* in contrapposizione a un'accumulazione di valori di scambio e di denaro, che appare diventata «la vera comunità»<sup>15</sup>.

14 Per la teoria del plusvalore cfr. K. Marx, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858*, 2 voll., trad. di E. Grillo, Firenze, 1997, in specie il volume I, pp. 310 sgg. Sono i famosi *Grundrisse*: ho trattato tutte queste tematiche marxiane e quelle che seguono in R. Martini, *Logica normativa del capitale sociale. Analisi teorico-giuridica dei Grundrisse di Karl Marx*, Torino, 2010.

15 «Nella società borghese il lavoratore ad esempio, non ha un'esistenza oggettiva, esiste solo soggettivamente; ma la cosa che gli si *contrappone* è ora diventata la vera comunità, che egli cerca di far sua e dalla quale invece

Quest'ultima sottolineatura è di estrema importanza, poiché va a rafforzare, integrandola, l'analisi critica del denaro che Marx svolge nella parte iniziale dei *Grundrisse* (per altro concepiti e scritti a ridosso della crisi monetaria del 1857)<sup>16</sup>, tanto che in un passaggio di tale analisi si legge che «il denaro è la *comunità*, né può sopportarne altra superiore.»<sup>17</sup> Con scrittura meno prosaica, ma con analisi non meno rigorosa e non meno efficace, così il giovane Marx aveva già colto questa essenza del denaro:

il denaro è il vincolo che mi unisce alla vita umana, che unisce a me la società, che mi collega con la natura e gli uomini [...]. Il denaro, in quanto è il mezzo e il potere esteriore, cioè nascente non dall'uomo come uomo, né dalla società umana come società, in quanto è il mezzo universale e il potere universale di ridurre la *rappresentazione a realtà* e la *realtà a semplice rappresentazione*, trasforma le forze essenziali reali, sia umane che naturali in rappresentazioni meramente astratte<sup>18</sup>.

L'enorme potenza di astrazione del denaro rappresenta e al contempo mistifica la realtà comune prodotta dalle relazioni sociali. Per dirla in altri termini, il denaro è un potere astratto – ma realissimo nel suo modo d'operare – di *realizzazione negativa* delle connessioni che si ingenerano nella trama dei rapporti sociali e della ricchezza socialmente prodotta. Ai tempi di Marx il denaro poteva rappresentarsi essenzialmente come *equivalente generale* di tutti i valori delle merci, poiché veniva assunto come un segno di ricchezza commensurabile con il contenuto comune di ognuno di essi, ovvero come una determinata misurabile quantità di tempo di lavoro astratto. Astratto indica già lavoro sociale, poiché si riferisce generalmente a diverse con-

viene ingoiato.», K. Marx, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858*, cit., II, p. 124.

16 Per una ricostruzione storica del periodo di redazione dei *Grundrisse* si veda S. Bologna, *Moneta e crisi: Marx corrispondente della "New York Daily Tribune", 1856-57*, in S. Bologna-P. Carpignano-A. Negri, *Crisi e organizzazione operaia*, Milano, 1974, pp. 9-72.

17 K. Marx, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858*, cit., I, p. 183 (e *ibidem* pp. 43-203, per l'intera analisi della forma-denaro).

18 K. Marx, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, trad. di N. Bobbio, Torino, 1968, pp. 154-56.

crete attività, ma anche e soprattutto si riferisce alle relazioni sociali che si costruiscono sotto il comando del denaro in quanto capitale<sup>19</sup>. Questo potere di produrre astrazioni da parte del denaro come capitale (di qui l'importanza assunta da modelli pseudo-matematici nell'odierna teoria economica) si incrementa enormemente con la finanza. Sotto l'egemonia del potere del capitalismo finanziario viene meno la funzione del denaro come *misura ed equivalente generale* o, meglio, questa stessa funzione si riarticola con le altre funzioni dello stesso denaro (come simbolo, mezzo di circolazione, mezzo di pagamento, moneta di conto ecc.). Con la dichiarazione, nel 1971, dell'inconvertibilità del dollaro con l'oro (moneta fiduciaria), la moneta si de-sostanzializza completamente e il denaro acquisisce una enorme libertà di movimento, aumentando in tal modo il proprio potere a livello mondiale e sovrastatale<sup>20</sup>. Tale evento è stato certamente un decisivo elemento propulsivo dell'attuale potere della finanza. Va da sé che, se la funzione di equivalente generale del denaro si relazionava al lavoro contenuto nelle merci (lavoro astratto) quale sostanza di valore misurabile; se questa funzione cioè, di fronte all'essenza del «finanzcapitalismo», viene meno o comunque si riarticola con un'altra posizione gerarchica tra altre funzioni del denaro (il denaro è oggi soprattutto segno e mezzo di pagamento), quello stesso lavoro contenuto perde anch'esso ogni sostanza (cosicché una distinzione tra una cattiva "economia finanziaria" e una buona "economia reale", diviene quantomeno problematica). Ma tor-

19 «D'altra parte, quest'astrazione del lavoro in generale non è soltanto il risultato mentale di una concreta totalità di lavori. L'indifferenza verso il lavoro determinato corrisponde a una forma di società in cui gli individui passano con facilità da un lavoro ad un altro e in cui il genere determinato di lavoro è per essi fortuito e quindi indifferente. Il lavoro qui è divenuto non solo nella categoria, ma anche nella realtà, il mezzo per creare la ricchezza in generale, e, come determinazione, esso ha cessato di concrescere con gli individui in una dimensione particolare», K. Marx, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858*, cit., I, pp. 30-31.

20 Questo fatto con le sue conseguenze (che potrebbero illustrarsi anche come la fine dei trattati internazionali di "Bretton Woods") è ben esposto in M. Hardt, A. Negri, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, trad. di A. Pandolfi, Milano, 2002, pp. 249-53.

niamo a Marx. Abbiamo visto come egli, con la teoria del plusvalore (lavoro non pagato), smantelli l'involucro ideologico che copre e mistifica la falsa equivalenza ed equità degli scambi sul mercato tra il capitalista, che anticiperebbe denaro per il salario, e il lavoratore che liberamente venderebbe la propria forza-lavoro. Pagando in anticipo un "equo" salario al lavoratore per un prodotto non ancora realizzato, ironizza Marx, il «capitalista gli avrebbe fatto credito, e gratis, *pour le roi de la Prusse. Voilà tout.*»<sup>21</sup> Oltre il sarcasmo di Marx, va qui ribadito come l'instaurazione del rapporto sociale capitalistico avvenga mediante la rivendicazione di un presunto credito da parte di un capitalista che possiede in tasca denaro per acquistare forza-lavoro, il possessore della quale non ha che da venderla poiché si troverebbe in condizione di presunto debito. In un altro luogo, Marx definirà il denaro posseduto come potere, detenuto dal proprietario capitalista, in quanto «*polizza sul lavoro futuro (nuovo)*»<sup>22</sup> (quindi come potere di *pre-determinare* un rapporto di tipo fiduciario/assicurativo). Quindi se di *relazione o rapporto* si tratta – ossia del rapporto sociale di denaro-capitalista-, va da sé che se da un lato vi è un soggetto – virtualmente – creditore, dall'altro lato deve esserci un soggetto – virtualmente – debitore. Se si vuole, il segreto del capitalismo finanziario sta tutto in questa creazione ed imposizione virtuale –*pre-determinante e pre-giudicante* – del rapporto creditore-debitore.

#### IL DEBITO

##### COME COLPA E OBBLIGAZIONE SOCIALE

La relazione creditore-debitore è quindi ciò che occorre indagare per comprendere il potere specifico acquisito dal capitalismo finanziario.

Il «finanzcapitalismo» si presenta come il (pre-determinante) *creditore universale*, in virtù del potere e della natura proteiforme conferitagli dal denaro<sup>23</sup>, a fronte del quale ognuno può divenire il (pre-giudicato) *debitore univer-*

21 K. Marx, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858*, cit., I, 313.

22 *Ibidem*, p. 373.

23 Si rinvia alle consuete efficaci sintesi di L. Gallino, *op. cit.*, pp. 168-98.

sale. “Debito privato”, “debito pubblico” o “debito sovrano”, sono categorie che l’odierna crisi finanziaria ha reso tristemente notorie. Con il “debito pubblico” o il “debito sovrano” intere società si ritrovano indebitate. Appare così manifestarsi una *logica di governo* delle popolazioni, una *strategia governamentale* che fa leva su di una sorta di cooptazione sociale nel debito, per cui ognuno diviene un vero e proprio centro d’imputazione del debito stesso, tanto da doverne rispondere, da dover assumere cioè, di fronte ad esso, una condotta “responsabile”. Una responsabilità che, in questo caso, diviene sinonimo di imputazione di *colpa*, di essere insomma “colpevoli” per aver contratto un debito, che si traduce in *obbligazione sociale* verso un invisibile e impalpabile *creditore universale*. Così si determina un rapporto sociale ben specifico, del quale vanno rintracciate radici genealogiche nello stesso modo di operare del capitalismo attraverso il *potere sociale* del denaro.

Il denaro è «innanzi tutto una *promessa di valore*» e quale che sia la forma che assume, conferisce al suo «possessore la certezza di godere d’una possibilità universale di esercitare un corrispettivo potere su beni e persone nel presente, e insieme [...] nel futuro»<sup>24</sup>. Il rapporto creditore-debitore configura, determinandolo, un rapporto sociale di potere che, in quanto tale, è sempre un *rapporto di forza*. Lo si è visto con Marx, che affermava con estrema chiarezza come il capitalista, possessore di un denaro, avanzi la propria pretesa di credito come «*polizza sul lavoro futuro* (nuovo)». Ciò che vengono messi in gioco in questo processo di istituzione della relazione sociale creditore-debitore è quindi il ruolo e la funzione operativa, effettuale, di una specifica *fede/fiducia* – rivolte a un “futuro”-, di uno specifico *credo/credito* (una *promessa di pagamento*) nei confronti del potere-denaro, in quanto generalità/comunità realizzata. Tale relazione non può che richiamare all’ovvia controparte della medesima relazione, ovvero il *dovere/debito* e, per facile estensione, alla *responsabilità/colpa* – anche queste permanentemente proiettate verso un indefinito “futuro”-. Si tratta di un *legame* intimo che investe con-fusamente entrambi i soggetti

24 *Ibidem*, pp. 170-71 (enfasi nostra).

della relazione debitore-creditore, nel quale la *promessa di interesse* significa con ambivalenza “io *dovrò* pagarti” e “tu *dovrai* ripagarmi”. La responsabilità, infatti, diviene qui sinonimo di imputazione di *colpa*, di essere, cioè, permanentemente “colpevoli” di fronte a un creditore per aver contratto un debito. Questo plesso di significanti ci rimandano alle tesi di Walter Benjamin quando, in un breve frammento giovanile, ma con la consueta eleganza, descriveva il «Capitalismo come religione»<sup>25</sup>. Sostiene Benjamin che la struttura del capitalismo è quella di una “religione culturale”, senza dogmi né teologia, un culto di “durata permanente” «*sans rêve et sans merci*». Ma, soprattutto, il capitalismo riproduce un tale culto permanente senza mai redimere il peccato, bensì *generando una colpa universale*, una “enorme coscienza della colpa, che non sa rimettere i propri debiti”, se non per espiazione<sup>26</sup>. La parola tedesca *Schuld*, che indica insieme “colpa” e “debito”, si trova significativamente all’origine della logica ambivalente (poiché legata a una relazione tra soggetti sociali), non meno che ambigua, del capitalismo. Nella sua prassi effettuale, il “culto permanente” del capitalismo, così come nei racconti di Franz Kafka, fa conoscere sempre un colpevole, ma non quale sia l’effettiva colpa, poiché quest’ultima è sempre una *colpa universale*, un *debito universale* contratto con un *creditore universale*. È la tautologia di un “debito dovuto”, che dice molto dell’attuale insignificanza che connota un’infinita *circolazione* di valori, di segni e di norme consegnatoci dal finanzcapitalismo, in assenza di qualsiasi criterio di misura sostanziale/materiale e in luogo di una logica produttiva di diritti. Opportunamente è stato fatto notare come Carl Schmitt, teorico della sovranità e della “teologia politica”, si trovi in difficoltà nel definire in termini giuridici la “colpa”, poiché questa non avrebbe una possibile determinazione «materiale»,

25 W. Benjamin, *Capitalismo come religione*, in Id., *Sul concetto di storia*, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Torino, 1997, p. 284.

26 Per un eccellente commento critico di queste tematiche benjaminiane, nonché di quelle ad esse collegate, si rinvia al lavoro di E. Stimilli, *Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo*, Macerata, 2011, pp. 175-206.

bensì potrebbe averne una solo in un senso «formale». Dal suo punto di vista, quindi, così come lo è la sovranità, anche la “colpa” è una «categoria limite del diritto»<sup>27</sup>.

Dello sviluppo del senso “formale” del diritto come *Sollen*, ossia *dover-essere* – che a sua volta si ricollega perciò a un concetto di *debito*, cioè, di *dovuto*-, ne è stato principale promotore Hans Kelsen, il più autorevole teorico del diritto del XX secolo. Benché antagonista contemporaneo di Schmitt, anche Kelsen sembrerebbe incappare in un vicolo cieco proprio relativamente al valore sanzionatorio di una pura *norma* (cioè di una pura *relazione di dovere* nei termini kelseniani)<sup>28</sup>. Attraverso una ricerca archeologica magistralmente condotta sul concetto di “liturgia”, letto come paradigma dell’etica, del diritto e della politica (“liturgia” quale “opera di dio”, ovvero *officium* affidato a *sacerdoti* che hanno l’obbligo/dovere di esercitare un *ministero*, provvedendo e operando “per conto di Dio”), Giorgio Agamben conclude con l’individuazione di due fondamentali ontologie, ovvero una «ontologia del comando» e una «ontologia dell’operare» o «dell’effettualità». Queste due ontologie, che attraversano e strutturano la modernità occidentale, finirebbero con il cortocircuitarsi attorno ai concetti di “dovere” ed “essere” – o, anche, di *praxis* ed *essere* – finendo con il divenire indistinguibili<sup>29</sup>. A riguardo di Kelsen, Agamben afferma:

Che l’ontologia kantiana sia in verità una ontologia del comando, raggiunge in Kelsen la sua massima evidenza. Egli muove da un’assolutizzazione senza riserve di *Sein* e *Sollen*, essere e dover-essere, assunta incondizionatamente come postulato dualista [...]: è un dato immediato della nostra coscienza. [...] La teoria pura del diritto presuppone, cioè, due ontologie, irriducibili una

27 Cfr. *ibidem*, p. 209.

28 Cfr. H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, trad. a cura di M. Losano, Torino, 1966, in specie p. 141.

29 Cfr. G. Agamben, *op. cit.* Problematicizzando il concetto di *volontà*, quale sinonimo di *comando* e dunque quale cardine su cui ruotano essere e dover-essere, l’autore conclude così il suo lavoro: «Il problema della filosofia che viene è quello di pensare un’ontologia al di là dell’operatività e del comando e un’etica e una politica del tutto liberate dai concetti di dovere e volontà.», *ibidem*, p. 147.

all’altra e, come Kant, sceglie come ambito proprio quella del comando e del dover-essere. Essa è “pura”, perché pretende di mantenersi costantemente nella sfera del *Sollen*, senza mai trapassare in quella del *Sein*. [...] La relazione fra norma e comportamento non è, cioè, una relazione d’essere, ma una relazione di dovere. [...] Dire che la norma che stabilisce la sanzione afferma che il carnefice *deve* applicare la pena e non che la applica di fatto, toglie ogni valore all’idea stessa di una sanzione. [...] Come in Kant, essere e dover-essere sono articolati insieme nella teoria pura del diritto sul modo di una fuga, in cui la separazione rimanda a una tangenza e questa nuovamente a una separazione.<sup>30</sup>

Ciò che a questo punto colpisce è il rilevarsi di come si intreccino o cortocircuitino, appunto, le tradizionali teorie sovraniste (a diversi e vari livelli riconducibili alla schmittiana “teologia politica”) e le teorie del formalismo giuridico. Le tesi intorno alla “teologia economica”, che da diversi anni Agamben ha iniziato a proporre, trovando una foriera matrice euristica nelle tematiche sviluppate da Michel Foucault relativamente alla *governamentalità biopolitica*, appaiono capaci di sciogliere diversi nodi problematici<sup>31</sup>. Non potendo indulgiare ulteriormente sulle raffinate tesi del filosofo, è comunque importante qui evidenziare come i concetti di *dovere/debito* e *diritto* (fosse pure quest’ultimo inteso come esclusivamente limitato a un preteso “diritto di credito” o a un preteso “diritto di rischiare” in un’impresa o semplicemente “in un azzardo”) entrino progressivamente in una zona di indistinzione nell’alveo di una generale *oikonomia*, quale generale *economia di poteri*<sup>32</sup>.

Altro importante punto da rilevare (e correlato al precedente) è l’intimo nesso che emerge tra *religiosità* e *capitalismo del dovere/debito*, o più generalmente tra *economia e cristianesimo*. È stato illustrato e argomentato, in maniera

30 *Ibidem*, pp. 141-43.

31 Si può dire che l’inchiesta archeologica sul paradigma della politica occidentale moderna abbia compiutamente preso avvio soprattutto con G. Agamben, *Homo sacer. Il potere e la nuda vita*, Torino, 1995.

32 A riguardo del “cortocircuito” tra diritto e dovere, e in generale sul plesso sociale “economia-diritto-politica”, cfr. C. B. Menghi, *Logica del diritto sociale*, Torino, 2006 (in particolare si veda il capitolo conclusivo «Dovere di rischio e diritto al debito», pp. 193-233).

brillante, come l'etica e la logica economica capitalistica non s'ingenerino dalle sole basi dell'ascetismo propugnato dal protestantesimo (soprattutto quello di matrice calvinista, secondo weberiana memoria), poiché possono ritrovarsi le radici perfino nelle prime comunità cristiane. L'agire del capitalista troverebbe un proprio modello d'ispirazione nell'estensione del concetto di *praxis*, in quanto agire autotelicamente determinato, ossia in quanto agire autoreferenziale, in una sorta di tautologia del *dover essere*, come *sacerdote officiante* o *ministro* di una misteriosa liturgia, in cui l'esercizio di virtù è *debitum/dovere* e *obbligazione*<sup>33</sup>. Come anche visto sopra con Marx, il capitalista non ha il proprio scopo in un prodotto specifico; egli è, per così dire, un "uomo senza qualità". Se di ascetica del capitalismo si deve parlare, allora ciò va inteso letteralmente come distacco e rifiuto del mondo reale, in un continuo rinvio e differimento della stessa capacità di godimento, per una brama di accumulazione permanente. Tutto questo diviene un dispositivo che come effetto produce un autodisciplinamento, un continuo "lavoro su di sé" che tiene insieme i due soggetti del rapporto credito-debito, i quali perciò, insieme, riproducono quel dispositivo e quel rapporto. Entrambi i soggetti del rapporto – il debitore e il creditore – interiorizzano la medesima logica disciplinare irradiata dall'"occhio magico"<sup>34</sup>

33 Cfr. G. Agamben, *Opus Dei*, cit. e E. Stimilli, *op. cit.*

34 A questo riguardo, risultano del tutto attuali le analisi della moneta in quanto «*appareil de capture*», fornite da G. Deleuze, F. Guattari, *Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie*, Paris, 1980, pp. 528-91. Analisi ben preparate nel precedente lavoro a quattro mani degli stessi autori, ossia Idd., *L'anti-Edipo*, cit., dove ad es. scrivono: «Il capitalismo è la sola macchina sociale [...] che si è costruita come tale dei suoi flussi decodificati, sostituendo ai codici intrinseci un'assiomatica delle quantità astratte sotto forma di moneta.» (p. 154, enfasi nostra) e più avanti: «Il capitalismo è la verità universale nel senso che è il negativo di tutte le formazioni sociali: è la cosa, l'innominabile, la decodificazione generalizzata dei flussi che fa capire a contrario il segreto di tutte queste formazioni: codificare i flussi, ed anzi surcodificarli piuttosto che qualcosa sfugga alla codificazione.» (*ibidem*, p. 170). Troppo spesso si è fatta confusione a riguardo della teorizzazione, nonché dell'elogio, che Deleuze e Guattari fanno del *desiderio*, o, meglio, delle «macchine desideranti», in quanto produttrici di nomadiche linee di fuga

di un Supremo Creditore (oggi, le Istituzioni finanziarie e bancarie mondiali, come ad es. il FMI o la BCE).

Il rapporto sociale *creditore-debitore* è ben più originario del rapporto *scambista*, della relazione sociale di scambio (sia in senso economico che in senso più lato) tra "liberi" ed "eguali". È un'asimmetria di fondo, come quella sussistente tra creditore e debitore, tra possessore di denaro e venditore di capacità di lavoro, ad essere primaria poiché sta alla base dell'instaurazione di un rapporto sociale e della sua ordinamentazione. È una logica di *produzione di un soggetto debitore*; è una *produzione di specifici e ri-producibili rapporti sociali*. Tutto ciò si trovava lucidamente esposto circa quarant'anni fa nell'*Anti-Edipo* di Gilles Deleuze e Felix Guattari, sulla scorta di un pensiero di Nietzsche<sup>35</sup>. Con argomentazioni che si estendono lungo diverse pagine<sup>36</sup>, i due autori giungono a formulare la proprie tesi per cui la «società non è scam-

dai codici, dalle istituzioni e dalle autorità sociali. Una superficiale lettura tende a cogliere in quel discorso solo un'esaltazione di un puro godimento estraniante o, peggio ancora, lo si evidenzia come fosse un elemento precursore delle logiche di domino dell'attuale capitalismo neoliberista e deregolamentatore. Ciò può essere verificato, a condizione però che si consideri *L'anti-Edipo* come un testo di anticipazione teorica di ciò che poi diverrà logica dominante del rapporto sociale di potere capitalistico. In realtà *l'anti-Edipo* (così come *Mille plateaux*) è un testo che incita alla resistenza e alla gioia esperibile attraverso le lotte comuni contro ogni forma interiorizzata di comando e autorità (scritto, come fu, a ridosso del ciclo dei lotte partito con il '68 francese). Cosa ben diversa è l'ascetica logica di "penitenza" (quando non "penitenziaria": *forme di codificazione*) che il neoliberismo e l'attuale finanzia-capitalismo impongono, socializzando una colpa "morale" mediante il rapporto di *debito universale* al cospetto di un Supremo Creditore (come, in diverso modo, mi pare argomenti benissimo E. Stimilli, *op. cit.*). Il capitalismo rappresenta un processo di *realizzazione negativa* – nel senso di Marx – della ricchezza socialmente prodotta.

35 «Il grande libro dell'etnologia moderna è meno il *Saggio sul dono* di Mauss che la *Genealogia della morale* di Nietzsche, O tutt'al più dovrebbe esserlo. La *Genealogia* infatti, la seconda dissertazione, è un tentativo ed una riuscita senza pari per interpretare l'economia primitiva in termini di *debito*, nel *rapporto creditore-debitore* [enfasi mie – R. M.], eliminando ogni considerazione di scambio o di interesse "all'inglese".», G. Deleuze, F. Guattari, *l'anti-Edipo*, cit., p. 213.

36 *Ibidem*, pp. 154 sgg.

bista» originariamente, poiché primario è il «socius iscrittore» nel «regime del debito», il quale *codificando* i flussi sociali (di *desiderio*, per gli autori) «dà all'uomo una memoria delle parole». Il regime capitalistico «dello scambio universale», dello scambio tra individui “liberi” ed “eguali”, non è che un effetto superficiale prodotto da una tale iscrizione primaria, dal *socius* nella relazione *creditore-debitore*<sup>37</sup>. Questo rapporto sociale di debito appare nascere già ascritto a ed iscritto in un dominante *ordine del discorso* che è al contempo un *discorso dell'ordine* (si «dà all'uomo una memoria delle parole»). È in questo modo che si «lavora su di sé», che si interiorizza la responsabilità come *colpa*<sup>38</sup>. In questo modo, infine, funziona il dispositivo di autodisciplina che *produce* il *soggetto debitore*. La relazione *creditore-debitore* si presenta come una vera e propria forma di *obbligazione sociale* (economica-giuridica-politica). Le attuali parole per designare “colpa” “Penitenza e “responsabilità”, come “austerità” e “rigore” di fronte al “Debito universale” contratto a seguito della crisi finanziaria, non possono che confermare l'analisi genealogica qui illustrata.

#### GOVERNAMENTALITÀ DELLA FINANZA E DIRITTI NEL BIOCAPITALISMO

La crisi finanziaria ha reso tristemente familiare ai più tutto un proprio discorso, un proprio linguaggio che una volta potevano sembrare di esclusivo appannaggio di esperti ed operatori del settore (“*spread*”, “*default*”, “*subprime*”, “*hedge funds*” e così via). La natura pressoché “esoterica” di questo linguaggio,

37 Cfr. *ibidem*, soprattutto pp. 206-310.

38 Nietzsche, di par suo, scriveva (riguardo la “Colpa”, “La cattiva coscienza”, contro la *mnemotecnica* e altro ancora): «Questa [...] è la lunga storia dell'origine della *responsabilità* [...] il peculiare lavoro dell'uomo su se stesso», F. Nietzsche, *Genealogia della morale. Scelta dei frammenti postumi 1886-1887*, a cura di G. Colli e M. Montinari, trad. di F. Masini e S. Giametta, Milano, 1979, pp. 42-43. E ancora, più avanti, «Il sentimento della colpa, della nostra personale obbligazione [...] ha avuto [...] la sua origine nel più antico e originario rapporto tra persone che esista, nel rapporto tra compratore e venditore, creditore e debitore: qui, per la prima volta, si fece innanzi persona a persona, qui per la prima volta si misurò persona a persona.», *ibidem*, p. 53

dice molto dell'intima essenza “religiosa” del capitalismo. Il capitalismo finanziario – o meglio il capitalismo *tout court* – è

il super-potere che ha sostituito la politica [...] come forma e modalità di governo degli uomini; perché il suo funzionamento è l'unico *scopo* riconosciuto dalla società; perché è diventato persino *religioso* (nel senso anche tayloristico di *legare insieme* e di far *collaborare cordialmente* lavoratori e impresa; e il capitalismo come *dio*, le *Borse come templi*, il *consumo come catechismo*, i *finanziari e gli imprenditori come sacerdoti officianti*, la *pubblicità come propaganda fide*, le *agenzie di rating come inquisizione* contro gli eretici)<sup>39</sup>.

L’“esercizio su di sé” che si impone come autodisciplina del debito, in quanto *colpa da espiare* (“essere vissuti al di sopra delle proprie possibilità”, ci si sente da più parti dire) e in quanto condotta *responsabile* da assumere a fronte delle esigenze imposte dalla crisi, è un vero e proprio dispositivo *governamentale*. Lo è proprio nel senso definito da Foucault, ovvero è una strategia di governo e una tecnica amministrativa consistenti nel calcolare, misurare, regolare, sorvegliare e controllare, secondo una specifica *razionalità economica*, le condotte di vita di una popolazione<sup>40</sup>. In questa direzione, le odierne parole d'ordine più ricorrenti sono “*Austerità*”, “*rigore*”, “*responsabilità*”, “*sacrifici*”. Già Marx, ai suoi tempi, aveva ben individuato questa dinamica del governo capitalistico della società, consistente essenzialmente nell'imporre la propria intima logica ascetica alle condotte di vita altrui:

nella società odierna le richieste dell'impegno volontario, ed espressamente anche del *risparmio*, dell'*astinenza*, viene rivolta non ai capitalisti ma agli operai, ed espressamente dai capitalisti. La società attuale avanza appunto la paradossale richiesta che ad astenersi debba essere colui per il quale l'oggetto di scambio dello scambio è il mezzo di sussistenza, e non colui per il quale è l'arricchimento<sup>41</sup>

39 L. Demichelis, *Moriremo capitalisti? Biopotere ed egemonia culturale del capitalismo*, in “alfabeta 2”, III (2012), n. 16, p. 16.

40 Cfr. M. Foucault, *op cit.*

41 K. Marx, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858*, cit., II, pp. 268-69.

A prescindere dal fatto che nell'odierna fase, diversamente che all'epoca di Marx, il capitalismo induce al consumismo fino anche all'indebitamento, anziché predicare cioè un risparmio (a meno che questo non sia "cartolarizzabile" in fondi speculativi, per mezzo dell'"intermediazione" svolta dagli istituti di credito), la sostanza non sembra mutare granché. Un diritto legato a bisogni o legittimi desideri è tramutato e imposto in un *dovere* (dell'astinenza o del consumo), in un *dovere di debito* verso l'assoluto formale dovere di capitale quale Supremo Creditore. Un *dovere di dovere*, quindi, non un dovere da diritto, facendo leva su di una moralità, una responsabilità, *obbligando* a un "lavoro su di sé" che implica un volontarismo sacrificale. A questa logica corrisponde senza meno l'attuale privatizzazione e individualizzazione del debito<sup>42</sup>, o l'indebitamento di intere società per mezzo del "debito sovrano".

L'odierno «finanzcapitalismo», con le proprie specifiche logiche e dinamiche di funzionamento, appare eludere completamente ogni riferimento alla *sostanza della costituzione materiale* delle società, ovvero appare affrancarsi da ogni *materialità* del lavoro e della forza-lavoro sociali – e dunque della produzione sociale (tutto ciò che altrimenti è definita "economia reale").

Certo è che nel recente passato, la dialettica tra *costituzione formale* e *costituzione materiale* trovava un proprio solido ancoraggio nel lavoro sociale (basti pensare, a titolo esemplare, all'art.1 della Costituzione Italiana). Il lavoro sociale, nella fase espansiva del capitalismo industriale, ossia nei cd. "Trent'anni gloriosi" del fordismo-keynesismo seguiti al Secondo Dopoguerra nel XX secolo, funzionava da effettiva *Grundnorm* –così almeno, a diversi livelli, nelle costituzioni europee<sup>43</sup>. L'intero sistema giuridico-politico cercava e trovava la propria validità in un cardine e in un fondamento che il lavoro poteva ben fornire, in quanto socialmente connesso, attraverso l'articolazione della

42 Cfr. C. B. Menghi, *op. cit.*

43 Per una sintetica ma efficace fenomenologia relativamente allo sviluppo dei diritti (soprattutto dei diritti di "cittadinanza sociale", collegati al lavoro industriale), si veda Th. H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, trad. di P. Maranini, Roma-Bari, 2002. Per una lettura foucaultiana, quasi "liberale", delle evoluzioni del diritto sociale si cfr. F. Ewald, *L'Etat Providence*, Paris, 1986.

produzione industriale di fabbrica, nei territori nazionali, quale unità modello di organizzazione e produzione. Una certa unità del lavoro produttivo, pertanto, poteva facilmente rappresentarsi come solido fondamento e fonte – unitaria appunto – di produzione di valore, di produzione e riproduzione sociali e, infine, di produzione normativa: il lavoro come fonte di valore; come principio per la mediazione del comando capitalistico sulla valorizzazione e riproduzione sociali (con le garanzie della proprietà privata, dell'impresa che persegue profitto e della rendita patrimoniale); in definitiva, l'unità del lavoro e del comando su di esso come fonte di potere. Tutta una serie di dualismi che connotavano la realtà giuridico-politica della modernità – Stato e società, pubblico e privato, formale e materiale ecc. – potevano ben rappresentarsi in una monistica produzione normativa, mediante l'ancoraggio al lavoro sociale sebbene, tuttavia, ciò sia stato realizzato prevalentemente su di un piano formalistico-trascendentale (come l'opera di Hans Kelsen insegna).

L'egemonia acquisita dalla dottrina neoliberale mette in crisi una certa *costituzione materiale* della società ancorata al lavoro e alla produzione. Tuttavia, vero è che quella configurazione sociale attorno alla centralità del lavoro industriale stava subendo pesanti e importanti mutamenti, dovuti specialmente all'informaticizzazione, alla telematizzazione, alla spinta dei processi di globalizzazione dell'economia ecc.. Ciò non può però far sfuggire a uno sguardo attento come siano venuti meno, attraverso tali processi, tutta una serie di presupposti di alcune teorie giuridiche. In effetti, una volta fatto saltare l'ancoraggio materiale o, meglio, il fondamento delle costituzioni formali nel lavoro e nella produzione sociali –ovvero, ancora, in una determinata costituzione materiale della società di riferimento–; una volta che, cioè, il lavoro e la produzione non siano più *rappresentati* come fonti esclusive della ricchezza e della valorizzazione sociali; una volta che tutto ciò, infine, viene di fatto a determinarsi come ideologia egemone del neoliberismo, ebbene la stessa produzione normativa può ben affrancarsi da una "zavorra" sostanziale, in tal modo sublimandosi a un livello di massima

astrazione. Un livello di massima astrazione, quest'ultimo, che ben potrà accoppiarsi con le virtualizzazioni dell'economia finanziaria e con i suoi modelli contabili pseudo-matematici, con la pretesa della medesima economia di presentarsi come "scienza naturale"<sup>44</sup> (e ciò la dice lunga anche sulla presunta "naturalità" dei rapporti sociali che l'economia neoliberale pretenderebbe di rappresentare e descrivere, declinandosi con forme di «neogiusnaturalismo» e «neocorporativismo»)<sup>45</sup>.

Così, il sistema giuridico si ritrova affrancato da ogni materialità e potrà operare attraverso una mera creazione e/o manipolazione di segni, conformandosi nel contesto di una circolazione di equivalenti – una "moneta scritturale" come segno di valore – sempre abbondante, espansiva ed in crescita. In breve, la rottura determinatesi con il neoliberismo dei dispositivi dialettici *costituzione formale-costituzione materiale*, compromesso *capitale-lavoro* nella costituzione dello Stato sociale e così via, segna decisamente un progressivo transitare dalla produzione di norme e diritti, alla loro depotenziata, nonché pressoché svuotata, circolazione infinita di segni. Si assiste in tal modo a un'ipertrofia di produzione di regole, sempre più astratte ma sempre più strettamente collegate alle astrazioni proprie della logica del «finanzcapitalismo» e dell'economia neoliberista, ovvero proprie di una costituzione sempre più *immateriale*.

44 Cfr. L. Gallino, *op. cit.*, pp. 85-106. Ciò, per inciso, dice anche molto del passaggio avvenuto dalla classica *Political Economy*, propugnata e configurata dai padri fondatori del liberalismo moderno, come Adam Smith, quale branca (o comunque direttamente discendente) di una complessiva teoria della morale e dell'etica – dunque eminentemente collegata con la *pratica* umana – (cfr. A. Zanini, *Filosofia economica. Fondamenti economici e categorie politiche*, Torino, 2005), all'attuale pensiero *mainstream* che parla soprattutto di *Economics*, ossia di una "scienza economica". In un tale passaggio vi è tutta la pretenziosità sottesa al rappresentare l'odierna economia dominante con la neutralità presunta della scienza e la sua altrettanto presunta facoltà di descrivere, obiettivamente e oggettivamente, fenomeni "naturali", benché riferendosi a comportamenti e relazioni sociali, umane (di per se stesse storiche e "artificiali").

45 Per una tematizzazione nell'ambito filosofico/teorico-giuridico di tali concetti si veda C. B. Menghi, *Logica del diritto sociale*, Torino, 2006, in specie pp. 11-30.

La *legge del valore del tempo di lavoro*, così come sopra accennato a proposito dell'analisi della "giornata lavorativa", è completamente saltata con il passaggio dal capitalismo industriale all'attuale capitalismo postindustriale e postfordista<sup>46</sup>. Nel "*compromesso fordista-keynesiano*" tra capitale e lavoro, la *legge del valore* funzionava come criterio di *misura* (della quantità di valore prodotto) e come *norma* di distribuzione sociale (della ricchezza). Con il *divenire immateriale* del lavoro sociale (sempre più lavoro intellettuale-cognitivo, lavoro di comunicazione e di manipolazione di segni, lavoro di relazione e di cura ecc., sempre più, in definitiva, rappresentato nell'ideologia del "capitale umano"), diviene impossibile misurare quantitativamente il tempo di lavoro necessario a produrre un valore. Tanto più che oggi i tempi di lavoro, anche in virtù delle nuove tecnologie, si sono notevolmente allungati in *assoluto*; si è sempre "connessi" per intrattenere relazioni, per aggiornare le proprie conoscenze, la propria formazione, le proprie *performances*. Diviene pressoché impossibile distinguere un "tempo di lavoro" da un "tempo di vita", e quindi impossibile diviene anche adottare un (presunto) equo criterio di *misura* del valore prodotto. Formalmente si è *sempre al lavoro*, pertanto una *misurabilità* del lavoro diviene un compito impossibile. La *finanziarizzazione* è il sintomo di questa crisi di un regime di accumulazione capitalistica del valore a fronte della mutata natura del lavoro produttivo (per questo non convince la contrapposizione tra "economia reale" ed "economia finanziaria"). Il capitalismo finanziario non fa che reintrodurre surrettiziamente un criterio di misura. Lo fa cercando di catturare valore nella società (lo stesso consumatore diviene un produttore – il cd. *prosumer*), sorvegliandone ed incitandone i comportamenti. Ma lo fa come abbiamo visto attraverso il *debito* o meglio con una strategia di governo il cui *modus operandi* specifico diviene l'indebitamento pubblico e privato. La *crisi* è in questo senso una *strategia di governo* o, meglio ancora, di *governamentalizzazione*.

46 Per questi argomenti si cfr. C. Vercellone, *Crisi della legge del valore e divenire rendita del profitto*, in *Crisi dell'economia globale*, cit., pp. 71-99.



Come anche qui sottolineato, la finanza dispone di un “potere sistemico” capace di condizionare prepotentemente le decisioni e le azioni dell’insieme delle istituzioni, dai governi alle banche centrali.

Nei suoi corsi al *Collège de France*, Michel Foucault fornisce coordinate di fondo fondamentali per una lettura del neoliberalismo, nelle sue diverse declinazioni: quello di matrice più europea, facente capo alla scuola degli *Ordoliberalisti* tedeschi e quello “americano”, i cui indirizzi provenivano dalla “Scuola di Chicago”<sup>47</sup>. Le principali categorie prodotte da queste dottrine, proporzionalmente alla conquista egemonica dell’ideologia neoliberale, sono diventate parole familiari nel linguaggio *mainstream*: “imprenditore di se stesso”, “capitale umano”, “economia sociale di mercato” e così via.

La lezione di Foucault riguardo agli *Ordoliberalisti* tedeschi, è particolarmente significativa per una lettura delle dinamiche che la crisi attuale segnala. Per i neoliberalisti tedeschi, ritrovatisi attorno la rivista “*Ordo*”, il problema non era tanto come per i liberalismo classico limitare l’azione dello Stato (nel secondo dopoguerra, lo Stato della Germania Federale era piuttosto uno Stato da doversi ricostruire). Il problema, per essi, era piuttosto quello di *istituire un regime di mercato*. A tale scopo era necessaria una positiva azione normativa da parte dello Stato e delle istituzioni nel loro insieme. Una tale formazione doveva essere in grado di produrre continuamente regole (*in primis* la “concorrenza pura” = agire sulle condotte) atte a determinare il funzionamento del regime di mercato. Uno Stato dunque relativamente, benché significativamente, *interventista*, il cui limite era rappresentato per l’appunto dal regime del mercato che andava istituendo.

Le decisioni prese dalle istituzioni internazionali (dal FMI alla BCE), ma, soprattutto, le risoluzioni adottate dagli USA e singoli Stati Europei, per fronteggiare (almeno così in apparenza si è sostenuto) la crisi finanziaria, come il salvataggio delle grandi Banche, sembrano senz’altro ben conformarsi a una logica *Ordoliberalista*.

È in atto una *governamentalizzazione* del potere in grado di cooptare completamente tutti i sistemi della *governance globale*.

<sup>47</sup> Cfr. M. Foucault, *op. cit.*, pp. 73 sgg.

È il Mercato che organizza lo Stato, il quale deve intervenire per suo conto allo scopo di colonizzare ogni spazio e ogni tempo della vita sociale; allo scopo di catturare (a mezzo di “monete scritturali”, di finanziarizzazione, di privatizzazioni ecc.), per recitarle in un regime proprietario, ogni forma di ricchezza naturale o socialmente prodotta. Per quanto fin qui sostenuto, ci pare di poter sostenere che la strategia di governo attraverso il debito rientri appieno in questa *governamentalizzazione* del potere capitalistico globalizzato. Se così è, non dovrebbe, allora, la lotta contro il debito rivolgersi contro l’illegittimità del debito medesimo e del potere che lo governa? Forse battere il terreno di un “diritto degli insolventi” potrebbe non essere proprio una cattiva idea.

Romano Martini è dottore di ricerca in *Teorie del diritto e della politica*, Università degli Studi di Macerata. Tra i suoi lavori, *Logica normativa del capitale sociale. Analisi teorico giuridica dei Grundrisse di Karl Marx*, Torino, 2010.

[aestesio@yahoo.it](mailto:aestesio@yahoo.it)

# Delitti informatici. L'evoluzione del concetto di comunicazione nell'interpretazione della giurisprudenza di Cassazione

Laura Fassina

## ABSTRACT

*La comunicazione nell'era di internet e dei social network. Il presente lavoro si propone di analizzare la nuova configurazione virtuale della comunicazione; in particolare, si vuole riflettere su come tali forme di incontro (e soprattutto di scontro) su internet hanno imposto alla giurisprudenza di Cassazione di affrontare in chiave evolutiva i temi del diritto all'onore e del diritto di critica*

## PAROLE CHIAVE

COMUNICAZIONE; DIALOGO;  
DIRITTO ALL'ONORE; DIFFAMAZIONE;  
INGIURIA; LIBERTÀ DI PENSIERO;  
DIRITTO DI CRONACA; SOCIAL NETWORK;  
DIALOGO PLATONICO.

**L**e relazioni intersoggettive si atteggiavano con modalità diverse rispetto al passato.

Il fenomeno *facebook*, e prima ancora di esso l'affermarsi del primato del *web* quale viatico di diffusione delle notizie, hanno irrotto nel nostro modo di pensare e vivere la comunicazione stessa.

Da un lato, informazioni e aggiornamenti sono immediatamente disponibili a chiunque ne voglia fruire, cancellandosi ogni difficoltà tecnica legata alla reperibilità delle stesse e alla distanza fra utente e divulgatore.

Dall'altro, però, è innegabile che l'azzeramento delle distanze fisiche si accompagna ad un progressivo allungamento della distanza psicologica fra i soggetti in relazione, sempre più estranei gli uni agli altri, protetti dallo schermo del computer e celati dietro più o meno inventate identità cibernetiche.

Lo scopo della presente riflessione vuole essere quello di verificare se, a valle di questi innegabili cambiamenti nella interrelazione, si possa dire mutato il concetto di comunicazione, arricchendosi quest'ultimo di nuovi e non previsti significati, o se, al contrario, tali evoluzioni contraddicano in radice la possibilità stessa della

comunicazione, confinando siffatte modalità di scambio all'esterno della relazione vera e propria.

In altre parole, ci si chiede se tali schemi relazionali afferiscano alla categoria della comunicazione propriamente detta, innovandone la portata e la definizione, o se, alla luce della prassi con cui siffatte forme di connessione si realizzano, debba escludersi che fra i soggetti "connessi" si svolga un autentico legame intersoggettivo, dovendosi riconoscere, tuttalpiù, un colloquio solipsistico in assenza di interlocutori reali.

In che senso la connessione connette?

Quella fra i soggetti connessi è una relazione reale o soltanto virtuale?

La domanda è legittima se si pensa, ad esempio, al fatto che il collegamento ciberneticamente mette le parti del dibattito in condizione di esercitare alcuni rilevanti poteri unilaterali che esse, se decidessero di affrontarsi o conoscersi dal vivo, non avrebbero.

Infatti, con un semplice *click*, il soggetto contrariato dall'altrui opinione può spegnere la conversazione, eliminare il proprio detrattore dalla vista, fino ad escluderlo per sempre dalla possibilità stessa di conversare e così di continuare il dibattito instauratosi.

Qualsiasi forma di contrapposizione può essere esclusa fin dal suo primo apparire, con ciò rimuovendosi tutte le possibilità di riflettere sulle ragioni dell'altro, sul possibile orizzonte comune.

Cestinata la conversazione sgradita, si cancella dalla memoria, non solo del computer, ogni traccia dello scontro e, alla fine, ogni ricordo dell'altro.

Una rete che non collega, insomma. Quasi un paradosso.

Come se non bastasse, in taluni casi i naviganti del cyberspazio possono persino annullare le repliche alle proprie dichiarazioni, pur quando queste ultime siano offensive o provocatorie.

Se qualcuno commenta polemicamente le affermazioni del proprietario di un certo dominio virtuale (la cosiddetta bacheca di *facebook*, solo per fare l'esempio più diffuso), costui può rifiutare la contraddizione, cassando con un *click* l'obiezione scomoda.

Un dialogo sempre recedibile può dirsi veramente tale?

È autenticamente dialogo quello che si può sempre interrompere?

La parola stessa, ci ricordano gli Antichi, implica un legame, un collegamento.

È sufficiente, ai fini dell'instaurazione del dialogo, quel flebile collegamento telematico, sempre oscurabile con un tasto del *mouse*?

La suindicata questione si è posta con sempre maggiore rilevanza all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha dovuto interrogarsi sulla estensibilità della nozione di comunicazione e della relativa disciplina legislativa a queste nuove forme di scambio interpersonale.

Il problema affrontato dagli Ermellini riguardava, in particolare, la contestabilità dei reati di diffamazione e di ingiuria al soggetto che abbia realizzato le condotte offensive tramite l'utilizzo di una delle nuove piattaforme virtuali.

Il tema non è di poco momento se si riflette sul fatto che la negazione della tutela equivale ad una negazione della responsabilità degli utenti della rete, così liberi di ledere l'altrui dignità senza essere chiamati a rispondere delle proprie asserzioni, pur se lesive della sfera giuridica altrui.

Se, come sembra ad un primo sguardo, la comunicazione virtuale si pone in antitesi con la possibilità stessa di una comunicazione reale, sembrano farsi strada all'orizzonte delle conseguenze aberranti sul piano del diritto positivo.

Accedendo alla soluzione negativa, infatti, si dovrebbe riconoscere un'area scriminata dal diritto, coincidente con la rete internet, in cui tutti possono dire tutto, anche a scapito dell'altrui rispettabilità, sul presupposto che quella virtuale sia una relazione *sui generis*, una non-relazione per l'appunto, che come tale non viene presa in considerazione dall'ordinamento.

In altre parole, dovremmo arrenderci all'idea che, almeno nello spazio telematico, le identità connesse siano libere di comportarsi come stranieri morali, secondo l'insegnamento di Engelhardt<sup>1</sup>, incapaci di comunicare realmente e di riconoscere un criterio forte alla base del loro dialogo.

In questo modo, nella individuata zona franca regnerebbero sovrani il relativismo e la tolleranza, intesa come rinuncia alla contestazione critica sul presupposto della insussistenza di un orizzonte morale condiviso<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sul punto si veda H. T. Engelhardt, *Manuale di bioetica*, Milano, 1999, pp. 16 e 44, secondo il quale non ha senso parlare di una etica «quando le controversie morali recano il segno [...] di una postmoderna molteplicità di concezioni morali». Dunque non si potrebbe rivenire alcun punto fermo comune del dialogo intersoggettivo e ciò rappresenterebbe il prezzo che la nostra società deve pagare alla visione multiprospettica e multiculturale che ci ha imposto la postmodernità.

Da questa consapevolezza, i teorici della bioetica laica, quali Scarpelli, Viano, e lo stesso Engelhardt, elevano la tolleranza e il rispetto di tutte le opinioni a principi fondanti della propria visuale teorica. Sul punto si vedano anche G. Scarpelli, *Bioetica laica*, Milano, 1998; G. Scarpelli, *L'etica senza verità*, Bologna, 1992; C. A. Viano, *Etica*, Milano, 1981.

<sup>2</sup> Cfr. F. Zanuso, "L'indisponibile filo delle parche", in *Il filo delle Parche*, a cura di F. Zanuso, con contributi di F. Cavalla, S. Fuselli, L. Mingardo, P. Moro, F. Reggio, P. Soggiorno, F. Zanuso, F. Zini, Milano, 2009, p. 36. Secondo l'Autrice, il richiamo alla pratica della tolleranza e del rispetto dell'altrui opinione, fondato su un consenso sempre e soltanto relativistico e contingente tra le parti, nasconde la legittimazione dell'imposizione del potere del più forte o del più abile. La rinuncia ad un criterio forte non rappresenta, come sosterebbe Engelhardt, la normale conseguenza della impossibilità antropologica di un orizzonte morale condiviso da tutti, bensì la negazione di ogni responsabilità individuale. Mancando un

Ognuno potrebbe ritenersi abilitato ad esprimersi lecitamente come vuole, assolutizzando il proprio punto di vista e negando ogni volta che crede il contraddittorio con l'altro.

Le conseguenze di un siffatto modo di procedere potrebbero così divenire imprevedibili e incontrollabili, soprattutto alla luce del fatto che la "vita virtuale" degli individui sta progressivamente erodendo lo spazio che essi dedicano alla loro vita reale.

Muovendo da queste premesse, infatti, lo spazio "libero" potrebbe raggiungere dimensioni e proporzioni sempre più rilevanti, fino ad arrivare ad obnubilare nella sostanza ogni tutela dell'onore della persona.

La parola dunque alla Cassazione, la quale ha dovuto fare i conti con l'evoluzione dei tempi e delle modalità comunicative, per prendere posizioni su una serie di punti critici.

Le fattispecie che ci occupano, l'ingiuria e la diffamazione telematica, pongono un duplice ordine di quesiti interpretativi.

Come è noto, l'art. 594 c.p., nell'indicare l'elemento oggettivo del reato, fa riferimento ad una "comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni".

La diffamazione, prevista all'art. 595 c.p., è a sua volta descritta dalla norma come quella lesione dell'altrui dignità in senso oggettivo, ossia della rispettabilità di cui ognuno gode nel contesto sociale in cui vive, per il tramite di *comunicazione rivolta a più persone*.

Centrale dunque, l'esigenza di addivenire alla esatta delimitazione del concetto di *comunicazione*, atteso che solo quelle fattispecie che rispondano a siffatta definizione saranno assoggettabili alla relativa sanzione.

Il rischio che si cela dietro ogni tentativo di sussumere le offese *on line* nelle fattispecie codicistiche sopra riportate è quello di incappare in una analogia *in malam partem*, come tale inammissibile, in quanto lesiva del principio costituzionale di tassatività delle previsioni penalistiche.

Per quanto concerne più specificamente l'ingiuria *on line*, essa non sembra potersi annove-

rare fra le ipotesi riguardate dalla norma di cui all'art. 594 c.p., posto che il legislatore, nel descrivere l'elemento oggettivo del reato, ne ha tipizzato le possibili forme di manifestazione, con ciò dovendosi ritenere non punibili modalità esecutive diverse da quelle espressamente previste.

Tuttavia, in seno alla dottrina, si sono registrati diversi e antitetici approdi ermeneutici.

È stato autorevolmente sostenuto, infatti, che l'inclusione dell'ingiuria *on line* nella norma di cui all'art. 594 c.p. non costituisca il prodotto di un procedimento analogico, bensì sia il frutto di una ravveduta interpretazione estensiva, come tale ammessa anche nel diritto penale.

Per questa via, si è ancora la tutela dell'onore soggettivo alla constatazione che anche la *email*, la *chat*, il messaggio in posta privata *facebook*, attuano una forma di comunicazione "diretta e individuale" con il destinatario, tale per cui si rende necessario estendere la portata semantica tradizionalmente attribuita al concetto stesso di comunicazione, per includervi nuove forme di interrelazione virtuale.

I segni scritti o i disegni di cui parla la norma, allora, ben possono comprendere, secondo questa opinione, i possibili contenuti di un messaggio elettronico, senza che ciò costituisca una indebita operazione analogica<sup>3</sup>.

La diffamazione, invece, costituisce un reato a condotta libera, pertanto qualsiasi forma di comunicazione, anche quella in commento, può potenzialmente rilevare come costitutiva di un'ipotesi accusatoria.

In particolare, la diffamazione tramite internet, hanno precisato gli organi giudicanti, costituisce un'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma terzo, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità<sup>4</sup>.

I *social network*, soprattutto *facebook*, stanno ponendo all'attenzione degli interpreti una nutrita casistica di messaggi diffamatori, destinati ad un pubblico più o meno vasto a seconda del numero dei cosiddetti "amici" abilitati alla loro visualizzazione.

Gli amministratori dell'ormai cliccatissimo sito hanno ideato uno schema di interazione

principio alla luce del quale sottoporre a giudizio i comportamenti dei singoli, nessuno di essi deve rispondere di alcunché, con ciò legittimandosi l'affermazione, anche violenta, del punto di vista del più forte fra i tanti.

3 Cfr. R. Garofoli, *Manuale di diritto penale*, Roma, 2010, p. 284.

4 Cass., sez. V Pen., 1.07.2008, n. 31392.

su più livelli, diversificati dal grado di confidenzialità reciproca fra gli appartenenti allo stesso gruppo.

Accade dunque che le stesse informazioni siano visibili ad alcuni degli utenti collegati e non visibili ad altri, secondo le preferenze in tema di *privacy* opzionate dal titolare del profilo virtuale.

La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in diverse ipotesi di laceranti conversazioni pubbliche, avute luogo sotto gli occhi di tutti i visualizzatori della relativa pagina, ha tratto la configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p.

Si è rilevato che, una volta inserito il testo diffamatorio, il sito permette a coloro che lo leggono di poter immediatamente riconoscere sia l'autore della dichiarazione offensiva, sia la persona cui le offese si riferiscono, realizzandosi in una tutte le condizioni richieste dalla norma incriminatrice.

La potenzialità diffusiva del messaggio, dovuta alla possibilità che esso scorra davanti agli occhi di una pluralità di soggetti è ben nota all'autore, il quale consapevolmente espone la persona offesa alla lesione pubblica della reputazione<sup>5</sup>.

Atteso che il legislatore ha inteso punire qualsiasi rapporto comunicativo, a prescindere dal luogo, concreto o informatico, in cui esso si svolge, la giurisprudenza si è chiesta se possa dirsi integrato il reato anche quando, come spesso accade, il contenuto diffamatorio non sia stato effettivamente percepito dai terzi.

È possibile infatti che, anche se l'autore materiale abbia inviato il messaggio, quest'ultimo non sia stato letto dal soggetto cui era indirizzato: costui, infatti, nel caso della posta elettronica per esempio, deve opzionare sul proprio *account* la ricezione dei messaggi e, se non lo fa, questi ultimi non verranno mai da lui aperti.

Ora, perché si verifichi l'ipotesi di cui alla norma incriminatrice, è sufficiente l'immis-

sione del comunicato diffamatorio nella rete, o è necessaria la sua effettiva conoscenza?

Il fatto che le asserzioni offensive siano rese disponibili all'altrui presa visione esaurisce l'elemento oggettivo della fattispecie codicistica?

Da un punto di vista tecnico, la risposta, affermativa o positiva, che si decide di dare a queste domande qualifica il reato di diffamazione come, rispettivamente, reato di mera condotta o reato di evento.

Ma, al di là delle definizioni tecniche, quel che qui preme sottolineare è ancora una volta il fatto che i delitti informatici, con le loro caratteristiche peculiari, pongono particolari difficoltà di collocazione nel panorama giuridico e finiscono con imporre ad ogni interprete una revisione critica del concetto tradizionale di comunicazione.

Solo per completezza, mi sembra di poter affermare che un sicuro criterio per individuare il momento consumativo di un reato sia offerto dal principio costituzionale di offensività, il quale subordina la sanzione penale all'offesa di un bene giuridico, tanto nella forma della lesione, intesa come nocumento effettivo, quanto in quella di esposizione a pericolo, concepita in termini di nocumento potenziale<sup>6</sup>. Nel caso di specie, credo si possa agevolmente ritenere che la condotta superi la soglia della offensività, anche potenziale, solo allorquando il contenuto della *email* sia stato visionato dal suo destinatario; solo quando il messaggio giunge a conoscenza effettiva di una pluralità di soggetti la condotta risulta punibile, in quanto idonea a ledere l'interesse normativamente protetto.

Non sembrano esserci ragioni per anticipare la tutela al momento in cui l'*email* risulti soltanto disponibile sul *server* di posta, non essendo stata ancora letta dal soggetto cui era indirizzata<sup>7</sup>.

6 Cfr. R. Garofoli, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 50.

7 Ciò sembra essere indirettamente confermato anche dalla Cassazione, sia pure con riferimento al diverso e altrettanto controverso tema dell'individuazione del *locus commissi delicti* del delitto di diffamazione *on line*. La Cassazione, nell'identificare tale luogo nel domicilio del danneggiato, in tali ha fatto casi riferimento alla "esigenza di attribuire rilievo *non alla mera potenzialità dannosa, ma al pregiudizio effettivo*". Si veda a tal proposito la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, 29 settembre 2009, n. 21661.

5 Trib. Civ. Monza, sez. IV, 2 marzo 2010, n. 770. La vicenda trae origine da quella che è una operazione molto frequente nella prassi di *facebook*. L'attrice, ritratta e dunque "taggata" nella foto presente sul profilo di un amico, estraneo al processo e appartenente anche al gruppo degli amici del convenuto, lasciava un commento a *latere* della foto stessa. A questo seguivano le parole ingiuriose del convenuto, rivolte alla donna e visibili a tutta la schiera dei cosiddetti "amici in comune".

Il dibattito sulla configurabilità della tutela nei casi di comunicazione informatica è proseguito verso un secondo e interessante profilo di riflessione.

I giudici di Piazza Cavour si sono chiesti se il piano delle comunicazioni virtuali dovesse godere di un trattamento giuridico differenziato rispetto a quello riservato alla comunicazione *tout court*, non già sulla base di una supposta differenza ontologica fra i due modi di interagire, bensì in ragione del diritto di libera manifestazione del pensiero<sup>8</sup>.

Il diritto all'onore, enunciato dall'art. 3 cost., laddove si eleva a principio di rango costituzionale la "pari dignità sociale" dei consociati, è controbilanciato dalla previsione di cui all'art. 21 Cost., la quale assicura a tutti i cittadini la possibilità di manifestare la propria opinione.

Ebbene, come sarà noto, la giurisprudenza ha ritenuto che un corretto temperamento fra i due valori costituzionali richiedesse che le attività di cronaca, critica e satira fossero contenute entro i limiti di verità del fatto narrato, di pertinenza di esso ad un interesse nazionale alla sua divulgazione, nonché di continenza dell'esposizione<sup>9</sup>.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di cronaca esiste in capo a tutti i

8 Cass., sez. V Pen., 1.07.2008, n. 31392.

9 Tali limiti sono modulati secondo intensità diverse che tengono conto della specificità dell'attività esercitata. Nel caso del diritto di cronaca, infatti, siffatti parametri operano in maniera più restrittiva rispetto a quando non avviene nel campo della critica o della satira.

Chi esercita diritto di critica, pur dovendo mantenere le proprie asserzioni il più possibile ancorate al dato obiettivo, può esprimere opinioni personali, con la conseguenza che siffatti giudizi di valore non potranno essere valutati dal giudice sul piano della piena aderenza degli stessi all'oggettività del fatto commentato, bensì, semmai, soltanto in ordine alla loro continenza espositiva, ossia alla proporzione delle espressioni usate rispetto all'intento retorico del discorso.

Ancora, la satira, per definizione, suscita ilarità negli ascoltatori allorquando si distanzia, anche notevolmente, tramite l'utilizzo di espedienti retorici *ad hoc*, dalla verità dei fatti. In questo caso, dunque, la libera manifestazione del pensiero non sarà contenibile entro gli stretti parametri di verità e obiettività cui è tenuto il cronista, ben potendo il comico spingersi nella palese alterazione satirica della realtà. Costui rimane tuttavia assoggettato al principio di continenza e di utilità sociale della comunicazione.

cittadini della Repubblica, e non solo in capo ai professionisti del settore dell'informazione.

Ciò significa che ciascuno è libero di commentare episodi di attualità nonché denunciare fatti di cronaca sul proprio sito internet o *blog*, quando questi siano enunciati nel rispetto dei parametri di cui si è detto poc'anzi.

Esattamente come per i giornalisti, l'attività di aperta denuncia pubblica su un sito internet non degenera nella diffamazione quando l'autore della stessa si attenga ai fatti come realmente accaduti, senza esagerare nei toni e con l'intenzione di rendere un'informazione di rilevanza collettiva *ad incertam personam*, ossia a vantaggio di una schiera indeterminata di soggetti che effettuano il collegamento al sito.

Alla luce di tali considerazioni, con la richiamata sentenza la Corte ha ammonito i giudici di merito per aver ritenuto sussistente la responsabilità dell'autore di un *blog* senza aver previamente verificato la verità dei fatti da lui narrati, e dunque, in definitiva, senza aver accertato che egli avesse mantenuto la propria opinione nei limiti costituzionali del diritto di cronaca<sup>10</sup>.

Se ne deve dedurre, *a contrario*, che laddove fosse emerso nel corso del processo che i fatti riportati, qualificati come diffamanti dall'accusa, fossero stati veri, nessun rimprovero si sarebbe potuto muovere nei confronti dell'imputato, atteso che nessuno può essere condannato per aver correttamente esercitato un diritto costituzionalmente protetto.

10 La vicenda riguardava la pubblicazione sul sito di "Legambiente" del contenuto di una denuncia presentata all'Autorità giudiziaria dall'imputata nei confronti di un'azienda chimica. La donna accusava i denunciati di aver gettato sostanze cancerogene in un lago e di averne occultato le tracce attraverso un sistema di diluizione con acque di raffreddamento. A questo proposito, la sentenza precisa che il requisito di verità del fatto non è soddisfatto dall'accertamento della esistenza della denuncia in sé, o meglio, del fatto che una qualche denuncia fosse stata presentata, bensì dell'accusa in essa contenuta, concernente il presunto scaricamento in acque pubbliche di sostanze patogene. Nelle fasi precedenti del giudizio, quindi, i giudici avrebbero dovuto verificare se le dichiarazioni sul sito fossero state rese nel rispetto del principio di rispondenza alla verità obiettiva del fatto, rilevando incidentalmente se tale scaricamento abusivo si fosse o meno verificato nella realtà.

Rimane da analizzare un ultimo e stringente problema.

Ricostruita in questi termini la disputa intorno alla disciplina della responsabilità dell'autore del messaggio denigratorio, rimane da ricomporre in termini giuridici la posizione di colui che, in qualità di gestore del sito, ospiti nel proprio spazio di competenza i contenuti offensivi provenienti da altri soggetti.

La situazione in cui versa l'amministratore è stata a questo proposito affiancata a quella dell'editore di stampa, censurabile quando ometta il controllo preventivo sui testi in procinto di pubblicazione.

In altre parole, si è pensato che, come il direttore del giornale, anche il *provider* rivesta una posizione di garanzia rispetto alle dichiarazioni degli ospiti, dovendo procedere ad una selezione dei contenuti provenienti dagli stessi a protezione dei diritti dei terzi.

Secondo alcuni, infatti, l'immissione delle notizie su un sito *web* deve essere ricondotta, data la vastità almeno potenziale della diffusione delle stesse, alla categoria della comunicazione di massa, affiancando gli strumenti che tradizionalmente sono stati intesi come *mass media*, ossia la stampa e i presidi radiotelevisivi<sup>11</sup>.

La responsabilità del gestore del sito, allora, sembrerebbe, stando a questa ricostruzione, modellarsi secondo la previsione di cui all'art. 57 c.p.

La questione, una volta approdata nelle aule di giustizia, è stata affrontata in modo diverso a seconda dello strumento utilizzato.

Nel caso del *forum*, si è detto, si deve escludere qualsiasi paragone con i prodotti dell'editoria, con conseguente negazione di ogni responsabilità del moderatore.

Il *forum* è una piazza interattiva, che convoglia i soggetti in conversazioni concernenti i ri-

spettivi interessi comuni e i cui commenti non sono censurabili né preventivamente controllabili da parte di chi amministra il *forum* stesso.

Rimangono fermi i principi sopra enucleati per quanto riguarda la reponsabilità del singolo, ma nessun giudizio di colpevolezza potrà essere rivolto all'*administrator*, il quale, del resto, potrebbe avere notevoli difficoltà materiali nel sottoporre a controllo tutti i numerosi interventi che possono confluire nella stessa discussione<sup>12</sup>.

Le conclusioni devono essere diametralmente opposte se si parla di *blog*, il quale assume, invece, più propriamente le caratteristiche di un diario personale dello scrivente, il quale pubblica anche quotidianamente i propri *post*, proponendone i contenuti alla totalità della popolazione cibernetica.

In questo caso il *blogger*, a differenza dell'*administrator*, ha un dovere di selezionare i commenti esterni, eventualmente censurando quelli che siano offensivi nei confronti di terzi, con ciò configurandosi una sua posizione di garanzia analoga a quella del direttore di una testata giornalistica<sup>13</sup>.

Da ultimo, la giurisprudenza ha dovuto misurarsi con un nuovo modo di informare ed essere informati: la rivista telematica.

In concomitanza con il diffondersi dei presidi elettronici di ultima generazione, come *Ipad* e *tablets* in genere, sta sempre più prendendo piede la consuetudine di consultare il giornale e di leggere libri direttamente dal proprio dispositivo portatile, se non addirittura dal telefono.

Ci si è chiesti, a questo proposito, se potesse estendersi alle riviste *on line* la disciplina speciale che il nostro legislatore ha approntato per la stampa e il sistema radiotelevisivo in genere.

Un primo orientamento aveva escluso una simile assimilazione, sulla base del riscontro letterale dell'art. 1 della l. n. 47 del 1948.

La norma qualifica esplicitamente come "stampa" o "stampati" soltanto quelle riproduzioni che siano tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, e in ogni caso destinate alla pubblicazione.

<sup>12</sup> Trib. Viterbo, sez. I, 14 dicembre 2010 e 15 aprile 2010.

<sup>13</sup> Trib. Lecce, sez. I, 16 maggio 2007, n. 529 e Trib. Aosta, 26 maggio 2006, n. 553.

<sup>11</sup> *Ex plurimis*, Cass. Pen., sez. I, 26 aprile 2011, n. 16307 e Cass. Pen., sez. V, 4 aprile 2008, n. 16262. Il principio per cui la diffusione della notizia deve ritenersi presunta fino a prova contraria per il solo fatto della sua pubblicazione, dice la Cassazione, «non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l'accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), sicché l'immissione di notizie o immagini integra la ipotesi di offerta delle stesse in *incertam personam* e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato di utenti».

Il rischio sotteso ad una siffatta operazione estensiva è ancora quello di una inammissibile analogia *in malam partem*, che si ha allorché l'interprete ricomprenda nel campo semantico di una previsione astratta quelle fattispecie concrete simili (ma non identiche) ad essa e dunque che, in base ad una interpretazione rigorosamente letterale, non vi rientrerebbero.

Ciò realizza sul piano pratico un risultato peggiorativo per il soggetto dell'ordinamento, sottoposto alla sanzione penale per un comportamento la cui illiceità non è direttamente e immediatamente ricavabile dalla lettera della norma incriminatrice.

Una tale fuga in avanti del procedimento ermeneutico comporterebbe una scoperta violazione del principio costituzionale di legalità, il quale richiede che ogni individuo sia posto dal legislatore nella condizione di poter prevedere e calibrare le conseguenze penali del proprio comportamento.

In base a queste ed altre considerazioni, la Cassazione penale ha quindi negato l'applicabilità ai giornali telematici del trattamento sanzionatorio previsto per i reati commessi con il mezzo della stampa, sulla base del riscontro del fatto che la testata giornalistica in linea non realizza due delle condizioni di applicabilità della suindicata normativa speciale.

In particolare, l'edizione elettronica di un periodico non sembra soddisfare né il requisito della riproduzione tipografica, né della destinazione alla pubblicazione.

Quest'ultimo, in particolare, richiede che la carta stampata sia anche distribuita materialmente presso il pubblico e non soltanto disponibile alla visione da parte di un potenziale gruppo più o meno ampio di utenti della rete<sup>14</sup>.

La possibilità di stampare da internet il prodotto editoriale, argomenta il Supremo consesso, non sembra essere dirimente ai fini della sua inclusione nell'art. 1 della legge citata.

Ciò in considerazione del fatto che la riproduzione della schermata attraverso la stampante è una circostanza soltanto eventuale e, in ogni caso, non sempre materialmente possibile, spe-

cie se la notizia è resa sottoforma di videomesaggio o attraverso un comunicato audio<sup>15</sup>.

Per le stesse ragioni si è ritenuto che non fosse possibile adottare nel campo *de quo* la legge sul sistema radiotelevisivo.

Ai sensi della legge n. 223 del 1990, infatti, la nozione di trasmissione assume una connotazione specifica e per questo difficilmente dilatabile oltre i confini che le sono propri.

Affinchè possa affermarsi l'equiparazione dei canali televisivi ai programmi informativi della rete è necessario verificare se questi ultimi vadano in onda con le stesse modalità dei primi, ossia secondo un palinsesto prestabilito a monte dalla stazione emittente, non modificabile nella progressione cronologica da parte dello spettatore<sup>16</sup>.

Una volta contestata in questi termini qualsiasi comparazione fra la testata giornalistica propriamente detta e quella telematica, si deve concludere per la non assoggettabilità al direttore della stessa della responsabilità prevista all'art. 57 del codice penale, quando questi ometta il doveroso controllo sui contenuti diffusi attraverso il portale<sup>17</sup>.

Questo orientamento, legato, come si è visto, all'esigenza di scongiurare ogni esito analogico dell'interpretazione, è contraddetto da alcuni recenti pronunce dei giudici di merito<sup>18</sup>, i quali hanno riscontrato la posizione di garanzia del direttore ex art. 57 c.p. anche quando la diffamazione sia avvenuta ad opera del redattore di una testata telematica.

15 Cass. Pen., sez. V, 11 giugno 2010, n. 30065.

16 Vero è che l'attuale modalità di visione *on demand*, offerta agli utenti della piattaforma televisiva sia satellitare che digitale, potrebbe portare ad una revisione di questa rigida interpretazione del concetto di trasmissione. Oggi è infatti il telespettatore che abbia l'apposito *decoder* può vedere e rivedere i programmi già andati in onda secondo l'ordine che preferisce, decidendo cosa vedere e quando vederlo, e così venendo a modificare secondo le proprie esigenze personali il palinsesto previsto dall'emittente.

17 La legge n. 223/90 prevede, all'art. 3, che anche i direttori dei telegiornali e radiogiornali siano considerati direttori responsabili negli stessi termini in cui lo sono i direttori di carta stampata, ai sensi della legge n. 47/48.

18 Trib. Firenze, 13 febbraio 2009; Ufficio Indagini preliminari Milano, 11 dicembre 2008.

14 Cass. Pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511.



A questo proposito, si sostiene, la responsabilità del direttore si affianca a quella dell'autore materiale quando le notizie diffamatorie pubblicate nel contesto del periodico elettronico siano rimaste in rete per un lasso di tempo sufficiente affinché il responsabile potesse esercitare il dovuto controllo.

Alla luce delle considerazioni finora svolte sulla scorta delle riflessioni dell'organo nomofilattico, possiamo concludere nel senso che la giurisprudenza nazionale rifiuta l'inquietante idea di un'area *off limits*, nella quale tutte le opinioni siano possibili e tollerate, in assenza di reale comunicazione.

L'impegno ermeneutico dei giudici di Piazza Cavour dimostra il rifiuto della possibilità che esista una zona d'ombra, in cui gli individui abbiano rinunciato al riconoscimento di principi condivisi, per arrendersi al relativismo e alla negazione della possibilità stessa del dialogo.

Al termine di questo breve *excursus* sulle posizioni assunte dalla giurisprudenza più recente, torniamo pertanto a interrogarci sul concetto di comunicazione e sul suo stravolgimento ad opera del progresso tecnico-informatico.

Nella casistica esaminata, quella che ci si prospetta non sembra essere una comunicazione costruttiva, bensì, al contrario, una sua degenerazione distruttiva.

L'eccessiva accelerazione dei tempi di conversazione e la distanza fra le parti sembra ridurre così tanto il tempo di ponderazione delle repliche che, come pare confermare la letteratura giuridica, sono sempre più frequenti gli scontri e le rotture definitive.

Un dialogo che slega, che allontana.

Difficile immaginare qualcosa di più lontano dall'idea di dialogo che è pervenuta alla nostra civiltà attraverso gli scritti platonici.

Platone, fedele all'insegnamento del suo maestro, ci consegna una concezione del dialogo come strumento di ricerca filosofica di una Verità mai totalmente posseduta e tuttavia percettibile, anche se in maniera parziale e incompleta, soltanto in uno con gli sforzi degli altri interlocutori<sup>19</sup>.

19 La dialettica, per Platone, è nello stesso tempo ricerca dell'essere in sé e unione amorosa delle anime nell'ap-

presenza è duale, sembra suggerirci Platone.

Ogni tentativo di approdo alla Verità, se solitario, risulterebbe allora vano.

È la solidarietà della ricerca del senso della nostra esistenza che rende proficua la ricerca stessa, salvandola dalla sterilità di un confronto sostenuto sempre e soltanto con il proprio punto di vista.

Le nuove frontiere dell'informatica non precludono di per sé la possibilità di un dibattito aperto e autenticamente dialogico, ma, certo, come si è visto, facilitano la sua deriva verso la totale negazione della dialettica platonica.

Gli sforzi della giurisprudenza di estendere la tutela anche in questo campo, nonostante gli ostacoli di ordine costituzionale, dimostrano la presa di coscienza dell'affermarsi di una moderna comunicazione svincolata da quelle caratteristiche che fino a qualche decennio fa sembravano essere ad essa connaturate, quali la fisicità, il confronto, la garanzia di poter replicare e difendersi.

Oggi abbiamo la possibilità di fare tutto. Persino cancellare l'altro, chiudendo la "finestra".

Ma non solo. Vero è che, prima di chiudere le "finestre", abbiamo avuto la possibilità di aprirle, e di tenerle spalancate su mondi che prima non avremmo mai visitato.

Ecco allora che internet può diventare uno strumento autentico di conoscenza, quando sia utilizzato per la ricerca, per l'autentica "connessione" con l'altro, con le sue abitudini, con i suoi punti di vista, e con lo scopo di condividere con lui, pur se fisicamente lontano, gli approdi di un continuo percorso duale e collettivo.

La rete globale può essere davvero un potentissimo mezzo di avvicinamento e così di comprensione della Verità.

Forse, lo stesso Platone avrebbe accolto con favore un tale potenziamento della fonte del dialogo, cosicché i popoli anche più lontani potessero azzerare la reciproca lontananza geografica e così, nel dialogo incessante, progressivamente assottigliare la lontananza intellettuale rispetto alla Verità.

prendere e nell'insegnare. Questo concetto di dialettica rappresenta il punto culminante del *Fedro*. Cfr. Platone, *Fedro*, trad. di P. Pucci., Bari, 1998.

Le potenzialità delle macchine spiegano il continuo interesse degli interpreti verso il nuovo orizzonte comunicativo.

L'auspicio è, per il futuro, che questo sorprendente e totipotente sguardo dell'uomo sul resto del mondo sia convogliato verso modalità di utilizzo più consone alla sua funzione primigenia, ossia quella di mettere in autentica comunicazione gli individui, facendoli partecipi della ricerca globale e realizzando così il carattere sociale della filosofia.

*Laura Fassina, laureata in giurisprudenza presso l'Università di Padova, attualmente dottoranda di ricerca presso la Scuola di Dottorato in Giurisprudenza della stessa Università.*

# I computer crimes definizioni ed elementi principali

## Giovanni Felluga

### ABSTRACT

La rivoluzione e l'alfabetizzazione tecnologica hanno permesso la nascita di nuove condotte criminose che sfruttano l'utilizzo degli strumenti e dei sistemi informatici. Nel seguente articolo cercheremo di fare chiarezza sul problema definitorio dei reati informatici nonché sugli elementi principali che li caratterizzano e sulle diverse tipologie di condotte illecite con le quali essi si manifestano.

### SOMMARIO

1. LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE; 2. GLI EFFETTI DELL'INFORMATIZZAZIONE; 3. COMPUTER CRIMES, UNA DEFINIZIONE AMBIGUA; 4. GLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL REATO INFORMATICO; 4.1 L'OGGETTO MATERIALE; 4.2 IL SOGGETTO ATTIVO; 5. LE CONDOTTE ILLECITE; 5.1 LE CONDOTTE INTRUSIVE; 5.2 LE CONDOTTE MANIPOLATIVE; 5.3 LE CONDOTTE TURBATIVE E IMPEDITIVE; 5.4 LE CONDOTTE DISTRUTTIVE.

#### 1. LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Nel 1975 Herbert Simon, uno dei fondatori della scienza moderna, nel suo discorso per il conferimento del *Turing Award*, definisce il computer "a physical symbol system" ossia una macchina fisica capace di produrre, modificare e combinare tra loro dei simboli; di espletare dunque processi logici come fa la mente dell'uomo.

Questa definizione segna una tappa importante per l'evoluzione del computer e per la sua diffusione, poiché segna il suo passaggio dall'essere una semplice macchina calcolatrice all'essere un elaboratore idoneo ad acquistare esperienza per modificare le sue operazioni.

### PAROLE CHIAVE

COMPUTER CRIMES;  
REATI INFORMATICI;  
EVOLUZIONE TECNOLOGICA;  
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE;  
DEFINIZIONI; OGGETTO MATERIALE;  
SOGGETTI ATTIVI; CONDOTTE ILLECITE.

Alla stregua di quanto avvenne con l'invenzione dell'alfabeto o della stampa, la nascita del computer, inteso quale apparecchio elettronico in grado di svolgere operazioni matematiche e logiche e di memorizzare informazioni, assume la portata di una rivoluzione copernicana obbligando l'uomo ad adattarsi a un nuovo linguaggio, quello elettronico-artificiale parlato attraverso le macchine.

Come ben chiarisce il "padre dell'informatica giuridica italiana", Vittorio Frosini; il tratto fisionomico più caratterizzante dell'età in cui viviamo oggi, dell'età tecnologica, e quello che meglio di ogni altro ci permette di individuarla nella sua novità, è rappresentato dall'avvento dei calcolatori elettronici e dalla loro pervasiva diffusione. "Come la rivoluzione industriale moltiplicò l'energia fisica dell'uomo e ne diminuì la fatica, abituando l'uomo a convivere con le macchine [...] così la rivoluzione informatica allarga e potenzia le capacità della mente umana, obbligando la nostra intelligenza ad avvalersi di una protesi intellettuale<sup>1</sup> e arricchendo la nostra percezione mentale con nuovi contenuti, prima neppure immaginabili.

<sup>1</sup> V. Frosini, *Il diritto nella società tecnologica*, Milano, 1981, pp. 205 ss.

Le nuove tecnologie hanno favorito e accelerato il passaggio da un modo diretto e analogico di gestire i fatti, gli oggetti e i processi, a un modo discontinuo e indiretto, mediato dalla logica che governa i nuovi strumenti, dalla logica digitale.

Le reti informatiche interattive si sviluppano in maniera esponenziale creando nuove forme e canali di comunicazione nonché infinite connessioni tra campi diversi; la caratteristica comune delle nuove tecnologie risiede infatti nella loro divulgazione pervasiva ossia nella capacità di penetrazione in tutti i campi dell'attività umana.

Ecco allora che i computer entrano nelle case irrompendo nelle abitudini dell'uomo come beni di primaria necessità. Una connessione a internet poi continua il processo rivoluzionario iniziato con i mezzi tecnologici e consente all'uomo di esprimere, sfogare quella sua atavica esigenza di comunicare, conoscere, informarsi, quindi collegarsi col mondo.

Sorge così una società interconnessa in reti relazionali che risulta dinamica, interdipendente e globalizzata; una società trasformata nei modelli comportamentali, nei pensieri e nel modo di comunicarli; una società dissuasa e plasmata dalle nuove tecnologie; una società, per dirla con Virilio, "dove tutto arriva senza che sia necessario partire".

Pare quindi che a mano a mano che le tecnologie informatiche si diffondono nel tessuto sociale, i modelli di lavoro, la vita familiare, gli svaghi, il tempo libero e perfino il modo in cui percepiamo noi stessi in quanto esseri umani, siano tutti destinati a subire importanti trasformazioni. Questo processo di sfaldamento di tradizioni e assetti sociali ormai dati per scontati è così generale da indurre molti ad invocare il concetto di "società dell'informazione" come griglia interpretativa di quanto sta avvenendo<sup>2</sup>.

## 2. GLI EFFETTI DELL' "INFORMATIZZAZIONE"

Prendendo atto quindi di quanto l'avvento dell'età cibernetica abbia posto l'umanità di fronte a una rivoluzione di tipo copernicano con la sua trasformazione da naturale in artificiale e da analogico a digitale, risulta neces-

sario a questo punto fornire un giudizio valutativo sulle conseguenze sociali e sugli effetti palpabili di questa rivoluzione.

Ogni grande mutamento ha sempre portato con sé dei lati positivi e dei lati negativi; anche in questo caso, il concetto di società dell'informazione è infatti ambivalente, perché da una parte è centrato sullo sviluppo, sui nuovi modi di produrre, su un'informazione globalizzata e liberalizzata, sui nuovi valori, idee e significati dovuti all'introduzione dei nuovi strumenti; dall'altra è portatore anche dei rischi che sono direttamente connessi con il progresso e capaci di compromettere l'equilibrio del mondo.

Troviamo così tra gli effetti positivi, una forza trainante della tecnologia, capace di interagire sul sistema economico e informativo, dando vita a un processo di globalizzazione dei mercati, a un aumento della produttività, a nuove forme di lavoro più cooperative, a un ampliamento delle possibilità di ogni genere, a un abbattimento delle frontiere, una riduzione dei costi della manipolazione, conservazione e distribuzione dell'informazione.

Allo stesso tempo però l'avvento della tecnologia ha contribuito a generare timori e incertezze soprattutto nei confronti di chi non è apparso in grado di concepire e contenere la portata innovativa e rivoluzionaria di tale fenomeno; incertezze che crescono in maniera esponenziale alla luce degli effetti che il virtuale riversa con sempre maggiore frequenza e rilevanza nel mondo reale.

È vero quindi che le porte dell' informatizzazione si aprono verso nuovi spazi di applicazione per le attività e i pensieri dell'uomo, ma è vero anche che l'inaccessibilità a queste porte determina una pericolosa emarginazione e alienazione.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Il fenomeno in questione prende il nome di "digital divide" e si traduce appunto in quel divario digitale che separa la minoranza dei privilegiati "connessi" al mondo dalla grande maggioranza della popolazione mondiale che ancora non può accedere alle basilari infrastrutture di comunicazione. Ciò si spiega anche per la velocità digitale che separa la minoranza dei privilegiati "connessi" al mondo dalla grande maggioranza della popolazione mondiale che ancora non può accedere alle basilari infrastrutture di comunicazione. Ciò si spiega anche per la velocità con cui è avvenuto il cambiamento, che non ha permesso a tutti di integrarsi e adeguarsi al meglio all'interno del sistema.

<sup>2</sup> D.Lyon, *La società dell'informazione*, Bologna, 1991, pp. 11 ss.

L'assunto cartesiano *cogito ergo sum* non si applica alle relazioni di rete: chi non comunica, chi non manifesta la sua esistenza attraverso l'interazione, la partecipazione a una *mailing list* o la presentazione di una pagina *web*, letteralmente non esiste da un punto di vista sociale.

Anche il *Dasein* Heideggeriano deve fare oggi i conti con il concetto di spazio virtuale; "l'esser-ci" diventa infatti "l'esser-ci-nel-mondo-digitale".

L'era informatica ridisegna inoltre la fisio-nomia dei territori, i confini vengono abbattuti col rischio e la paura che si crei un centro che è contemporaneamente ovunque e in nessun luogo; una "ubiquità virtuale" senza guardiani né documenti, il cui accesso è subordinato al solo possesso di un computer e di un modem.

Ad amplificare i pericoli del fenomeno, inoltre, c'è una generale e fisiologica inconsapevolezza sulle conseguenze che lo sviluppo tecnologico può apportare nella vita privata; ovvero l'incapacità di comprendere tale fenomeno come costellazione provoca incertezze e paure sui possibili risvolti futuri.

Insomma, forse dovremmo dirla con Adorno: "La dialettica del progresso incalza la nostra civiltà in una spirale fatale?".

Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del computer, è facilmente dimostrabile che un uso distorto nella utilizzazione di questo strumento può certamente creare la base per nuove forme di criminalità; se è vero quindi che da un lato il binomio informatica-reti telematiche ha reso disponibili nuovi strumenti idonei allo sviluppo ed alla nascita di moderne e inedite opportunità su svariati livelli economici, sociali e comunicativi, dall'altro esso si è dimostrato terreno fertile per il proliferarsi di nuove e pericolose condotte criminose che prendono il nome di *computer crimes*.

Si riscontra infatti come

la copertura tecnologica, figlia del post moderno informatico, abbia comportato inevitabilmente – così come sta comportando – una evoluzione megasoggettiva; cioè la strutturazione, sul piano della concezione, della prassi e della operatività di soggetti che veniamo a trovare nel commercio, nell'industria, nella editoria, allo stesso modo in

cui li troviamo nella nuova criminalità; con la conseguente trasformazione della criminalità classica in maxicriminalità<sup>4</sup>.

E la criminalità informatica rappresenta per ovvietà la componente principale di questa maxicriminalità.

Così, come ogni ambito dello scibile umano ha potuto sfruttare i nuovi mezzi tecnologici per potenziarsi, anche la mente del criminale ha trovato nuovi spazi e nuovi modi in cui sfogare inediti comportamenti illeciti.

### 3. I COMPUTER CRIMES

#### UNA DEFINIZIONE AMBIGUA

Abbiamo osservato come la rivoluzione tecnologica abbia reso disponibile una serie di strumenti atti a creare nuove opportunità in ogni campo dell'agire umano; dall'altro lato però gli stessi nuovi mezzi si sono rivelati altrettanto idonei a porre in essere nuove e pericolose condotte criminose; anche i criminali hanno potuto (se non dovuto) familiarizzare con lo strumento informatico e aggiornare quindi in chiave tecnologica il repertorio delle proprie attività illecite.

Ma che cos'è il reato informatico? Quali sono gli elementi che lo caratterizzano?

"Individuare e definire compiutamente il fenomeno dei computer crimes è obiettivamente un compito arduo e complesso"<sup>5</sup>, come sostiene Gianluca Pomante infatti, se si volesse identificare semplicisticamente come crimine del computer ogni comportamento previsto e punito dal codice penale in cui un qualsiasi strumento informatico o telematico ne rivesta un ruolo, si rischierebbe di escludere da tale definizione tutti quei comportamenti non ancora codificati a causa della continua e rapida evoluzione del settore informatico.

Ulteriori cause che incidono sulla difficoltà di elaborare una definitiva cornice descrittiva di tale fattispecie derivano inoltre "sia dalla eterogeneità delle modalità attraverso cui è possibile compiere un'azione inquadabile

4 G. Ingrassia, *Comunicazione sociale: crimini e devianze nel post moderno informatico*, Torino, 1989, pp. 437 ss.

5 G. Pomante, *Internet e criminalità*, Torino, 1999, pp. 63 ss.

come crimine informatico, sia dal ruolo che lo strumento informatico può ricoprire”<sup>6</sup> all’interno dell’azione stessa.

Prendendo quindi atto della impossibilità di definire tale fenomeno come costellazione, vale a dire nella sua definitiva totalità, e della difficoltà di classificarlo sia sotto l’aspetto del *genus* che della *species*; non si potrà tuttavia prescindere da alcune definizioni generali elaborate da esperti del settore informatico e giuridico.

Una prima definizione efficace di *computer crimes*, la troviamo nel manuale preparato alla fine degli anni Settanta per il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, che individua i reati informatici nelle attività criminali per la cui esecuzione, scoperta e repressione si rendano necessarie particolari conoscenze nel campo della tecnologia dei computer; definizione questa non sufficientemente generica da farvi rientrare i c.d. “reati propri” (ovvero quelle condotte criminose, sempre più diffuse al giorno d’oggi, per la cui esecuzione non rileva alcuna particolare conoscenza informatica).

Secondo Tiedemann<sup>7</sup>, i *computer crimes* appartengono al campo di indagine di quella speciale branca della criminologia che prende il nome di criminologia economica; non è erroneo infatti ritenere che alcuni (ma non tutti) di questi atti illeciti siano diretti a colpire interessi individuali, “abusando degli strumenti della vita economica e, conseguentemente, danneggiando anche gli interessi economici della collettività.”<sup>8</sup>

Borruso, invece, sostiene che il crimine informatico deve per definizione riferirsi a un computer inteso però nella sua accezione più larga così da ricomprendere sia quelli a programma variabile, sia quelli c.d. dedicati, sia quelli nei quali il programma è inserito mediante supporto scritto. Lo stesso Borruso specifica inoltre che sono essenziali 4 condizioni:

- 1 – che si tratti di apparato elettronico;
- 2 – che utilizzi nel suo funzionamento un programma;
- 3 – che i segnali oggetto di elaborazione siano digitali e non analogici;
- 4 – che tale elaborazione avvenga sulla base della logica di Boole (and, or, not).

Un’ulteriore nozione di crimine informatico degna di rilievo è certamente quella elaborata dalla Commissione degli esperti OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) nell’incontro tenutosi a Parigi nel 1983; in quell’occasione si definì quali *computer crimes* “ogni condotta antigiuridica, disonesta o non autorizzata concernente l’elaborazione automatica e /o la trasmissione dei dati”, “comprendendo pertanto in tale nozione anche le violazioni della privacy”<sup>9</sup>.

Nonostante gli sforzi fatti dalla dottrina, le definizioni avanzate appaiono però tutte alquanto generiche e incapaci di cogliere ogni peculiarità del fenomeno:

neppure l’accentuazione dei profili soggettivi e criminologici di questi reati – definiti come quegli illeciti in cui il computer si interpone tra l’autore del crimine e la vittima o comunque rappresenta lo strumento principale per eseguire una determinata azione criminale – ha in realtà permesso di individuare una nozione univoca a cui attribuire una precisa valenza tecnico-giuridica a fini esegetici<sup>10</sup>.

Le definizioni fin qua riportate, fanno luce, ognuna a suo modo, sulle diverse forme che il reato informatico può assumere.

«La difficoltà di definire il concetto di crimine informatico si pone in tutta la sua evidenza se si osserva che, né a livello di legislazioni nazionali, né in ambito internazionale è stato possibile elaborare una definizione unitaria»<sup>11</sup>; questa difficoltà di definire porterà in Italia una nube di incertezza anche attorno all’esistenza di un bene giuridico unitario da tutelare – il bene giuridico informatico – facendolo coincidere con beni e interessi tradizionali e

6 G. Faggioli, *Computer Crimes*, Napoli, 1998, pp. 7 ss.

7 K. Tiedemann, *The international situation of research and legal reform work in the field of economic and business crime*, in “Ann. Internet. De Criminologie”, 1978.

8 M. Correrà, P. Martucci, *Elementi di criminologia*, Padova, 2006, p. 25.

9 P. Martucci, M. Correrà, op. cit., pp. 169 ss.

10 M. Lanzieri, *I nuovi reati informatici*, Altalex eBook “Informatica Giuridica”, 2010.

11 G. Faggioli, op. cit., pag. 10.

costringendo i penalisti ad estendere forme di tutela (già esistenti per le grandi categorie tradizionali) a fatti che vertono su oggetti informatici, negando così al nuovo bene informatico una tutela specifica.

Una chiara definizione di *computer crime*, non andrà quindi ricercata in una sequenza statica di parole, ma sarà più opportuno chiarirne il significato tramite una serie di distinzioni<sup>12</sup>.

Alcuni autorevoli autori hanno fondato la definizione di reato informatico in una differenziazione basata sul ruolo che il computer può assumere nella perpetrazione del reato, potendo esserne oggetto, soggetto, strumento o simbolo.

Nel primo caso la condotta criminale include la distruzione, la manipolazione, la manomissione o l'inservibilità dell'elaboratore, dei dati e dei programmi in esso contenuti e delle relative apparecchiature di supporto (sabotaggio, vandalismo, danneggiamento informatico); nel secondo caso il sistema di elaborazione è inteso come "soggetto" quando rappresenta il luogo, il motivo o la fonte del crimine (appropriazione di programmi o informazioni, frodi elettroniche).

Nel terzo caso il computer può costituire strumento di reato quando ciò che avviene in relazione all'elaboratore non è di per sé illegale, ma è strumentale alla commissione di crimini di altro tipo quali i traffici di stupefacenti, l'usura, le scommesse clandestine.

Nell'ultimo caso il computer può rivestire fraudolentemente il ruolo di elemento di convenzione della vittima, in ragione dell'immagine di straordinaria efficienza tecnologica che il computer come simbolo esprime (come avviene nelle truffe realizzate a diverso titolo, utilizzando l'impatto psicologico favorevole indotto dalle tecnologie informatiche proprio su chi meno le conosce)<sup>13</sup>.

Da questa classificazione è quindi possibile distinguere i reati informatici "tra reati "eventualmente informatici"(i c.d. *computer crime* in senso lato) e "necessariamente informatici"(i c.d. *computer crime* in senso stretto) a seconda che la diffusione delle tecnologie informatiche abbia solo ampliato le forme di manifestazione

12 A nostro avviso il metodo delle classificazioni si rivela quello più opportuno a sopperire esigenze definitorie.

13 P. Martucci, M. Corra, *op.cit.*, pp. 170 ss.

di un reato già esistente ovvero condotto alla configurazione di nuove figure in precedenza neppure ipotizzabili.

In quest'ottica, rientreranno nei reati informatici in senso stretto quelle particolari figure in cui il profilo informatico si presenta come imprescindibile elemento della condotta o dell'evento del reato; in altre parole non esisterà una fattispecie di reato per così dire "comune", omologa al reato informatico così definito.

Nei reati informatici in senso lato, al contrario, rientreranno tutte quelle fattispecie di reati "tradizionali" o "comuni" che, per le particolari modalità con cui vengono posti in essere si prestano ad implicazioni di carattere informatico, ma in maniera del tutto accidentale e assolutamente non caratterizzante.

Secondo questa impostazione il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico andrà ricondotto alla categoria dei reati "necessariamente" informatici, mentre il furto o l'appropriazione indebita di fondi realizzati avvalendosi delle tecnologie informatiche a quella degli illeciti "eventualmente" informatici.<sup>14</sup>

Infine una seconda classificazione dei *computer crime*, forse la più esaustiva, permette di distinguerli in base:

a) *allo scopo perseguito dagli autori*; all'interno del quale trova spazio la suddivisione operata da Sarzana<sup>15</sup> che si esprime nelle seguenti categorie:

- 1 - fattispecie correlate all'uso del computer ed aventi per scopo la realizzazione di un profitto per l'autore e/o la produzione di un danno per la vittima;
- 2 - fattispecie dirette contro il computer-apparato, inteso cioè come entità fisica;
- 3 - fattispecie correlate all'uso del computer dirette a procurare danni fisici a individui o collettività;

b) *al modus operandi*; dove la variegata tipologia delle condotte viene continuamente aggiornata di pari passo con l'incalzante progres-

14 M. Lanzieri, *op. cit.* pag 7.

15 C. Sarzana, *Criminalità e tecnologia: il caso dei computer crimes*, in "Rassegna Penitenziaria e criminologica", 1979, p. 59.

so tecnologico e la fantasia degli autori ma si può tuttavia raggruppare ulteriormente in:

1 – Reati commessi per mezzo del computer, quelli compiuti immettendo un'istruzione o una serie di istruzioni fraudolente nella memoria del computer o modificando i dati in esso già presenti, o aggiungendo dati alla memoria dello stesso tramite una linea esterna di natura telematica;

2 – Reati che sfruttano l'uso di un computer, i quali invece ineriscono transazioni telematiche non autorizzate, ed in questo caso il computer in sé non realizza nulla di irregolare, agisce per contro secondo i suoi fisiologici standard operativi, tuttavia per il suo tramite vengono preparati illeciti di penale rilevanza<sup>16</sup>.

In conclusione possiamo rilevare che dal tenore di tali definizioni e distinzioni, appare evidente che l'unico dato unificante dei reati informatici è costituito dal coinvolgimento, attraverso differenti modalità, di strumenti informatici. Tuttavia, come correttamente è stato osservato, non tutti i comportamenti correlati all'uso del computer, ancorché penalmente rilevanti, possono farsi rientrare nel novero dei *computer crimes*, essendo tale qualifica da limitarsi ai soli casi in cui il sistema informatico o altri beni informatici costituiscano l'oggetto della condotta criminosa, ossia a quelle ipotesi in cui la particolare natura dei beni informatici comporti problemi di applicazione delle norme tradizionali e l'esigenza di nuove fattispecie penali<sup>17</sup>.

#### 4. GLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL REATO INFORMATICO

Abbiamo visto come il crimine informatico trova la sua genesi in un contesto complesso e caratterizzato da una continua evoluzione tecnologica e "come i reati informatici coin-

16 P. Martucci, M. Corraera, *op. cit.*, p. 170.

17 Così E. Giannantonio, *I reati informatici*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", Milano, 1992, p. 338, il quale rileva che considerando reati informatici tutte le ipotesi in cui un'attività criminosa venga realizzata mediante un computer, si finirebbe per etichettare come informatici la maggior parte dei reati, stante l'invadenza degli strumenti informatici in ogni settore dell'attività umana.

volgono necessariamente l'utilizzo di un sistema di elaborazione, nel senso che la condotta dell'agente dev'essere rivolta verso un computer o, quantomeno, presuppone l'utilizzo di uno strumento tecnologico automatizzato"<sup>18</sup>.

In questa sede è opportuno rilevare, come gli elementi fondamentali del reato informatico sono analoghi a quelli concernenti qualsiasi altro reato c.d. tradizionale<sup>19</sup>: avremo dei soggetti attivi che compiono una determinata azione od omissione, dei soggetti passivi che ne subiscono gli effetti, una condotta prevista e punita dall'ordinamento e un oggetto materiale su cui ricade la condotta medesima. A differenza degli altri fatti umani tuttavia, i reati informatici sono prodotti e si sviluppano all'interno di un contesto nuovo e di conseguenza sono sensibilmente caratterizzati dall'elemento tecnologico<sup>20</sup> il quale in varia misura, può assumere un determinato valore in relazione alle altre componenti del fatto.

L'influenza dell'elemento tecnologico può essere facilmente rilevata: ad esempio, sul piano dei soggetti attivi, sono individuabili persone dotate di particolari competenze informatiche quali gli operatori di sistema e i programmatori; allo stesso modo gli oggetti materiali della condotta possono essere costituiti da sistemi informatici e telematici, dalla corrispondenza telematica, da dati e informazioni elettroniche, ecc.

Nel soffermarci sull'analisi degli elementi tipici del reato informatico, inizieremo, per chiarezza espositiva, dall'oggetto materiale.

#### 4.1 L'OGGETTO MATERIALE

La legge 547 del '93 che ha introdotto i *computer crimes* nel nostro ordinamento, ha inserito nell'impianto del codice penale nuove fattispecie di reato, caratterizzate dall'oggetto materiale "informatico" dell'azione criminosa; in tali fattispecie infatti l'azione delittuosa colpisce i sistemi informatici e telematici, i programmi, i dati, le informazioni

18 L. Cuomo, R. Razzante, *La nuova disciplina dei reati informatici*, Torino, 2009, p. 4.

19 G. Pomante, *Internet e criminalità*, Torino, 1999, p. 11.

20 P. Galdieri, *Teoria e pratica nell'interpretazione del reato informatico*, Milano, 1997, p. 28.



in essi memorizzati, i documenti informatici, le comunicazioni informatiche / telematiche<sup>21</sup>. Tuttavia il legislatore del '93 non ha fornito alcuna definizione di tali concetti, ma ne ha presupposto il significato ed i profili tecnici, lasciando così il compito di fornire definizioni legali alla prassi.

Il risultato di questa scelta è sicuramente una tecnica normativa difettosa e ambigua che ha creato non pochi dubbi interpretativi.

Iniziando tuttavia col cercare di definire il "sistema informatico" risulta opportuna una preliminare distinzione tra informatica e telematica:

Per informatica (espressione che risulta composta dalla fusione del sostantivo informazione con l'aggettivo automatica) si deve intendere la scienza e la tecnica dei fenomeni relativi al trattamento e alla trasmissione dell'informazione e degli strumenti di cui si serve; tuttavia, a questa definizione di ampia portata, appare preferibile una nozione più specifica di "scienza dell'uso del computer", non risultando giustificato far rientrare nella stessa ogni problematica relativa alla gestione dell'informazione, ed anche perché l'uso del computer consente non solo la gestione di informazioni bensì anche l'elaborazione di dati.

La telematica<sup>22</sup>, invece, è sostanzialmente quel settore dell'informatica che si riferisce alle tecniche di diffusione dell'informazione, studia e definisce i supporti e gli strumenti per la trasmissione di suoni, immagini, informazioni ecc.: si tratta in sostanza dell'applicazione alla telecomunicazione dell'uso del computer.

Tanto l'informatica quanto la telematica si articolano in sistemi.<sup>23</sup>

Per sistema informatico deve intendersi il complesso degli strumenti, delle attività e delle risorse che utilizzano microprocessori per l'elaborazione di dati binari e per il trattamento automatico delle informazioni (raccolta, registrazione, elaborazione e conservazione).

Al fine di individuare le apparecchiature oggetto di tutela è necessario però che i singoli sistemi utilizzino, in tutto o in parte, tecnolo-

gie elettroniche che trattano e rappresentano informazioni attraverso simboli numerici ed elementari denominati "bit" che, organizzati in opportune combinazioni, vengono sottoposti ad elaborazione automatica.

Essenziale inoltre è che questa elaborazione dei segnali avvenga in formato digitale e non analogico<sup>24</sup>, mediante una pluralità di istruzioni, che fa assumere rilevanza alla diversa programmabilità e alla variabilità dei risultati: ritenendo diversamente si rischierebbe infatti di confondere un sistema informatico con un semplice apparecchio elettronico.

Infatti, l'attitudine della macchina (*hardware*<sup>25</sup>) ad organizzare ed elaborare i dati sulla base di un programma (*software*<sup>26</sup>), per il perseguimento di finalità eterogenee, costituisce l'elemento essenziale che consente di distinguere ciò che è informatico da ciò che è invece solamente elettronico; in altre parole i termini "elettronico" e "informatico" non sono assimi-

24 Per formato "digitale" ci si riferisce a tutto ciò che viene rappresentato con numeri o che opera manipolando numeri; ciò che è digitale è contrapposto a ciò che è "analogico", cioè non numerabile, o meglio tutto ciò che non è analizzabile entro un insieme finito di elementi.

25 Per *hardware* si intende l'unità centrale, le memorie e le periferiche; ovvero tutte le parti fisiche di un personal computer (magnetiche, ottiche, meccaniche ed elettroniche) che ne consentono il funzionamento.

26 Per *software* si intende l'insieme dei programmi di elaborazione che permettono a un computer di operare. Essi, secondo Gallippi (*Dizionario di informatica inglese-italiano*, Milano, 2006), possono essere definiti come "sequenze ordinate di istruzioni destinate all'elaboratore elettronico, decisa a priori da programmatore mediante un'analisi del problema da risolvere e la definizione dell'algoritmo risolutivo". Sulla base delle funzioni (più o meno elementari o complesse) che i programmi sono in grado di risolvere, possono essere classificati in due gruppi distinti: 1) I cd. Software di base o di basso livello, sono conservati nella memoria del computer con funzioni tanto elementari quanto fondamentali quali effettuare il controllo del corretto funzionamento della macchina alla sua accensione, il riconoscimento delle periferiche principali, il caricamento del sistema operativo, ecc.. 2) I cd. Software applicativi, sono posti a un livello superiore essendo quei programmi che consentono al sistema di svolgere i compiti impartiti dall'utente (per esempio l'elaborazione di un testo); in altre parole sono quei programmi che elaborano le informazioni richieste con l'utilizzo delle funzioni base del sistema operativo e restituendo i dati e le informazioni che sono stati così elaborati.

21 Consiglio Superiore della Magistratura, incontro di studio sul tema "Criminalità informatica e protocolli investigativi", Roma 2006, relatore Dott. A. Calice.

22 La definizione di "telematica" deriva dalla contrazione semantica tra i termini "telecomunicazioni" e "informatica".

23 P. Martucci, M. Corra, *op. cit.*, p. 168.

labili, poiché pur essendo elettronici il materiale ed i componenti, il sistema è informatico.

Oggetto della tutela saranno quindi solo i gruppi integrati di apparecchiature di elaborazione, composti sia dall' *hardware* che dal *software*, funzionanti in reciproca implementazione, ossia nell'insieme delle risorse di calcolo, delle procedure elettroniche, delle reti di comunicazione e degli apparati utilizzati per il trattamento di informazioni<sup>27</sup>. Come accennato sopra, "in assenza di una classificazione legislativa, è stata la giurisprudenza a formare una definizione tendenzialmente valida per tutte le fattispecie incriminatrici, che fanno riferimento all'espressione sistema informatico"<sup>28</sup>.

La Suprema Corte<sup>29</sup> infatti ha precisato che deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella L. 547/93, "un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente".

Nel caso di specie (in cui erano stati contestati i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica), la Cassazione ha riconosciuto la natura di "sistema informatico" alla rete telefonica fissa sia per le modalità di trasmissione dei flussi di conversazioni, sia per l'utilizzazione delle linee per il flusso dei cosiddetti "dati esterni alle conversazioni".

Si tratta certamente di una definizione di una certa complessità che, nella prassi, può determinare problemi di acquisizione della prova, per risolvere i quali si dovrà ricorrere a pe-

27 L. Cuomo, R. Razzante, *op. cit.*, pp. 6 ss.

28 L. Cuomo, R. Razzante, *op. cit.*, p. 5.

29 Cass. Pen., sez VI, 4/10/1999, n. 3067, Pm. e Piersanti, RV.214945.

rizie ed accertamenti tecnici<sup>30</sup>. Una definizione invece, certamente più semplificata di sistema informatico la troviamo nella Convenzione del Consiglio d'Europa sul "CyberCrime", tenutasi a Budapest il 23 Novembre 2001; all'art. 1, infatti, lo si definisce come "qualsiasi apparecchiatura isolata o un insieme di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base a un programma, compiono l'elaborazione automatica dai dati".

Dai sistemi informatici si distinguono, come visto, i sistemi telematici i quali sono costituiti da un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati e di informazioni, attraverso appositi programmi di gestione dei collegamenti; il collegamento tra più sistemi informatici deve però soddisfare alcuni requisiti essenziali:

a - la connessione deve avere carattere stabile (attraverso canali di comunicazione televisivi, satellitari, telefonici, via etere) o permanente (LAN o rete collegata via cavo);

b - lo scambio di informazioni e la connessione tra elaboratori distanti deve essere il mezzo necessario per conseguire le finalità operative del sistema.

Sul piano tecnico, l'applicazione delle procedure automatizzate alle reti di telecomunicazione, l'introduzione di nuovi mezzi trasmissivi (come il cavo in fibra ottica e il satellite), nonché la progressiva sostituzione dei sistemi analogici con quelli digitali, hanno prodotto il graduale superamento delle strutture tradizionali degli impianti di trasporto delle informazioni, da sempre basati sull'esistenza di reti distinte per organizzare servizi diversi.

Multimedialità e interattività sono l'effetto di un fenomeno di convergenza tecnologica in atto:

l'accresciuta flessibilità dei sistemi di telecomunicazione consente di offrire a un numero sempre più ampio di soggetti una pluralità di servizi integrati e personalizzati che riguardano l'intrattenimento, l'informazione e l'accesso alle banche dati attraverso un solo punto di accesso.

Tuttavia, la maggiore vulnerabilità degli strumenti telematici espone gli utenti a pericoli per la si-

30 Consiglio Superiore della Magistratura, *op. cit.*, p. 6.

curezza e per la riservatezza delle operazioni, per le tracce e le impronte elettroniche lasciate nella fruizione dei vari servizi, che rendono possibili controlli ed intromissioni nella vita privata<sup>31</sup>.

Continuando nell'analisi delle componenti che costituiscono l'oggetto materiale del reato informatico, la legge 547 del 93 ha operato altresì una netta distinzione tra "dati" e "informazioni" in generale, da un lato, e "documenti informatici" e "corrispondenza informatica e telematica", dall'altro.

Per "dato" deve intendersi una parola, immagine, numero o suono convertito in una serie di bit, ossia "digitalizzato"; mentre l'"informazione" consiste nella connessione digitale che pone in relazione più dati; "essa è quindi composta da un insieme di dati interpretati e organizzati secondo un criterio logico che consenta di attribuire loro un significato ed un valore particolare per l'utente della macchina"<sup>32</sup>.

I dati e le informazioni contenute e trasmesse dal sistema, costituiscono il vero patrimonio informatico esposto a pericolo.

Altro elemento di novità della legge 547 è l'introduzione, tra gli oggetti materiali del reato informatico, del documento informatico; il quale entrò a far parte del nostro ordinamento (art. 491 bis c.p.) come "qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".

Tuttavia questa nozione, pur riconoscendo una prima forma di efficacia probatoria al "supporto informatico", si mostrò da subito debole e inefficiente sul piano operativo, in particolare con riguardo alle possibili falsificazioni informatiche.

Le critiche maggiori erano rivolte al fatto che il documento così definito non fosse certo identificabile unicamente dal supporto, ma implicava un accento sul suo contenuto, ove questo avesse un senso e fosse riconducibile ad un determinato autore<sup>33</sup>. A superare tali

difficoltà è intervenuto il "Codice di Amministrazione Digitale" entrato in vigore il 31/5/05 (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82); il quale individuando il documento informatico nella "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", e integrando tale definizione alle disposizioni sulla firma digitale<sup>34</sup>, consente un collegamento più penetrante tra "supporto", "contenuto" e "autore" e fornisce così le basi per una più opportuna tutela normativa del documento informatico.

Infine, la recente legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest, ha provveduto a sopprimere il secondo periodo dell'art. 491 bis c.p., eliminando di fatto la prima e inadeguata definizione "penale" di documento informatico e slegando definitivamente la nozione di documento informatico dal mero supporto materiale. Ad oggi, in base al principio internazionale della c.d. "equivalenza funzionale" fra le categorie tradizionali e quelle informatiche, "se alcuna delle falsità [previste dal presente capo] riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"<sup>35</sup>. La legge

34 L'Art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale definisce la "Firma elettronica" come "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica"; la "Firma elettronica qualificata" come "la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica"; la "Firma digitale" come "un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".

35 Art. 491 bis c.p. dopo la modifica della Legge 18 Marzo 2008 n. 48 in vigore dal 5 Aprile 2008.

31 L. Cuomo, R. Razzante, *op. cit.*, p. 8.

32 G. Pica, *Diritto penale delle tecnologie informatiche: computer crimes e reati telematici, internet, banche-dati e privacy*, Torino, 1999, pp. 26 ss.

33 V. L. Plantamura, A. Manna, *Diritto penale e informatica*, Bari, 2007, pp. 12 ss.

547 del 93 individua in ultimo, tra i possibili obiettivi materiali della condotta illecita informatica, le “comunicazioni informatiche o telematiche”; tuttavia anche in questo contesto mancano indicazioni normative sul significato da attribuire al concetto.

L'art. 616, rubricato sotto “violenza, sottrazione e soppressione di corrispondenza”, prevede nell'ultimo comma che “[...] per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.”

Va rilevato in primo luogo che l'oggetto della tutela sono i dati e le informazioni prodotte mediante le tecnologie informatiche, per cui non dovrebbe trarre in inganno l'uso dei termini “corrispondenza” e “comunicazione”, in quanto il legislatore sembrerebbe aver utilizzato due termini apparentemente differenti sotto il profilo giuridico per descrivere il medesimo fenomeno tecnologico<sup>36</sup>.

Quanto detto è stato ulteriormente posto in evidenza dalla dottrina, la quale ha affermato che la veste formale che assume la comunicazione telematica è sempre la stessa, e consiste in una rappresentazione di qualsiasi espressione di linguaggio in forma digitale, trasmissibile via cavo o via etere (cioè a mezzo di impulsi in radiofrequenza, anche via satellite), a prescindere da quale sia il contenuto della comunicazione<sup>37</sup>.

Sia la dottrina che la giurisprudenza infatti, già prima della riforma del 1993 definivano il concetto di corrispondenza come ogni comunicazione di idee o notizie, intercorrente tra più persone, in modo diverso dalla comunicazione tra presenti; è pertanto ovvio che proprio per il riferimento alla comunicazione e quindi al contenuto del messaggio, non potrà mai essere considerato oggetto di tutela, quale “corrispondenza informatica”, il supporto materiale su cui sono memorizzati i dati e le informazioni.

A questo punto si potrebbe affermare che le comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 616 e seguenti, consistono nell'attività di scambio

36 Consiglio Superiore della Magistratura, *op. cit.*, p. 10

37 G. Pica, *op. cit.*

e/o trasmissione di qualsiasi dato e/o informazione riservati tra due elaboratori fisicamente distanti, ma connessi tra loro. Questa sembrerebbe l'unica definizione in grado di soddisfare le esigenze ermeneutiche conformi, da un lato, ai principi di legalità e, dall'altro, alle tecnologie informatiche<sup>38</sup>.

Concludendo, è sicuramente opportuno rilevare come l'applicazione delle tecnologie informatiche al campo delle comunicazioni abbia creato negli ultimi decenni, nuovi modi di trasmissione a distanza del pensiero, prima nemmeno immaginabili; esponendo però l'intero sistema di intercomunicazioni a profili sempre maggiori di vulnerabilità.

#### 4.2 IL SOGGETTO ATTIVO

Genericamente viene definito soggetto attivo del reato, colui che realizza o concorre a realizzare il fatto conforme a una fattispecie astrattamente prevista dall'ordinamento giuridico come penalmente rilevante. In relazione alle ipotesi di reati informatici, la rivoluzione tecnologica, e in particolare l'avvento di internet, ha portato con sé la nascita di nuove figure di criminali: i c.d. *computer criminals*.

Questo nuovo genere di autori del reato, agisce secondo modalità di esecuzione in larga misura diversificate a seconda del tipo di reato che commettono, della posizione che rivestono, dello scopo che li muove, ecc..

Sebbene i reati informatici non siano, tranne alcune eccezioni, sotto il profilo tecnico-giuridico dei reati propri, non essendo richiesta per la loro configurabilità una determinata qualifica soggettiva, ciò nonostante è evidente che talvolta gli stessi possono essere perpetrati, per le difficoltà di esecuzione che presentano, solo da soggetti dotati di conoscenze particolari. Secondo quanto sostiene Paolo Galdieri in “Teoria e pratica nell'interpretazione del reato informatico” infatti, si passa per gradi da reati che non richiedono alcuna competenza specifica, a reati che invece presuppongono un alto livello di specializzazione<sup>39</sup>. La stessa dottrina

38 Consiglio Superiore della Magistratura, *op. cit.*, p. 11.

39 Un esempio chiarificatorio: l'ipotesi di frode informatica (ex art. 640 ter c.p.) richiede elevate conoscenze tecni-

ha infatti ritenuto opportuno distinguere i reati informatici in due fondamentali categorie; “delle quali la prima presuppone che il soggetto attivo sia un programmatore (cosiddetti “reati propri”), mentre la seconda si riferisce alle fattispecie che possono essere realizzate da chiunque”<sup>40</sup>In merito a quest’ultima tipologia di reati è in questa sede necessario accennare al fatto che negli ultimi decenni stiamo assistendo ad una intensificazione dei reati informatici presso fasce di persone sempre più vaste. Il diffondersi dell’“alfabetizzazione informatica” unita all’espansione di internet a livello globale, hanno facilitato la commissione sia dei crimini più tipici nell’ambiente tecnologico (quali l’accesso illecito a sistemi informatici, lo *spamming*, il furto di dati informatici, il deterioramento o il blocco di siti internet, la diffusione di virus informatici, ecc.), sia di quelli più “classici” (spionaggio, malversazioni finanziarie, pornografia infantile, vari tipi di truffe, ecc.) rendendoli più immediati da commettere e più impegnativi da reprimere.

Per quanto riguarda invece quelle tipologie di reati informatici che richiedono una qualche specializzazione nel settore per essere portati a termine, potremo distinguere ulteriormente i loro autori con riguardo, da un lato, alla specifica azione posta in essere e, dall’altro, alla qualifica soggettiva attribuita ad alcuni di essi.

Iniziando da questi ultimi possiamo dire che spesso

il reato informatico può essere perpetrato proprio in virtù della posizione che un soggetto ha all’interno di un’organizzazione, posizione che sovente gli viene conferita dalla specifica qualifica professionale. Si è infatti osservato che spesso determinati reati si realizzano grazie alla complicità di un soggetto che, per il ruolo che riveste all’interno dell’organizzazione, ben può accedere alle risorse contro le quali dev’essere diretta l’azione delittuosa<sup>41</sup>.

---

che per la sua attuazione, mentre il reato di accesso abusivo (ex art. 615 ter c.p.) è realizzabile da chiunque fisicamente acceda a un sistema informatico abusivamente, senza una necessaria competenza nel campo informatico.

40 M. Correrà, P. Martucci, *I reati commessi con l’uso del computer*, Padova, 1986, pp. 23 ss.

41 P. Galdieri, *op. cit.*, p. 29.

Il primo fra questi soggetti che per le sue qualifiche e competenze entrerebbe direttamente in cima alla lista dei sospettati di un reato informatico, prende il nome di “operatore di sistema”.

La qualifica di operatore di sistema, può essere rivestita tanto da una persona fisica quanto da una impresa e nella pratica viene attribuita a chiunque può usufruire delle prestazioni e delle risorse di un elaboratore elettronico. Nei sistemi monoutente l’operatore ha generalmente accesso a tutte le risorse del sistema in modo indiscriminato, compresa la possibilità di duplicare, esportare, cancellare o danneggiare irreparabilmente i dati e i programmi; nei sistemi multiutente, gli operatori si dividono in due grandi categorie: quella degli utenti “privilegiati”, abilitati cioè a trattare tutte le informazioni, a gestire le risorse informatiche, ad organizzare gli archivi, e ad assegnare privilegi agli utilizzatori, secondo opportune gerarchie; e quella degli utenti “non privilegiati” i quali possono solo utilizzare programmi applicativi con precise restrizioni di accesso ai dati<sup>42</sup>. Frequentemente infatti viene sopravvalutato il rischio di aggressioni, accessi o intrusioni dall’esterno del sistema, mentre ben più insidiosi, a causa della conoscenza dei meccanismi virtuali di elusione delle misure di sicurezza, possono risultare le condotte poste in essere da dipendenti, collaboratori o soggetti interni all’organizzazione aziendale.

Alcune fattispecie di reati informatici, come l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.), l’intercettazione o interruzione illecita di comunicazioni informatiche (art. 617quater c.p.), l’installazione di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni informatiche (art. 617quinquies c.p.), il danneggiamento di dati e sistemi informatici (art. 635bis, 635ter, 635quater, 635quinquies

---

42 Secondo L. Cuomo e R. Razzante, possono assumere la qualità di operatore di sistema una vasta gamma di persone tra cui: il soggetto preposto alle operazioni di “input” e di “output”, di avviamento o di arresto dell’elaboratore elettronico; il programmatore che scrive con appositi linguaggi le istruzioni e le operazioni che il computer è chiamato ad effettuare; il sistemista che studia le possibili evoluzioni di un sistema per implementarlo; l’analista che sviluppa gli algoritmi per soddisfare specifiche esigenze.

c.p.) o la frode informatica (art.640ter c.p.), prevedono come ipotesi aggravate la commissione del fatto da parte di soggetti che ricoprono il ruolo di operatori di sistema e abusano di tale qualità<sup>43</sup>. Il fondamento dell'aggravante andrà ricercato nella speciale opportunità del soggetto attivo di sfruttare le proprie conoscenze per la commissione del reato a causa dell'esistenza di un rapporto giuridico di qualsivoglia natura, a carattere anche saltuario o temporaneo, con il bene su cui ricade la condotta materiale<sup>44</sup>.

Altro soggetto particolarmente qualificato che può porre in essere la totalità dei reati informatici è il cosiddetto "provider", individuandosi con tale espressione il soggetto – sia esso persona fisica o ente collettivo – che fornisce a terzi l'accesso a internet gratuitamente o a pagamento.

Come è noto, le trasmissioni digitali all'interno delle reti telematiche avvengono raramente in modo diretto tra due o più soggetti interessati alla comunicazione, poiché i dati vengono resi accessibili al pubblico tramite la riproduzione, anche transitoria, dai supporti o dalle memorie su cui sono depositati in direzione del computer dell'utente finale, transitando attraverso percorsi di rete temporanei, più facilmente disponibili ed in grado di offrire connessioni maggiormente rapide ed efficienti; il soggetto che gestisce tale rete informatica su cui transitano le comunicazioni telematiche è, per l'appunto, il "provider"<sup>45</sup>.

In sostanza, chiunque abbia intenzione di accedere alla rete internet, dovrà registrarsi presso un provider dichiarando il proprio "user name" (cioè il nome che lo identifica presso la struttura del provider) il quale abbinato a una password consente la navigazione appoggiandosi al provider stesso; il compito del provider sarà poi quello di registrare i dati relativi alla connessione effettuata da ciascun utente per consentire di

individuare, di determinare la durata della sua connessione e di conoscerne i siti visitati.

Il provider, ovviamente, come qualsiasi soggetto di diritto, può essere personalmente responsabile per illeciti che commette con la propria condotta – si pensi ad esempio al provider che illecitamente diffonda dati personali di alcuni utenti registrati presso di lui-, ma evidentemente i profili più rilevanti attinenti alla responsabilità di tale soggetto riguardano però la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere in relazione ad illeciti commessi da terzi, ovvero dagli utenti o soggetti che gestiscono un sito web o navigano sulla rete<sup>46</sup>.

Passando ora ad analizzare le tipologie di *computer criminals* da un punto di vista delle specifiche azioni poste in essere e seguendo l'impostazione di P.Galdieri, si nota facilmente come sia possibile distinguere questi soggetti attivi in due figure principali:

La prima, prende il nome di "intrusore informatico" per ricomprendere al suo interno la vasta schiera di soggetti attivi che, privi di titolo o di autorizzazione, penetrano nel sistema eludendo le eventuali misure di sicurezza per portare a termine varie finalità e obiettivi.

L'intrusore presuppone gradi di conoscenza che differiscono a seconda del metodo utilizzato per l'intrusione; infatti, mentre è relativamente semplice accedere a un sistema di cui si conosca già la password d'accesso, non può dirsi lo stesso per le ipotesi in cui l'intrusore deve forzare sistemi di protezione ben protetti.

In questa categoria viene sempre più spesso utilizzato il termine onnicomprensivo di *hacker* per identificare un soggetto informatico di buon livello dedito ad attività illecite; in realtà, l'hacker comprende solo una tipologia di *computer criminal*, forse la più affascinante e complessa, sicuramente la prima della storia, ma oggi affiancata da una lunga serie di termini inglesi che stanno ad indicare i nuovi "cattivi" colleghi degli *hackers*, parliamo dei *cracker*, degli *irc warriors*, degli *swappers*, dei *chatters*, ecc.; tutti intrusori, nel senso più generico del termine ma caratterizzati da diverse condotte e mossi dalle più disparate motivazioni.

43 È da notare infatti come sia il termine "operatore di sistema" che "amministratore di sistema", assumono connotati negativi solo nel momento in cui l'agente abusa della sua particolare posizione per commettere un reato.

44 L. Cuomo, R. Razzante, *op. cit.*, pp. 21 ss.

45 G. Amato, V. S. Destito, G. Dezzani, C. Santoriello, *I reati informatici*, Padova, 2010, p. 17.

46 G. Amato, V. S. Destito, G. Dezzani, C. Santoriello, *op. cit.*, p. 18.

L'ultima categoria di soggetto attivo "qualificato" è l'intercettore illegittimo o il c.d. *phreaker*; nel corso degli anni infatti, sono stati oggetto di studio da parte dei criminali informatici, non solo le tecniche e le modalità di accedere abusivamente a sistemi, dati e informazioni, ma anche i metodi di pirateria telefonica atti allo studio delle caratteristiche delle reti telematiche al fine di trovare nuovi metodi di chiamata senza addebito.

Il primo a dare il via a queste tecniche illecite fu John Drapher, conosciuto alle cronache come Captain Crunch, il quale scoprì come effettuare telefonate in teleselezione o addirittura intercontinentali senza pagare, tramite i fischetti che si trovavano in regalo nei pacchetti di cereali. Bastava infatti formare il numero della chiamata in teleselezione, attendere un momento e suonare con il fischetto nella cornetta; l'operazione riusciva in quanto la frequenza di 2600 hertz del fischetto, consentiva di disattivare il contascatti al centralino per la teleselezione.

A seguito di questa scoperta, tutto il mondo dei criminali, si adoperò per studiare e applicare metodi sempre più sofisticati di pirateria telefonica.

## 5. LE CONDOTTE ILLECITE

L'ultimo elemento strutturale del reato informatico che andremo ad analizzare riguarda le diverse tipologie di condotte illecite tramite le quali il reato può essere perpetrato

Con le tecnologie di comunicazione, il concetto di condotta, teorizzato per una realtà fisica nella quale le conseguenze sono esteriormente percepibili ed empiricamente verificabili nel luogo dove si trova l'agente, sfuma nella dimensione virtuale; dimensione dove tutte le azioni assumono l'aspetto di comportamenti comunicativi che consistono nella trasmissione o nel trasferimento di dati elettronici<sup>47</sup>.

Infatti, a fronte di una usuale nozione di condotta quale comportamento esteriore che provoca (quanto meno nei reati commissivi) una

47 L. Cuomo, R. Razzante, *La nuova disciplina dei reati informatici*, Torino, 2009, p.8.

modificazione del mondo esterno, nelle ipotesi delittuose in esame, l'azione del soggetto agente assume una dimensione affatto diversa, fino a modellarsi secondo evanescenti ed immateriali forme di trasmissione, immissione, gestione di dati a mezzo di impulsi elettronici<sup>48</sup>.

Partendo da più lontano, abbiamo già avuto modo di osservare come l'oggetto materiale dei reati informatici si incarna in un "sistema informatico"; tale sistema viene definito - dall'art.1 della Convenzione europea di Budapest - come una "qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati".

Secondo questa prospettiva, ciò che caratterizza il sistema informatico è quindi la capacità dello strumento - sulla base di un apposito software - di organizzare *input* esterni e quindi elaborare dei dati in un formato digitale; detto in altre parole, un semplice gesto del soggetto agente, può attivare un impulso elettronico che richiede al *personal computer* di procedere ad una serie complessa di operazioni, il cui risultato è quanto mai distante - sotto un profilo temporale, geografico e di rilevanza - dal comando formulato dall'utente informatico<sup>49</sup>.

Sotto il profilo ontologico, l'*input* (inteso come atto di volontà che si traduce in un impulso elettronico diretto al computer) rappresenta uno degli elementi costitutivi dei reati informatici; nel contesto virtuale però la possibilità di attribuire una condotta ad un determinato soggetto, si frantuma in ragione dei risultati espansivi provocati dalla rete, che può amplificare e moltiplicare le conseguenze dell'azione<sup>50</sup>. Inoltre, essendo l'azione telematica posta in essere tramite una connessione tra sistemi informatici distanti tra loro, gli effetti della condotta potranno esplicarsi in un luogo diverso da quello in cui si trova il soggetto agente.

La capacità di produrre, tramite l'uso delle tecnologie informatiche, conseguenze an-

48 G. Amato, V. S. Destito, G. Dezzani, C. Santoriello, *I reati informatici*, Padova, 2010, p. 14.

49 G. Amato, V. S. Destito, G. Dezzani, C. Santoriello, *op. cit.*, p. 15.

50 L. Cuomo, R. Razzante, *op. cit.* p. 9.

tigiuridiche lontane dal luogo in cui è stata compiuta l'azione, costituisce uno dei principali problemi in sede di accertamento del medesimo illecito; più in particolare, il problema attiene alla difficoltà nell'individuare l'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Abbiamo già osservato come un' esaustiva classificazione dei *computer crimes* permette di distinguerli in relazione allo scopo della condotta o al "modus operandi" dell'autore; per quanto riguarda il primo criterio, i reati informatici possono poi ulteriormente distinguersi in:

1 - crimini correlati all'uso del computer ed aventi come finalità la realizzazione di un profitto e/o la produzione di un danno per la vittima; siamo nei casi di appropriazione o manipolazione di programmi e di informazioni, di frodi elettroniche, ecc.;

2 - crimini diretti contro il computer nella sua entità fisica allo scopo di provocarne la distruzione o l'inservibilità; è questo il caso del sabotaggio, del vandalismo o del danneggiamento informatico;

3 - crimini correlati all'uso del computer per procurare danni fisici a individui o a collettività; in questo caso le condotte illecite prendono forma nell'estorsione, nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o ancora nell' attentato ad impianti di pubblica utilità, ecc.).

Per quanto attiene invece alle modalità di commissione dei *computer crimes*, abbiamo già rilevato come queste nascondano una variegata tipologia di condotte illecite che si rinnovano e si modificano allo specchio dell'evoluzione tecnologica.

Per fare un esempio, possiamo dire che fino a qualche anno fa, i comportamenti illeciti aventi ad oggetto un dispositivo informatico, sembravano richiedere necessariamente un alto grado di abilità tecnica da parte dei loro autori; quest'impostazione va oggi assolutamente smentita. Il processo di vascolarizzazione "digitale", la crescente "alfabetizzazione" informatica unita ad alcuni valori professati dall'"etica hacker" (come quello sulla totale libertà e accessibilità delle informazioni), hanno portato a un abbassamento delle difficoltà

con cui porre in essere un *computer crime*; anche le violazioni più complesse possono essere oggi compiute da soggetti privi di competenze specifiche, semplicemente scaricando un programma da internet e avviandolo dal proprio computer. Si pensi alla diffusione dei virus o all'intercettazione di comunicazioni *on-line* o ancora alla possibilità di "craccare" reti *wireless* protette; operazioni oggi consentite da applicazioni pronte ad essere usate e condivise gratuitamente sul Web.

Inoltre, la necessaria perizia informatica nel compimento degli illeciti in questione, è smentita anche dagli strumenti rudimentali utilizzati in alcune tecniche di sabotaggio informatico: una semplice calamita sarà sufficiente a smagnetizzare i nastri interni alle memorie fisiche di computer così come basterà un semplice radiotrasmettitore (detto *blue box*) per disturbare le comunicazioni tra modem telefonici.

Proprio per questi motivi infatti, la tentazione al crimine informatico si è ampliata trascinandovi dentro una schiera di soggetti sempre più vasta e lasciando agli "hacker geniali" solo una minima percentuale della casistica complessiva.

Queste osservazioni inducono a ritenere come sia sempre più difficile inserire in un sistema coerente e definitivo un fenomeno tanto mutevole quanto eterogeneo come quello dei *computer crimes*.

Tuttavia l'esigenza di fare chiarezza in un mare così vasto di modalità criminose, impone un primo raggruppamento - di tali modalità - in categorie generiche di condotte.

### 5.1 LE CONDOTTE INTRUSIVE

Secondo l'impostazione di Paolo Galdieri<sup>51</sup>, una prima categoria generale di condotte aggressive può essere individuata nell'intrusione all'interno di un sistema informatico o telematico.

Questa condotta può essere definita come il tentativo riuscito di effettuare nel sistema operazioni non consentite dai privilegi assegnati dall'amministratore del sistema e può comprendere tanto l'utilizzo di un sistema di

<sup>51</sup> P. Galdieri, *Teoria e pratica nell'interpretazione del reato informatico*, Milano, 1997, pp. 48 ss.



cui non si è utenti quanto l'abuso commesso su un sistema a cui si può accedere "legalmente" a qualunque altro titolo<sup>52</sup>. Tuttavia perché si possa parlare di intrusione è necessario che siano state superate tutte le protezioni di cui il sistema è fornito e ciò dovrebbe reclinare l'attenzione anche su quei soggetti, come gli amministratori di sistema, che dovevano predisporre le opportune misure di sicurezza ma non hanno provveduto a farlo<sup>53</sup>.

La tematica sulla sicurezza informatica ricerca infatti quel punto di equilibrio tra la riservatezza di alcuni dati e la libertà di accesso ad altri; ma è un punto di equilibrio che non è fisso anzi varia a seconda che si tratti di un singolo elaboratore non collegato con altre postazioni di lavoro, o siano invece più sistemi collegati in rete. Nella prima ipotesi, quando cioè il computer è "stand alone", l'intrusione deve avvenire di persona, in modo diretto, e in questo caso il problema si pone nei termini di limitare il numero di soggetti che sono abilitati ad accedere a quella determinata postazione; nella maggior parte dei casi per ovviare al problema si ricorre all'utilizzo di apposite chiavi d'accesso (o *password*), all'inserimento delle quali viene fatto subordinare il funzionamento del sistema.

Nella seconda ipotesi invece è opportuna un'ulteriore distinzione a seconda che si consideri una rete chiusa o una rete aperta anche ad altri utenti esterni. Se non è previsto un collegamento con gli utenti esterni, (come può accadere nel caso di un'azienda i cui *computer* sono collegati in rete ma non hanno nessun contatto con altre macchine al di fuori di quelle facenti parte del *network*) il problema si pone in termini simili a quelle descritti in precedenza, ma in questo caso il punto di equilibrio va mediato dal concetto di "rete".

52 P. Galdieri, *op. cit.*, pp. 48 ss.

53 Tuttavia, per quanto P. Galdieri attribuisca una forte responsabilità su chi gestisce e mantiene il sistema di sicurezza, oggi vengono sperimentate e utilizzate nuove tecniche di intrusione che non lasciano scampo neanche al più accorto fra gli amministratori del sistema; per ottenere una *password*, non è più necessaria la collaborazione, dolosa o colposa che sia, di un operatore privilegiato, ma sarà sufficiente un programma moderno, in grado di calcolarla autonomamente.

In un sistema dove più persone hanno la possibilità di accedere alle medesime informazioni tramite un accesso concorrente, sarebbe contrario alla *ratio* del sistema prevedere soluzioni che impediscano un accesso ai dati relativamente libero<sup>54</sup>. Come misure di sicurezza, si potranno quindi configurare diversi livelli di accesso e di privilegi, graduati in relazione all'importanza delle informazioni e dei soggetti legittimati a consultarle.

Infine, nel caso delle reti aperte, le intrusioni da parte di utenti esterni, si realizzano soprattutto attraverso gli accessi ad *Internet* o attraverso le linee telefoniche utilizzate dal soggetto colpito; in questo contesto il problema sulla sicurezza cresce in maniera esponenziale, tale da rendere assolutamente irrinunciabile e necessaria la predisposizione di adeguate misure e protezioni informatiche, capaci di crescere e aggiornarsi costantemente alle tecniche di chi è sempre intento a superarle.

Le modalità con cui vengono attuate le intrusioni nei sistemi informatici sono molto varie; in una parte della casistica, il comportamento volto a violare la sicurezza dei sistemi informatici e delle reti telematiche è un comportamento non animato da un fine di lucro ma più spesso da un mero scopo ludico. Tuttavia è da rilevare come in alcuni casi, il superamento delle barriere di protezione possa facilitare il soggetto infiltrato ad assumere condotte più invasive e aggressive; non è infrequente infatti che l'intruso decida di copiare le informazioni a cui ha avuto accesso illegalmente o inserire all'interno del sistema violato un programma dannoso (c.d. *malware*).

Come ci spiega G. Pomante in "Internet e criminalità", l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico, può essere a seconda delle finalità perseguite, momento propedeutico alla commissione del reato vero e proprio, ovvero fine ultimo dell'assalto; se l'obiettivo della condotta delittuosa è l'acquisizione di informazioni riservate o il danneggiamento del sistema informatico, l'accesso diventa un percorso obbligato, una *conditio sine qua non*, per portare a termine l'attacco. Se invece il criminale è spinto del solo inten-

54 P. Galdieri, *op. cit.*, p.50.

to di confrontarsi con le misure di sicurezza del sistema, l'assalto si esaurirà quando il soggetto agente avrà ottenuto l'accesso; da questo punto di vista alle condotte intrusive possono quindi fare seguito delle condotte modificative, turbative o, nei casi più gravi, delle condotte distruttive.

In tema di metodologie attuative dei *computer crimes*, è necessario distinguere innanzitutto fra un'aggressione "interna" e un'aggressione "esterna" ai sistemi informatici.

Con la prima espressione vanno intesi quegli illeciti commessi da dipendenti ai danni del proprio datore di lavoro<sup>55</sup>; in questo caso l'operatore che possiede già una legittimazione all'accesso in quanto utente privilegiato, abusa però del proprio strumento professionale e di solito lo fa perché spinto da finalità lucrative o da insoddisfazioni lavorative.

Nel secondo caso invece le tecniche intrusive necessitano di doti informatiche più elevate poiché il soggetto agente (molto spesso l'*hacker*) si inserisce abusivamente nelle reti non in quanto utente privilegiato ma in quanto utente esterno, che ha individuato una falla nella protezione del sistema.

Sebbene, risultino più frequenti le violazioni commesse sulle macchine aziendali da parte di dipendenti interni, repressi o da poco licenziati, in realtà gli accessi abusivi più insidiosi vengono compiuti a distanza da soggetti dotati di particolari conoscenze informatiche.

Per fare un esempio, secondo una prassi oggi sempre più diffusa, il soggetto che si infila in un sistema dall'esterno, comunica al titolare del computer o della banca dati di avere trovato il modo per superare le sue misure di sicurezza e di possedere quindi la soluzione al problema; fatta eccezione per i rari casi di segnalazioni gratuite, spesso tale comunicazione ha finalità ricattatorie, poiché se il proprietario non provvede a pagare l'*hacker* per risolvere il difetto di protezione, lo stesso *hacker* lo minaccerà di immettere nel sistema violato un programma distruttivo in grado di paralizzare il funzionamento del sistema. Si tratta di una nuova forma di estorsione non sempre

<sup>55</sup> P. Martucci, M. Correr, *Elementi di criminologia*, Padova, 1999, p. 173.

facilmente documentabile poiché spesso le grandi aziende preferiscono pagare direttamente coloro i quali le minacciano piuttosto di far trapelare nel pubblico la notizia negativa di una falla nella sicurezza informatica.

## 5.2 LE CONDOTTE MANIPOLATIVE

Gli accessi non autorizzati nelle memorie elettroniche, non rappresentano di per sé la minaccia più grave alla sicurezza dei sistemi informatici; infatti, come abbiamo visto, se l'assalto si esaurisce nel semplice accesso – per quanto questo sia abusivo e quindi già di per sé illecito – non necessariamente avremo l'estrinsecazione di un danno effettivo.

Per rendere chiaro il concetto è utile fare riferimento all'art. 615 *ter* c.p. il quale punisce "chiunque abusivamente si introduce all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo"; la pena è aggravata (dal secondo comma) se – tra le varie ipotesi – "dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti".

Dal testo normativo risulta chiaro come la previsione dell'aggravante nasconda un timore ulteriore rispetto alla mera condotta intrusiva; ovvero il timore che le finalità del soggetto attivo non si esauriscano col semplice accesso abusivo, ma continuino oltre, fino a prendere la forma di condotte ben più dannose.

Tra queste troviamo le condotte alterative o modificative, le quali hanno solitamente come oggetto materiale la componente "*software*" del sistema e presuppongono quindi la possibilità di avere pieno e completo accesso ai *file* contenenti il programma, nonché al sistema informatico su cui esso è installato.

Tali forme di aggressione sono finalizzate a modificare la funzionalità o l'aspetto esteriore del *software* o comunque a generare un prodotto diverso, ma basato sugli stessi principi; ciò permette di ottenere un prodotto copiato e diverso dall'originale, ma la cui proprietà in-

telletuale è in larga misura del primo sviluppatore e non del “modificatore”.

Questa operazione rispecchia la tecnica del cosiddetto *reverse engineering* (o ingegneria inversa) e cioè quel processo tramite il quale, nell’ambito informatico, si va ad analizzare nel dettaglio il funzionamento di un programma esistente così da poterne costruire uno nuovo che sia la rappresentazione ad alto livello di astrazione del primo programma. Il suo scopo principale è quello di ricostruire a fini di manutenzione una procedura di cui siano andati perduti i codici “sorgenti” per cause accidentali, salvaguardando così l’investimento effettuato in essa<sup>56</sup>.

Tuttavia nulla impedisce l’utilizzo di questa tecnica per fini illeciti, poiché la stessa consente di generare programmi che in apparenza sembrerebbero originali ma in realtà sono copiati; in quanto solo da un’analisi approfondita e comparata delle strutture su cui lavora un programma “sospetto”, si potrà provare la sua derivazione da altri programmi preesistenti.

Le alterazioni, invece, che colpiscono un programma in servizio, appartengono a un discorso diverso poiché queste possono essere tese a modificarne il funzionamento in favore di qualcuno o provocare errori che portino a conseguenze fraudolente o danneggiamenti per altre vie; per fare un esempio, nel caso in cui si alteri un programma che gestisca transazioni bancarie, si potranno ottenere accrediti inesistenti su altri conti.

### 5.3 LE CONDOTTE TURBATIVE E IMPEDITIVE

Passando ora ad analizzare le condotte impeditive, possiamo dire che queste sono dirette solitamente a colpire il funzionamento di un sistema informatico o telematico provocandone una distorsione più o meno grave nelle sue normali funzionalità o privandolo di alcune sue componenti essenziali del *software* o dell’*hardware*.

La distinzione tra le suddette componenti risulta però fondamentale in quanto se il turbamento nel funzionamento della parte *hardware*, pur necessitando un accesso fisico nel

<sup>56</sup> P. Galdieri, *op. cit.*, p. 61.

luogo in cui lo stesso è situato, è tuttavia di facile esecuzione (basterà infatti sconnettere o recidere i cavi o provocare un danno meccanico) nonché di facile ripristino<sup>57</sup>, nel caso invece in cui si voglia arrecare un danno alla componente *software*, non basterà la vicinanza materiale all’oggetto, ma servirà avere accesso alle parti “vitali” del sistema operativo il che implica la conoscenza delle chiavi di accesso del responsabile del sistema.

In questa prospettiva quindi, anche le condotte turbative presuppongono una preventiva condotta intrusiva.

Da ciò ne deriva che le alterazioni inducibili sul *software* sono generalmente più insidiose e provocano delle conseguenze più gravi. Inoltre occorre notare che il danno-*software* potrebbe non riguardare solo i programmi, ma estendersi anche ai dati con conseguenze ancora peggiori di quelle provocate dalla cancellazione del *software*: come la creazione di utenti abusivi, errori nella memorizzazione dei dati, malfunzionamenti nelle comunicazioni di rete, riduzione delle capacità elaborative o di memorizzazione del processore, ecc.

È possibile infine ottenere il blocco del sistema, sia totale che parziale, anche senza le cancellazioni al *software* ma lanciando un numero elevato di processi in contemporanea così da congestionare il sistema; tale effetto può essere raggiunto in modo automatizzato mediante l’uso di programmi “autoreplicanti” o generanti processi diversi a ripetizione come i *virus*, i quali hanno anche la capacità di installarsi in modo permanente nelle memorie di massa del *computer* continuando così l’infezione anche dopo l’intervento dell’operatore fraudolento<sup>58</sup>.

### 5.4 LE CONDOTTE DISTRUTTIVE

In ultimo, per quanto attiene alle condotte distruttive, è necessaria una preliminare di-

<sup>57</sup> Una manomissione al funzionamento dell’*hardware* può alterare i parametri di funzionamento causando improvvisi blocchi del sistema, ma generalmente il problema è facilmente risolvibile da un normale intervento di assistenza tecnica; a meno che non si siano verificati veri e propri danni fisici o perdite di dati in conseguenza della manomissione *hardware*.

<sup>58</sup> P. Galdieri, *op. cit.*, p. 63.

stinzione tra i fatti diretti a danneggiare o distruggere interi sistemi informatici o telematici e i fatti diretti a danneggiare o distruggere dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti.

In relazione alla prima categoria, valgono le stesse considerazioni già fatte in tema di condotte alterative sul funzionamento di un sistema estese però anche all'impiantistica associata al sistema informatico (come le linee di trasmissione o i collegamenti fra le periferiche e l'elaboratore principale o tra più elaboratori e periferiche).

In merito invece alle condotte di distruzione dei dati, esiste una duplice possibilità: che siano stati danneggiati i supporti di memorizzazione di massa (componenti *hardware*) oppure che siano state danneggiate le componenti *software* a seguito di accessi indesiderati con le modalità già descritte in precedenza.

In entrambi i casi le conseguenze possono essere molto gravi poiché la perdita di dati può provocare sia disservizi nel sistema sia la perdita del lavoro manuale che è stato necessario per creare i dati distrutti; il tutto è ulteriormente aggravato dal fatto che i dati possono essere non ricostruibili.

In questo contesto, l'unico rimedio in grado di sopperire a tali danneggiamenti è rappresentato dalle copie di sicurezza (*backup*), da eseguire con una frequenza proporzionale al grado di criticità dei dati oggetto della condotta lesiva.

*Giovanni Felluga si è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste sostenendo una tesi in antropologia criminale dal titolo I nuovi reati informatici.*

*giovannifelluga@hotmail.it*

# Etica del Virtuale

## Monica Suerz

### ABSTRACT

Come tutte le trasformazioni epocali, anche l'attuale e profonda mutazione registrata in seguito all'avvento della Rete ha dimensioni globali portando a problemi sociali, culturali, economici e giuridici. Internet, senza cadere in acritiche esaltazioni o demonizzazioni, è una tecnologia particolarmente malleabile, suscettibile di essere profondamente modificata dal suo impiego sociale con relative ripercussioni (positive e non) sulla libertà nonché sulla sicurezza individuale e pubblica. Ogni tecnologia infatti, sebbene sia certamente neutra rispetto all'uso che se ne fa, può essere utilizzata per scopi e con modalità moralmente accettabili o inaccettabili. È facile tuttavia constatare che i dilemmi posti dalla Rete non sono riconducibili squisitamente alla netiquette. Non sono infrequenti infatti comportamenti perseguibili penalmente, in quanto la Rete ha purtroppo ampliato sia il novero dei reati che le possibilità di commettere gli stessi. È dunque di fondamentale importanza in un periodo storico così denso di mutamenti che il diritto si apra sempre più agli eventi, cambiando i propri schemi interpretativi, aggiornando le normative e gli orditi legislativi e, quando è possibile, anticipando i fenomeni, in

modo tale da non trovarsi impreparato e limitarsi così ad offrire soluzioni tampone in delicati settori. La Rete si configura pertanto come una sorta di "banco prova" per un'autonomia normativa che vede gli stessi utenti, al contempo, sia quali produttori di regole che soggetti alle loro regole. Questa autonomia trova ragion d'essere non tanto in costruzioni di natura teorica (ergo, opzioni valoriali) ma nell'impossibilità di un ordinamento giuridico gerarchizzato sovranazionale di intervento. Tutti noi siamo quindi in definitiva demandati a meccanismi di auto-governance del sistema e, al di là di essa, al senso di responsabilità delle aziende, dei programmatori, di noi stessi utenti.

### PAROLE CHIAVE

RETE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;  
INFOSFERA;  
INTERNET E GIURISPRUDENZA;  
DISCIPLINA ETICA;  
NETIQUETTE.

*Sapendo quel che sappiamo ora sull'impatto sociale delle nuove tecnologie, possiamo iniziare a capire come venti o cinquant'anni fa si sarebbero potute prendere decisioni migliori. I dieci o vent'anni che ci rimangono prima che il pieno impatto della realtà virtuale cominci ad avere effetto, ci dà la possibilità di fare previsioni – l'unico strumento a disposizione per evitare che le tecnologie sfuggano al nostro controllo*

H. Rheingold<sup>1\*</sup>

### SOMMARIO

1. ETICA ED INFORMATICA; 2. SOCIETÀ, ETICA ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA; 3. ETICA: TRA ICT E STUDIOSI.

1 H. Rheingold, *Virtual Reality. The Revolutionary Technology of Computer-Generated Artificial Worlds-And How It Promises to Transform Society*, Orangeville, 1991 (trad. it. di V. Saggini, *La realtà virtuale. I mondi artificiali generati dal computer e il loro potere di trasformare la società*, Bologna, 1993, p. 57)

### 1. ETICA ED INFORMATICA

Uno spazio importante nella discussione filosofica contemporanea è occupato dalla considerazione dei risvolti etici che presentano, in ragione di certi usi distorti<sup>2</sup>, le

2 Con tale locuzione si vuol fare appello ad una distinzione tra modalità di fruizione ed uso "buone", cioè neutre rispetto al valore intrinseco del soggetto che le usa, e "cattive", cioè moralmente degradanti nonché perseguite legalmente. Le nuove tecnologie infatti potrebbero essere straordinari strumenti di democrazia, a patto che non vengano convertiti da alcuni in mezzi di controllo sociale e di oppressione, materiale e simbolica. Rispetto al passato però l'infrastruttura delle reti oggi può essere dominata, il suo accesso controllato e gli utilizzi pregiudicati, se non monopolizzati, dagli interessi politici, commerciali o ideologici. Non bisogna poi tralasciare la

nuove tecnologie, le quali sono oggi lo specchio delle contraddizioni, apparenti e reali, della globalizzazione. L'impatto di queste ultime ha inoltre accresciuto in misura continuamente maggiore la vulnerabilità della nostra stessa società, sempre più dipendente dalle macchine e dagli automi. Conseguentemente a ciò si è fatta strada l'esigenza di allargare la discussione dei problemi etici dell'informatica in riferimento soprattutto ad una scala globale. La Rete e la stessa informatica sono divenute allora i temi di fondo su cui si focalizza il bisogno di riflettere in riferimento sia ai valori individuali ed alle virtù pubbliche sia ai comportamenti ed alle scelte necessarie per coniugare benessere e crescita in questa era dominata dalla tecnologia, senza però cadere in acritiche esaltazioni o demonizzazioni di tali entità. A partire dagli anni Ottanta del Novecento, l'infiltrazione delle tecnologie digitali assieme all'informatica sono andate a costituire una presenza costante e capillare nella vita quotidiana delle società occidentali, tanto da contribuire a modificare in modo profondo e permanente le condizioni sociali, economiche e culturali di una parte crescente della popolazione mondiale<sup>3</sup>. In specie, la rapidità con cui l'informatica ed il personal computer si sono diffusi è stato frutto della crescita e della ricomposizione del dominio digitale in un *network* sempre più ampio, il quale ha consentito di sviluppare una versio-

---

tragicità degli utilizzi scellerati di tali tecnologie per finalità criminose, come quello del terrorismo internazionale, della criminalità organizzata e delle attività illecite a scopo di lucro. Altre minacce che mettono in pericolo la stabilità dei paesi e l'esistenza stessa dell'uomo hanno il volto dello spionaggio militare ed economico, del terrorismo informatico, del fanatismo religioso e culturale, della contestazione globale, del commercio di minori e di organi e del traffico di rifiuti tossici. Tutte queste sono azioni delittuose che godono di un elevato livello di riservatezza e mascheramento, garantito proprio da questa panoplia di strumenti e sistemi tecnologici-informatici. È fuori dubbio che tali fenomeni patologici impongono l'esigenza di una regolamentazione giuridica sulla base di principi etici, finalizzata a salvaguardare la libertà individuale e collettiva nell'interazione socio-culturale.

<sup>3</sup> Le condizioni sono mutate in modo diretto nei paesi sviluppati ed in maniera indiretta per quanto concerne i paesi in via di sviluppo.

ne digitale del sapere umano. L'informatica infatti influenza in modo sempre più ampio e profondo la crescita, la gestione e la fruizione delle stesse informazioni – ovvero del sapere – sotto tre aspetti fondamentali: il calcolo, la modellistica e l'*information management*. Poiché l'informatica inerisce pure all'applicazione dell'informazione nelle organizzazioni, del loro uso nelle interazioni tra persone nonché dell'organizzazione dei sistemi informazionali, essa permette di analizzare sia l'interazione tra persone e computer (cd. *Human Computer Interaction*) sia il modo in cui le persone generano ed usano le informazioni, il quale avviene squisitamente attraverso la comunicazione o la computazione. Da questo punto di vista l'informatica e, più in generale, le tecnologie della comunicazione e dell'informazione risultano allora essere correlate ai temi della cibernetica, dell'intelligenza artificiale e delle scienze cognitive.

Con l'avvento delle *Information and Communications Technologies* (ICT) il sapere umano tende quindi a trasformarsi in un'enciclopedia digitale globale, fatta di comunicazione telematica, banche dati ed archivi di testi elettronici, che includono al loro interno pure immagini e suoni. Appare palese allora come in questo contesto l'informatica sia stata impiegata non solo per l'evoluzione, ma anche per la gestione delle conoscenze. L'informatica ha infatti procurato, creandoli, gli strumenti atti ad ordinare e rendere trasparente ed accessibile ogni singola parte della cosiddetta "enciclopedia universale". Come ha osservato Massimo Baldini<sup>4</sup>, «sin dagli anni sessanta il giornale, il libro, il telefono o la radio erano, nei fatti e nel vissuto di chi li produceva o di chi ne fruiva, frutto dei prodotti di industrie diverse, appartenenti a mondi diversi, caratterizzati da pochi punti di contatto e da limitate sovrapposizioni. L'evoluzione tecnologica ha avvicinato progressivamente questi mondi, e progressivamente unificati nell'unico grande universo chiamato mondo della comunicazione o dell'industria dell'informazione. L'elemento unificatore di questi diversi pianeti della galassia della comunica-

<sup>4</sup> M. Baldini, *Storia della Comunicazione*, Roma, 2003, p. 26.

zione è stato il computer». Questa asserzione trova conferma nel fatto che la diffusione ampia e ramificata delle ICT abbia inoltre determinato la nascita ed il rapido incremento di un nuovo ambiente, l'*infosfera*, costituito dalla totalità dei documenti, degli agenti e delle loro operazioni e concepito come continuo e finito ma potenzialmente illimitato e immateriale<sup>5</sup>. Sono dunque le stesse ICT e gli accessi a queste, complici pure l'avvento e l'ascesa del World Wide Web, a rendere possibile la società globale.

## 2. SOCIETÀ, ETICA ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA

La globalizzazione, affiancata dal superamento dei tradizionali vincoli di spazio e tempo, ci mostra una realtà digitalizzata che è allo stesso tempo sia motivo di sviluppo sia causa di debolezze strutturali con possibili ripercussioni negative sulla sicurezza individuale e pubblica. Infatti i sistemi informativi, benché creino nuove opportunità per intensi scambi e progressi sociali, rendono al contempo manifesta la questione dell'utilizzo di queste nuove tecnologie tanto in modalità ostili (sia all'uomo che all'ambiente) quanto per fini di controllo dell'individuo stesso. L'avanzare della rete e delle tecnologie ad essa correlata pone a seguire seri interrogativi a difesa di molti diritti e delle libertà fondamentali. Queste sono da intendersi come quelle situazioni giuridiche soggettive che anche il nostro ordi-

<sup>5</sup> L'*infosfera* è l'ecosistema semantico proprio della *network society*. Per documenti si intende ogni genere di dati, informazioni e conoscenza, codificati ed implementati in qualsiasi formato semiotico, senza alcun limite di dimensione, tipologia e struttura sintattica (dagli oggetti digitali alle narrazioni orali, dai testi a stampa ai filmati televisivi). Per agenti si intende qualsiasi sistema in grado di interagire con un documento (p. es. una persona o un software). Per operazioni si intendono tutte le interrelazioni dinamiche tra agenti e documenti. Come nel gioco degli scacchi, dove i pezzi sulla scacchiera sono nel contempo insieme di regole, indipendenti dalla specifica implementazione fisica, l'*infosfera* è uno spazio i cui oggetti e le cui dimensioni sono costituite da proprietà e relazioni. La progressiva virtualizzazione del mondo degli oggetti materiali e la altrettanto progressiva reificazione del mondo degli oggetti immateriali sono tra le principali "cause" della continua crescita dell'*infosfera* e della sua importanza nel corso della storia.

namento riconosce e si impegna a garantire, ma che necessitano, nell'attuale era digitale, di ulteriori e più idonee tutele. Basti pensare al diritto all'oblio. Tale diritto, che si scontra con l'enorme potenziamento dell'informazione permesso da Internet, non è più da considerarsi come un "diritto naturale" del soggetto. La pubblicazione *online* permette all'informazione di permanere nell'etere a disposizione di qualunque *net-user ad aeternum* senza nessuna differenza tra ciò che è attuale e ciò che non lo è più, violando al contempo in maniera indebita il *right to be forgotten* dei protagonisti. Si pensi inoltre ai problemi legati alla proprietà intellettuale, alla *privacy*, alla sicurezza, al furto ed alla manipolazione illegale di software; o ancora, ai fenomeni di *hacking*<sup>6</sup>, ai virus informatici<sup>7</sup>, alle discriminazioni sociali e culturali ovvero al *digital divide*, il divario esistente cioè tra chi può accedere alle nuove tecnologie (internet, personal computer, palmare, smartphone e tablet) e chi ve n'è escluso<sup>8</sup>. Accanto a

<sup>6</sup> *Hacking* (italianizzato, *hackerare*) deriva letteralmente dall'infinito del verbo inglese *to hack*, fare a pezzi. Con tale termine si va ad abbracciare tutte le attività svolte dall'*hacker* e, in senso più esteso, dal *cracker*.

<sup>7</sup> Tipo specifico di Cavallo di Troia che può essere utilizzato per diffondere la sua "infezione" da un computer ad un altro, in quanto auto-replicante. Più tecnicamente si tratta di un software doloso (*malicious software*, cd. *malware*), ossia un programma che sfrutta le vulnerabilità degli stessi sistemi. I virus hanno bisogno di un programma ospite, in quanto non possono esistere indipendentemente da qualche altro programma applicativo reale.

<sup>8</sup> Il lento ma progressivo ingresso di Internet all'interno del sistema mediale ha riproposto con ancora maggior forza l'esistenza di squilibri tra gli *information haves* (i «già ricchi di informazione») e gli *information have nots* (coloro che «non hanno informazione»), rendendo nuovamente attuale la teoria degli scarti di conoscenza o del *knowledge gap* elaborata agli inizi degli anni Settanta da Tichenor, Donohue e Olien (P.J. Tichenor, G.A. Donohue, C.N. Olien (a cura di), *Mass Media Flow and Differential Growth in Knowledge*, in "Public Opinion Quarterly", 1970, 34, pp. 159-170) consistente nel sottolineare che la diffusione e la penetrazione crescente dei mezzi di comunicazione di massa tra la popolazione non portano affatto all'eguaglianza sociale ma, anzi, a forme di sviluppo e di distribuzione della conoscenza molto diversificate. Le nuove tecnologie tecnologico-informatiche ingigantiscono, infatti, l'allargamento – apparentemente irreversibile – del fossato tra paesi sviluppati e paesi non sviluppati, accrescendo in tal modo pure le disegualianze

queste tematiche sorgono poi problemi legati alla conservazione, alla distribuzione, all'affidabilità, al controllo di qualità e alla libera circolazione delle informazioni nonché alla cosiddetta *tragedy of the digital commons*<sup>9</sup>. Tra

tra gli stessi soggetti umani, una parte consistente dei quali è sospinta o mantenuta in una condizione di pauperizzazione. In riferimento squisitamente ad Internet, numerose variabili testimoniano l'esistenza di uno scarto tra gruppi (paesi ricchi e paesi poveri, ad esempio), al quale si fa normalmente riferimento evocando la questione del *digital divide*. È sufficiente ricordare, sia pure brevemente, quali sono le caratteristiche di Internet. Sul versante del consumo, vanno sottolineate alcune variabili che entrano prepotentemente nella definizione di un attuale potenziale comunicativo, rendendo ancora più evidenti i possibili scarti tra gruppi privilegiati e non. In primo luogo, a differenza della fruizione televisiva, Internet si caratterizza per un tipo di cultura particolare che richiede apprendimento, vale a dire acquisizione di conoscenze utili per poter consumare l'offerta disponibile. Tra queste conoscenze, vi sono innanzitutto quelle della scrittura e della lettura, oltre a quella della lingua inglese – lingua quasi ufficiale della rete, ma anche l'uso della tastiera richiede apprendimento. Tutti questi elementi concorrono a delineare una situazione in cui le differenze tra gli individui si accentuano ancora di più rispetto ai media tradizionali e sollecitano una lettura tesa a individuare le modalità di diffusione di Internet nella popolazione. L'esistenza di una netta demarcazione tra gli *haves* e gli *haves not* non segna solo la graduatoria mondiale dei paesi – confermando i ricchi e i poveri del pianeta – ma si riflette all'interno dei paesi che appartengono alla categoria dei ricchi. Anche Gianni Vattimo rileva che, rispetto al passato, «il divario tra paesi avanzati e paesi arretrati si precisa sempre più come divario nello sviluppo dell'informatica» (G. Vattimo, *Scienze umane e società della comunicazione*; id., *La società trasparente*, Milano, 1989, pp. 25-26), sicché il decollo in ambito informatico ha determinato l'emergere sulla scena internazionale di potenze economiche di paesi tradizionalmente arretrati, come la Cina e l'India. Il *digital divide* rischia, in ogni caso, di diventare, anche nelle attuali società occidentali, il moderno spartiacque che crea discriminazione e differenziazione tra i cittadini: «i media producono scarti di conoscenza tra le classi ed i gruppi sociali: così facendo, aprono nuove forme di disuguaglianza e questo impatto è altrettanto rilevante della loro asserita capacità di omogeneizzare ed appiattire ogni differenza» (M. Wolf, *Gli effetti sociali dei media*, Milano, 1992, p. 86).

<sup>9</sup> La tragedia dei beni digitali collettivi è il nuovo dilemma morale che concerne l'individuazione di un insieme di comportamenti eticamente problematici basati sull'uso indiscriminato e improprio delle tecnologie e delle risorse digitali e, quindi, nello sfruttamento eccessivo dell'*infosfera*, con la conseguente produzione di ogget-

gli altri dilemmi pressanti sollevati sempre dai sistemi informativi non si può non menzionare l'attribuzione della responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso non consuetudinario di tali sistemi e la preservazione dei valori e delle istituzioni, considerate essenziali nella qualità della vita della *network society*.

La coesistenza di tali problematiche rende di fatto impossibile l'adozione di una lettura che definisca la rete come strumento di democrazia *tout court*; al contrario, essa impone una lettura costruita sull'analisi della reale applicazione ed uso delle nuove tecnologie nella società della rete. È questa la dimensione dell'etica tecnologica (con tutta una serie di risvolti sociali, antropologici, giuridici, religiosi ed economici), impegnata a cogliere l'intreccio tra la conoscenza ed i valori, in quanto la scienza applicata e le tecnologie informatiche sono connesse in misura crescente ai valori morali. Avuto riguardo di ciò, è palese come su questo terreno si pongano, in modo sempre più urgente, questioni riguardanti la regolamentazione della scienza e delle nuove tecnologie, a partire dalla convinzione che la libertà dell'azione scientifico-tecnologico-informatica debba muoversi da un preliminare impegno etico secondo la lezione filosofica di H. Jonas. Impegno etico che è da ricercarsi nel principio, laico e razionale, della responsabilità, inteso questo come rispetto della persona e del cittadino, della natura e del pianeta, nella formulazione forte e critica proposta da questo Autore, rispondendo e radicalizzando la weberiana etica della responsabilità<sup>10</sup>.

ti informativi semanticamente vuoti, sovra-produzione di informazione semantica inutilmente ridondante e corruzione delle comunicazioni trasformate in rumore (*noise*). Questo dilemma prende spunto dal modello della *tragedy of the commons* individuato da Garrett Hardin nel 1968 (Cfr. G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, in "Science", 1968, vol. 162, pp. 1243-1248) consistente, per l'appunto, nello sfruttamento oltre misura di un bene collettivo (*common*) da parte di uno o più individui.

<sup>10</sup> H. Jonas, *Principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1990. Egli prosegue asserendo che «dove il sapere non offre nessuna risposta, dobbiamo trovarla nell'agire. Così l'orrore della questione ultima di una disumanizzazione totale per salvare l'umanità, può rafforzare la filosofia nel suo compito di risvegliare l'attenzione su ciò che è irrinunciabile, sebbene essa stessa debba diventare l'avvocato delle più grandi rinunce».



### 3. ETICA: TRA ICT E STUDIOSI

Molti problemi sono legati all'uso etico degli strumenti informatici, come era già chiaro a Norbert Wiener<sup>11</sup>, che nel 1950 individuò alcune delle connessioni chiave tra Etica e *Information Technology*. Egli infatti tentò una prima analisi filosofica ed invitò a riflettere sulle rivoluzionarie conseguenze sociali che questa nuova tecnologia avrebbe prodotto. Nel 1948, nel suo libro sulla cibernetica scrisse: «mi resi subito conto che eravamo in presenza di una tecnologia che, nel bene o nel male, avrebbe potuto avere potenzialità inaudite da un punto di vista sociale»<sup>12</sup>. Secondo Wiener la diffusione dei computer nella società avrebbe portato a cambiamenti con conseguenze tali da toccare ogni aspetto della nostra vita. Il primo a raccogliere l'invito a riflettere sulle conseguenze etico-sociali della tecnologia dell'informazione fu, nel 1968, Donn Parker, uno dei più noti ricercatori dello Stanford Research Institute (SRI) di Menlo Park. In uno degli articoli che segnano un'altra tappa fondamentale nell'etica informatica egli scrisse: «quando le persone entrano nella sala computer lasciano l'etica fuori dalla porta»<sup>13</sup>. In questo suo datato articolo Parker analizza per la prima volta alcuni esempi di reati informatici e di comportamenti scorretti, ponendo l'attenzione sui rapporti tra etica e informatica.

Richard T. De George, professore di Filosofia e di Business administration presso l'Università del Kansas, sostiene che bisogna sfatare il mito dell'amoralità del computer e della tecnologia dell'informazione<sup>14</sup>, giacché entrambi non sono estranei alla morale. Lo strumento è infatti sempre moralmente neutro. Esso in sé non è mai né buono né cattivo, in quanto mera possibilità tecnica. I computer, come semplice macchina, possono essere utilizzati per scopi

e con modalità moralmente accettabili o inaccettabili. Si rammentino gli episodi d'informazione manipolata, omologata o che non dà spazio a voci significative (poiché non legate a politici o *lobby*) o a denunce anche importanti (perché magari ritenute poco valide sotto il profilo dell'*audience*). Dall'altro lato si pensi all'utilizzo di Internet quale mezzo d'informazione adottato proprio in situazioni di conflitto. Internet è stata particolarmente influente sull'andamento delle recenti rivolte in Tunisia, Egitto, Libia, Yemen, Bahrein, Giordania e Siria. Fra questi soprattutto i *social network*. I *blogger* hanno fatto da connettori di queste rivoluzioni, diventandone la *leadership* organizzativa. A luglio scorso, ad esempio, in Bielorussia, manifestazioni contro il regime del presidente Aleksander Lukashenko sono state convocate da un *network* Internet, "Rivoluzione attraverso la rete sociale", che invitata la gente a riunirsi in nove punti della capitale bielorussa Minsk per fare la reciproca conoscenza.

I regimi repressivi hanno, dal canto loro, escogitato due soluzioni per controllare la Rete. La prima, che consiste nell'impedire alla maggioranza della popolazione l'accesso alla rete, è adottata da Cuba, Birmania e Corea del Nord. Questa risulta però essere difficilmente conciliabile con lo sviluppo economico, così alcuni dei paesi più ricchi, come Singapore e Arabia Saudita, si ispirano al metodo cinese. Il governo cinese mantiene uno stretto controllo sulla libertà di espressione attraverso la costruzione di una grande muraglia informatica intorno alla internet cinese, impedendo la circolazione di contenuti sgraditi al regime. La Cina, infatti, sottopone in maniera pedissequa i media (Rete compresa) a severi controlli ed a censure, politiche e culturali, filtrando ogni singola informazione<sup>15</sup>. Gli utenti di Internet ed i giornalisti

11 Professore al MIT negli anni '50 nonché padre della cibernetica, ma soprattutto primo scienziato a riflettere sugli aspetti etici e sociali legati ai computer.

12 N. Wiener, *The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society*, Boston, 1950 (trad. it. di D. Persiani, *Introduzione alla cibernetica*, introd. di F. Ciafaloni, Torino, 1966, p. 57).

13 D. Parker, *Rules of Ethics in Information Processing*, in "Communications of the AMC", vol. 11, Issue 3, 1968, pp. 198-201.

14 R.T. De George, *Business ethics*, New Jersey, 2006.

15 Per ulteriori e più approfondite informazioni, si rimanda ai link:

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/16/liberta-digitali-continua-repressione-cina-lultimo-nemico-delle-autorita-pechino/178035/>;

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/08/cina-limita-detenzione-senza-informazioni-familiari-dubbi-delle-associazioni/196235/>;

[www.lasecondavolta.it/2011/01/20/censura-internet-in-cina/](http://www.lasecondavolta.it/2011/01/20/censura-internet-in-cina/); ultima consultazione dei siti il 25 gennaio 2012.

sono in tal modo sempre a rischio di vessazioni e incarcerazioni qualora affrontino questioni politiche delicate. Le pene inflitte ai cybernauti, per il semplice fatto di essersi espressi liberamente su dei siti o nei forum di discussione, possono arrivare fino a 15 anni di carcere. Le autorità di Pechino hanno inoltre adottato da anni un software di sorveglianza denominato "PaChong" (navigatore notturno) che permette ai censori del ministero dell'informazione di trovare e bloccare in tempo reale i siti e gli utenti non iscritti presso un apposito registro Internet, arrestando i responsabili. Gli utenti di alcuni portali, anche americani, aventi server basati in Cina, ottengono tra l'altro un messaggio di rifiuto ogni qual volta che le parole digitate rientrano tra quelle che sono state ritenute tabù dalle autorità, come ad esempio democrazia, libertà e diritti dell'uomo. Ma anche parole come Taiwan, Dalai Lama, Tian an men sono nel mirino ed i riferimenti online a persone sgradite (ad esempio il defunto ex premier Zhao Ziyang) sono stati cancellati. Di recente il governo cinese ha perfino disabilitato i messaggi dei siti universitari, in quanto usati spesso dagli studenti per parlare liberamente e per comunicare con i Cinesi che vivono in paesi democratici. Ciò a causa della "protesta dei gelsomini", la manifestazione convocata via Internet, a febbraio 2011 sull'onda delle rivoluzioni popolari nel mondo arabo. Parallelo e simile al programma usato dal governo cinese è quello adottato dal governo americano, che dal febbraio 2011 ha deciso di monitorare quello che scrivono gli utenti dei social network<sup>16</sup>. Qualsiasi cosa pubblicata su Facebook o Twitter può diventare oggetto di revisione da parte del ministero della Difesa Nazionale, il quale è pedissequamente alla ricerca di "argomenti di interesse" o parole che possono essere considerate "cattive" e che pertanto rientrano in un apposito elenco. Nella lista delle parole cd. "cattive" sono finite quelle che riguardano categorie che vanno dalla sicurezza interna ai materiali pericolosi, alla violenza, al confine meridionale, alle agenzie federali,

16 D. Ferri, *Obama ti spia su Facebook e Twitter*, 10 marzo 2012, [www.giornalettismo.com/archives/211557/obama-ti-spia-su-facebook-e-twitter](http://www.giornalettismo.com/archives/211557/obama-ti-spia-su-facebook-e-twitter); ultima consultazione il 10 marzo 2012.

al terrorismo, all'emergenza, ai disastri e alla sicurezza cibernetica. La contestazione di infrazione alla privacy dei cittadini non avrebbe tuttavia basi di vittoria giuridica, sottolinea un esperto di Cnn, Dean Obeidallah, avuto riguardo del fatto che il profilo di Facebook e quello di Twitter sono fondamentalmente pubblici, e quindi non coperti da particolare tutela giuridica. Certo è che proseguendo lungo tale orizzonte, la prospettiva che potrebbe profilarsi è la divisione di Internet in blocchi, che da World Wide Web (la rete mondiale) potrebbe passare ad un Web cinese, ad uno saudita, ad uno statunitense, e via discorrendo.

Anche la lotta contro il terrorismo ha comportato un pesante inasprimento del controllo della Rete nel mondo sia nelle democrazie che nei regimi autoritari. Nel 2004 il rapporto "Internet sotto stretta sorveglianza" dell'organizzazione internazionale "Reporters sans frontières" per la difesa della libertà di stampa evidenziò che dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 i diritti degli internauti, degli editori dei siti e dei giornalisti online avevano subito una netta regressione. Commentava infatti Julien Pain, responsabile Internet e Libertà di "Reporters sans frontières": «Improvvisamente Internet faceva ormai paura. Il 10 settembre 2001 segna l'ultimo giorno dell'era della libertà di espressione sul Net». Così nell'ottobre 2001 gli Stati Uniti adottarono il Patriot Act<sup>17</sup>. Un mese dopo

17 Il Patriot Act è un pacchetto di decreti legge, varato allo scopo di combattere il terrorismo. L'esatta definizione della legge è Usa Patriot Act, iniziali per "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism". La stragrande maggioranza degli articoli del Patriot Act riguarda il coordinamento tra le varie agenzie investigative. Prima era impossibile condividere le informazioni raccolte, ora invece col Patriot Act tutte le indagini, tutti gli arresti, tutte le intercettazioni, tutte le ricerche devono essere autorizzate o confermate da un giudice. Per poter controllare dati, tabulati telefonici e altri documenti, prima del Patriot Act, le agenzie investigative dovevano ottenere il *laissez faire* del giudice e dimostrare al contempo pure la probabilità che il fatto criminoso fosse stato commesso. Ora, con l'articolo 215 e soltanto nelle indagini che riguardano il terrorismo internazionale, è sufficiente l'autorizzazione del giudice. Per ulteriori approfondimenti si veda l'intervista di M. D'Eramo, *Bush contro i diritti civili*, ne "Il Manifesto", 11 novembre 2003 e i link [http://it.wikipedia.org/wiki/USA\\_PATRIOT\\_Act](http://it.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act) e [www.](http://www.)

la Francia si dotava di una legge per la sicurezza quotidiana (LSQ<sup>18</sup>) ed altri Paesi occidentali ne seguirono l'esempio. Fra le scelte, perseguite con queste nuove norme, vi era anche quella di consentire alle forze dell'ordine di ottenere in modo più agevole, spesso senza un mandato, le informazioni personali relative agli internauti. Il binomio *privacy*-sicurezza da allora è tornato di grande attualità ed è stato presentato all'attenzione dei politici e del pubblico in termini di sostanziale antinomia.

Internet è un'infrastruttura onnipresente nelle nostre vite e conseguentemente decidere chi è il proprietario e chi controlla l'accesso a questa infrastruttura diventa una battaglia cruciale per la libertà. Molto è sicuramente ancora affidato al senso di responsabilità individuale.

La difficoltà di stabilire criteri di comportamento certi<sup>19</sup>, fondati su una visione organica dell'*infosfera*, ha suggerito di ripiegare su un progetto più pragmatico e modesto, che non a caso è stato chiamato *netiquette*, l'etichetta della rete, un decalogo di prescrizioni minime per i navigatori della rete<sup>20</sup>. V. Shea, che per primo ha

[inventati.org/reati\\_\\_associativi/testi%20raccolti/009.html](http://inventati.org/reati__associativi/testi%20raccolti/009.html); ultima consultazione dei siti il 5 marzo 2012.

18 La *Loi sur la securit  quotidienne*, approvata in Francia dal Parlamento a larghissima maggioranza il 15 novembre 2001, contiene incisive norme in tema di intercettazioni, di crittografia e di obblighi per i *providers*, oltre a disposizioni ripescate dal Governo da un precedente disegno di legge (all'epoca in discussione), il *Project de loi sur la Societ  de l'Information*. Per ulteriori approfondimenti si veda [http://sois.fr/fileadmin/pdf/11\\_\\_sett\\_\\_2011.pdf](http://sois.fr/fileadmin/pdf/11__sett__2011.pdf); documento consultato il 10 marzo 2012.

19 È evidente che la disciplina dei reati e dei diritti del cyberspazio per essere efficace vada posta sul piano sovranazionale, da cui far derivare una legislazione flessibile capace di recepire i cambiamenti indotti dalla dialettica tra comportamenti sociali e sviluppo tecnologico, cioè una cornice normativa in grado di tenere conto dei conflitti che la frontiera elettronica esprime in relazione al diritto di informazione.

20 Per una prima ricognizione di queste norme si può consultare il sito [www.albion.com/netiquette/index.html](http://www.albion.com/netiquette/index.html). Ad ogni buon fine, quale che sia l'autore o l'istituzione a cui attribuire la paternità della formulazione (Arlene Rinaldi o il Computer Ethics Institute), i dieci comandamenti a cui ci si dovrebbe riferire nell'uso del computer sono i seguenti:

- Non userai un computer per danneggiare altre persone;
- Non interferirai con il lavoro al computer di altre persone;
- Non curioserai nei file di altre persone;

adoperato questo termine, ha formulato alcune regole, al cui *golden rule* svetta la seguente ed impegnativa massima: «Fa agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. Immagina come ti sentiresti se fossi nei panni degli altri. Prenditi cura di te stesso, ma evita di offendere la sensibilità degli altri. In altri termini: nella rete, non dimenticare l'umanità»<sup>21</sup>. Sarebbe superfluo aggiungere quanto questa indicazione richiami da vicino la seconda formulazione dell'imperativo categorico di Kant: «Agisci in modo da trattare l'umanità, tanto nella tua persona quanto in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo»<sup>22</sup>.

È facile constatare che i problemi posti dal Web non sono tuttavia riconducibili squisitamente all'etichetta, giacché essi richiedono una riflessione più generale, etica e giuridica oltre che politica, che si interroghi sulle finalità della rete. Non sono infrequenti le violazioni perseguibili anche penalmente; si pensi, solo per citare alcuni esempi, agli *hacker* o all'uso di siti web da parte di pedofili, speculatori o truffatori. Accanto a tali situazioni si profilano all'orizzonte pure casi che possono essere definiti *borderline*, al limite tra la trasgressione giuridica e la violazione di quello che viene indicato come il galateo del web, una sorta di civiltà delle buone maniere dell'universo informatico. Altresì vi sono questioni di carattere più propriamente morale che attengono, in specie, all'uso che si può fare di un bene comune indisponibile, come l'*infosfera*. Occorre tuttavia evitare che si affermi una concezione dell'etica tendente ad un certo riduzionismo e semplicismo, una concezione cioè meramente comportamentistica.

- Non userai un computer per rubare;
- Non userai un computer per portare falsa testimonianza;
- Non userai o copierai software che non hai dovutamente pagato;
- Non userai le risorse di altri senza autorizzazione;
- Non ti approprierai del risultato del lavoro intellettuale altrui;
- Penserai alle conseguenze sociali dei programmi che scrivi;
- Userai il computer in modo da dimostrare considerazione e rispetto.

21 V. Shea, *Netiquette*, San Francisco, 1994 e ora *online* nel sito citato nella nota precedente e consultato il 15 gennaio 2012.

22 I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, trad. it. di P. Carabellese, a cura di A. Vigorelli, Milano, 1995, pp. 86 e 90.

sta, come se il problema dell'etica si risolvesse, e si esaurisse, esclusivamente nello stabilire dei codici deontologici e delle norme di condotta. Si tratta ovviamente di passaggi importanti e necessari, ma non sufficienti e ciò in quanto «l'etica concerne non soltanto la qualità delle decisioni da prendere [...], ma riguarda innanzitutto “stati” di attenzione, percezione e consapevolezza [...]. Il ragionamento morale, come presa di decisione che si traduce nell'azione, è preceduto dalla coltivazione di un modo di vedere il mondo [...]. Dunque, l'etica è più che una forma di comportamento. È una forma di costruzione della realtà, una tecnica per osservare e comprendere difetti del mondo che sono inosservabili e incomprensibili senza una sensibilità etica. L'azione etica dipende dalla visione etica, un “vedere” che precede un fare»<sup>23</sup>. Un discorso eticamente razionale impone di vedere quali sono le ragioni che giustificano un dato giudizio morale, ovvero quali sono gli abusi di tali mezzi da parte degli utenti oppure da parte dei gestori dei nuovi media.

Non bisogna dimenticare tuttavia come i problemi etici siano strettamente collegati a quelli sociali, legali e politici. Questo in quanto l'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione ha un effetto a catena che solleva nuovi problemi etici, la cui natura (per l'appunto etica) va ad alimentare ulteriori problemi sociali e politici che devono essere gestiti ovviamente a livello individuale e collettivo. Del resto, il giurista Stefano Rodotà ben esplica tali concetti quando scrive che «morale e diritto si possono congiungere<sup>24</sup> laddove si ritenga che ci siano dei principi fondamentali che non possono essere negati da nessuna legislazione e ai quali si decide di tener fede»<sup>25</sup>.

23 D. Birkhead, *An ethics of Vision for Journalism*, in “*Critical Studies in Mass Communication*”, 1989, September, p. 289.

24 Lo stato moderno infatti, come è risaputo, è anche fondato su una divisione tra etica e diritto, proprio per evitare che lo Stato, in nome dell'etica, possa utilizzare gli strumenti del diritto per imporre il punto di vista di pochi o di una maggioranza a tutti gli altri. A conferma di ciò un grande pensatore liberale dell'Ottocento francese, Alexis de Toqueville, ha parlato di “tirannia della maggioranza” come problema della democrazia.

25 Si vedano per ulteriori approfondimenti i seguenti link: [www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=333](http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=333);

E per Kant tanto il diritto quanto l'etica hanno in sé sia imperativo categorico che la sua consapevolezza, sebbene instaurino un diverso rapporto con essi: mentre nella *Dottrina della virtù* la consapevolezza di essere determinati dall'imperativo categorico viene assunta come movente dell'agire, nella *Dottrina del diritto* la legge rimane esterna rispetto alla motivazione morale. Al di là di un diverso rapporto con l'istanza morale, è bene tuttavia notare che entrambe chiedono al soggetto di sollevarsi dalla propria condizione oggettiva e di collocare le massime del proprio agire in una prospettiva universale<sup>26</sup>. Si rende allora necessario il passaggio dalla dimensione etica – imperativa per la coscienza del singolo o di ristretti insiemi di persone – alla dimensione politico-giuridica – prescrittiva per tutti i cittadini – sulla base di una riflessione giuridica costantemente sollecitata da fondamentali intuizioni etiche che, in genere, si pongono alla base di ogni indispensabile aggiornamento del diritto. Ma sotto questo punto di vista il diritto deve pure volgere ad un equilibrio di valori aventi un connotato di stretta proporzionalità tra risposte, limiti e confini. Poiché ogni confinamento, che non voglia essere discriminazione, deve essere e portare a paritetiche garanzie. Ben diceva un importante studioso americano del diritto, R. Pound, quando scrisse che «Il diritto è come un edificio costruito dagli uomini per soddisfare le aspirazioni umane e continuamente riparato, restaurato, ricostruito ed ampliato al fine di venire incontro al crescere o al variare delle aspirazioni, o anche al variare delle usanze. Dobbiamo pensare ad un complesso di materiali consegnatoci dal passato,

<http://www.scribd.com/doc/53206551/Apologia-dei-diritti-Stefano-Rodota-I-diritti-dell-uomo-oggi-Norberto-Bobbio>; siti visitati il 20 gennaio 2012.

26 Lo stesso Kant indica la libertà come principio di separazione tra la *Dottrina del diritto* e quella della *virtù*: “Questa distinzione [scil. la distinzione tra la *Dottrina della virtù* e la *Dottrina del diritto*], su cui si fonda in generale anche la somma partizione della *Dottrina dei costumi*, si basa sul fatto che il concetto della libertà, che è comune ad entrambe, rende necessaria la divisione dei doveri in doveri di libertà esterna ed interna, delle quali solamente l'ultima è etica.” I. Kant, *La Metafisica dei costumi*, VI, 406 s. (citiamo dalla trad. it. a cura di G. Vidari, Bari, 1999, p. 260).

su cui consapevolmente o inconsapevolmente noi operiamo per realizzare le aspirazioni e soddisfare i bisogni del presente»<sup>27</sup>.

*Monica Suerz è laureata in Comunicazione e Pubblicità (curriculum aziendale-pubblicitario) presso l'Università degli Studi di Trieste*

*monicasuerz@gmail.com*

---

<sup>27</sup> G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Bologna, 1970, p. 319.

# Il nuovo assetto della normativa di contrasto all'immigrazione clandestina tra giurisprudenza costituzionale, tutela dei diritti umani e integrazione europea

Chiara Ferretto

## ABSTRACT

Il trattamento giuridico dello straniero irregolare è stato oggetto, in questi mesi, di diverse pronunce da parte della giurisprudenza interna e sovrastatale, che hanno posto in luce significativi contrasti tra la produzione legislativa e le elaborazioni pretorie. Tra gli interventi più incisivi, la sentenza n. 245/2011, con la quale la Corte Costituzionale ha annullato la norma del Codice Civile che vietava la celebrazione delle nozze a chi non fosse in possesso del permesso di soggiorno. L'intervento si colloca a pochi mesi di distanza da un'altra pronuncia di estremo rilievo, quella del 28 aprile 2011 sul caso *El Dridi*, con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha

dichiarato non conforme alle Direttive comunitarie il reato di clandestinità. Infine, con sentenza del 23 febbraio 2012 sul caso *Hirsi*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia all'unanimità per la pratica dei c.d. respingimenti in mare.

## PAROLE CHIAVE

IMMIGRAZIONE; CLANDESTINITÀ; ESPULSIONE; ASILO; REFOULEMENT; CEDU.

## INTRODUZIONE

Il trattamento giuridico dello straniero irregolare è stato oggetto, in questi mesi, di numerose pronunce da parte della giurisprudenza interna e sovrastatale, divenendo emblema di un fenomeno di tensione tra la produzione legislativa nazionale e le elaborazioni pretorie.

È stato da più parti rilevato, infatti, come la giurisprudenza abbia da tempo assunto un atteggiamento di divergenza rispetto alla normativa interna in materia di trattamento dello straniero e, in generale, delle questioni attinenti all'immigrazione<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Sul punto si vedano F. Scuto, *Contrasto all'immigrazione irregolare e tutela dei diritti fondamentali: un equilibrio non ancora raggiunto*, in G. D'Ignazio, S. Gambino (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali tra Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale*, Milano, 2010, p. 654; S. Agosta, *Il potere d'ordinanza contingibile ed urgente quale laboratorio costituzionale a cielo aperto*, intervento al Convegno annuale del Gruppo di Pisa sul tema "Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale

In particolare, appare con una certa evidenza come le Corti interne, europee e internazionali stiano compiendo un graduale ma inarrestabile processo di "erosione" delle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno

e giudici", Milano, 10-11 giugno 2011; A. Pin, *Famiglia, immigrazione e società interculturale. Una prospettiva giuridica*, intervento alla Conferenza Nazionale della Famiglia, Milano 8-10 Novembre 2010, secondo cui «in Italia, certa giurisprudenza e il legislatore, almeno nella fase più recente, sembrano aver preso due strade diverse». In particolare, l'intervento rileva come sia possibile cogliere una divergenza particolarmente significativa nell'ambito del trattamento della famiglia: mentre i giudici si sono dimostrati disponibili ad accogliere pratiche difficilmente riferibili ad ambienti culturali estranei al nostro, attraverso il recepimento della teoria sui c.d. *cultural defences*, al contrario «il legislatore non ha mancato di introdurre norme-manifesto mostrando una chiara ostilità all'importazione o alla semplice tolleranza di pratiche incompatibili con il nostro ordinamento. Si pensi a riguardo alle norme penali contro le mutilazioni sessuali, che sono state staccate dall'ipotesi di lesioni nella quale già rientravano, per dare vita ad una fattispecie penale autonoma».

degli stranieri nel territorio italiano, principalmente con riferimento alle disposizioni introdotte nell'ordinamento dal c.d. Pacchetto Sicurezza del 15 luglio del 2009 (legge n. 94/2009).

Questa legge, nota per aver previsto il reato di immigrazione clandestina, fin dai suoi albori è stata tacciata di lesività, da parte di una certa corrente dottrinale e giurisprudenziale<sup>2</sup>, nei confronti di alcuni principi costituzionali fondamentali, come quello di ragionevolezza, proporzionalità della pena e non discriminazione. Solo negli ultimi mesi, tuttavia, la questione ha assunto i connotati di una vera e propria "riscrittura" giurisprudenziale dell'intero sistema di contrasto alla clandestinità.

Poche volte nella storia politica e giuridica italiana, infatti, il fenomeno dell'intervento giurisprudenziale sulle disposizioni legislative ha assunto una dimensione e una portata pari a quella attuale, con una decisiva alterazione delle misure legislative di contrasto all'immigrazione clandestina ad opera della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

2 A riguardo, particolare rilevanza è ricoperta dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Giudici di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, e di Torino, che costituiscono la necessaria premessa all'esame della sentenza n. 250/2010 della Consulta, in seguito approfondita, trattandosi delle uniche ordinanze di remissione che, almeno in parte, hanno superato l'esame della manifesta inammissibilità. Deve, peraltro, rilevarsi che alcune questioni di legittimità costituzionale erano già state sollevate in termini pressoché analoghi da altri giudici di merito, ma sono state risolte nel senso della manifesta inammissibilità con le ordinanze 8 luglio 2010, n. 253; 11 novembre 2010, n. 320; 17 novembre 2010, n. 329; 26 novembre 2010, n. 349; ord. 5 gennaio 2011, n.6, per la carente descrizione della fattispecie e per la carente motivazione in punto di rilevanza.

In dottrina si vedano, *ex multis*, M. Donini, *Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione*, in "Questione Giustizia", XXVIII (2009), n. 1; F. Viganò, *Diritto penale e immigrazione: qualche riflessione sui limiti alla discrezionalità del legislatore* in "Diritto, Immigrazione e cittadinanza", XII (2010), n. 3 e G. Savio, *L'aggravante e il reato di clandestinità al vaglio della Corte Costituzionale*, in "Studium Iuris", XVII (2011), n. 2.

## IL DIRITTO DI CONTRARRE MATRIMONIO

Uno degli interventi più rilevanti in materia è quello contenuto nella sentenza n. 245 del 25 luglio 2011, con la quale la Corte Costituzionale ha legittimato i matrimoni tra un cittadino italiano e un immigrato clandestinamente presente sul territorio, dichiarando illegittimo l'articolo 116 del Codice Civile<sup>3</sup>, nella parte in cui vietava la celebrazione delle nozze a chi non risultasse in possesso di un documento comprovante la regolarità del soggiorno in Italia.

La disposizione, introdotta al fine di impedire i cosiddetti "matrimoni di comodo", con i quali gli stranieri sono posti nelle condizioni di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari<sup>4</sup> e ridurre da dieci a due anni la durata del soggiorno necessaria per richiedere la cittadinanza italiana, è stata ritenuta lesiva della libertà di contrarre matrimonio e costituire una famiglia, principio tutelato dall'articolo 31 della Costituzione italia-

3 Con la Legge 94/2009, il legislatore italiano ha introdotto il reato di clandestinità, contenuto nell'art 10 bis D.lgs 286/98 e ha altresì modificato l'articolo 116 del codice civile e l'art. 6 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 286/98, prevedendo l'obbligo di richiedere l'esibizione dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno del cittadino straniero al fine di celebrarne il matrimonio e di consentire le pubblicazioni. In particolare, prima dell'intervento della Corte costituzionale, l'art. 116, primo comma, cod. civ, stabiliva che «lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile», oltre al nulla osta, «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

4 L'articolo 30 del Testo Unico sull'Immigrazione (Permesso di soggiorno per motivi familiari) prevede infatti, al comma 1 lettera b) che il permesso di soggiorno per motivi familiari venga rilasciato: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti». Inoltre, l'art. 19 del medesimo T.U. prevede espressamente il divieto d'espulsione nei confronti dei cittadini stranieri che siano conviventi con coniuge di nazionalità italiana. L'articolo precisa inoltre che a seguito del matrimonio e perdurando la convivenza tra i coniugi vi è l'obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido anche per motivi di lavoro.

na<sup>5</sup> e ormai generalmente accolto dalle Carte internazionali sui diritti umani<sup>6</sup>, nonché dalla Carta di Nizza<sup>7</sup>, che racchiude i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea.

La Consulta ha affermato l'incostituzionalità della norma – inserita nel Codice Civile dal citato Pacchetto Sicurezza – asserendo che il diritto di un cittadino italiano di costituire una famiglia, espressamente qualificato come diritto «fondamentale»<sup>8</sup>, non possa essere ragionevolmente compreso in virtù dell'esigenza pubblicistica di contrastare il fenomeno dei matrimoni di comodo.

Benché la Corte Costituzionale non abbia escluso la possibilità per il legislatore italiano di intervenire al fine di regolare e contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina secondo la propria discrezionalità, si è altresì affermato che tale intervento debba necessaria-

5 Art. 31: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

6 *In primis* deve farsi riferimento all'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ai sensi del quale «Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione».

La tutela del diritto a formare una famiglia e a contrarre matrimonio, così come l'ingerenza della pubblica autorità a favore dell'ordine pubblico, sono disciplinati altresì dagli art 8 e 12 della alla «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» recepita nell'ordinamento italiano con legge 4 agosto 1955 n. 848. L'art. 12 della Convenzione Europea su Diritti dell'Uomo stabilisce in particolare che: «uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto».

7 La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (nota anche come Carta di Nizza), approvata dal Parlamento europeo nel novembre del 2000, individua tra le libertà fondamentali, all'art. 9, «il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali che ne garantiscono l'esercizio».

In proposito si ricorda che il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha attribuito alla Carta di Nizza del medesimo valore giuridico dei trattati.

8 Invero la qualificazione ad opera della Corte costituzionale del diritto di contrarre matrimonio come diritto fondamentale deve farsi risalire alla sentenza n. 445 del 2002, nel quale tale carattere è stato ricavato dalla diretta riconducibilità del diritto in questione, oltre che all'articolo 31 della Costituzione, anche agli articoli 2 e 29.

mente sottostare al limite del rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini italiani e, più in generale, dei diritti fondamentali dell'uomo internazionalmente riconosciuti.

La sentenza, infatti, non solo afferma la titolarità dei cittadini italiani del diritto fondamentale a contrarre matrimonio, ma lo inquadra altresì come un diritto di rango universale, richiamando a tal proposito le carte internazionali sui diritti dell'uomo. La decisione rafforza, dunque, il ruolo della Consulta quale organo giurisdizionale “multilivello”, deputato a sindacare la compatibilità della legislazione nazionale non solo alla Costituzione italiana, ma all'intero complesso dei diritti “importati” nell'ordinamento mediante l'adesione all'Unione europea e alle Convenzioni internazionali per la salvaguardia dei diritti umani.

A conferma di tale carattere, milita la lettura della motivazione della sentenza in commento, che richiama quanto affermato nel dicembre 2010 dalla CEDU. La Corte di Strasburgo, infatti, pronunciandosi sul caso *O'Donoghue and Others v. The United Kingdom*, aveva vietato agli Stati firmatari della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali la sottrazione ai cittadini della piena disponibilità del diritto al matrimonio al mero scopo di impedire le unioni di convenienza<sup>9</sup>.

La richiamata pronuncia della CEDU ha indotto la Consulta ad affermare l'incostituzionalità dell'articolo 116 del Codice Civile anche per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, rilevando come la difesa del diritto a contrarre matrimonio debba essere ricondotto all'ambito degli «obblighi internazionali» ai quali la potestà legislativa statale e regionale è sottoposta.

9 In particolare, la Corte europea ha affermato che sussiste per gli Stati firmatari della CEDU un margine di intervento per regolamentare le unioni tra cittadini e stranieri, ma che tale margine di intervento non può mai estendersi fino al punto di introdurre «una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione» (par. 89 della sentenza). Nel caso di specie, la limitazione generale al diritto di contrarre matrimonio, non fondata su un preventivo accertamento della genuinità del matrimonio, è stata ritenuta lesiva del diritto di cui all'art. 12 della Convenzione.



Infine, è stata rilevata dalla Consulta l'irragionevolezza e non proporzionalità del bilanciamento tra il diritto fondamentale a contrarre matrimonio – espressamente ricondotto ai diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione – con l'esigenza del controllo delle frontiere e del contrasto all'immigrazione irregolare, anche in virtù del fatto che nell'ordinamento è presente un altro strumento idoneo a prevenire e sanzionare il fenomeno dei matrimoni di comodo, contenuto nelle disposizioni dell'art. 30, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico Immigrazione)<sup>10</sup>.

La giurisprudenza in commento rappresenta un importante punto di svolta nell'approccio pretorio alla normativa di materia di espulsione del cittadino straniero in procinto di contrarre matrimonio con un cittadino italiano. La fattispecie, infatti, era stata finora esaminata solamente sotto il profilo dell'esigenza statale di controllare l'immigrazione irregolare, e quindi con esclusivo riguardo alla condizione giuridica dello straniero, mentre la giurisprudenza non si era mai interrogata sulle conseguenze lesive causate dall'attuazione del decreto di espulsione nei confronti del cittadino italiano<sup>11</sup>.

Con la pronuncia in esame la Corte Costituzionale ha aggiunto un ulteriore tassello nell'operazione di «messa in discussione dell'apparato sanzionatorio predisposto attra-

10 La norma citata, infatti, prevede che il permesso di soggiorno concesso per ragioni di matrimonio con un cittadino italiano venga immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. Inoltre, si prevede altresì il rigetto della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, allorché sia accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

11 In proposito si richiama la sentenza n. 6605/2008 della Corte di Cassazione, nota per aver abilitato l'espulsione del clandestino che contrae o deve contrarre matrimonio con una cittadina italiana o straniero regolarmente soggiornante. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che le nozze contratte con un cittadino italiano non costituiscono una causa di limitazione dell'efficacia dall'espulsione intimata dal Questore in quanto il matrimonio non rientra tra i motivi di discriminazione razziale che giustificano l'inosservanza dell'ordine di espulsione.

verso i “pacchetti sicurezza” nel corso dell'ultima legislatura»<sup>12</sup>, i quali, progressivamente, hanno incontrato le censure sia da parte della giurisprudenza costituzionale, che di quella sovranazionale, come si avrà modo di approfondire in seguito.

#### IL REATO E L'AGGRAVANTE DI CLANDESTINITÀ

L'intervento della Corte Costituzionale in materia di libertà matrimoniale si colloca a pochi mesi di distanza da un'altra pronuncia di estremo rilievo, quella del 28 aprile 2011 sul caso *El Dridi*<sup>13</sup>, con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato non conforme alle Direttive e ai principi comunitari la comminazione della pena della reclusione per l'immigrato irregolarmente soggiornante in Italia. Ritenendo che la norma penale italiana non fosse idonea a perseguire gli obiettivi comuni degli Stati membri – ossia l'allontanamento dai confini comunitari degli stranieri irregolarmente soggiornanti – la Corte di Giustizia ha di fatto aperto la via per i Tribunali italiani alla disapplicazione delle norme che puniscono con la reclusione lo straniero che non ottemperi all'ordine amministrativo di allontanamento dal territorio nazionale<sup>14</sup>.

Il reato in questione è stato introdotto – come già ricordato – dal c.d. Pacchetto Sicurezza, Legge n. 94/2009. Attraverso questa disposizione, l'ingresso e il soggiorno illegale degli stranieri in Italia sono stati configurati quali delitti, con un inasprimento del trattamento precedentemente previsto, fondato su sanzioni di carattere amministrativo e, in particolare,

12 A. Romano, *Il matrimonio che s'ha da fare: la Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto di contrarre matrimonio per gli stranieri in posizione irregolare*, in “www.diritticomparati.it”.

13 Corte di Giustizia dell'Unione europea (Prima Sezione), del 28 aprile 2011 nel procedimento C-61/11 PPU.

14 Il principio della disapplicazione diretta da parte del giudice ordinario delle norme nazionali ritenute incompatibili con il diritto comunitario è stato affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea a partire dalla sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmmenthal*, e successivamente ribadito nella sentenza 22 maggio 2003, causa C-462/99, *Connect Austria*, nonché 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, *Melki e Abdeli*.

sul provvedimento di espulsione<sup>15</sup>. La norma penale sanziona non solo l'ingresso irregolare, ma anche il trattenimento nel territorio dello Stato, ed perciò applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti in Italia fin dal momento della sua entrata in vigore.

La scelta di criminalizzare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato ha posto non pochi interrogativi, tanto di carattere politico-criminale, quanto di ordine sistematico<sup>16</sup>. In particolare, ci si è chiesti se sia razionale elevare a reato una condotta di per sé priva di dannosità sociale, e lesiva, al più, di un interesse amministrativo, nonché se sia conforme al principio di ragionevolezza attendersi effetti di deterrenza minacciando – oltre all'espulsione immediata – una pena detentiva<sup>17</sup> o, nei casi di minore gravità, una pena pecuniaria nei confronti di cittadini stranieri spesso nullatenenti<sup>18</sup>.

15 L'espulsione amministrativa è tuttora disciplinata art. 13, comma 2, lett. a) e b) del T.U. Immigrazione.

16 Sul punto si vedano, tra gli altri, A. Patroni Griffi, *Stranieri non per la Costituzione*, relazione al Convegno sul tema "Immigrazione nell'equilibrio tra esigenze di sicurezza e di integrazione sociale", Torre del Greco (NA), 16 maggio 2009, in "Forum di Quaderni Costituzionali"; G. Savio, *Legge n. 125/2008: ricadute delle misure a tutela della sicurezza pubblica sulla condizione giuridica dei migranti*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", X (2008), n. 3, pp. 134 ss.; A. Algostino, *Il pacchetto sicurezza, gli stranieri e la Costituzione. Prime note*, in "Forum di Quaderni Costituzionali".

17 Una parte significativa della dottrina che si è occupata della questione, infatti, ha affrontato la tematica sotto il profilo della possibile violazione, da parte della norma *de quo*, del principio di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale. Si ritiene discriminatorio e irragionevole, in particolare, prevedere una misura che sottoponga al medesimo trattamento punitivo tutti gli stranieri irregolari, sia che abbiano varcato per la prima volta i confini senza autorizzazione, sia che si siano visti semplicemente negare la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno (i cosiddetti *over-stayers*). La norma, orientata sul paradigma contravvenzionale, prevede, infatti, due autonome fattispecie: una commissiva, consistente nella violazione delle disposizioni amministrative che regolano l'ingresso degli stranieri nel territorio della Repubblica e una omissiva, che sanziona la condotta del trattarsi in Italia una volta venute meno le condizioni legittimanti la permanenza.

18 L'articolo 10-bis del T.U. Immigrazione prevede, infatti, che lo straniero che faccia ingresso ovvero si tratti illegalmente nel territorio dello Stato, sia punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

Un altro profilo di analisi critica nei confronti del reato in questione è stato costituito, inoltre, dal dubbio, sollevato da nutrita dottrina, che la nostra Costituzione consenta che uno *status*, quale quello di straniero irregolare, che già innescava una circostanza aggravante di asserita illegittimità<sup>19</sup> possa costituire reato<sup>20</sup>.

Tra le iniziative legislative già oggetto di censura da parte della giurisprudenza costituzionale, introdotte allo scopo di reprimere e disincentivare l'immigrazione irregolare, vi è da ricordare, infatti, anche il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 (c.d. Decreto sicurezza) che ha aggiunto, per la prima volta dall'entrata in vigore del vigente Codice Penale, un'ulteriore circostanza aggravante comune: l'aumento della pena fino a un terzo per l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.

Detto intervento legislativo, tacciato di incostituzionalità fin dalle prime fasi della sua adozione<sup>21</sup> è stato annullato dalla Corte Costi-

---

La pena detentiva, invece, è prevista per il caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore, conseguente alla procedura di espulsione.

19 Com'è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza 5 luglio 2010, n. 249 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'aggravante di clandestinità, prevista dall'art. 61, n. 11-bis, c.p. e delle norme ad esso collegate.

L'articolo in questione era stato introdotto dall'art. 1, lett. f), d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2008, prevedeva, infatti, una circostanza aggravante comune consistente «nell'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale».

20 È stato ritenuto da molti Autori, infatti, che tale scelta, di natura eminentemente politica, fosse orientata a sanzionare non un fatto di per sé lesivo di interessi così rilevanti da giustificare il ricorso alla sanzione penale, bensì una condizione personale, marcando così un passaggio al "diritto penale d'autore". Per un'esauriente dissertazione sul punto si veda M. Donini, *Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione*, cit., pp. 127 ss.

21 In questo senso si vedano, tra gli altri, G.L. Gatta, *Aggravante della clandestinità uguaglianza calpestate*, in "Riv. it. dir. proc. Pen", LII (2009), n. 2; C. Renoldi, G. Savio, *Legge n. 125/2008: ricadute delle misure a tutela della sicurezza pubblica sulla condizione giuridica dei migranti*, cit., pp. 29 ss.; G. Dodaro, *Discriminazione dello straniero irregolare nell'aggravante comune della clandestinità*, in "Riv. it. dir. proc. Pen.", LI (2008), n. 4, pp. 1634-1635; F. Viganò, M. Vizzardi, *Pacchetto sicurezza ed espulsione: intenti legislativi e vincoli*

tuzionale con la sentenza n. 249 del 5 luglio 2010, che ha accolto i rilievi espressi dai giudici *a quo*, il Tribunale di Livorno e il Tribunale di Ferrara, per quanto concerne la compatibilità della norma in questione con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, nonché con il principio dell'atto materiale colpevole quale presupposto della responsabilità penale, desumibile dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione e dal primo comma dell'articolo 27.

Proprio quest'ultimo principio è stato fatto oggetto da parte della Consulta di un'approfondita e ampia motivazione, che ha portato i giudici costituzionali a riaffermare che il rispetto dei diritti inviolabili implica l'illegittimità di trattamenti penali aggravati in forza di mere qualità personali del soggetto, estranee al fatto-reato, caratteristiche endemiche di una "responsabilità penale dell'autore", contraria al principio di offensività<sup>22</sup>.

La sentenza in questione si pone, infatti, sulla scia di una serie di pronunce volte a censurare fattispecie incriminatrici fondate su presunzioni di pericolosità e su un giudizio basato sulla categoria personale a cui l'autore del reato appartiene, anziché sulla condotta<sup>23</sup>.

---

europèi, in "Dir. Pen. Proc.", LI (2008), n. 7, p. 813; D. Pulitanò, *Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale* in "Dir. Pen. Proc.", LI (2008), n. 9, p. 1079; A. Algostino, *Il pacchetto sicurezza, gli stranieri e la Costituzione. Prime note*, cit.

22 Tale principio è entrato a far parte degli strumenti interpretativi della Consulta a partire dalla sentenza n. 62 del 1986, nella quale è stato per la prima volta accolto l'orientamento di certa dottrina penalista volto a ritenere ragionevole una sanzione penale solamente se relativa ad una concreta offesa a un bene giuridico protetto dall'ordinamento, tacciando di incostituzionalità le fattispecie di c.d. "pericolo astratto". Tra i penalisti più influenti nell'elaborazione del principio si ricordano, tra gli altri G. Bettiol, *Verso un nuovo romanticismo giuridico*, Padova, 1980; G. Fiandaca, *Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in "Riv. it. Dir. Proc. Pen.", XXV (1982); G. Vassalli, *Considerazioni sul principio di offensività* in "Scritti in memoria di Ugo Pioletti", Milano, 1982.

23 Il medesimo orientamento è ravvisabile, infatti, nella sentenza n. 354/2002. In analoga prospettiva va ricordata la sentenza n. 370/1996, con la quale stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 708 c. p. (possessione ingiustificata di valori) per la "discriminazione nei confronti di una categoria di soggetti composta da

In questo contesto, già caratterizzato da una significativa tensione tra legislazione ed elaborazioni giurisprudenziali, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha inferto un'altra rilevante censura al sistema interno di lotta all'immigrazione irregolare, imponendo al giudice ordinario di disapplicare la norma sul reato di clandestinità, il cui ambito operativo era già stato fortemente ridotto da parte della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 359 del 17 dicembre 2010, infatti, il Giudice delle Leggi aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, del Testo unico sull'Immigrazione, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui non disponeva che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento fosse punita nel solo caso in cui avesse luogo «senza giustificato motivo»<sup>24</sup>.

La Corte Europea si è inserita in questo processo di graduale erosione dell'ambito di applicabilità del reato di clandestinità, dichiarando

---

pregiudicati per reati di varia natura o entità contro il patrimonio, senza una corrispondenza effettiva e attuale tra la condizione in discorso e la funzione di tutela dell'incriminazione».

24 La Corte costituzionale, con la sentenza 17 dicembre 2010, n. 359, si è pronunciata sul Testo unico sull'immigrazione, e più precisamente sull'art. 14, comma 5-*quater*, così come modificato dall'art. 1, comma 22, lett. m), della l. n. 94/2009.

La sentenza ha accolto il ricorso sollevato dal Tribunale di Voghera in composizione monocratica, con ordinanza dell'8 gennaio 2010, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla norma in oggetto, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. La norma censurata è stata ritenuta dal giudice *a quo* contrastante anzitutto con il principio di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., perché la relativa previsione incriminatrice colpirebbe la «condizione sociale dell'essere cittadino straniero migrante». Il riformato comma 5-*quater* dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 avrebbe violato anche l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata difformità di trattamento introdotta rispetto alla previsione di cui al precedente comma 5-*ter*, ove la punibilità dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento è esclusa quando ricorra un «giustificato motivo». È stato prospettato, infine, un contrasto della norma censurata con gli artt. 25, secondo comma, e 27 Cost., in quanto il sanzionamento di fatti commessi in presenza di un «giustificato motivo» contrasterebbe con il principio di offensività e con il principio di personalità della responsabilità penale.

il contrasto tra la normativa in questione e la c.d. “Direttiva rimpatri” (2008/115/CE).

La Direttiva, benché non recepita dal legislatore nazionale, ha sollevato da subito l'interesse della dottrina<sup>25</sup> e della giurisprudenza di merito, che ha cominciato a dubitare della compatibilità dell'incriminazione prevista dall'art. 14, commi 5-ter<sup>26</sup> e 5-quater<sup>27</sup> del T.U. Immigrazione con la normativa comunitaria.

La “Direttiva rimpatri”, nata con l'obiettivo di istituire norme comuni in materia di allontanamento e rimpatrio dei cittadini extracomunitari irregolari sul territorio europeo, nonché di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dello straniero, tra cui primeggia quello della libertà personale<sup>28</sup>, non vieta agli Stati mem-

25 In particolare, si vedano A. Adinolfi, *Pacchetto sicurezza e violazioni (... sicure) di obblighi comunitari*, in “Rivista di diritto internazionale”, XCI (2008), n. 4, pp. 1088-1092; A. Pugiotto, *I meccanismi di allontanamento dello straniero, tra politica del diritto e diritti violati*, in “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, XII (2010), n. 1; F. Viganò, L. Maserà, *Illegittimità comunitaria della vigente disciplina delle espulsioni e possibili rimedi giurisdizionali*, in “Riv. it. dir. proc. Pen.”, LIII (2010), n. 2, pp. 560-596.

26 5-ter: Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale [...], ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata [...].

27 5-quater: Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

28 M. Weber, Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, pronunciata di fronte al Parlamento europeo il 16 giugno 2008, disponibile sul sito del Parlamento europeo [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu).

bri di prevedere come reato l'inosservanza da parte del cittadino straniero dell'ordine di allontanamento emesso a seguito del provvedimento di espulsione, ma richiede che l'eventuale incriminazione avvenga nel rispetto di alcuni principi fondamentali. In particolare, si precisa che se gli Stati membri ricorrono – «in ultima istanza» – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure dovranno essere «proporzionate», non potranno eccedere «un uso ragionevole della forza» e dovranno essere attuate, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale, «in ottemperanza ai diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino»<sup>29</sup>.

In tal modo, la Direttiva 2008/115 ha recepito la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, ossia non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito<sup>30</sup>.

La normativa italiana, pertanto, è stata ritenuta contrastante con i principi europei, essendo diretta a sanzionare il comportamento

29 Articolo 8 (Allontanamento), comma 4: Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non eccedano un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato.

30 In tal senso si veda, in particolare, la sentenza CEDU sul caso *Saadi c. Regno Unito* del 29 gennaio 2008. Recependo gli orientamenti ivi indicati, l'art. 15, secondo comma, della direttiva 2008/115, prevede che la privazione della libertà debba avere durata quanto più breve possibile e protrarsi solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. Ai sensi dei nn. 3 e 4 di detto art. 15, tale privazione della libertà è riesaminata ad intervalli ragionevoli e deve cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento. I nn. 5 e 6 del medesimo articolo fissano la sua durata massima in 18 mesi, termine tassativo per tutti gli Stati membri. L'art. 16, n. 1, di detta direttiva, inoltre, prescrive che gli interessati siano collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune.

della permanenza irregolare nel territorio dello stato con pene che incidono pesantemente sulla libertà personale dell'individuo<sup>31</sup>.

Da parte della giurisprudenza di merito, constatato che il 25 dicembre 2010 è scaduto inutilmente il termine di attuazione fissato dalla direttiva europea e che lo Stato italiano si è reso inadempiente rispetto al complesso di obblighi dalla stessa stabiliti, si è registrato un duplice atteggiamento: da un lato si è ritenuto che la direttiva fosse sufficientemente precisa nell'indicare presupposti, modalità esecutive e termini massimi di compressione della libertà personale del cittadino di stato terzo soggetto a rimpatrio, considerando la disposizione *self-executing*<sup>32</sup>, e si è conseguentemente proceduto a disapplicare la norma penale italiana<sup>33</sup>; dall'altro, non ritenendo di poter rilevare direttamente l'incompatibilità delle norme incriminatrici di cui all'art. 14 comma 5 ter e quater del Testo Unico con la Direttiva rimpatri, si è deciso di sospendere il procedimento e rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice italiano, la Corte lussemburghese si è espressa statuendo che «gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, una pena detentiva», come quella prevista dalla normativa italiana, «solo perché un cittadino di un Paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio na-

zionale [...] permane in maniera irregolare in detto territorio».

L'uso di misure coercitive, secondo la Corte di Giustizia, dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti, principi ritenuti disattesi dalla normativa penale italiana.

La Direttiva, se da un lato riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre o di mantenere disposizioni più favorevoli per i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare<sup>34</sup> purché compatibili con quest'ultima, dall'altro non permette a tali Stati di applicare norme più severe. In particolare, l'Articolo 15 impone agli Stati membri di procedere all'allontanamento mediante le misure meno coercitive possibili. Solo qualora l'esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento dell'interessato, gli Stati possono privare quest'ultimo della libertà ricorrendo al trattenimento.

La Corte di Giustizia conclude imponendo al giudice del rinvio di «disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo», tenendo conto altresì del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite<sup>35</sup>.

La sentenza El Dridi è stata accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza con posizioni divergenti: a chi ha salutato con favore la decisione del giudice europeo<sup>36</sup> si è contrapposto chi ha segnalato l'impatto fortemente «paralizzante» della decisione sulle procedure di identificazione e rimpatrio degli extracomunitari irregolari, giunta oltretutto in un momento di

31 L'articolo 14 comma 5-ter e quater del Testo Unico Immigrazione prevede, infatti, la pena della reclusione della da 1 a 4 anni o da 1 a 5 anni per il caso di reiterazione.

32 Per costante giurisprudenza comunitaria, qualora uno Stato membro si astenga dal recepire una direttiva entro i termini o non l'abbia recepita correttamente, i singoli sono legittimati a invocare contro detto Stato membro le disposizioni di tale direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise. Si vedano, in tal senso, in particolare, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea 26 febbraio 1986, causa 152/84, *Marshall* e 3 marzo 2011, causa C-203/10, *Auto Nikolovi*.

33 In questo senso si ricordino Tribunale di Torino, 3 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 4 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 5 gennaio 2011; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, 7 gennaio 2011; Procura della Repubblica di Pinarolo, 13 gennaio 2011.

34 Articolo 4, comma 3: La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite.

35 Per un'ampia panoramica degli effetti della sentenza *El Dridi* si rinvia a L. Maserà, F. Viganò, *Addio articolo 14, Considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia UE, 28 aprile 2011, El Dridi (C-61/11 PPU) e sul suo impatto nell'ordinamento italiano*, in "Diritto Penale Contemporaneo", 2011.

36 Tra tutti, si veda L. Maserà, F. Viganò, *Addio articolo 14*, cit.

grave tensione interna, dovuta alla necessità di far fronte all'emergenza degli sbarchi provenienti dalle coste del Nord Africa a seguito della caduta dei regimi libico e tunisino<sup>37</sup>. Inoltre, è stato posto in rilievo il contrasto della decisione in questione con il principio democratico e di legalità che regge l'intero sistema del diritto penale<sup>38</sup>, nonché con il principio di sussidiarietà che dovrebbe orientare l'azione dell'Unione europea nei confronti degli Stati membri<sup>39</sup>.

Dal punto di vista legislativo, il Parlamento si è adeguato alla decisione europea convertendo in legge il decreto n. 89 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari»<sup>40</sup>. Il Consiglio dei Ministri, in data 16 giugno 2011, ha, infatti, inteso conformare il Testo Unico Immigrazione alla sentenza *El Dridi*, prevedendo, tra le altre misure, la riformulazione dei delitti di inosservanza dell'or-

37 In senso critico nei confronti della sentenza *El Dridi* si è espresso, in particolare, M. Maddalena, *Sbarchi: due cose da fare subito per rimediare ai danni dell'Europa* in "il-sussidiario.net", 9 maggio 2011. Per precisi rilievi giuridici alla sentenza in commento si veda anche F. Focardi, *La direttiva rimpatri non ha effetto diretto: occorre l'intervento della Corte costituzionale (ma nell'attesa lo straniero ha un giustificato motivo a restare in Italia)*, in "Diritto Penale Contemporaneo", 2011, il quale rileva come «non si possa sostenere la natura *self-executing* delle disposizioni in questione, atteso che la abrogazione di una fattispecie penale è atto insostituibile dell'ordinamento interno».

38 In questo senso L. Ronchetti, *I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 299 del 2010 e 61 del 2011)*, in "Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti", 2011, n. 3, p. 4.

39 Sul punto si veda A. Bernardi, *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettive*, in "Diritto penale contemporaneo", 2010.

40 È stato a riguardo rilevato come il procedimento di attuazione della sentenza in commento, avvenuto mediante decreto-legge, dimostri la difficoltà del Parlamento a recepire in tempo utile le novità normative e le decisioni assunte a livello europeo. Tale fenomeno è reso evidente dalla prassi ormai invalsa di adottare annualmente i c.d. "decreti salva infrazioni comunitarie", al fine di evitare l'apertura nei confronti dell'Italia di procedure di infrazione per mancato adeguamento dell'ordinamento interno entro il termine stabilito dalle direttive stesse.

dine di allontanamento, di cui all'art. 14, commi 5-ter e 5-quater. Tali reati vengono adesso a essere puniti con la sola pena pecuniaria della multa, sostituibile con l'espulsione da parte del giudice di pace, divenuto il giudice competente in relazione ai medesimi<sup>41</sup>.

Una significativa influenza è stata prodotta dalla sentenza in commento anche nei confronti di altri Paesi comunitari, alcuni dei quali – sulla scia di quanto fatto dai giudici italiani – hanno sollevato la questione della compatibilità con la Direttiva rimpatri dei propri ordinamenti interni<sup>42</sup>.

In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, ha dichiarato la necessità di disapplicare parzialmente la norma che puniva il soggiorno irregolare nello Stato francese, con sentenza 6 dicembre 2011 sul caso *Achughbadian*, causa C-329/11.

Con detta pronuncia, la Corte ha dichiarato incompatibile con la Direttiva la norma penale che commina la pena di un anno di reclusione a carico dello straniero che sia entrato o soggiorni illegalmente in Francia<sup>43</sup>.

Riprendendo le motivazioni esposte nella sentenza *El Dridi*, il giudice comunitario ha ri-

41 Per un approfondimento si veda G. L. Gatta, *Immigrazione: approvato un decreto legge per sanare il contrasto con la direttiva rimpatri*, in "Diritto penale contemporaneo", 2012.

42 Nell'Europa occidentale, il reato di clandestinità è stato introdotto per la prima volta nel Regno Unito, con l'*Immigration Act* del 1971. Risale al 2004, invece, l'introduzione del reato d'immigrazione clandestina in Francia e in Germania. Al contrario, in Spagna non è attualmente prevista alcuna fattispecie criminosa concernente l'ingresso illegale nel territorio dello Stato. Con la *Ley Organica* n. 4/2000 e successive modifiche, infatti, il Paese iberico ha scelto di privilegiare l'impiego in via esclusiva della sanzione amministrativa dell'espulsione.

43 Nell'ordinamento francese il reato di ingresso illegale nel territorio francese figura agli articoli L 621-1 e L 621-2 del *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*, entrato in vigore nel 2004.

Il reato d'immigrazione clandestina può essere commesso solo dallo straniero non cittadino dell'Unione europea nel caso in cui entri o soggiorni nel territorio francese senza essere in possesso dei necessari documenti o che si trattiene oltre la validità del visto o permesso di soggiorno. In questi casi, la pena prevista è un anno di carcere più un'ammenda di 3750 €. Inoltre, nei casi più gravi, è prevista per il giudice la possibilità di irrogare anche la sanzione d'interdizione dal territorio francese per un periodo che può arrivare, nel massimo, a tre anni.

levato che la Direttiva «non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare alla stregua di un reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere la commissione di siffatta infrazione», ma gli Stati membri «non possono applicare una normativa penale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva e da privare così quest'ultima del suo effetto utile».

Il diritto penale francese, infatti, consentiva la condanna a una pena detentiva di un cittadino di Paese terzo nel corso della procedura comune di rimpatrio<sup>44</sup>, ostacolando – secondo la Corte di Giustizia – il raggiungimento delle finalità della direttiva<sup>45</sup>.

Tale conclusione appare coerente con l'esigenza, espressa nella Direttiva rimpatri, di garantire l'allontanamento dello straniero irregolare nel più breve tempo possibile e getta un'ombra di illegittimità per contrasto con la medesima normativa europea anche sulla contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10 bis del Testo Unico Immigrazione<sup>46</sup>, come già prospettato dalla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Rovigo, Sezione Distaccata di Adria, con ordinanza in data 15 luglio 2011 sul caso *Sagor*, in relazione al quale è attesa una nuova decisione della Corte di Giustizia<sup>47</sup>.

44 Art. L. 621-1 del *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*.

45 Per un ampio approfondimento sulla sentenza del 6 dicembre 2011, *Achughbadian contro Préfet du Val-de-Marne*, causa C-329/11 si vedano L. D'ambrosio, *Se una notte d'inverno un...sans papiers. La corte di giustizia dichiara il reato di ingresso e soggiorno irregolare conforme e non conforme alla direttiva rimpatri*, in "Diritto penale contemporaneo", 2012 e L. Masera, *La Corte di giustizia dichiara incompatibile con la direttiva rimpatri il reato di clandestinità previsto nell'ordinamento francese*, in "Diritto Penale Contemporaneo", 2011.

46 A seguito delle modifiche apportate con il "Pacchetto sicurezza" del 2009, l'articolo 10bis del Testo Unico sull'immigrazione prevede, in caso di ingresso e soggiorno irregolare, la pena pecuniaria dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, che può essere sostituita con la misura dell'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera.

47 Altre ordinanze di rimessione sono state pronunciate dai giudici di pace di Mestre e di Lecce, mentre altri giudici di merito, sul presupposto di una difformità dalla Direttiva, hanno direttamente disapplicato la norma incriminatrice (si vedano in proposito G.d.P. Roma, 16.6.2011

## LA POLITICA DEI RESPINGIMENTI IN MARE

Le politiche di contrasto all'immigrazione clandestina sono state censurate dalla giurisprudenza sovranazionale anche con riguardo ai c.d. "respingimenti in mare", disposti dalle autorità di pubblica sicurezza al fine di evitare lo sbarco nelle coste italiane delle imbarcazioni contenenti immigrati privi del permesso di soggiorno.

Il 23 febbraio 2012, infatti, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito della procedura *Hirsi Jamaa e altri contro Italia*, ha condannato all'unanimità il nostro Paese per violazione degli artt. 3 e 13 della CEDU, nonché dell'art. 4 del suo Protocollo n. 4.

La sentenza in oggetto, definitiva ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della Convenzione stessa<sup>48</sup>, trae origine da quanto avvenuto il 6 maggio 2009, quando circa duecento stranieri, diretti in Italia su tre imbarcazioni, furono intercettati dalle autorità di sicurezza italiane in acque internazionali<sup>49</sup>, trasferiti a bordo delle

e G.d.P. di Torino, 22.2.2011). Sul punto si veda G. L. Gatta, *Il 'reato di clandestinità' (art. 10 bis t.u. imm.) e la direttiva rimpatri*, in "Diritto penale contemporaneo", 2012.

48 Articolo 44 (Sentenze definitive): La sentenza della Grande Camera è definitiva.

49 Più precisamente, le imbarcazioni furono intercettate all'interno della zona SAR (*Search and Rescue*) di responsabilità maltese. La Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 (*Maritime Search and Rescue Sar*), prevede che, qualora i migranti in navigazione si trovino in stato di pericolo, ogni nave del Paese responsabile della relativa zona SAR abbia il dovere di soccorrerli e trasbordarli sulle proprie unità navali. In base alla Convenzione, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147, pertanto, le navi italiane hanno l'obbligo di procedere alle operazioni di soccorso e condurre i migranti in un territorio ove possano essere protetti dalle violazioni dei diritti umani e presentare domanda di asilo e protezione internazionale. La Convenzione, inoltre, ha previsto la stipula di accordi per la delimitazione tra gli Stati delle zone SAR di propria competenza. Per quanto riguarda il Mar Mediterraneo nel corso della Conferenza IMO (*International Maritime Organization*) di Valencia del 1997 si è provveduto ad approvare un «*General Agreement on a Provisional SAR Plan*». Il governo maltese, tuttavia, responsabile di una zona di vastissima, si è avvalsa sinora della cooperazione dell'Italia, stipulando altresì alcuni accordi con la Grecia e la Libia per affidare loro, rispettivamente, il pattugliamento della parte orientale e meridionale della sua zona.

navi italiane e riportati in Libia, da dove erano partiti, in conformità agli accordi bilaterali italo-libici conclusi dai reciproci Governi<sup>50</sup>.

Gli stranieri respinti non vennero identificati, né sottoposti ad alcun accertamento sulla loro provenienza, sullo stato di salute o sulla loro eventuale minore età, in violazione di quanto previsto in materia di diritto di asilo prevista dal diritto internazionale<sup>51</sup>, oltre che dallo stesso ordinamento italiano<sup>52</sup>.

---

Per un approfondimento in dottrina, si veda F. Caffio, *Un accordo euromediterraneo per il salvataggio dei migranti*, in "www.affarinternazionali.it".

50 Il "Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista", firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dall'Italia con Legge 6 febbraio 2009, n. 7, prevede la collaborazione bilaterale tra i due Paesi in materia di immigrazione, richiamandosi all'Accordo per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla immigrazione clandestina, firmato a Roma il 13 dicembre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 111 S.O. del 15.05.2003) e ai successivi protocolli di collaborazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007. Questi ultimi, in particolare, prevedono che l'Italia e la Libia organizzino pattugliamenti marittimi con sei unità navali cedute temporaneamente dall'Italia e equipaggi misti, al fine di effettuare operazioni di controllo, ricerca e salvataggio nei luoghi di partenza e di transito delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, sia in acque territoriali libiche che internazionali. Per un commento agli accordi citati, con diversi rilievi critici, si veda P. Bonetti, S. Romanotto, *Respingimenti*, scheda a cura di ASGI.It, sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici in materia di immigrazione, 14 settembre 2009.

51 Ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 722/1954), durante le operazioni di pubblico soccorso ogni straniero entrato illegalmente nel territorio di uno Stato aderente ha comunque diritto di presentare istanza di protezione internazionale, se ha il timore fondato di subire nel Paese di origine o di provenienza persecuzione per motivi politici, religiosi o di appartenenza a gruppi o se ritiene che nel Paese di origine o provenienza possa subire un danno grave derivante da pena di morte, tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti o dalla violenza generalizzata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

52 L'art.10 comma 3, della Costituzione italiana prevede che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

L'episodio citato segnò l'avvio di una rigida politica di contrasto dell'afflusso di stranieri dalle coste nordafricane che, nel corso del 2009, portò a effettuare nove operazioni analoghe in acque internazionali.

Il caso portato all'attenzione della CEDU ha preso origine dal ricorso di ventiquattro cittadini somali ed eritrei, respinti il 6 maggio 2009, sollevato per la violazione di alcuni diritti fondamentali ivi previsti, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione stessa<sup>53</sup>.

La Corte è giunta a una condanna unanime dell'Italia, ritenuta responsabile, in primo luogo della violazione dell'articolo 3 della CEDU<sup>54</sup> per aver esposto i ricorrenti al rischio di trattamenti inumani o degradanti in Libia e nei loro Paesi d'origine, rigettando la difesa del Governo italiano secondo la quale nessuno degli stranieri respinti aveva proposto formalmente richiesta di asilo alle autorità nazionali. Al riguardo, la CEDU ha affermato che, di fronte a una situazione di così chiara e sistematica violazione dei diritti umani, come quella perpetrata nei Paesi di provenienza degli immigrati e nel territorio cirenaico, sarebbe stato compito dell'Italia verificare a quale trattamento si stavano esponendo i ricorrenti attraverso la loro consegna alle autorità libiche, a prescindere da una concreta richiesta di asilo.

Né è stata accolta l'obiezione italiana ai sensi della quale la ratifica da parte della Libia di numerosi Trattati internazionali sulla protezione dei diritti umani e la presenza sul suo territorio dell'UNHCR - l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - costituirebbe un'adeguata garanzia del rispetto dei diritti umani fondamentali da parte delle autorità del Paese nordafricano.

A tal proposito, la Corte ha richiamato il principio generale del c.d. *non refoulement*, in

---

53 Articolo 34 (Ricorsi individuali): La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

54 Articolo 3 (Divieto di tortura): Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.



base al quale è fatto divieto agli Stati di espellere o respingere un rifugiato verso un Paese ove la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate a causa di persecuzioni fondate su motivi razziali, politiche o altre situazioni personali. Detto principio, che si colloca tra i pilastri fondamentali del diritto internazionale dei rifugiati e delle più importanti convenzioni sui diritti umani<sup>55</sup>, è stato preso in considerazione, nel caso di specie, anche nella sua accezione di “*non refoulement* indiretto”, ai sensi della quale, in caso di espulsione, lo Stato ha l’obbligo di assicurarsi che il Paese di destinazione offra garanzie sufficienti a evitare che lo straniero venga da lì rimpatriato nel proprio Paese di origine, senza aver prima effettuato una valutazione del rischio di subire violazioni dei propri diritti fondamentali<sup>56</sup>.

Il divieto di *refoulement* indiretto, riconosciuto vigente anche in forza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come ricordato in calce alla sentenza nelle Opinioni Concordate redatte dal giudice Pinto De Albuquerque, e, a livello europeo, ha trovato un ufficiale riconoscimento nell’articolo 19, comma 2, della Carta di Nizza<sup>57</sup>.

55 L’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati prevede, in particolare, che nessuno Stato contraente possa «respingere, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

56 Il principio di *non refoulement* indiretto è stato riconosciuto sia dall’Alto Commissariato ONU per i rifugiati (Nota sulla protezione internazionale del 13 settembre 2001, A/AC.96/951, § 16), che la giurisprudenza della CEDU (sentenza *T.I. contro Regno Unito* n. 43844/98, del 7 marzo 2000; sentenza *Muslim c. Turquie*, n. 53566/99, §§ 72-76, del 26 aprile 2005; sentenza *M.S.S. c. Belgio e Grecia* n° 30696/09 del 21 gennaio 2011). Per un approfondimento sull’ultima sentenza citata si veda F. Morrone. “*La Corte di Strasburgo si pronuncia sull’applicazione del Regolamento Dublino: sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia*”, in “*Diritti Umani in Italia*”, 16 Novembre 2011. Per una analisi generale sul principio di *non-refoulement* si veda, invece, A. Guterres (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati), “*Osservazioni all’apertura dell’anno giudiziario della Corte Europea per i Diritti Umani*”, Strasburgo, 28 gennaio 2011.

57 Articolo 19, comma 2: Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura

Benchè il principio di *non-refoulement* sia previsto in materia di protezione internazionale da garantire a coloro che posseggono lo *status* di rifugiato, la Corte ha rilevato come né il diritto internazionale né il sistema complesso di protezione dei diritti dell’uomo consentano di effettuare una discriminazione tra il regime applicabile ai rifugiati in senso tecnico e coloro che risultino beneficiari di una protezione complementare, ritenendo che «non vi sia alcuna ragione legittima per offrire ai rifugiati *de jure* una protezione migliore rispetto a quella dei rifugiati *de facto*»<sup>58</sup>.

Nell’asserire l’orientamento in questione, diretto a estendere il divieto di respingimento in tutti i casi di assenza di un preliminare controllo sulle condizioni giuridiche dello straniero e sui rischi ai quali lo stesso viene sottoposto, la Corte fa proprie le conclusioni già da alcuni anni adottate da altre corti e istituzioni poste a tutela dei diritti umani, secondo le quali il divieto di *refoulement* non deve essere circoscritto al territorio di uno Stato, ma deve ritenersi esteso anche alle azioni extra-territoriali, e, segnatamente, alle operazioni condotte in mare aperto. Tali argomentazioni sono state mutate, in particolare, dall’interpretazione fornita al diritto internazionale dei rifugiati dalla Commissione interamericana dei diritti dell’uomo<sup>59</sup>, dall’Alto Commissariato delle

o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

58 Opinioni Concordate redatte dal giudice Pinto De Albuquerque. Al riguardo, il giudice cita la Raccomandazione n. R (84) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone che soddisfino i criteri della Convenzione di Ginevra ma che non siano formalmente riconosciuti come rifugiati, contenuta in UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status*, 1992, par. 28, ove si afferma, con espressione piuttosto eloquente, che «*a person does not become a refugee because of recognition, but is recognised because he or she is a refugee*».

59 Sentenza sul caso *Haitian Centre for Human Rights et al. v. United States*, Case 10/675, Report n. 51/96 del 13 marzo 1997, § 157, nella quale si afferma che “nessuna limitazione geografica” è ammessa con riguardo dalle obbligazioni di *non-refoulement* derivanti dall’art.33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, par.163; la Commissione interamericana ha concluso affermando che le operazioni di respingimento condotte dagli Stati Uniti avevano violato altresì l’articolo XXVII della Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell’uomo.

Nazioni Unite per i rifugiati<sup>60</sup> e dal Comitato dell'ONU contro la tortura<sup>61</sup>.

Ciò che è stato contestato all'Italia, infatti, è l'omissione dell'esame delle situazioni individuali in capo agli stranieri respinti, al fine da accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tutela internazionale prevista per i rifugiati. Benchè le operazioni non siano avvenute in territorio italiano, a giudizio della Corte, tuttavia, gli stranieri dovevano considerarsi comunque posti di fatto sotto il suo controllo effettivo.

L'orientamento in questione appare espressivo, inoltre, di una generale tendenza delle diverse corti internazionali sui diritti umani a esercitare una reciproca influenza dal punto di vista della tutela giuridica garantita, anche in contrasto con gli orientamenti adottati dalle magistrature interne<sup>62</sup>.

In secondo luogo, l'Italia è stata condannata per l'asserita violazione dell'art. 4, Protocollo n. 4 della CEDU, che proibisce le espulsioni collettive di stranieri<sup>63</sup>.

L'articolo citato, emendato dal protocollo n° 11, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, ra-

60 Background note on the protection of asylum-seekers and refugees at sea. UN High Commissioner for Refugees responds to US Supreme Court Decision in *Sale v. Haitian Centers Council*, in "International Legal Materials", XXXII (1993), p. 1215.

61 Conclusioni e raccomandazioni del Comitato contro la tortura, concernenti il secondo rapporto periodico degli Stati Uniti, CAT/C/USA/CO/2, 2006, §§ 15 et 20, nel quale si dichiara che lo Stato deve vigilare affinché l'obbligo di *non-refoulement* venga attuato nei confronti di tutte le persone poste sotto il suo «controllo effettivo», ovunque essi si trovino.

62 Si vedano in proposito le sentenze pronunciate dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America sul caso *Sale v. Haitian Centers Council*, 509/US 155, 1993 e della Corte Suprema australiana sui casi *Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Haji Ibrahim*, HCA 55, del 26 ottobre 2000, § 136, e *Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Khawar*, HCA 14, dell'11 aprile 2002, § 42.

63 Articolo 4 (Divieto di espulsioni collettive di stranieri): Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate. Il medesimo divieto è sancito altresì dall'articolo 19, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dall'articolo 12, comma 5 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; dall'articolo 22, comma 9 della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, nonché dall'articolo 26, comma 2 della Carta araba dei diritti dell'uomo.

tificato e reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982 n. 217, è stato ritenuto oggetto di violazione nonostante l'assenza di formali provvedimenti amministrativi adottati dallo Stato. Anche il comportamento materiale, dunque, è stato ritenuto idoneo a ricadere nell'ambito di applicazione delle disposizioni di tutela delle libertà e diritti fondamentali di cui al citato Protocollo, in conformità a quanto affermato nel Parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati del 26 gennaio 2007<sup>64</sup>, nel quale si afferma che la Convenzione di Ginevra del 1951 introduce divieto per gli Stati di respingere "in qualsiasi modo" colui che intenda chiedere il rifugio politico<sup>65</sup>, dovendosi conseguentemente ritenere illegittima qualsiasi misura - formale o materiale - con cui venga impedito a un richiedente asilo l'ingresso sul territorio nazionale al fine di chiedere protezione.

Passando all'esame delle motivazioni, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo devono considerarsi espulsioni collettive tutte quelle misure che obbligano gli stranieri "in quanto gruppo" a lasciare un Paese, salvo i casi in cui una simile misura venga assunta sulla base di un esame ragionevole e obiettivo della situazione particolare di ciascuno degli stranieri che formano il gruppo, fermo restando che anche in tali casi l'applicazione di una decisione di espulsione può integrare una violazione art. 4 del Protocollo n. 4<sup>66</sup>.

64 Parere consultivo sull'applicazione extraterritoriale degli obblighi di *non-refoulement* derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 1967.

65 L'art. 33 (Divieto d'espulsione e di rinvio al confine) della Convenzione ONU sullo statuto dei rifugiati del 1951 dispone, infatti, che «Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

66 Sul punto si vedano le sentenze emesse dalla CEDU in relazione ai casi *Becker c. Danimarca*, del 3 ottobre 1975; *Alikabs e altri c. Paesi Bassi* (ric. N. 14209/88) e *B. e altri c. Paesi Bassi* (ric. n. 14457/88), decisioni del 16 dicembre 1988; *Andric c. Svezia*, decisione del 23 febbraio 1999 (ric. n. 45917/99); *Conka, c. Belgio*, del 5 febbraio 2002, ric. n. 51564/99; *Sultani c. Francia*, del 20 settembre 2007. Particolare rilievo in materia è rivestito dalla decisione sul caso *Conka contro Belgio*, con la quale la CEDU ha as-

La violazione *de quo* è stata asserita, tuttavia, in forza un'interpretazione estensiva ed evolutiva, da parte della giurisprudenza CEDU, dell'articolo in questione. La Corte di Strasburgo, infatti, per la prima volta ha ritenuto che debba considerarsi idoneo a costituire violazione del divieto di espulsioni collettive anche il rinvio di migranti che non siano mai entrati nel territorio del Paese. Fino ad oggi, infatti, la CEDU aveva preso in considerazione l'ipotesi di espulsione degli stranieri solamente con riguardo all'eventualità che questi avessero già fatto formalmente ingresso nello Stato interessato.

In base al predetto orientamento, la Corte è arrivata a respingere le difese invocate dal Governo italiano, il quale sosteneva la sostanziale e insuperabile distinzione esistente tra il respingimento in mare, che costituirebbe un rifiuto di autorizzare l'ingresso, e l'espulsione di uno straniero già presente sul territorio.

La Corte ha fondato il proprio convincimento sulla volontà di rendere la Convenzione europea uno strumento "concreto ed efficace" e non "teorico e illusorio", alla luce dei casi concreti e delle condizioni attuali<sup>67</sup>. Pertanto, se lo scopo dell'art. 4, Protocollo n. 4, è quello di impedire agli Stati di espellere degli stranieri senza esaminare le loro circostanze personali, se ne deve concludere che qualsiasi comportamento diretto ad allontanare gli stranieri dal proprio territorio, benché questi non vi abbiano ancora fatto ingresso, costituisce una violazione del diritto fondamentale dello straniero a richiedere il diritto di asilo.

---

serito che il Belgio avesse violato il divieto di espulsione di massa di stranieri nell'ottobre 1999, quando settantaquattro zingari di etnia Rom e di origine slovacca, richiedenti asilo, furono espulsi. Benché non si tratti della prima volta in cui la Corte si sia espressa in relazione a un caso riguardante l'espulsione collettiva di Rom, la sentenza rileva in quanto per la prima volta la Corte ha rinvenuto una violazione dell'Articolo 4 del Protocollo n. 4, che proibisce le espulsioni collettive di stranieri. In particolare, la Corte ha condannato il Belgio in quanto «*at no stage in the period between the service of the notice on the aliens to attend the police station and their expulsion had the procedure afforded sufficient guarantees demonstrating that the personal circumstances of each of those concerned had been genuinely and individually taken into account*», con una formulazione simile a quella adottata nel caso *Hirsi*.

67 Paragrafo 175 della Sentenza.

Infine, l'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 13 CEDU<sup>68</sup>, in combinato disposto con l'art. 3 e l'art. 4 Protocollo n. 4, che sancisce il diritto di difesa nelle ipotesi di supposta violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione. A tal fine, la Corte ha ritenuto che, nell'ambito di applicazione del principio di *non refoulement*, il diritto di difesa deve declinarsi nel senso di ritenere necessario uno «scrutinio rigoroso e indipendente» della posizione giuridica individuale, tale da prevedere la possibilità di sospendere l'applicazione della misura impugnata<sup>69</sup>.

Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, la corretta applicazione del principio *de quo* comporta due inevitabili corollari: il dovere per lo Stato di informare il migrante del suo diritto a ottenere una protezione internazionale e il dovere di offrire una procedura individuale, equa ed effettiva, che permetta di determinare se sussistano i presupposti per l'applicazione della tutela riservata ai rifugiati dal diritto interno e internazionale. A tal fine, si rende necessaria una valutazione personale, svolta con esclusivo riguardo a ogni straniero coinvolto.

È evidente, al riguardo, che la prassi dei respingimenti in mare priva i migranti della possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un'autorità competente prima che la misura sia eseguita.

All'impossibilità di presentare domanda di protezione internazionale contro il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, è conseguita – secondo la Corte di Strasburgo – la violazione del diritto ad un ricorso effettivo contro le misure limitative della libertà personale, quali il respingimento e l'espulsione.

In questo senso, la Corte ha ripreso quanto già affermato in occasione della sentenza emessa in data 26 aprile 2007 relativamente al caso *Gebremedhin contro Francia*<sup>70</sup>, concernente

---

68 Articolo 13 (Diritto a un ricorso effettivo): Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

69 Paragrafo 1198.

70 Il ricorrente, cittadino dell'Eritrea, venne arrestato nel proprio Paese d'origine a causa della sua attività professionale di reporter. Fuggito dal carcere, nel qua-

un'ipotesi di respingimento alla frontiera di un richiedente asilo. Anche nella decisione citata, infatti, la Corte aveva ritenuto sussistere una violazione dell'articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 3, in ragione dell'impossibilità per i richiedenti asilo di ottenere la sospensione della propria espulsione o respingimento in attesa dell'esito di un ricorso contro il rifiuto del permesso di fare ingresso nel territorio dello Stato. La violazione era apparsa evidente, in particolare, in quanto il migrante veniva in tal modo a essere sottoposto al serio rischio di subire trattamenti inumani o degradanti nel Paese di destinazione<sup>71</sup>.

#### CONCLUSIONI:

##### IL DIVARIO TRA GIURISPRUDENZA E LEGGE

Per concludere, è possibile rilevare come, nel giro di pochi anni, la giurisprudenza abbia radicalmente riformato il sistema interno di controllo dell'immigrazione irregolare, facendo emergere una significativa tensione tra diritto positivo ed elaborazioni pretorie.

Negli ultimi mesi, in particolare, in materia di politiche di contrasto alla clandestinità si è assistito a un'evidente «delegittimazione dei

sistemi politici costituzionali statali»<sup>72</sup>, con conseguente sottrazione della materia al potere legislativo a favore di quello giudiziario. Il fenomeno ha avuto quale esito una sistematica ridefinizione della disciplina originariamente prevista dal Pacchetto Sicurezza del 2009.

Un altro profilo di estremo interesse è costituito dalla reciproca influenza delle diverse corti nazionali e internazionali in materia di tutela dello straniero e rispetto dei diritti umani. I recenti orientamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno posto in luce, infatti, non solamente un naturale condizionamento tra le stesse, ma anche una decisa influenza degli orientamenti emersi in materia di tutela dei diritti umani nelle pronunce della CEDU.

In proposito appare utile ricordare come il Trattato di Lisbona<sup>73</sup>, oltre a conferire alla Carta di Nizza lo stesso valore giuridico dei trattati, abbia previsto l'espressa adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sancendo altresì che i diritti fondamentali ivi contenuti facciano parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali<sup>74</sup>.

Benchè il Trattato di Lisbona, al momento, non abbia comportato l'equiparazione della CEDU al diritto comunitario, bensì la sua utilizzabilità a livello di "principio generale" del diritto dell'Unione, al pari delle tradizioni co-

---

le asseriva essere stato sottoposto a tortura, giunse all'aeroporto *Charles de Gaulle* di Parigi, passando per il Sudan. Nonostante al proprio arrivo avesse presentato domanda di asilo, la stessa venne respinta dal Ministero dell'Interno, che disponeva pertanto il suo rientro in Eritrea. Il ricorrente si appellò alla Corte europea, asserendo l'avvenuta violazione sia dell'art. 13 della Cedu sul diritto di difesa, in quanto la legge francese non prevede un rimedio con effetto sospensivo contro le decisioni che impongono il respingimento di un cittadino straniero. La Corte, accogliendo il ricorso, ha condannato la Francia per violazione dell'art. 13 della Cedu, in quanto la procedura di richiesta di asilo prevista dalla normativa interna non prevedeva l'effetto sospensivo nei confronti della decisione di espulsione per l'ipotesi di appello.

71 Per un approfondimento si vedano, in dottrina, C. Senelar-Gil, *Recours juridictionnel contre une décision de non-admission sur le territoire: le référé-liberté, remède ou placebo? Quelques réflexions sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 avril 2007 Gebremedhin c/ France*, in [www.guglielmi.fr](http://www.guglielmi.fr); A. Chouk, *La France, condamnée par la Cour européenne, réforme à reculons*, in "Justice", 2007, n. 191, pp. 28-30.

72 L'espressione è di P. Bilancia, cit.

73 Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 è entrato in vigore il 1 dicembre 2009 ed è stato ratificato dall'Italia con la Legge 2 agosto 2008, n. 130 recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007».

74 L'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, per come modificato dal Trattato di Lisbona, prevede che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».

stituzionali comuni agli Stati membri<sup>75</sup>, appare con una certa evidenza come la Corte di Giustizia, negli ultimi anni, e in particolare a partire dal 2009, abbia assunto la prassi di richiamare costantemente la giurisprudenza della corte di Strasburgo nei propri pronunciamenti<sup>76</sup>.

Una conseguenza estremamente rilevante di questa reciproca influenza tra le diverse giurisdizioni, oltre alla progressiva convergenza delle elaborazioni giuridiche in materia di diritti fondamentali, è un più incisivo adeguamento delle leggi ordinarie a tutti quei principi e valori di origine pattizia, ma anche pretoria, che vengono ad affermarsi a livello sovranazionale.

Questo processo di revisione giurisprudenziale delle norma in materia di immigrazione appare orientare il sistema giuridico nazionale nella direzione di una profonda rilettura dei diritti fondamentali e dello stesso patrimonio costituzionale interno.

Attraverso le elaborazioni della giurisprudenza CEDU, ad esempio, la Corte Costituzionale è giunta a valorizzare e ridefinire il ruolo fondamentale del diritto di contrarre matrimonio, che attraverso la sua espressa formulazione nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché nella Carta di Nizza, è giunto a declinarsi in maniera più incisiva di quanto finora avvenuto.

La medesima considerazione può essere ripetuta per altri diritti fondamentali, tra i quali

75 Sul punto si veda, tra gli altri, A. Celotto, *Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano? In margine alla sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato*, in "www.neldiritto.it". L'Autore confuta quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in aperta contraddizione con i precedenti indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale, in materia di "comunitarizzazione" dell'intero complesso normativo contenuto nella CEDU. Sul valore giuridico della CEDU a seguito del Trattato di Lisbona si vedano anche P. Cafari, L. Tomasi, *Il futuro della Cedu tra giurisprudenza costituzionale e diritto dell'Unione*, in "Dir. pubbl. comp. eur.", X (2008), p. 197 e L. Daniele, N. Parisi, A. Giannelli, A. Bultrini, S. Amadeo, P. Simone, *La protezione dei diritti dell'uomo nell'unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, in "Il diritto dell'Unione europea", XIV (2009), n. 3.

76 Sul fenomeno di "osmosi" tra i diversi sistemi giuridici, che caratterizza la tutela multilivello dei diritti fondamentali, si veda P. Bilancia, *Le nuove frontiere della tutela multilivello dei diritti*, in "www.associazionedeico-stituzionalisti.it".

emergono quello della libertà personale e del diritto di difesa, che pur facendo parte parte della tradizione culturale e costituzionale italiana, attraverso una giurisprudenza "multilivello" hanno acquisito una nuova e più penetrante accezione.

Questa reciproca "trasmigrazione di garanzie", in definitiva, sta gradualmente rimodulando l'ordinamento nazionale. Con specifico riferimento al diritto dell'immigrazione, e in particolare al trattamento giuridico dello straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato, appare con una certa evidenza come le scelte politiche del legislatore italiano non possano più esimersi dal rigido rispetto delle garanzie e dei principi fondamentali affermati a livello europeo e internazionale, non solo dalle norme di carattere pattizio, ma anche dalle relative elaborazioni giurisprudenziali.

Chiara Ferretto, *dottoranda di ricerca, XXV ciclo – Scuola di dottorato in Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova. Pubblicazioni: Le Nuove Costituzioni Balcaniche: Paradigma individualistico o Paradigma sociale, in "Federalismi.it", settembre 2009; Le quote d'ingresso degli stranieri nella riforma federale. Riflessioni sull'opportunità di affidare maggiori competenze a livello regionale, in "Federalismi.it", luglio 2011.*

chiaraferretto@yahoo.it

# Solidarietà sociale e comunità virtuali: un'analisi sociologica

Carlo Bonifati

## ABSTRACT

*Il saggio intende inserirsi nel dibattito, sempre più acceso e diffuso sulle comunità virtuali, tanto in un'ottica teorica che empirica.*

*Le comunità virtuali infatti, soprattutto negli ultimi anni, e in specie negli ultimissimi anni, grazie all'affermarsi a livello globale dei social networks hanno riscontrato una crescita esponenziale, tale da far concentrare sul fenomeno l'attenzione e l'analisi di studiosi delle più diverse discipline delle scienze sociali.*

*Dal punto di vista sociologico, in generale, l'aspetto sicuramente più interessante riguarda il dibattito che si è scatenato intorno alle comunità virtuali circa gli esiti e le prospettive delle relazioni che nascono e si sviluppano all'interno delle comunità stesse; le analisi divergono in maniera clamorosa: da una parte si tendono ad evidenziare gli aspetti positivi ed i vantaggi che possono derivare agli individui dallo sviluppo delle nuove tecnologie e dalla costituzione di queste comunità; dall'altra, invece, la nascita di questi aggregati è interpretata come un sintomo e una causa della decadenza del senso stesso di appartenenza ad una comunità reale e come un incremento al senso di solitudine sociale che sembra una costante di un universo a complessità sempre crescente. Questo studio si colloca all'interno di questo dibattito da più punti di vista, sulla premessa, però, che i due mondi, virtuale e reale, non siano così distanti da come da più parti li si vogliono fare apparire, anzi sulla premessa di*

*una loro complementarità, che rappresenta l'autentico elemento di novità in un sistema di relazioni in cui lo scambio "reale" sembra vivere una crisi profonda, ed in cui lo scambio "virtuale" funziona non solo da supporto ma assai di frequente da alternativa positiva allo scambio reale, in cui talora e non di rado si tramuta.*

*Il presente lavoro si allinea con l'opinione di coloro che riconoscono nelle comunità virtuali una netta prevalenza degli aspetti positivi rispetto a quelli negativi, sul presupposto e sulla conclusione che attraverso queste si costruisce una sorta d'intelligenza collettiva, di un sapere comune condiviso che tutti gli individui virtuali contribuiscono a creare ed elaborare e che, pertanto, le comunità virtuali siano una sorta di lenitivo alla crisi della comunità "reale" dominata da un crescendo di individualismo, e che svolgano un'azione propulsiva che porta a orientare l'individuo più verso mete di gruppo che a quelle individualistiche.*

## PAROLE CHIAVE

COMUNITÀ VIRTUALE; COMUNITÀ;  
MUTAMENTO SOCIALE; CYBERSPAZIO;  
COMUNICAZIONE; SOCIAL NETWORK;  
TECNOLOGIE;  
COMUNICAZIONE MEDIATA AL COMPUTER.

## SOMMARIO

1. NOTA INTRODUTTIVA; 2. LA COMUNITÀ VIRTUALE COME FENOMENO E MUTAMENTO SOCIALE; 3 IL CIBERNETICO: STRUMENTO MODERNO DI SOCIALIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE; 4. ANALISI SOCIOLOGICA: SVILUPPO E CRESCITA DELLE COMUNITÀ VIRTUALI; 5 ANALISI EMPIRICA: I PROTAGONISTI DELLE COMUNITÀ VIRTUALI; 6 CONCLUSIONI

## 1. NOTA INTRODUTTIVA

La ricerca che presentiamo parte da una considerazione di base che è anche il punto di arrivo della nostra analisi: che tra mondo reale e mondo virtuale non corrono differenze sostanziali, tranne, ovviamente per quanto attiene ai meri strumenti di percezione, e che

tali differenze tendano sempre più a ridursi, al punto che i due mondi assai spesso finiscono per sovrapporsi l'uno all'altro e talora addirittura a confondersi.

Una piccola precisazione s'impone a proposito della nozione di comunità virtuale, precisazione che condiziona l'intero sviluppo della nostra analisi.

Si definisce comunità, quel gruppo sociale d'individui legati da vincoli di diversa natura (etnici, culturali, religiosi, ecc), i cui partecipanti aderiscono liberamente o per imposizione (per esempio il gruppo sociale in cui si nasce), e in cui questi legami permettono un riconoscimento sociale dei soggetti coinvolti.

La definizione qui proposta rende evidente il legame che c'è tra gli individui (che partecipano liberamente o per imposizione), che costituiscono la comunità, la quale è formata da un gruppo sociale che ha una sua identità, in cui tutti i partecipanti si riconoscono reciprocamente. Fin qui nulla da eccepire al riguardo, anzi, si condivide appieno il concetto, particolarmente per quanto attiene l'identità e l'adesione al gruppo sociale.

Data per certa questa definizione, tuttavia, se analizzassimo il concetto dal solo punto di vista della comunità virtuale, noteremmo subito, come nel caso dell'appartenenza al gruppo sociale, l'aspetto riguardante la partecipazione per imposizione (il gruppo sociale in cui si nasce), ad esempio, non assumerebbe lo stesso significato che ha nella definizione classica di comunità. Questo perché nel virtuale si ha una certa libertà di scelta, essendo la comunità più flessibile e leggera, e il presupposto di aderire o no ad un gruppo sociale dipende esclusivamente dalla volontà dell'utente. Se poi, analizzassimo ancora il concetto di comunità nel corso dei periodi storici, osserveremmo come lo sviluppo sociale – caratterizzato prima dalla rivoluzione industriale, che è stata conseguenza del mutamento sociale, e poi dallo sviluppo tecnologico, che ha determinato la cosiddetta comunità virtuale – abbia notevolmente influito ad accentuare la crisi della comunità. Tutto questo, ci porta a sostenere, superata la nozione di comunità classica, una comunità che, nel periodo della cosiddetta società moderna,

ha visto perdere la sua identità a fronte di una trasformazione sociale, in cui l'esaltazione dell'individualismo è stata preponderante nei confronti dell'appartenenza al gruppo sociale. In questa società definita moderna la comunità entra in crisi, lo stesso sociologo Ferdinand Tönnies, ne individua la causa nel fatto che la società pre-industriale è di tipo comunitario, e la società moderna di tipo societaria individuale<sup>1</sup>. Pertanto, secondo l'autore, la prima è caratterizzata dalla volontà organica, in altre parole, dal predominio dei vincoli naturali connessi alla vita biologica, all'istinto, al piacere, al sostrato inconscio dei sentimenti e della memoria, in cui la famiglia assumeva il ruolo centrale e rappresentava il modello privilegiato per la vita, dunque una comunità forte di tipo tradizionale. Nella seconda, invece, prevale la volontà convenzionale, in altre parole, il prodotto dell'intenzionalità individuale di tipo riflessivo ed egocentrico, orientata dalla razionalità di tipo strumentale<sup>2</sup>; quindi, una società basata su un concetto individualistico, in cui il ruolo della famiglia perde il suo primato e la solidarietà familiare cede il passo agli individualismi e ai gruppi d'interesse economici.

A supporto di questa prestigiosa proposta facciamo riferimento all'analisi di Helmuth Plessner, nella quale si mettono in evidenza i limiti della comunità rispetto la società<sup>3</sup>. L'autore, in questo studio, nel sostenere che la mancanza di etica e un eccessivo uso del potere finisce per sminuire la comunità, e ad esaltare il predominio dell'individualità.

Riteniamo che entrambe queste proposte siano di estrema attualità, anche nella società c.d. post-moderna, al punto che tanto lo sviluppo tecnologico tanto la globalizzazione hanno finito per attualizzarle ulteriormente, ed hanno finito per accrescere ancora di più la crisi della comunità.

Illuminanti al riguardo appaiono le parole di Zygmunt Bauman, il quale considera la società contemporanea basata sull'individua-

1 F. Tönnies, *Comunità e Società (Gemeinschaft und Gesellschaft 1887)*, trad. it. di R. Treves e di G. Giordano, Milano, 1963.

2 Ivi p. 45.

3 H. Plessner, *I limiti della Comunità*, a cura di B. Accarino, Roma-Bari, 2001.

lismo e su rapporti flessibili e leggeri, in cui l'individuo, pur con le sue libertà si sente insicuro, poiché secondo l'autore ciò che realmente manca è la comunità<sup>4</sup>.

Si evidenzia, pertanto, una collettività debole, che con il tempo ha perso ancor più la sua identità rispetto al passato, d'altra parte è pur vero l'idea stessa di società trasformandosi in un meccanismo in cui i rapporti sociali diventano più flessibili, e per dirla con Baumann più "liquidi".

In questo meccanismo per così dire "liquido" l'individuo stempera la sua partecipazione collettiva in una sorta di partecipazione superindividuale all'azione collettiva.

È l'esaltazione della comunità virtuale! In cui cambia la definizione stessa oltre che il concetto di comunità in quanto si assiste ad una deterritorializzazione, cioè ad una progressiva e generalizzata perdita di rilevanza della localizzazione, sia per quanto attiene le attività sia per quanto concerne le relazioni umane. Pertanto, al territorio fisico si contrappone un'appartenenza territoriale diversa, virtuale, il cosiddetto cyberspazio, un territorio esperienziale, costituito dalla presenza ed interazione della rete.

Tutto questo, secondo alcuni studiosi, favorisce una maggiore opportunità di crescita sociale.

Al riguardo Pierre Levy sostiene che queste nuove aggregazioni sociali favoriscono "l'intelligenza collettiva", affermando che «il collettivo intelligente non è più il soggetto chiuso, ciclico della terra, identificato dai legami di sangue o dalla trasmissione dei racconti. È un soggetto aperto ad altri membri, ad altri collettivi, a nuove conoscenze, un soggetto che non smette di comporsi e scomporsi, di errare nello Spazio del Saper»<sup>5</sup>.

Altri autori, diversamente affermano il contrario sul presupposto che non essendo presente una comunità certa – in quanto mancante di elementi essenziali come l'appartenenza ad un territorio – l'individuo si sente smarrito, senza un'identità e con conseguente perdita di sicurezza.

A prescindere del giudizio positivo o negativo che si voglia pronunciare questa nuova forma di collettività ha assunto un'importanza strategica nella vita dell'individuo e del gruppo sociale, la partecipazione a essa negli ultimi

4 Z. Bauman., *Voglia di comunità*, Roma-Bari, 2001-2004.

5 P. Levy *L'intelligenza collettiva*, Milano, 2002, p. 209.

anni è notevolmente cresciuta e per tale ragione è diventata un fenomeno sociale di massa.

I nuovi strumenti tecnologici, di fatto, hanno annullato il tempo e lo spazio, di conseguenza le distanze tra gli individui si sono notevolmente ridotte, le comunicazioni (tramite web nel cosiddetto cyberspazio, chat – messaggia istantanea ecc.) avvengono in tempi reali, cioè si è passati, da un mondo territorialmente vasto e distante, a uno territorialmente piccolo, somigliante a un villaggio globale secondo la nota definizione di McLuhan<sup>6</sup>.

Per comprendere meglio il significato della nozione di comunità virtuale, tuttavia, è necessario, approfondire gli elementi fondamentali che ne caratterizzano il concetto stesso. Perciò, comprendere sociologicamente la funzione della rete e del cyberspazio, che in alcuni casi ha sostituito i luoghi classici d'incontro della vita quotidiana (l'agorà, la piazza, luogo classico di incontro) è importante come anche comprendere la stessa radice etimologica delle parole "comunità" e "comunicazione", ed infatti il termine comunità, dall'espressione latina *cummunus*, allude al dono del legame reciproco, mentre il termine comunicazione, dal verbo latino *communico*, allude all'idea stessa di costruzione di una comunità.

Tutto questo, ci porta a introdurre la nozione di comunità virtuale, che per la sua importanza sociale, è tema, tutt'oggi di grande discussione e d'interesse delle scienze sociali.

Magistralmente, nel 1993, lo scrittore statunitense Howard Rheingold ha proposto questa definizione: «Le comunità virtuali sono raggruppamenti sociali che emergono dalla rete quando un certo numero di persone porta avanti delle discussioni pubbliche sufficientemente a lungo, con un certo livello di emozioni umane, tanto da formare dei reticoli di relazioni sociali personali nel cyberspazio»<sup>7</sup>.

Ci sentiamo di accogliere integralmente questa definizione e tuttavia un approfondimento rispetto a questa si impone.

6 M. McLuhan, *The Global Village*, Milano, 1992. L'autore in questo saggio anticipa il cambiamento sociale, che ha visto protagonista la nostra società negli ultimi decenni.

7 H. Rheingold, *The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier*, Addison-Wesley, 1993.



Roberto De Vita associa la comunità virtuale al sistema sociale contemporaneo, Secondo questo autore nella comunità virtuale ci si trova di fronte ad ambienti comunicativi deterritorializzati, in cui il tradizionale concetto sociologico di comunità assume forme e caratteristiche che, per alcuni, si associano a quelle della post-modernità. Inoltre, in un concetto di comunità “post-moderna” non vi è ricerca di un senso ultimo né di una risoluzione dialettica delle contraddizioni, ma si esprime un tratto profondo delle nostre società, del loro indebolimento e della loro frammentazione, costituendo un’efficace metafora di concetti come l’instabilità di significato e la mancanza di verità universali e oggettive.

Si condivide la tesi di De Vita nella parte in cui afferma che la comunità virtuale, come raggruppamento sociale in rete, si propone di riprodurre le caratteristiche di una comunità reale<sup>8</sup>. Di fatti, il ritrovarsi su internet “piuttosto che in piazza” con delle persone che esprimono i medesimi interessi e cercano di costruire un dialogo e dei rapporti in parte duraturi è un tentativo di recuperare un senso di appartenenza ad un gruppo che nella società è via via attenuato.

Lo stesso autore, però, rileva che il più delle volte gli interlocutori telematici nascondendosi dietro identità false finiscono per accrescere ulteriormente il senso di solitudine e d’incertezza che è caratteristico dei soggetti che si rivolgono alla comunità virtuale nella speranza di creare nuove amicizie, e così aumentando, per altri versi, il senso di diffidenza dei soggetti meno deboli.

Queste considerazioni di De Vita ripercorrono sostanzialmente il pensiero di Bauman secondo cui la ricerca di una nuova comunità è elemento di speranza per la società contemporanea<sup>9</sup>, pur

8 R. De Vita, “Relazioni sociali e comunità virtuali” in *Comunità personale e chat line*, a cura di F. Berti, R. De Vita, M. Mareschi, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali Università di Siena, 2005, p. 9.

9 Z. Bauman, *Voglia di Comunità*, cit., Per una migliore chiarezza riportiamo alcune considerazioni espresse dall’autore nel saggio: immersi come siamo in un mondo imprevedibile, fatto di liberalizzazione, flessibilità, competitività, «il nostro io ci appare l’unico elemento stabile nel bel mezzo di un mondo estremamente volatile». Così, per trovare rimedio ai disagi dell’incertezza, ricorriamo all’autopreservazione e investiamo sulla «integrità del nostro corpo e di tutte le sue estensioni e baluardi: la nostra casa, i nostri beni». Pertanto, se – oggi

mantenendo una posizione fortemente critica verso la comunità virtuale.

Un altro aspetto che inizialmente ha giocato a sfavore della diffusione delle comunità virtuali è stata la considerazione che le nuove tecnologie essendo in mano a pochi soggetti avrebbero finito per creare nuove forme di marginalità sociale virtuale. In questo senso si è decisamente espresso Turkle, che come conseguenza dello sviluppo delle nuove tecnologie percepisce lo sviluppo di un’élite dell’informazione, piuttosto che l’edificazione di una vera comunità<sup>10</sup>.

A nostro avviso questa tesi si può considerare superata, se mai avesse avuto delle ragioni nei primi anni dello sviluppo delle tecnologie di massa, giacché negli ultimi decenni il libero accesso a internet e la distribuzione delle nuove tecnologie hanno finito per coinvolgere una massa di utenti tale da rendere del tutto inadeguato riferirsi ad una élite dell’informazione, quanto piuttosto ad una società dell’informazione e della comunicazione globalizzata.

Non v’è oggi alcuno che contesti questa realtà!

Ma a questo punto l’analisi si fa più sottile e si impongono i distinguo. Di fatti, quando si parla di comunità, tendenzialmente si tende a distinguerle tra mondo reale e virtuale. La prima è caratterizzata da una visione di condivisione d’idee, di appartenenza, di un luogo ben definito, in cui prevale la partecipazione che è determinata dalla conoscenza diretta e personale degli utenti. La seconda, invece, si caratterizza

---

come ieri – *comunicare significa fare comunità*, e la comunità – *locale o virtuale* che sia – implica sempre la costruzione di legami che si fondano su affetti, interessi, linguaggi e solidarietà comuni, non vi sono, dubbi che una delle contraddizioni più acute della condizione umana dei nostri tempi – con le sue conquiste di libertà e le sue perdite di sicurezza – consista, proprio, nella costitutiva *provvisorietà e revocabilità dei legami odierni*. Tuttavia questa strategia non può sortire gli effetti desiderati, perché non intacca le radici dell’insicurezza. Al contrario, il ripiegamento sulle risorse e sulle capacità individuali finisce con la alimentare maggiormente nel mondo *quell’insicurezza che tentiamo di rifuggire*. In realtà *ciò che ci manca è la comunità*, ma essa «resta pervicacemente assente perché la direzione in cui questo mondo ci spinge nel tentativo di realizzare il nostro sogno di una vita sicura non ci avvicina per nulla a questa meta».

10 S. Turkle, *La vita sullo schermo, nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet*, Milano, 1997.

da una concezione strumentale che pone sempre la condivisione delle idee, di appartenenza e di luogo (in uno spazio cibernetico e quindi non fisico), ma non pone come principio fondamentale la conoscenza personale tra gli individui.

La nostra ipotesi è che le differenze tra le due comunità, pur nelle diversità, non sono così distanti come pur sono state più volte rappresentate da alcuni illustri studiosi tra cui Leonardo Terzo, Thomas Maldonado, Marino Livolsi, lo stesso Bauman.

La considerazione che nelle comunità virtuali ci sia un (malinteso) maggior senso di libertà rispetto alla comunità reale non significa per ciò stesso che i rapporti siano meno reali di quelli effettivamente reali. Gli studiosi sono orientati sostanzialmente su due considerazioni contrapposte, da un lato le comunità virtuali sono ritenute deboli poiché prive della necessaria coesione che rende una comunità tale; dall'altro attraverso le comunità virtuali si ha la possibilità di costruire una sorta d'intelligenza collettiva, di sapere comune condiviso, che tutti gli individui virtuali contribuiscono a creare ed elaborare.

L'aspetto sicuramente più interessante dal punto di vista sociologico riguarda il dibattito che si è scatenato intorno alle comunità virtuali: da una parte si tende a evidenziare gli aspetti positivi, i vantaggi che possono derivare agli individui dallo sviluppo delle nuove tecnologie e dalla costituzione di queste comunità; dall'altra, invece, la nascita di questi aggregati è interpretata come un sintomo e una causa della decadenza del senso stesso di appartenenza ad una comunità.

Tra le voci più critiche, Leonardo Terzo afferma che il limite fondamentale delle comunità virtuali è, infatti, l'assenza del corpo nella condivisione dell'esperienza. Se si tiene conto che il corpo è l'eccezione che fornisce la garanzia giuridica e politica all'identità sociale, è evidente la straordinaria molteplicità di conseguenze che tale assenza determina. Le opinioni su queste conseguenze sono a loro volta variegata e contraddittorie, e riguardano la presenza di marche di classe, razza, genere e orientamento sessuale<sup>11</sup>. Sostanzialmente ana-

11 L. Terzo, *Stili fatici. Comunità, virtualità, ipertesto*, in P. Carbone, P. Ferri (a cura di), *Le comunità virtuali*, Milano, 1999, p. 61.

loga posizione critica assume Thomas Maldonado nell'affermare che «le comunità virtuali sono delle comunità depotenziate, prive di un reale impatto sulla società, poiché sono fondate su reti di affinità, su una sorta di selezione che eliminerebbe all'origine le differenze e i conseguenti conflitti, e quindi, sostanzialmente, sarebbero comunità prive di effettive differenze al proprio interno, e quindi intrinsecamente incapace di gestire il conflitto, ed, in sostanza, prive di reale forza. Nicchie artificiali che non inciderebbero però sui reali meccanismi comunitari»<sup>12</sup>. Secondo l'autore le comunità virtuali, in quanto, associazioni che derivano da una libera e spontanea confluenza di soggetti con unanimi vedute, sono comunità con scarsa dinamica interna. Per il loro alto grado di omogeneità tendono ad essere decisamente autoreferenziali. E non di rado si comportano come vere e proprie sette, in cui l'esacerbazione del senso di appartenenza conduce, nei fatti, a escludere qualsiasi differenza di opinione tra i membri<sup>13</sup>.

L'idea delle comunità virtuali come comunità depotenziate, rarefatte, è condivisa anche da Marino Livolsi, il quale considera che, «*chi naviga in rete deve passare dalla materialità e dalle emozioni che attraversano il mondo reale per entrare in quello freddo delle ombre elettroniche*»<sup>14</sup>. L'autore, inoltre, considera la vita sulla rete caratterizzata dall'indeterminatezza dei luoghi e delle situazioni, sarebbe un mondo d'immagini fredde e non di cose e persone: un mondo artificiale progettato a tavolino che si contrappone alla realtà concreta ben differente anche dalla quasi realtà dei media tradizionali che incarnano a parere di Livolsi in maniera più calda ed emozionale il mondo dei corpi<sup>15</sup>.

Anche Bauman offre una lettura critica delle comunità virtuali, di fatto, secondo questo autore, le comunità che si formano intorno

12 T. Maldonado, *Società dell'informazione e futuro del sapere*, ivi, p. 117.

13 T. Maldonado, *Critica della ragione informatica*, Milano, 1999, del medesimo autore, si veda anche *Reale e Virtuale*, Milano, 2005.

14 M. Livolsi, *Identità, esperienza e socialità in rete*, in P. Carbone, P. Ferri, in *Le comunità virtuali*, cit. p. 129.

15 *Ibidem*.

ad idoli artificiali, come le comunità virtuali delle *chat*, non mettono in discussione l'autonomia individuale e sono caratterizzate da un'estrema transitorietà; costruiscono legami senza conseguenze e per questo non sono vere comunità. L'autore definisce tali aggregazioni "comunità gruccia o guardaroba" poiché servono agli individui per abbandonare momentaneamente le proprie preoccupazioni vissute individualmente salvo poi riprenderle per abbandonarle su qualche altra gruccia. In sostanza l'autore queste comunità fragili e brevi poiché di natura superficiale e senza legami di lungo periodo, in quanto possono essere sciolte su richiesta.

Alla visione critica delle comunità virtuali esposta sopra, si contrappone un'altra visione di tipo positiva, che vede nelle comunità virtuali e nei nuovi strumenti tecnologici, un'opportunità di crescita sociale, dell'individuo e delle comunità.

Le comunità virtuali sono state antropologicamente descritte in maniera assai efficace da Pierre Lévy.<sup>16</sup> Secondo cui il concetto di virtuale non è l'opposto di reale ma di attuale; in altri termini il virtuale non sarebbe un reale cui manca l'attributo dell'esistenza, ma sarebbe qualcosa presente nel reale che è in procinto di realizzarsi. Secondo l'autore proprio quel carattere che per molti interpreti costituirebbe un limite intrinseco delle comunità virtuali, l'essere cioè scisso da una struttura spazio-temporale, rappresenta la loro forza, di conseguenza, il problema spazio-temporale non è visto come un limite ma come un'opportunità nella costruzione di uno spazio condiviso, dove tutti sono costruttori di senso pari grado, una sorta d'intelligenza collettiva che tesse un sapere comune<sup>17</sup>.

Indicativa inoltre è la definizione di Howard Rheingold che introduce le comunità in rete come un insieme di persone che si muovono in uno spazio concettuale creando relazioni telematiche senza un'effettiva partecipazione fisica. È introdotta così una prima basilare differenza che intercorre tra comunità a mondo

virtuale e a mondo reale: la mancata partecipazione fisica crea la necessità di utilizzare differenti mezzi comunicativi che nel caso delle comunità in rete sono offerti dalla *comunicazione mediata dal computer*.

Parallelamente Rheingold evidenzia i legami tra mondo virtuale e realtà quotidiana: le esperienze comunicative, come mostrano anche le etnografie delle comunità virtuali, sono reali a tutti gli effetti giacché sono presenti livelli affettivi ed emozionali, possibilità di crescita e di espressione, ma soprattutto, quelle che sono semplicisticamente definite "amicizie immaginarie" spesso si evolve in incontri reali. Una considerazione particolarmente efficace è quella per cui nella vita reale le persone prima s'incontrano e poi si conoscono mentre nella rete si invertono le tappe sociologiche, permettendo, infatti, prima una conoscenza e solo in un secondo momento, a discrezione degli utenti, un incontro reale.

## 2. LA COMUNITÀ VIRTUALE COME FENOMENO E MUTAMENTO SOCIALE

In questi anni, l'innovazione tecnologica ha facilitato notevolmente la vita di ogni individuo, permettendo, ad esempio, di comunicare più rapidamente e a grandi distanze, favorendo così continui mutamenti sociologici, nuove conoscenze e diverse opportunità, che hanno portato a percepire il mondo da immenso ad un piccolo villaggio globale. Lo sviluppo tecnologico però, nonostante abbia portato notevole vantaggio alla società, soprattutto riguardo alla funzione di mediazione comunicativa, ha reso instabile il sistema sociale, che ha sicuramente bisogno di tempo per rimettersi in equilibrio.

Tutto ciò, effettivamente, ha determinato un cambiamento radicale, sia per quanto riguarda il *modus operandi* degli individui, sia per quanto riguarda l'ambito culturale, sociale, ed i rapporti interpersonali.

Si è arrivati a mettere in discussione tradizionali luoghi d'incontro e di relazione come l'agorà (la piazza), che fin dall'antichità ha rappresentato simbolicamente il fulcro della vita comunitaria.

Pertanto, con le nuove tecnologie e la distribuzione della rete internet si sono determina-

<sup>16</sup> P. Lévy, *Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie*, Milano, 2000.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

te nuove forme di socializzazione, dalla chat line, al social network, che hanno contribuito a realizzare una diversa idea di comunità, non più organizzata in maniera di vertice, rigida, tradizionale, ma organizzata in forma di rete, più flessibile, che si adatta con maggiore facilità ai cambiamenti della nostra società. In questa nuova situazione sociale lo spazio fisico (che è considerato elemento fondamentale per la costituzione di una comunità) è stato sostituito da quello virtuale, diventando esso luogo caratteristico per la costituzione delle nuove forme di collettività, dunque elemento fondamentale di socializzazione, poiché come sostenuto da Simmel «lo spazio è un'attività dell'anima, condizione e simbolo dei rapporti umani, un elemento importante per l'interazione sociale, condizione verso la quale capire i processi di addensamento del fluire incessante della vita in forme sociali»<sup>18</sup>. Questo non significa che nel virtuale non ci siano differenze rispetto alle forme sociali tradizionali, infatti, inizialmente tale cambiamento ha prodotto un disequilibrio sociale, che porta a orientare l'individuo verso mete più individualistiche che di gruppo, generando una certa instabilità delle forme sociali, al punto che, le vie della socializzazione appaiano sempre meno chiare e ordinate rispetto al passato. Di conseguenza nel web la struttura sociale assume una forma nuova, sia perché integra il concetto di globalizzazione, sia perché rappresenta la modernità. Ciò nonostante, al suo interno emergono ugualmente i valori come la solidarietà, la multiculturalità, la libertà, tutti valori che s'identificano nei membri in modo spontaneo. Anche l'appartenenza ai gruppi è spontanea, di fatti, fare parte del gruppo "x" piuttosto che "y", presuppone una libertà di scelta, autonomia, indipendente e flessibile, poiché nel mondo virtuale il tempo, il modo e la quantità, è determinato dal partecipante, non essendoci appunto uno spazio temporale ben definito. Inoltre, proprio perché non c'è uno spazio geograficamente definito e si è alla presenza di un contesto sociale dinamico, si ha la possibilità

18 G. Simmel citato in V. Cotesta, M. Bontempi, M. Nocenzi (a cura di), *Simmel e la cultura moderna*, volume primo *La teoria sociologica di Georg Simmel*, Perugia, 2010.

di interagire in più comunità contemporaneamente, favorendo così da un lato, come sostenuto da Simmel, la creazione di individui con personalità maggiormente sociale, e dall'altro quelle condizioni per rafforzare i legami sociali tra gli individui che nello specifico influiscono a riscoprire quella voglia di comunità o di relazione tra gli attori sociali.

La comunità virtuale, in quest'ottica si colloca come la naturale conseguenza del mutamento sociale, infatti, negli ultimi anni, soprattutto a causa del proliferare del social network, la frequentazione a esse, è cresciuta in modo esponenziale<sup>19</sup>. Di conseguenza, s'impone una nuova riflessione su questo fenomeno che, di giorno in giorno, acquisisce nuovi utenti e sempre più curiosità e attenzione da parte degli studiosi. Con l'affermarsi delle comunità virtuali anche i ruoli, all'interno del web sono mutati, infatti, se inizialmente si aveva la consapevolezza di frequentare un mondo virtuale oggi si tende a dare più importanza a questi rapporti che, in molti casi, continuano fuori dal web.

I rapporti sociali e lo stesso concetto dello stare insieme sono cambiati, poiché la tecnologia ha inciso notevolmente sia nell'ambito della comunicazione, sia in quello della socializzazione, individuando nuove forme di socialità, meno stabili e più complessi, dove, come ha affermato Bauman, anche se l'individuo è più libero di rappresentare se stesso, allo stesso modo ha meno certezze, proprio perché offre libertà in cambio di sicurezza.

Bauman inoltre sostiene che l'eccesso d'individualismo causato da una frammentazione sociale e da modelli fragili, in cui i rapporti hanno perso solidità, consistenza, definitezza, stabilisce nell'individuo una maggiore insicurezza, che non fa altro che determinare un maggior disorientamento. Secondo l'autore la stessa sicurezza di cui soffre l'individuo nell'era della globalizzazione genera assenza di comunità. Un'assenza di comunità che non fa altro che alimentare una voglia di comunità, a tal proposito Bauman evidenzia come la necessità di cercare un'identità comune è considerata fondamentale per una comunità

19 Indagine multiscopo sulle famiglie *Aspetti della vita quotidiana*, Istat, 2010.

condivisa, dove anche la sicurezza e la libertà necessitano, di essere mediate. Nell'analisi di questo autore le comunità virtuali rientrano in quelle "flessibili", cioè comunità a tempo, senza certezze.

### 3. IL CIBERNETICO: STRUMENTO MODERNO DI SOCIALIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Chi accetta di vivere in società, accetta di mettersi in relazione con gli altri, accetta quindi di scambiare esperienze, conoscenze, informazioni, messaggi con i propri simili usando forme espressive di vario tipo, non necessariamente solo verbali. La comunicazione pur se in diverse sfaccettature, diventa un elemento essenziale per la nascita della società e della comunità, cioè, è la forma indispensabile che utilizza l'uomo per relazionarsi tra i suoi simili.

Quando comunichiamo, incrementiamo la nostra conoscenza condivisa, cioè il "senso comune", la precondizione essenziale di qualsiasi comunità<sup>20</sup>.

Ogni individuo dunque avverte l'esigenza di comunicare con i propri simili utilizzando modi diversi. L'uomo, ad esempio, a differenza degli altri esseri viventi, sin dall'inizio della sua esistenza, ha elaborato modi sempre più complessi per trasmettere conoscenze e informazioni ai propri simili.

Nella società post-moderna, dove la complessità è diventata normalità, il modo di comunicare è divenuto molto più veloce rispetto al passato. Questo perché in passato la comunicazione avveniva in un ambiente limitato, poiché la struttura sociale era caratterizzata da piccole comunità, costituite in modo rigido, con un'identità ben definita. Nel corso degli anni, principalmente grazie allo sviluppo tecnologico e informatico, abbiamo assistito a notevoli cambiamenti sociali che hanno portato a un più complesso modo di comunicare. Ne consegue che oggi possiamo definire le forme di comunicazione sostanzialmente in tre categorie: la comunicazione *face to face*, dove si presuppone la presenza simultanea fisica

degli interlocutori; la comunicazione attraverso i mass media, o meglio *one to many*, dove grazie allo strumento tecnologico (Tv, radio carta stampata, computer ecc), il messaggio ha un'influenza sociale presso intere masse; la comunicazione mediata attraverso il computer, nel quale possono essere raffigurate la forma di comunicazione *one to one* oppure *one to many*, oppure *many to many* grazie ai forum, al social network.

Quanto premesso rafforza il legame tra comunità e comunicazione, al punto che senza l'una non esiste l'altra. In questi anni, a nostro avviso, la comunicazione ha preso il sopravvento sulla comunità, il web specialmente nell'ultimo ventennio è diventato un mezzo di comunicazione e d'informazione di grande importanza, che porta in sé una modernizzazione della società. Una società contemporanea che si basa sulla tecnologia e su un ritmo di vita sempre più frenetico, dove lo strumento tecnologico nell'ambito della comunicazione ha aperto prospettive diverse completamente nuove.

Levy nello specifico ha esaltato l'importanza delle nuove tecnologie considerandole migliorative da un punto di vista sociale, culturale e politico<sup>21</sup>. Condividiamo con Levy, l'idea di globalizzazione culturale, in cui considera l'individuo, libero di esprimere la propria intelligenza con gli altri in una relazione paritaria.

Da quest'ultima considerazione a nostro avviso si evidenzia come l'uomo non è succube dello strumento tecnologico, ma è lui stes-

21 P. Levy, *Intelligenza Collettiva*, intervista, 04/09/1995, in [www.mediamente.rai.it](http://www.mediamente.rai.it). L'autore considera l'intelligenza collettiva come un vero progetto di civilizzazione della società nella quale l'individuo ha più opportunità di ampliare le conoscenze e comunicare con persone a lunga distanza. Un progetto che non è calato dall'alto cioè non è governato dalla politica, ma nasce da un movimento sociale, formato da una gioventù cosmopolita di diplomati che s'interessano all'intelligenza collettiva. Secondo Levy l'intelligenza è distribuita ovunque c'è umanità e per tale motivo, questa intelligenza distribuita dappertutto, può essere valorizzata al massimo "mediante le nuove tecniche", mettendola in sinergia. Il fatto stesso che oggi attraverso le nuove tecnologie si possa entrare in comunicazione con persone distanti e quindi poter scambiare il loro sapere su cose complementari, non fa altro che rafforzare l'idea stessa d'intelligenza collettiva espressa da Levy.

20 K. H. Rosengren, *Introduzione allo studio della Comunicazione*, Bologna, 2001, p.11.

so, protagonista nel guidare tale strumento al servizio della comunità. Da ciò si deduce che gli strumenti tecnologici sulla comunicazione se inizialmente hanno determinato uno squilibrio nel sistema sociale, oggi rappresentano un'opportunità di crescita sociale, culturale e politica. La nostra società, infatti, è basata sull'informazione e sulla comunicazione, una società mediatica, dove i mass media nel ventesimo secolo hanno ricoperto un ruolo decisivo e d'influenza sulla costruzione sociale della collettività. Giovanna Greco al riguardo, sostiene che la funzione sociale dei media nella società contemporanea, consiste sostanzialmente nell'informare, nell'intrattenere e nel fornire un'interpretazione di ciò che avviene nel mondo. Essi, secondo la Greco, hanno il potere di raccontare il mondo in maniera e misura sconosciute alle società tradizionali, né si limita a una semplice (per quanto selettiva e rielaborata) narrazione, ma sviluppano una vera e propria costruzione della realtà, per lo più coerente con i valori sociali dominanti<sup>22</sup>. Dalla televisione alle maggiori testate giornalistiche, alla radio, al web, si evince come la comunicazione ha rappresentato, e rappresenta tutt'oggi, un ruolo decisivo nella guida della società. A tale proposito, gli studi sui mezzi di comunicazione hanno dimostrato, come il messaggio influenza sia direttamente che indirettamente il comportamento e le opinioni degli individui, diventando esso stesso elemento d'indirizzo e di costruzione sociale<sup>23</sup>.

22 G. Greco, *L'avvento della società mediale Riflessioni su politica, sport, educazione*, Milano, 2004.

23 Per un maggior approfondimento citiamo di seguito alcune teorie che trattano l'influenza del messaggio dei mass media sugli individui. La teoria ipodermica nata negli Stati Uniti tra le due guerre mondiali, ad esempio afferma che i messaggi colpiscono personalmente gli individui, in modo diretto e immediato, modificandone opinioni e comportamenti. Perciò considera il messaggio dal punto di vista della propaganda e manipolazione. In questa teoria gli individui sono isolati, anonimi atomizzati. In seguito altre teorie hanno dimostrato che non è del tutto vero che il messaggio agisce sugli individui in modo passivo, ma è proprio l'individuo a porre delle resistenze. Pertanto il messaggio per essere accolto deve seguire diverse fasi. La teoria degli effetti limitati di Lazarsfeld del 1940 a tale proposito sostiene che le dinamiche sociali si intersecano con i proces-

Di fatti la comunicazione in qualsiasi forma si manifesta, è uno dei presupposti della nascita di una comunità. Più si ha comunicazione più si ha comunità. In questo tipo di società mediale, dunque, l'attore sociale come sostiene la Greco, e condiviso pienamente da noi, rischia di appiattirsi sulla figura dell'attore mediale, un attore prestato alla realtà, un "viaggiatore" nel mondo rappresentato dai media, un "personaggio auto-costruito" la cui azione sociale riflette lo stile di vita che si è scelto tra i molti possibili, suggeriti o legittimati dai media.

Tuttavia, ai fini della costruzione sociale non basta solo il controllo mediale, ma in una società complessa come la nostra in cui il conflitto sociale è molto presente, assume egualmente importanza la gestione del potere. Al riguardo, Bruno Bilotta – nel saggio *Voglia di Nemico*<sup>24</sup> – sostiene che il nesso tra potere e conflitto rappresenta un sinallagma molto stretto dal quale l'uno presuppone l'esistenza dell'altro, di fatti il conflitto assume secondo

si comunicativi. In questa teoria si evidenzia l'aspetto dell'influenza del messaggio sugli individui. In questa teoria si evidenzia l'aspetto dell'influenza del messaggio sugli individui. In altro modo non si parla più di manipolazione e persuasione del messaggio ma di influenza del messaggio sugli individui, dove importanza rilevante hanno le caratteristiche del contesto sociale. Secondo tale teoria i mezzi di comunicazione di massa non riescono a raggiungere una grossa parte del pubblico in modo diretto, bensì il messaggio è prima raccolto da un gruppo di persone influenti all'interno della comunità, che trasmettono il messaggio alle altre persone che sono meno attive nell'uso dei mezzi d'informazione. La teoria funzionalista altresì analizza la funzione dei mezzi di comunicazione sulla società. In questa teoria la società è vista come un organismo composto di parti ciascuna delle quali svolge determinate funzioni e il sistema è formato da sottosistemi, che contribuiscono alla soddisfazione dei bisogni fondamentali. Wright nello studio del rapporto tra media e società afferma che l'obiettivo è articolare le funzioni e disfunzioni (latenti e manifeste) delle trasmissioni giornalistiche, informative, culturali, e d'intrattenimento, rispetto a società, gruppi, individuo e sistema culturale. Pertanto il sistema sociale è considerato un organismo dotato di parti (strutture parziali) che svolgono funzioni, manifeste e latenti, finalizzate alla risoluzione dei problemi di mantenimento del sistema, adattamento all'ambiente, perseguimento allo scopo e all'integrazione sociale.

24 B. M. Bilotta, *Voglia di nemico*, in B. M. Bilotta, F. A. Cappelletti A. Scerbo (a cura di), *Pace Guerra Conflitto nella società dei diritti*, Torino, 2010.

l'autore una forma stabilizzatrice del sistema sociale. Pertanto chi detiene il potere, ha anche la possibilità di determinare la decisione. Potere non va inteso come puro mezzo di coercizione, ma come elemento importante nella partecipazione della decisione. In società come in comunità, di fatti, chi è detentore del potere o meglio chi è partecipe della decisione, influisce attivamente nella costruzione sociale. Il controllo della comunicazione pertanto ha assunto fin dal passato un ruolo determinante sia nel mantenere il potere e sia nella guida della società, perciò anche l'azione sociale ne è influenzata. Weber ad esempio considera l'agire sociale da un punto di vista dell'idealtipo, cioè l'azione il cui scopo è orientato verso altre persone e condiviso con altre persone, secondo della condivisione di un valore o da un fatto irrazionale<sup>25</sup>. Mentre Parsons, invece, definisce l'azione sociale come ogni comportamento motivato e influenzato da precise cause che consistono nello scopo di raggiungere determinati obiettivi<sup>26</sup>.

Pur condividendo le tesi degli autori ci sembra opportuno fare alcune riflessioni al riguardo, poiché se è vero che l'azione sociale è influenzata dalle unità empiriche (tipi ideali), e dal fine da perseguire, è, altrettanto vero che la stessa azione è influenzata da cause esterne che ne impongano la scelta. Altresì, anche la decisione di fare parte di questa o di quella comunità deriva da una causa esterna. Ne consegue che in una società dell'immagine come la nostra, dove è più importante apparire che essere, la scelta di partecipare o no, a una comunità, è determinata anche dal rapporto che ogni individuo ha con il Sé.

Il Sé inteso come relazione interna tra l'io e il me. George Herbert Mead, ad esempio, definisce l'io come la risposta dell'organismo agli atteggiamenti degli altri, cioè la reazione individuale al Me organizzato. Il "Me" visto come l'insieme organizzato degli atteggiamenti degli altri, che un individuo assume. Secondo Mead l'io prevale sul me, introducendo lo stesso, dei cambiamenti nella società, cioè deter-

mina un prodotto sociale oggettivato<sup>27</sup>. Mead inoltre considera la società umana soprattutto un fenomeno di comunicazione, secondo la quale le forme simboliche codificate dell'agire che fondando i significati condivisi e i comuni processi di formazione degli individui, garantiscono l'ordine sociale. Pertanto secondo Mead ci si trova di fronte ad un punto d'incontro tra individuo e società rappresentato dal ruolo come insieme di modelli di comportamento organizzati in vista dell'espletamento di funzioni sociali specifiche. Mead inoltre considera la società ideale fondata da una comunità democratica integrata, pluralistica e cooperativistica, in cui gli individui sono membri di numerosi gruppi sociali, differenziati funzionalmente all'interno di una stessa totalità sociale<sup>28</sup>.

Mead, a nostro avviso, nella sua analisi, è stato particolarmente lungimirante nel cogliere il cambiamento sociale che da lì a poco avrebbe riguardato l'intera società.

Aderire dunque a questa o quella comunità presuppone anche una costruzione del Sé, poiché lo stesso Sé è influenzato sia interiormente che da fattori esterni. La comunicazione nella costruzione del Sé assume un ruolo decisivo, giacché influisce direttamente fin dalla nascita sull'individuo; quindi, più una comunicazione è orientata sulla persuasione e/o manipolazione, più influisce sull'individuo, e di conseguenza sul contesto sociale. Sulla costruzione del Sé ci sono stati altri contributi, che reputiamo utile per la nostra analisi richiamare, come l'approccio psicologico relazionale<sup>29</sup>, e quello sociologico<sup>30</sup>. Dagli stessi, appunto, emerge

27 G. Mead *Mente, sé e società*, Firenze, 1972.

28 F. Crespi op. cit. pag.159 e succ.

29 G. Bateson, *Verso un'ecologia della mente*, Milano, 1976. L'autore nell'ambito dell'approccio psicologico relazionale negli anni settanta afferma che gli individui attraverso la comunicazione giocano la propria identità, pertanto tramite la comunicazione si definisce la relazione interpersonale e si definiscono il Sé e l'altro.

30 In ambito sociologico, l'uso del termine comunicazione è riferita alla trasmissione di significato tra uomo e uomo. Le società umane s'integrano sulla base dell'interazione simbolica, cioè si fa riferimento alla costruzione sociale della società. Reiman a tal proposito sostiene che la comunicazione umana si regge sullo

25 F. Crespi *Il pensiero sociologico*, Bologna, 2002, pp.54-55.

26 Ivi pp. 96, 97.

ancora di più come la comunicazione sia elemento fondamentale sia per la costruzione del Sé sia per la realizzazione sociale e di conseguenza diventa decisiva nella guida della società. Nonostante tutto con lo sviluppo del web e del modello cibernetico la comunicazione tra gli attori sociali cambia, cioè diventa più complessa e più difficile da controllare, la struttura sociale pertanto subisce un eccesso di comunicazione che se da un lato ha aperto nuove opportunità, dall'altro ha determinato una certa instabilità sociale. Di conseguenza, l'influenza della comunicazione sulla costruzione del Sé e sulla guida della società, subisce anch'essa un indebolimento a fronte di una maggiore opportunità per gli attori sociali, che grazie alle nuove tecnologie si trovano ad attingere giornalmente a numerose informazioni.

Oggi a seguito di questo nuovo modello sociale, siamo di fronte ad una crisi della società e della comunità, giacché queste nuove scoperte tecnologiche hanno fatto emergere quel senso di solitudine, d'individualismo e di mancanza d'identità. Pertanto, il concetto d'identità specialmente nell'era della comunicazione mediata al computer, assume una forma flessibile e precaria, poiché l'identità stessa nel cyberspazio può cambiare e assumere una forma diversa, secondo convenienza.

Giddens, a proposito dell'identità pur manifestando nella sua analisi alcune criticità, sostiene che lo sviluppo del web e delle altre tecnologie piuttosto che determinare una perdita

---

scambio di simboli, il cui significato è appreso nel corso del processo di socializzazione e di inculturazione specifica di una cultura. Per Thompson, invece la posizione all'interno di un campo di interazione è legata al potere che detiene, che indica la capacità di agire in vista dei propri obiettivi e di influire sul corso degli eventi. Per Goffman altresì ogni individuo possiede una certa immagine di sé e rivendica per se stesso l'identità che ritiene più congeniale. L'immagine di sé la utilizza sia per affermarsi sia per essere considerato dagli altri, cioè far accettare un'immagine positiva dell'Io che è la sfida continua dell'Interazione sociale. Perciò secondo i sociologi, i sistemi sociali possono nascere e svilupparsi solo grazie alla comunicazione. Oltremodo anche le comunità si formano grazie alla comunicazione. La comunicazione pertanto diventa elemento essenziale sia per la costruzione del sé, sia per la realizzazione sociale e di conseguenza diventa decisiva nella guida della società.

dell'identità, ha portato ad una maggiore individualità e decentramento<sup>31</sup>. Tesi questa ancora oggi di grande attualità, sulla considerazione che l'utilizzo di questi mezzi non è sufficiente per far perdere l'identità, ma anzi permette di rafforzarla, dunque il problema non è da ricercare nell'identità ma nell'individualità e nella solitudine. La comunicazione tramite computer a nostro avviso può rafforzare l'identità e crearne una nuova che aiuti la comunità a risolvere i problemi dell'individualità e della solitudine che emergono sia nelle tesi di Bauman sia in quelle di Giddens. Nella comunicazione mediata al computer, pertanto, dove l'utilizzo del linguaggio si determina in sincrono o asincrono, il concetto di comunità assume una certa rilevanza sia negli ambiti sociali che negli ambiti lavorativi. Marina Montinori, ad esempio, affronta un tema molto interessante sull'importanza della comunità nell'ambito delle professioni. La sua analisi rileva l'importanza della comunità senza la quale in una società della comunicazione e della conoscenza come quella di oggi non esisterebbe mercato interno.

Le possibilità delle nuove tecnologie e dell'informatica secondo l'autrice aprono un nuovo capitolo nella concezione dei servizi del personale e dei processi di sviluppo delle persone e delle organizzazioni: si sta diffondendo una nuova visione dei servizi del e per il personale<sup>32</sup>.

La comunicazione mediata al computer, pertanto, sia nell'ambito lavorativo che in quello sociale sta favorendo una maggiore aggregazione sociale e di conseguenza non si appartiene più solo ad una comunità ma a più comunità composte da individui che si riconoscono e si identificano per l'oggetto delle stesse. Di conseguenza è proprio nel web che si sta risolvendo quella crisi della comunità

---

31 A. Giddens *Fondamenti di sociologia*, Bologna, 2000. L'autore aggiunge, in un mondo caratterizzato da un cambiamento tecnologico decisamente sbalorditivo, nessuno può essere sicuro di cosa riservi il futuro. Nel cyberspazio, non siamo più "persone" ma messaggi l'uno sullo schermo dell'altro. Ad eccezione delle mail, i cui utenti si identificano, nessuno su Internet sa realmente chi è l'altro, se è maschio o femmina, o in che punto del mondo sta.

32 M. Montinori *Comunità e Reti e-services per le comunità professionali*, Milano, 2001.



sostenuta da Bauman, con la costruzione di tante comunità cosiddette comunità virtuali, che rappresentano una nuova opportunità di crescita dell'individuo.

#### 4. ANALISI SOCIOLOGICA:

##### SVILUPPO E CRESCITA DELLE COMUNITÀ VIRTUALI!

Lo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione, rappresenta uno dei traguardi fondamentali delle politiche d'inclusione sociale e culturale dell'Unione Europea<sup>33</sup>.

L'Italia nel 2010 (tabelle n.1 e n. 2), è stimata al 48,9% per l'utilizzo di Internet da 6 anni più, e al 26.4%, per l'utilizzo quotidiano di internet riferito agli ultimi dodici mesi, (considerando sempre la classe di età da 6 anni più).

Nonostante l'aumento consistente che si è manifestato nell'utilizzo di internet dal 2001 al 2010 (Tab. 1), l'Italia nel 2010 nel confronto con gli altri paesi Europei, è ancora notevolmente indietro. Di fatti il rapporto medio non raggiunge neanche il 50%, a fronte di un valore medio per i paesi dell'UE a 27, pari al 65%. La posizione nazionale è simile al Portogallo 47% e alla Bulgaria 42%, mentre i paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Lussemburgo registrano valori superiori 85%.

All'interno del territorio Italiano si evidenzia un differente utilizzo del web, infatti, mentre al nord l'utilizzo di internet supera il 50% fino a toccare il 55% circa, al centro tranne il Lazio che si attesta intorno al 53%, le altre regioni oscillano sotto il 50%, le regioni meridionali invece vengono stimate in media al 42%circa.

Per quanto riguarda inoltre la distinzione per classi di età, (tab. 3), si evidenzia che da 6 a 10 anni l'utilizzo di internet è pari al 36.7%, mentre se si prende in riferimento una classe di età che varia da 11 a 44 anni, osserviamo che da 11 a 14 anni la percentuale di utenti è pari al 76%, per poi scendere al 65% considerando la classe di età dai 35 ai 44, pertanto, la media dagli 11 ai 44 anni di età è pari 78,88% con delle oscillazioni che vanno dal 90% classe di età tra

i 18/19, al 65% della classe di età 35/44, mentre dai 45 - 54 anni di età si ritorna appena sopra il 50% per poi scendere dai 60 - 64 al 41% ed infine sopra i 75 si scende intorno al 2%. Inoltre, va rilevato che fino a 34 anni le differenze di generi all'interno del web sono pressoché nulle mentre tra i 35 anni a seguire c'è una prevalenza del sesso maschile. Da questi dati, si evidenzia che il fenomeno delle comunità virtuali riguarda specialmente una classe di età che varia dai 15 anni ai 44 anni di età.

Dalla lettura di questi dati emerge che internet in Italia ad oggi è sotto utilizzato. Tuttavia nel 2011 si certifica un aumento dell'uso del web; infatti, dai dati audiweb<sup>34</sup> emerge che circa 26,6 milioni di Italiani si sono connessi almeno per una volta nel mese di Luglio 2011, di conseguenza si rileva un aumento pari al 10% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Dall'analisi dell'audiweb si evidenzia inoltre il tempo medio speso online, or dunque si calcola che 12,2 milioni di utenti, attivi nel giorno medio hanno speso almeno 1 ora e 13 minuti.

Per quanto riguarda le categorie demografiche, gli uomini che si sono connessi online nel mese di luglio sono stati 6,8 milioni e 5,4 milioni le donne; i giovani usano molto Internet, più delle generazioni precedenti: la fascia più connessa, infatti, è stata quella tra i 25 e 34 anni di età, con il 32,4% della popolazione totale di riferimento che usa il computer con molta frequenza. Un dato rilevante è che anche la fascia dagli 11 ai 17 anni di età spende molto tempo online, circa il 15,3% della popolazione, mentre rimane bassa la percentuale dei cosiddetti OVER 50, che si attesta al 12,5%.

Dall'analisi emerge inoltre che per quanto riguarda il territorio di provenienza, rimangono forti le aree di Sud e Nord, mentre dal Centro e Nord-Est si registra il numero minore di connessioni uniche. Infatti, dall'area Nord-Ovest proviene il 30% degli utenti attivi (3,7 milioni) e dal Sud e Isole il 31,5% (3,8 milioni di utenti); mentre dal Centro il 17,8% (solo 2,2 milioni) e dall'area Nord-Est il 15,7% con 1,9 milioni di popolazione online attiva cioè utenti almeno di un secondo del mezzo nel giorno medio del periodo selezionato. Questo

<sup>34</sup> Dati proposti da audiweb, [www.audiweb.it](http://www.audiweb.it).

<sup>33</sup> *Aspetti della Vita quotidiana Gli utenti di Internet*, Istat, indagine multiscopo sulle famiglie anno 2010.

può significare che nel Centro e Nord-Est italiano, vige di più un'economia manifatturiera, legata all'industria e all'artigianato che nelle altre aree. Nel Nord-Ovest si predilige invece più un'economia di mercato mentre nel Sud e Isole il computer è considerata una risorsa per emergere in lavori, come quelli del terziario - connessi all'innovazione -, dove Internet realizza il valore aggiunto proprio in aree problematiche per il lavoro. Dagli ultimi aggiornamenti dei dati audiweb sull'uso di internet in Italia, emerge inoltre un'ulteriore crescita, che è pari al 7% per i restanti mesi del 2011 e di circa del 9% per i primi mesi del 2012. Da questi nuovi dati è confermata la tendenza di crescita che dal 2001 ad oggi ha visto protagonisti nuovi utenti online. Questo risultato assume un valore più importante soprattutto se si considera che la disponibilità di collegamenti Internet in Italia è molto recente. Di fatti Internet si è evoluta nell'arco di cinquant'anni, dapprima a uso militare, "attraverso la creazione della rete arpanet", per poi dagli anni ottanta essere divulgata negli altri ambiti. Inizialmente gli utenti della rete erano gli specialisti delle nuove tecnologie, a partire degli anni ottanta invece anche le persone comuni che non erano dei programmatori, poterono utilizzare i vari network. Negli anni novanta poi attraverso il passaggio alla rete World Wide Web, internet fu divulgata a milioni di persone. Fin dall'inizio dei collegamenti in rete dei computer, parallelamente ai collegamenti cominciarono a formarsi delle comunità virtuali tra gli utenti. I primi social network, nacquero negli stati Uniti intorno alla metà degli anni novanta, famosissimo *classmates.com*, sito creato nel 1995, che già allora raccoglieva informazioni sui membri registrati per poter rintracciare vecchi compagni di scuola, vecchi amici ecc.) e si è sviluppato attorno a tre grandi filoni tematici: l'ambito professionale, quello dell'amicizia e quello delle relazioni amorose<sup>35</sup>. Da questi dati emerge che lo sviluppo di Internet si è determinato più che da un bisogno tecnologico, dall'esigenza di soddisfare delle nuove forme di attività di socializzazione e quindi una nuova forma di raggruppamento sociale che

35 Epointonline in [www.epointonline.it](http://www.epointonline.it).

sostituisse le forme tradizionali. A tale proposito Castells sostiene che se la cultura hacker ha fornito le fondamenta tecnologiche, la cultura comunitaria ne ha plasmato le forme sociali, i processi e gli usi.<sup>36</sup>

Tuttavia quando si parla di fenomeno sociale di massa dei social network o web community, bisogna fare riferimento agli ultimi dieci anni, con la nascita appunto dei social network come myspace, youtube, messenger, facebook, badoo, twitter ecc.

Tra i vari social networks, quello che si è maggiormente affermato a livello mondiale è stato facebook, che nel 2010 ha registrato cinquecento milioni di utenti, e si attesta oggi come secondo sito più cliccato al mondo dopo google. Pertanto a fronte di due miliardi di utenti collegati su internet a livello mondiale "tabella 4", cinquecento milioni sono utenti del solo social network di facebook.

36 M. Castells, *Galassia Internet*, Milano, 2002.

Tab. 1. - Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet almeno una volta negli ultimi 12 mesi<sup>37</sup>

| REGIONI E<br>RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Piemonte                              | 29,7 | 28,7 | 30,7 | 34,5 | 34,5 | 40,3 | 41,5 | 45,7 | 51,1 |
| Valle D'Aosta                         | 31,5 | 27,8 | 32,4 | 35,0 | 35,3 | 40,4 | 45,0 | 47,9 | 52,2 |
| Lombardia                             | 32,3 | 32,3 | 34,9 | 37,3 | 42,0 | 43,7 | 47,2 | 50,1 | 55,7 |
| Liguria                               | 28,5 | 27,6 | 31,0 | 30,6 | 34,3 | 35,9 | 38,4 | 44,8 | 48,1 |
| Trentino - Alto Adige                 | 30,9 | 34,7 | 36,0 | 40,1 | 42,1 | 44,4 | 49,0 | 52,5 | 54,7 |
| Bolzano/Bozen                         | 31,9 | 35,8 | 37,3 | 41,0 | 43,5 | 46,4 | 52,4 | 52,8 | 55,0 |
| Trento                                | 29,8 | 33,6 | 34,7 | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 45,6 | 52,2 | 54,5 |
| Veneto                                | 29,1 | 31,1 | 33,1 | 35,8 | 37,7 | 40,7 | 43,7 | 46,4 | 50,6 |
| Friuli-Venezia Giulia                 | 30,0 | 31,5 | 31,1 | 34,9 | 36,0 | 39,6 | 45,8 | 50,8 | 51,9 |
| Emilia-Romagna                        | 30,7 | 32,0 | 34,8 | 34,6 | 38,2 | 41,4 | 46,4 | 48,5 | 51,1 |
| Toscana                               | 30,1 | 31,0 | 31,3 | 34,4 | 37,8 | 39,3 | 41,0 | 47,0 | 50,9 |
| Umbria                                | 27,6 | 24,6 | 28,5 | 34,2 | 35,4 | 36,2 | 40,8 | 45,8 | 47,0 |
| Marche                                | 27,5 | 31,1 | 32,8 | 34,5 | 36,0 | 36,8 | 39,8 | 46,7 | 48,0 |
| Lazio                                 | 31,5 | 28,6 | 31,9 | 37,5 | 36,9 | 39,3 | 45,5 | 46,9 | 53,1 |
| Abruzzo                               | 26,6 | 25,7 | 29,9 | 33,5 | 30,8 | 35,7 | 37,5 | 44,4 | 47,6 |
| Molise                                | 25,0 | 23,5 | 27,2 | 27,3 | 29,0 | 31,9 | 36,1 | 40,8 | 43,8 |
| Campania                              | 21,3 | 18,6 | 25,7 | 23,0 | 24,0 | 29,8 | 31,3 | 37,3 | 40,4 |
| Puglia                                | 19,7 | 21,4 | 24,5 | 23,0 | 26,9 | 26,5 | 30,4 | 34,9 | 41,4 |
| Basilicata                            | 21,7 | 25,5 | 28,5 | 29,5 | 30,4 | 32,3 | 35,7 | 39,5 | 40,8 |
| Calabria                              | 20,9 | 20,5 | 23,1 | 25,9 | 26,1 | 30,3 | 32,5 | 36,2 | 43,1 |
| Sicilia                               | 17,1 | 19,3 | 21,2 | 22,3 | 25,1 | 26,9 | 30,9 | 37,2 | 42,3 |
| Sardegna                              | 26,3 | 27,0 | 27,2 | 31,2 | 35,6 | 38,5 | 41,5 | 46,6 | 51,0 |
| Nord-ovest                            | 31,1 | 30,7 | 33,3 | 35,8 | 39,0 | 41,9 | 44,7 | 48,3 | 53,6 |
| Nord-est                              | 30,0 | 31,8 | 33,7 | 35,6 | 38,1 | 41,2 | 45,4 | 48,2 | 51,3 |
| Centro                                | 30,2 | 29,4 | 31,6 | 35,9 | 37,0 | 38,7 | 42,9 | 46,8 | 51,3 |
| Centro-Nord                           | 30,5 | 30,6 | 32,9 | 35,8 | 38,1 | 40,7 | 44,4 | 47,8 | 52,2 |
| Mezzogiorno                           | 20,7 | 20,9 | 24,6 | 24,7 | 26,7 | 29,7 | 32,6 | 38,0 | 42,7 |
| Italia                                | 27,0 | 27,2 | 29,9 | 31,8 | 34,1 | 36,9 | 40,2 | 44,4 | 48,9 |

<sup>37</sup> Anni 2001-2010 (per 100 persone della stessa zona con le stesse caratteristiche) Il 2004 non è presente poiché l'indagine ha subito un cambiamento del periodo di rilevazione da novembre 2004 a febbraio 2005.

Tab. 2. - Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet tutti i giorni negli ultimi 12 mesi per regione<sup>38</sup>

| REGIONI<br>E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Piemonte                              | 8,5  | 9,5  | 9,2  | 12,2 | 13,7 | 18,3 | 18,5 | 21,9 | 27,5 |
| Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste          | 6,0  | 8,0  | 9,3  | 11,2 | 12,9 | 16,1 | 18,1 | 20,3 | 26,9 |
| Lombardia                             | 9,4  | 12,6 | 11,8 | 15,0 | 19,9 | 23,3 | 23,4 | 26,6 | 31,5 |
| Liguria                               | 8,1  | 9,1  | 8,4  | 11,6 | 13,6 | 17,0 | 16,8 | 21,1 | 25,9 |
| Trentino - Alto Adige                 | 7,3  | 9,6  | 8,9  | 13,6 | 16,7 | 21,7 | 18,7 | 23,6 | 25,6 |
| Bolzano/Bozen                         | 7,9  | 8,9  | 10,0 | 14,7 | 16,4 | 21,1 | 18,7 | 22,5 | 24,3 |
| Trento                                | 6,7  | 10,3 | 7,9  | 12,6 | 17,0 | 22,2 | 18,8 | 24,6 | 26,8 |
| Veneto                                | 7,0  | 9,1  | 9,9  | 11,7 | 15,4 | 19,1 | 18,5 | 21,3 | 27,1 |
| Friuli-Venezia Giulia                 | 7,4  | 9,5  | 8,0  | 12,8 | 15,8 | 20,4 | 17,6 | 23,5 | 27,3 |
| Emilia-Romagna                        | 8,6  | 11,4 | 12,0 | 12,8 | 16,5 | 21,8 | 20,4 | 24,5 | 27,2 |
| Toscana                               | 7,5  | 10,3 | 10,8 | 12,8 | 15,3 | 20,1 | 19,1 | 24,1 | 31,1 |
| Umbria                                | 6,1  | 6,9  | 8,8  | 9,5  | 13,1 | 18,3 | 18,7 | 21,0 | 24,8 |
| Marche                                | 7,0  | 8,1  | 8,1  | 11,4 | 13,6 | 18,2 | 16,4 | 21,7 | 27,0 |
| Lazio                                 | 9,4  | 8,3  | 11,9 | 14,4 | 16,9 | 21,9 | 21,3 | 24,9 | 30,1 |
| Abruzzo                               | 6,6  | 7,4  | 8,2  | 9,6  | 11,1 | 16,4 | 16,1 | 21,2 | 23,6 |
| Molise                                | 4,0  | 5,3  | 7,1  | 8,6  | 9,5  | 14,3 | 13,9 | 18,1 | 22,2 |
| Campania                              | 5,2  | 5,1  | 6,5  | 6,9  | 9,0  | 14,4 | 13,7 | 18,2 | 21,5 |
| Puglia                                | 4,9  | 5,7  | 5,9  | 7,6  | 9,7  | 12,5 | 10,0 | 15,8 | 21,0 |
| Basilicata                            | 4,0  | 5,2  | 8,0  | 8,8  | 10,6 | 13,6 | 14,0 | 16,8 | 19,5 |
| Calabria                              | 4,4  | 5,0  | 5,2  | 6,3  | 8,6  | 13,0 | 11,0 | 16,3 | 21,4 |
| Sicilia                               | 4,5  | 4,9  | 5,7  | 6,2  | 9,6  | 12,3 | 13,2 | 17,1 | 19,8 |
| Sardegna                              | 5,3  | 6,3  | 7,1  | 9,3  | 13,3 | 17,9 | 17,7 | 22,3 | 27,7 |
| Nord-ovest                            | 8,9  | 11,3 | 10,7 | 13,8 | 17,5 | 21,2 | 21,3 | 24,6 | 29,8 |
| Nord-est                              | 7,7  | 10,0 | 10,4 | 12,4 | 16,0 | 20,5 | 19,1 | 23,0 | 27,0 |
| Centro                                | 8,2  | 8,8  | 10,8 | 13,1 | 15,6 | 20,5 | 19,7 | 23,9 | 29,6 |
| Centro-Nord                           | 8,4  | 10,2 | 10,6 | 13,2 | 16,5 | 20,8 | 20,2 | 23,9 | 28,9 |
| Mezzogiorno                           | 4,9  | 5,4  | 6,3  | 7,2  | 9,8  | 13,8 | 13,1 | 17,8 | 21,6 |
| Italia                                | 7,1  | 8,5  | 9,1  | 11,1 | 14,1 | 18,3 | 17,7 | 21,8 | 26,4 |

Fonte: Istat, indagine multiscopo sulle famiglie (Aspetti della vita quotidiana). Il 2004 non è presente poiché l'indagine ha subito un cambiamento del periodo di rilevazione da novembre 2004 a febbraio 2005.

<sup>38</sup> Anni 2001-2010 (per 100 persone della stessa zona con le stesse caratteristiche).

Tab. 3. - Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi in Italia per sesso e classe di età Anno 2010 (per 100 persone con le stesse caratteristiche).

| CLASSI DI ETÀ | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
|---------------|--------|---------|--------|
| 6-10          | 38,0   | 35,2    | 36,7   |
| 11-14         | 75,1   | 76,4    | 75,7   |
| 15-17         | 89,2   | 85,2    | 87,2   |
| 18-19         | 90,4   | 90,5    | 90,4   |
| 20-24         | 82,5   | 81,6    | 82,1   |
| 25-34         | 74,4   | 72,1    | 73,3   |
| 35-44         | 68,2   | 61,0    | 64,6   |
| 45-54         | 60,1   | 46,3    | 53,0   |
| 55-59         | 49,6   | 32,8    | 41,0   |
| 61-64         | 34,1   | 16,6    | 25,2   |
| 65-74         | 19,0   | 6,4     | 12,1   |
| 75 e più      | 3,8    | 0,8     | 2,0    |
| Totale        | 54,6   | 43,6    | 48,9   |

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana"

Tab. 4. - Percorso storico internet Di Nicola.<sup>39</sup> Fonte: Istat P. Di Nicola

|      |   |
|------|---|
| 1968 | creazione della rete arpanet  |
| 1969 | prima versione di Unix  |
| 1972 | Introduzione del linguaggio C   |
| 1973 | sviluppo del protocollo TCP/IP  |
| 1979 | AT&T inizia commercio di UNIX   |
| 1979 | lancio di BSD<br>(Unix in versione open di Berkeley)                        |
| 1979 | Sviluppo di Send mail   |
| 1984 | Lancio del progetto GNU (Stallman)  |
| 1985 | Creazione della Free Software Foundation                                    |
| 1991 | Lancio progetto Linux (Torvalds)  |
| 1994 | Lancio di RedHat  |
| 1995 | Creazione Apache Software Foundation  |
| 1998 | Creazione della open source Initiative<br>(Raymond); 1998 lancio di Mozilla |
| 2000 | Linux nei prodotti IBM;<br>Sun lancia Open Office                           |
| 2001 | Il parlamento tedesco considera Linux<br>una valida alternativa             |
| 2003 | Microsoft annuncia rilascio codice di Windows                               |

<sup>39</sup> P. Di Nicola 2004 Fonte www.istat.it.

## 5 ANALISI EMPIRICA:

### I PROTAGONISTI DELLE COMUNITÀ VIRTUALI

L'indagine empirica ha lo scopo di dimostrare attraverso il rilevamento di alcuni dati statistici, la percezione che hanno i protagonisti del web sulla differenza tra le comunità reali e quelle virtuali. Prima di entrare nel merito della ricerca si rende opportuno fare la fotografia dell'Italia su quanti sono gli utenti che si collegano ad Internet. Dal rapporto Istat "Cittadini e nuove tecnologie anno 2010" emerge che l'Italia a differenza degli altri paesi europei è ancora indietro rispetto sia al possesso d'internet che alla qualità della connessione. Secondo il rapporto, il nostro Paese si colloca al ventesimo posto in Europa per possesso di Internet e per l'accesso mediante banda larga. Tuttavia rispetto al 2009 nel 2010 si ha un incremento dell'accesso ad Internet del 11,13% circa e della connessione a banda larga pari al 25,6% circa. La tendenza dai dati rilevati su audiweb per l'anno 2011 e nei primi mesi del 2012 è in crescita, infatti, di giorno in giorno, la rete acquisisce nuovi utenti. Secondo il rapporto Istat, l'utilizzo della rete è prevalentemente per spedire o ricevere e-mail (78,5%), per apprendere (67,7%) e per cercare informazioni su merci e servizi (62,8%). Inoltre dai dati ISTAT emerge come le attività di socializzazione hanno acquisito un ruolo importante nell'utilizzo della rete, infatti: il 45% degli utenti di Internet, utilizza siti di *social network* (Facebook, Twitter, My space, Badoo ecc.) il 36,7% inserisce messaggi in chat, blog, newsgroup o forum di discussione online e il 26,8% utilizza i servizi d'*instant messaging*.

Le attività di socializzazione attraverso i *social networks*, anche nel 2011, hanno dimostrato un incremento rispetto al 2010, infatti se si analizzano gli iscritti ad esempio su facebook, osserviamo come su ventisei milioni e seicento mila utenti collegati su internet in Italia, ventidue milioni sono utenti facebook (82%). Questi dati rilevano come l'utilizzo d'internet e del *social network* sia diventato un fenomeno sociale di massa, e pertanto si rende opportuno capirne e osservarne gli effetti sugli individui.

La ricerca dunque si pone l'obiettivo di capire le relazioni sociali che s'intercorrono attraverso il web e inoltre se tali rapporti, possono essere considerati ancora virtuali oppure reali.

Tabella 5. Percorso storico di Internet<sup>40</sup>

|       |   |
|-------|---|
| 1960  | Avvio delle ricerche di ARPA, progetto del Ministero della difesa degli Stati Uniti   |
| 1967  | Prima conferenza internazionale sulla rete ARPANET  |
| 1969: | Collegamento dei primi computer tra 4 università americane  |
| 1971  | La rete ARPANET connette tra loro 23 computer   |
| 1972  | Nascita dell'Inter Networking Working Group, organismo incaricato della gestione di Internet. RayTomlinson propone l'utilizzo del segno @ per separare il nome utente da quello della macchina  |
| 1973  | La Gran Bretagna e la Norvegia si uniscono alla rete con un computer ciascuna.  |
| 1979  | Creazione dei primi Newsgroup (forum di discussione) da parte di studenti americani   |
| 1981  | Nasce in Francia la rete Minitel. In breve tempo diventa la più grande rete di computer al di fuori degli USA   |
| 1982  | Definizione del protocollo TCP/IP e della parola Internet   |
| 1983  | Appaiono i primi server dei nomi dei siti   |
| 1984  | La rete conta ormai mille computer collegati  |
| 1985  | Sono assegnati i domini nazionali: .it per l'Italia, .de per la Germania, .fr per la Francia, ecc.  |
| 1986  | Viene lanciato LISTERV, il primo software per la gestione di una mailing list. In aprile, da Pisa, sede del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico (Cnuce) viene realizzata la prima connessione Internet dall'Italia con gli Stati Uniti. |
| 1987  | Sono connessi 10 000 computer. Il 23 dicembre viene registrato "cnr.it", il primo dominio con la denominazione geografica dell'Italia; è il sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  |
| 1989  | Sono connessi 100mila computer  |
| 1990  | Scomparsa di ARPANET; apparizione del linguaggio HTML   |
| 1991  | Il CERN (Centro Europeo di Ricerca Nucleare) annuncia la nascita del World Wide Web   |
| 1992  | Un milione di computer sono connessi alla rete  |
| 1993  | Apparizione del primo browser pensato per il web, Mosaic  |
| 1996  | Sono connessi 10 milioni di computer  |
| 1999  | Gli utenti di Internet sono 200 milioni in tutto il mondo   |
| 2008  | Gli utenti di Internet sono circa 600 milioni in tutto il mondo   |
| 2009  | Gli utenti di Internet sono circa 1 miliardo in tutto il mondo  |
| 2011  | Gli utenti di Internet sono circa 2 miliardi in tutto il mondo  |

Fonte: [www.wikipedia.it](http://www.wikipedia.it)

<sup>40</sup> Wikipedia in [www.wikipedia.it](http://www.wikipedia.it).

## IPOTESI DI RICERCA

Dalla lettura dei dati Istat e di audiweb, si evidenzia come il fenomeno del web e di conseguenza la socializzazione attraverso la partecipazione ai *social network*, è molto attuale.

Che cosa porta tanta gente a utilizzare una buona parte del proprio tempo su internet?

Perché si tende ad incontrarsi sul *social network* quando ci si potrebbe incontrare di persona?

Che cosa spinge una persona ad iscriversi a una comunità virtuale rispetto ad un'altra?

Perché ventidue milioni di utenti su internet nel 2011 si sono iscritti sul *social network* Facebook?

Cercheremo di partire da queste domande per elaborare la nostra tesi.

Inizialmente alle domande poste sopra, risponderemo con un'altra domanda.

Vista la notevole crescita e partecipazione degli individui alle comunità virtuali, possono essere considerate ancora virtuali?

La nostra indagine pertanto seguirà alcune ipotesi che avranno l'ambizione di dimostrare come le comunità cosiddette virtuali non sono da considerare troppo virtuali.

Le ipotesi di riferimento sono:

- Capire l'età media che utilizza il *social network* o *web community* e quanto tempo si dedica nel web.

- Che tipo di rapporto s'instaura nella comunità online, la continuità nel tempo e qual è la differenza con la vita normale.

- Capire se le comunità che si formano nel web abbiano una continuità fuori dallo strumento tecnologico.

- Capire se il web è uno strumento di socializzazione virtuale o reale, che si ripercuote anche all'esterno.

- Capire se il web ha avvicinato le persone nei rapporti interpersonali o abbia accentuato l'individualismo.

## METODOLOGIA DI RICERCA

Il metodo d'indagine applicato per la rilevazione dei dati ha seguito quattro fasi principali:

- Osservazione degli utenti dei *social network*: (Facebook, Badoo, My space);
- Questionario sul web inviato attraverso il sito [surveymonkey](http://surveymonkey.it)<sup>41</sup>;
- Questionario cartaceo;
- Confronto delle risposte e accorpamento con un'unica rilevazione.

La prima fase è stata caratterizzata da un'accurata osservazione degli iscritti sui *social networks* (facebook, badoo e myspace). L'indagine pertanto è servita per capire le abitudini, i comportamenti e le motivazioni che hanno spinto gli utenti ad iscriversi.

La seconda fase ha visto la somministrazione a 100 utenti di facebook (che sono state prese direttamente dai contatti sul *social network*) di un questionario online composto di quaranta domande a risposte multiple.

La terza fase ha riguardato la somministrazione di un questionario cartaceo composto da trentasei domande a risposte multiple e due domande a risposte aperte a 200 persone.

La quarta e ultima fase è servita per mettere in relazione le risposte di tutte e due i questionari di riferimento ed elaborare i grafici.

## ELABORAZIONE DEI DATI

Dopo aver individuato gli obiettivi e le ipotesi d'indagine, siamo entrati nel merito della ricerca, attraverso la raccolta dei dati empirici.

La prima fase di indagine ha visto per circa un anno l'osservazione (attraverso l'occhio dell'osservatore) del comportamento degli utenti dei tre *social network* (Facebook, Badoo, My Space) che sono stati presi a riferimento per il nostro studio. Pertanto, abbiamo analizzato: quattro profili su (facebook)<sup>42</sup>, un profilo su (Badoo)<sup>43</sup>, e uno su (MySpace)<sup>44</sup>. Dall'osservazione dei *social network*, è emerso che Facebook viene utilizzato come una vetrina, alla quale tutti partecipano, sia per promuovere la propria immagine sia perché permette fa-

41 Il questionario [www.surveymonkey.it](http://www.surveymonkey.it).

42 [www.facebook.it](http://www.facebook.it) (profili Carlo Bonifati, Spettacolo e benessere, festa universitaria, ESN Catanzaro).

43 [www.badoo.com](http://www.badoo.com) (Carlo Bonifati).

44 [www.myspace.it](http://www.myspace.it) (profilo Carlo Bonifati).

ilmente di comunicare con persone distanti e sia perché si può promuovere con facilità la propria azienda o evento. Badoo invece si utilizza maggiormente per fini d'incontri o relazioni anche a scopo sessuale. My Space infine può essere considerato il social network degli artisti e dei creativi.

L'interpretazione è stata oggetto di osservazione di ogni singolo social network.

Il primo social network oggetto dello studio è stato Facebook (Grafico 1 e 2).

Dall'osservazione quotidiana (circa un anno) dei quattro profili (Grafico 1) è emerso che su un campione di 5000 contatti, circa 80% esprime quotidianamente uno stato d'animo, attraverso una forma comunicativa di una frase, un collegamento ipertestuale di una canzone o di un'immagine; il 60% lo utilizza per giocare; le persone che hanno un interesse lo usano soprattutto per promuovere eventi o la propria attività; circa il 20% degli utenti a prescindere dall'ora di riferimento è connesso online; i partecipanti ai gruppi aderiscono soprattutto per condivisione e interesse, inoltre si evidenzia che all'interno dei gruppi emerge sempre la figura di un opinion leader, che stimola e influenza i partecipanti ad intervenire alle discussioni; infine si nota un certo equilibrio di generi tra uomo e donna e un'età media dai 20 ai 37 anni che si collega online almeno una volta al giorno.

Grafico 1. - Il numero complessivo espresso in percentuali di contatti, presenti nei quattro Profili del social network Facebook.






Grafico 2. - Persone che utilizzano Facebook.



Il secondo social network di riferimento è stato Badoo.

Prima di procedere all'osservazione dello stesso, si rende opportuno rilevare il suo mutamento da strumento di socializzazione globale a strumento di promozione di incontri e relazioni. Dal monitoraggio quotidiano (per circa un anno) del social network, infatti, è emerso, che la maggior parte degli iscritti lo usa soprattutto per cercare di approfondire una conoscenza al di fuori del web. Di fatti, dall'osservazione del profilo di circa 3000 utenti è emerso che: il 75% è in cerca di un rapporto o di una relazione, il 15% di amicizia e 10% varie.

Grafico 3. Persone che utilizzano Badoo.




L'ultimo social network osservato è stato My Space.

Dallo studio iconografico del social network si evidenzia subito l'oggetto di riferimento, che è indicato nella musica o nell'arte. Or dunque l'utente tipo di My Space è una persona che ha una buona cultura musicale ed artistica. Di fatti dall'osservazione quotidiana degli utenti iscritti su My Space si rileva che su 2000 profili esami-



nati, il 70% si occupano personalmente di musica (Deejay, Cantanti ecc.) il 20% anche se non si occupano di musica in prima persona, hanno una buona conoscenza musicale e il restante 10% lo utilizza per promuovere eventi di spettacolo.

Grafico 4. - Persone che utilizzano My Space.



La seconda e terza fase di ricerca ha riguardato la rilevazione dei dati dei questionari somministrati sia online che in forma cartacea, dalla quale, si sono prima estrapolati i dati e poi confrontati. Premesso che le domande di riferimento somministrate erano le stesse, pertanto i grafici presentati di seguito indicheranno la rilevazione complessiva dei questionari di riferimento.


Prima di analizzare i protagonisti della ricerca è fondamentale una preliminare ricognizione in merito ai dati socio-demografici del campione ottenuto, costituito da un totale di 300 persone che utilizzano il social network quasi tutti i giorni, di cui 100 rilevati attraverso il questionario online, e 200 attraverso quello cartaceo. Il primo elemento che si è considerato è stato l'età: come mostra la tabella 6, il 50% del campione ha un'età tra i 19 e i 30 anni, mentre il 47% ha un'età tra i 31 ai 50 mentre oltre i 50 solo il 3% ha risposto alle domande. Dai dati rilevati nella tabella n. 5, si conferma l'analisi Istat sulla classe di età che utilizzano internet, infatti, anche da quest'indagine, emerge che a utilizzare maggiormente internet e di conseguenza le comunità virtuali, sono le persone che hanno un'età dai 15 ai 45 anni, ovviamente con delle differenze di classi di età, sopra i 45 anni invece l'utilizzo di internet tende a diminuire.

Gli altri elementi che si sono considerati hanno riguardato il genere, il titolo di studio, la professione e la città di provenienza per numero di abitanti. La differenza di generi vede il 52% di donne e il 48% uomini, nel grafico n. 5, si riportano i dati concernenti, la città di provenienza. Dall'estrapolazione dei dati, emerge che circa il 50% del campione vive in una città con un numero di abitanti che oscilla dai 30000 ai 100000 abitanti; il 14% da 5000 a 10000 abitanti; 11,7% fino a 5000 abitanti; 11,7% da 10000 a 30000 abitanti; il 10,6% da 5000 a 10000 abitanti e il 9,60% sopra i 200000 abitanti. Il 58% circa del campione è diplomato, il 17% ha una laurea, il 10% ha un titolo post laurea, il 6% ha un diploma di licenza media, il 6% ha un diploma di laurea triennale, il 2% ha un altro titolo di studio. Il 29% del campione dichiara di essere occupato, il 27% di essere studente, il 16% di essere disoccupato, il 2% di essere in cerca di prima occupazione, il 2% di essere casalinga, il 2% di essere in pensione, infine circa 11% o non risponde o risponde altro.

Tab. 6. - Età in classi del campione.


| CLASSI DI ETÀ   | INTERVISTATI 100 | 100% |
|-----------------|------------------|------|
| Da 20 a 30      | 52               | 50   |
| Da 31 a 40      | 34               | 34   |
| Da 41 a 50      | 12               | 13   |
| Oltre i 50 anni | 3                | 2    |

Grafico 5. - Si prende in considerazione il numero di abitanti in cui gli utenti vivono abitualmente.



Una volta rilevato il campione di riferimento, sono state analizzate le risposte alle singole domande, accorpendo le stesse in aree tematiche, poiché si è scelto di utilizzare un questionario costituito da domande chiuse a risposte multiple. Questo sistema di rilevazione ha portato ad applicare delle domande di richiamo. Pertanto i grafici qui esposti riguardano la raccolta dei dati di tutte le domande che si riferiscono ai questionari somministrati sia attraverso il web sia in forma cartacea. Dall'analisi delle risposte degli intervistati è emerso (Grafico 6) che tutti sono iscritti su facebook, il 13% su My space, il 10% su badoo, il 10% Twitter, 1% Second life, mentre il 17% ha risposto altro. Inoltre il 50% è iscritto a tre social network il 30% più di tre, il 20% a due e il restante 10% è iscritto solo su facebook.

Grafico 6. - Classificazione per frequentazione di social network.



Alla domanda su che cosa cerchi in una comunità online, (formulata in più domande nell'ambito del questionario), e qual è la motivazione che ti spinge ad iscriverti (grafico 7), gli intervistati hanno risposto, (prendendo in riferimento solo molto e abbastanza), per il 74% che è un'esigenza determinata da una società complessa, per il 90% è un bisogno sociale, per 80% è un'esigenza di comunicazione, il 69% per immagine, 88% per accedere a informazione e per 86% per amicizia. Si osserva inoltre che le persone che utilizzano i social network: tra il 60% al 70% lo usa per fare amicizia, il 28% per incontrare vecchi compagni di scuola, per oltre il 70% ritrova vecchi amici, circa il 30% e in cerca di amici in rete.

Se poi si prende in esame l'utilizzo del social network sia a proposito del rapporto con le persone, sia in funzione dei giochi file ecc., si evidenzia (si prende in esame solo molto e abbastanza) che 82% di persone sono interessati a relazionarsi con gli altri, il 60% partecipa alle discussioni, il 45% ai forum, il 76% utilizza quotidianamente la chat per comunicare con gli altri, il 48% comunica il suo stato d'animo e solo il 15% è interessato ad una relazione sentimentale, inoltre circa il 60% usa condividere un link o mettere un'immagine, foto ecc, il 49% promuove gruppi di interessi, mentre il 46% pubblica e promuove eventi. Per entrare nel merito dei rapporti all'interno della community, abbiamo chiesto di dirci quali sono le ultime attività svolte nell'ultimo anno, (grafico 8) è emerso che il 70% ha utilizzato la chat per comunicare con gli amici, il 66% ha modificato il profilo almeno per una volta in un mese, il 53% ha partecipato al forum, il 70% ha utilizzato la mail del web per comunicare con le persone, il 47% ha pubblicato almeno un evento e condiviso un link, e il 35% lo ha utilizzato per giocare. Se poi si chiede che sensazione di te trasmetti agli altri, gli intervistati hanno risposto per il 97% dice di rappresentarsi com'è nella vita reale mentre solo il 3% si sente libero di allontanarsi dal modo di essere nel quotidiano. Poi se si entra nelle informazioni personali, relativi ai dati inseriti dagli intervistati nel loro profilo di social network, (grafico 9 e tabella 7). Si evidenzia che: in media circa il 70% degli intervistati con delle percentuali che variano dal 56% al 75% nel loro profilo, inseriscono dati reali riguardante l'età, le foto, il titolo di studio, la professione, il rapporto sentimentale, mentre il 25% con differenze che vanno da 1% al 40% nel loro profilo evitano di indicare la mail personale, la descrizione fisica, il telefono fisso o cellulare. Inoltre, questi dati sono confermati dalla tabella n. 6, infatti, alla domanda se l'identità online è diversa da quella reale, gli intervistati hanno risposto per la maggioranza di non avere mai cambiato l'identità con delle percentuali che oscillano dal 65% al 96%, mentre da 0 al 17% ha risposto che ha cambiato l'identità spesso, e dal 4% al 20% ha risposto di averla cambiata qualche volta.

Grafico 7. - Motivazione per entrare in una comunità virtuale




Grafico 8. - Le attività svolte negli ultimi 12 mesi.






Grafico 9. - Dati personali inseriti nel profilo.



Dopo aver analizzato il tipo d'identità che si utilizza online, l'uso che si fa del social network, la motivazione ad iscriversi e il compor-

tamento all'interno delle comunità virtuali, ora ci accingiamo ad analizzare i rapporti che s'istaurano all'interno della comunità. (Grafico n. 10), secondo la rilevazione emerge che circa il 64% ha un rapporto di amicizia interna al social network, il 58% ha un rapporto di amicizia che continua anche all'esterno del web, il 70% ha rapporti d'interesse, il 55% inoltre ha rapporti di tipo solidale, il 61% ha rapporti politici, e il 75% in media con delle percentuali che oscillano tra il 70% e 80%, ha dei rapporti di relazione e di comunicazione quotidiana. Per quanto riguarda i rapporti sentimentali il 25% dichiara di aver avuto una relazione sentimentale e che la stessa è nata per il 30% attraverso la chat, il 29% seguito di una nuova conoscenza il 14% da una vecchia amica, il 10% all'interno di un gruppo a tema, il 17% da incontri fuori il web.

Grafico 10. - Rapporti all'interno della comunità virtuale.



Nell'ultima parte di analisi si analizzano i giudizi che sono stati espressi dagli intervistati sulle comunità virtuali, a proposito, delle

Tab. 7. - Identità all'interno della comunità virtuale.

| IDENTITÀ ONLINE DIVERSA DA QUELLA REALE | VOCE                   | SPESSE | ALCUNE VOLTE | MAI |
|---|------------------------|--------|--------------|-----|
|   | Nome                   | 17%    | 18%          | 65% |
|   | Età                    | 6%     | 20%          | 74% |
|   | Genere uomo/donna      | 4.5%   | 6.5%         | 89% |
|   | Professione            | 0.0%   | 4%           | 96% |
|   | Provenienza geografica | 0.0%   | 15%          | 85% |
|   | L'aspetto fisico       | 0.0%   | 7%           | 93% |
|   | Interessi              | 0.0%   |              |     |
|   | Foto                   | 4%     | 18           | 76  |

considerazioni personali, dei possibili vantaggi o svantaggi e degli effetti sulle relazioni tra le persone.

(Grafico n. 11), A tale proposito il 21% considera la comunità online come virtuale, il 21% come reale, il 24% ritiene che i rapporti all'interno della comunità online siano rilevanti mentre il 10% li considera irrilevanti, il 16% quasi rilevanti e 8% quasi irrilevanti. Da questo dato si evidenzia come il fenomeno del web non sia ancora del tutto chiaro tuttavia dalle risposte degli intervistati emerge che il 60% li considera importanti e di conseguenza rilevanti ai fini sociali, mentre sotto il 40% li considera poco reali. Per quanto concerne il giudizio espresso dagli intervistati sulle differenze tra le comunità virtuali e reali (come mostra il grafico n. 12), si evidenzia che in media circa il 65% con delle oscillazioni che vanno tra il 53% al 75% considera i rapporti interpersonali, di amicizia, sociali, sentimentali, di conoscenza o comunicazione diversi dai rapporti fuori dal web. Ciò nonostante gli stessi intervistati alla domanda se la nascita delle comunità online abbia portato dei miglioramenti nella vita sociale, hanno risposto che il miglioramento ha riguardato soprattutto i rapporti sociali, di solidarietà, di comunicazione e inoltre a dato la possibilità di accedere liberamente alla conoscenza, mentre per quanto concerne i rapporti familiari, politici o di religione e sentimentali gli intervistati non ritengono che il web abbia portato dei miglioramenti. Poi alla domanda sui possibili vantaggi ad incontrarsi nel web, gli stessi (grafico n. 13), con percentuali che oscillano dal 65% all'80%, hanno risposto che i vantaggi riguardano soprattutto la possibilità di migliorare la comunicazione, il rapporto con le persone, inoltre si è più diretti, si ha la possibilità di nascondere meglio la timidezza, e allo stesso modo si ha la possibilità di esprimere le proprie idee in libertà. Inoltre alla domanda se ritieni che ci siano vantaggi a comunicare tramite un profilo anonimo, gli intervistati hanno risposto per il 67% che non c'è nessun vantaggio, mentre il 20% ritiene che ci sia, il 9% invece considera che il vantaggio si manifesti poiché si è più liberi nell'esprimere il suo modo di essere, mentre il 4% ritiene che può espri-

mere altri modi di essere. Infine alla domanda se l'appartenenza alla comunità virtuale abbia influito o migliorato i rapporti con gli altri, gli intervistati hanno risposto nella maggioranza dei casi che non ha cambiato il loro comportamento come mostra il grafico n. 13.

Grafico 11.- Giudizio sulle comunità virtuali.




Grafico 12. - Differenza tra comunità reale e virtuale nei rapporti sociali.





Grafico 13. - I vantaggi di incontrarsi nel web.



## 6. CONCLUSIONI

Traiamo, adesso le nostre conclusioni, ribadendo che ci siamo rafforzati nell'idea che tra mondo reale e mondo virtuale il filo di intersezione è sottilissimo e talora inesistente.

L'analisi che abbiamo proposto si è sviluppata in due fasi distinte, una teorica ed una di ricerca.

L'aspetto che ci ha interessato maggiormente, dal punto di vista teorico, è stato il dibattito sorto intorno al tema delle comunità virtuali; un tema che è stato come pochi oggetto delle più diverse interpretazioni da parte di coloro che ne esaltano gli aspetti positivi, sostenendo che con l'avvento delle comunità virtuali si è di fatto costruita una sorta d'intelligenza collettiva, di sapere comune condiviso, che tutti gli individui virtuali contribuiscono a creare ed elaborare, e dall'altro da parte di coloro che ne evidenziano gli aspetti negativi, giacché le comunità virtuali sarebbero da considerate come forme collettive deboli e prive della necessaria coesione che rende una comunità tale.

Al di là dei giudizi discordi un dato è incontestabile ed è relativo alla straordinaria diffusione che le comunità virtuali hanno visto a livello planetario, il che rafforza in noi la convinzione, che nell'ambito dei rapporti sociali non corra alcuna differenza tra il mondo reale e mondo virtuale, e che anzi, assai spesso, le comunità virtuali hanno svolto quell'attività di propulsore sociale che nella comunità reale stentava a svilupparsi.

Crediamo, pertanto, che le comunità virtuali siano un supporto ed una alternativa vera alle comunità reali, e costituiscano una stampella più che valida alle crisi sempre più frequenti e coinvolgenti della comunità reale.

In conclusione crediamo che le comunità che si formano all'interno del web siano da interpretare in maniera decisamente positiva, confortati in questo giudizio anche dalla nostra ricerca i cui esiti dimostrano senza equivoci che i rapporti nati all'interno delle comunità virtuali assai di frequente proseguono anche al di fuori di questi e si trasformano in relazioni reali.

*Carlo Bonifati, collabora alle cattedre di Sociologia del diritto e di Sociologia della devianza della Facoltà di Giurisprudenza dell'università Magna Graecia di Catanzaro, titolare il prof. Bruno M. Bilotta. Ha conseguito il titolo di dottore in scienze dell'amministrazione presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro e si è specializzato negli studi Im-*

*prenditoriali presso la fondazione F.I.E.L.D (centro studi e ricerche) della regione Calabria e alla Curtin University of Technology (Curtin Business School) di Perth Australia. È docente nelle materie di Comunicazione, Tecniche di vendita, Sicurezza sul lavoro e Diritti e doveri dei lavoratori presso l'Ente di Formazione ISIM di Catanzaro e T.M.S. di Milano. Ha svolto studi sulle organizzazioni delle pubbliche amministrazioni ultimate con la discussione della Tesi di laurea in Sociologia dell'Amministrazione, dal titolo "La Pubblica amministrazione come sistema complesso: un'analisi socio giuridica e ricerca su un modello empirico" relatore prof. Bruno M. Bilotta. È impegnato attualmente in ricerche sulla devianza giovanile e sulle comunità virtuali. Si occupa professionalmente di consulenza alle piccole medie imprese.*

*carlo.bonifati@libero.it*

# Felicità, Ben-Vivere, Politica\*

## Marco Cossutta

### ABSTRACT

A partire dai termini che compongono il titolo dell'intervento, distinguendo il dispiegarsi degli stessi all'interno di una prospettiva individualistica ed in una di sapore comunitarista, si analizza il loro collocarsi in un rapporto politico ed in un rapporto di natura dispotica, per giungere a riconoscere come, solo all'interno di una prospettiva politica classicamente intesa, il benessere e la felicità si congiungono nel bene vivere.

### SOMMARIO

1. SULLA POSSIBILITÀ DI ACCOSTARE I TRE TERMINI CHE COMPONGONO IL TITOLO; 2. LA FELICITÀ ED IL BENESSERE FRA IL RAPPORTO POLITICO ED IL RAPPORTO DISPOTICO; 3. LA SCHIAVITÀ QUALE RAPPORTO DISPOTICO; 4. LA VIRTÙ QUALE FONDAMENTO DEL RAPPORTO POLITICO; 5. IL BENE VIVERE QUALE FRUTTO DELL'ATTIVITÀ POLITICA.

#### 1. SULLA POSSIBILITÀ DI ACCOSTARE I TRE TERMINI CHE COMPONGONO IL TITOLO

Se volutamente colto non alla luce di un intento descrittivo del cosiddetto Welfare State, il tema in oggetto presenta un'indubbia complessità, la quale gli è offerta, già in fase ostensiva, attraverso l'accostamento di termini che, nel lessico comune, evocano situazioni fra loro diverse; differenti vuoi per l'ambito in cui si collocano, vuoi per il soggetto che le partecipa. Da un lato, infatti, scorgiamo ambiti di rilievo privato, nei quali si sviluppano il ben-vivere e la felicità del soggetto, situazioni

\* Il tema è stato trattato nell'ambito di un incontro promosso a Trieste il 22 luglio del 2011 dal Laboratorio delle idee animato e coordinato da Edoardo Kanzian, che ringrazio per l'impegno culturale ed organizzativo profuso.

### PAROLE CHIAVE

BENESSERE;  
BENE VIVERE;  
FELICITÀ;  
RAPPORTO POLITICO;  
RAPPORTO DISPOTICO;  
SCHIAVITÀ.

che ritrovano, a maggior ragione se colte attraverso le loro componenti materiali, il loro fulcro nell'individuo<sup>1</sup>; dall'altro, vengono evocati

<sup>1</sup> Un individuo, quello ora nominato, che pare protendersi verso uno stato di natura di sapore lockiano, nel momento in cui il benessere e la felicità appaiono conaturati più alla sua singolare esistenza, che al suo essere membro di una comunità politica, quasi che l'aspirazione a tali beni sia appagabile anche al di fuori di una comunità politica, all'interno cioè di un ambito privato ove l'individuo liberamente li persegui. All'interno di questa prospettiva pare collocarsi anche la più celebre istituzionalizzazione del diritto alla felicità, contenuta, come noto, nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del luglio del 1776, nella quale possiamo leggere: «we hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or abolish it, and to institute a new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness».

Non appare possibile in questa sede soffermarsi sul punto, ma è evidente come, all'interno di questa prospettiva, le istituzioni pubbliche si costituiscono in funzione del raggiungimento dei fini egoistici degli individui che le partecipano; sono pertanto strumentali al raggiungi-

spazi pubblici, ovvero situazioni relazionali, che vedono nell'attività politica, che inerisce senz'ombra di dubbio alla sfera comunitaria del soggetto, il proprio punto di riferimento<sup>2</sup>. La politica, d'altro canto, può venire definita, sulla scorta del pensiero di Aristotele, come l'arte di reggere la comunità in funzione del raggiungimento del bene comune ai membri della stessa; è, quindi, un'attività relazionale, al quale mira anche alla felicità ed al benessere materiale degli appartenenti alla *polis*, ma non si confonde con questi obbiettivi essendo piuttosto protesa, come osserveremo, verso un complessivo bene vivere di non esclusivo sapore materiale. In questo senso, sia pur con tutti i distinguì del caso, la felicità e il benessere materiale ineriscono, sia pur indirettamente, agli obbiettivi propri ad un'attività politica, che non può, in ogni caso, al solo perseguimento di questi venire ricondotta.

Va ancora ribadito come la felicità ed il benessere materiale appaiono quali stati d'animo o situazioni oggettive, che si producono in funzione del soggetto che ne usufruisce, mentre la politica, in quanto attività relazionale, si costituisce avendo riguardo alla comunità nella quale si svolge; che la felicità od il ben-vivere, materialmente inteso, non siano necessariamente legati ad una situazione relazionale, quindi politica, lo si può evincere anche dal fatto che questi non possono venire annoverati fra le virtù; sono, infatti, delle condizioni, spirituale l'una, materiale l'altra, del tutto personali, conseguibili (anche) in assenza di relazione sociale, oppure attraverso l'uso strumentale degli altri, il che sposta il fulcro dal rapporto politico a quello dispotico<sup>3</sup>.

mento di fini individuali tra i quali compaiono il benessere e la felicità del singolo.

2 L'attività politica, a cui qui si fa riferimento non appare ambito nel quale perseguire scopi particolaristici, il soggetto politico si spoglia, pertanto, della sua rappresentazione in chiave individualistica per abbracciare una prospettiva comunitaria, dato che soltanto in quanto partecipa alla comunità politica egli potrà aspirare a divenire una persona umana libera accanto ad altri esseri umani egualmente liberi in quanto membri e partecipi della comunità politica. Su questi temi, per un primo approccio, cfr. l'oramai classico studio di F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano, 1983.

3 Lo sfondo su cui collocare tale distinzione è quello tracciato da Aristotele nel Primo Libro della *Politica*.

La virtù si esplica, al contrario, nella relazione (si veda il problema della medietà di seguito sviluppato) ed ha come necessario punto di riferimento il rapporto con l'altro, o, per lo meno, con il contesto nel quale la specifica azione si esplica; condizioni quali la felicità ed il benessere materiale possono invece ritrovare quale loro esclusivo punto di riferimento l'individuo, l'*unico* che si trova, egoisticamente, a vivere in queste condizioni.

Pertanto, se la politica è, aristotelicamente colta, attività volta al conseguimento di un bene collettivo, che può riconoscere solo nell'attività relazionale il proprio esplicarsi e ritrovare nell'esercizio delle virtù il proprio punto di riferimento, le condizioni, felicità e benessere, di cui sopra appaiono collocarsi lungo orizzonti differenti, per un verso non necessariamente relazionali, per altro non accompagnate obbligatoriamente da un agire virtuoso.

Al fine di accostare i tre termini, fermo restando il riferimento aristotelico alla politica, necessita la *trasformazione* delle due condizioni, la felicità ed il ben-vivere, da condizioni personali, da stato d'animo o situazione materiale individuale, in situazioni da realizzarsi in ambiti relazionali, che permettano di ricondurle verso l'attività politica e non dispotica.

## 2. LA FELICITÀ ED IL BENESSERE FRA IL RAPPORTO POLITICO ED IL RAPPORTO DISPOTICO

Un punto di partenza per il nostro itinerario può essere offerto dalla riproposizione di alcuni passi di Aristotele iniziando dalla celebre constatazione ai sensi della quale "l'uomo è [...] un animale politico e portato naturalmente alla vita in società" (*Etica Nicomachea*, IX, 9, 1169 b, 18)<sup>4</sup>; pertanto, se "l'uomo per natura è un essere sociale; quindi chi vive fuori dalla comunità statuale per natura e non per qualche caso o è un abietto o superiore all'uomo, proprio come quello biasimato da Omero «privo di fratria, di leggi, di focolare»" (*Politica*, I, 2, 1253 a, 1-5)<sup>5</sup>.

4 Si cita dalla trad. it. di A. Plebe in Aristotele, *Opere*, vol. VII, Roma-Bari, 1988.

5 Si cita dalla trad. it. di R. Laurenti in Aristotele, *Opere*, vol. VIII, Roma-Bari, 1989.

Va qui specificato, anche in considerazione del riferimento presente nel passo della *Politica* alla comunità statale<sup>6</sup>, come, per lo Stagirtia, “lo stato non è comunanza di luogo né esiste per evitare eventuali aggressioni e in vista di scambi: tutto questo necessariamente c’è, se dev’esserci uno stato, però non basta perché ci sia uno stato: lo stato è comunanza di famiglie e di stirpi nel vivere bene: il suo oggetto è una esistenza pienamente realizzata e indipendente”; si evince, pertanto, come lo stato, ovvero l’organizzazione politica, sia funzionale non soltanto al raggiungimento di obiettivi prettamente materiali, dalla difesa interna ed esterna al prosperare degli scambi economici, tutti riconducibili al solo benessere materiale; infatti, “il fine dello stato è il bene vivere e tutte queste cose sono in vista del fine”. Va quindi ribadito come “lo stato è comunanza di stirpi e di villaggi in una vita pienamente realizzata e indipendente: è questo, come diciamo, il vivere in modo felice e bello. E proprio in grazia delle opere belle e non della vita associativa si deve ammettere l’esistenza della comunità politica” (*Politica*, III, 9, 1280 a – 1281 a).

Avuto riguardo al discorso ripreso da Aristotele, la felicità ed il benessere materiali non appaiono fini in sé, piuttosto dei mezzi di cui avvalersi per poter perseguire l’obiettivo di una vita realizzata in quanto indipendente; quindi, sono mezzi per costituire una comunità politica che dispiega la sua attività in funzione del benessere (non solo materiale) dei consociati: il bene vivere.

Va altresì ribadito come, all’interno di questa prospettiva, la comunità politica è tale perché si costituisce ed opera attraverso rapporti di natura *politica*, i quali si caratterizzano e diversificano rispetto ad altre forme di rapporti relazionali per riconoscere come protagonisti soggetti “liberi ed eguali”; infatti, l’attività po-

<sup>6</sup> Il significato relativo al termine stato qui utilizzato non può in ogni caso assumere l’attuale connotazione di *stato*, quale ente pubblico per eccellenza; questa si sviluppa in epoca moderna e caratterizza la prospettiva politica e giuridica moderna. Nulla di simile allo *stato* moderno nelle sue varie evoluzioni è riscontrabile nell’esperienza politica e giuridica pre-moderna; cfr. in argomento almeno P. Grossi, *L’Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007.

litica “si esercita su uomini per natura liberi” (*Politica*, I, 7, 1255 b), i quali non sono rappresentabili come mezzi per raggiungere fini che non li appartengono.

In tal caso il rapporto non si configurerebbe come *politico*, bensì come *dispotico*, ovvero quale rapporto padronale, per il quale, in funzione del padrone, “ogni oggetto di proprietà è strumento per la vita e la proprietà è un insieme di strumenti: anche lo schiavo è un oggetto di proprietà animato e ogni servitore è come uno strumento che ha precedenza sugli altri strumenti” (*Politica*, I, 4, 1253 b, 30-35). In questo senso, sussistono rapporti i quali prevedono che ognuno dei partecipanti, in quanto libero dagli altri ed eguale agli altri, sia fine a se stesso in un ambito informato dalla ricerca del bene comune – questi sono i rapporti politici – e dei rapporti, definiti dispotici, nei quali l’uno è soggetto all’autorità dell’altro ed è finalizzato al raggiungimento di obiettivi che non gli sono propri, ma che gli vengono imposti dal padrone al fine di utilizzarlo per raggiungere le sue proprie finalità a prescindere da ogni ricerca del bene proprio alla comunità. In questo caso l’oggetto animato è pur sempre uno strumento, alla stessa stregua di qualsiasi altro utensile di proprietà del padrone, che lo usa a suo piacimento.

### 3. LA SCHIAVITÀ QUALE RAPPORTO DISPOTICO

Per Aristotele, come noto, “un essere che per natura non appartiene a se stesso ma a un altro, pur essendo uomo, per questo è per natura schiavo: e appartiene a un altro chi, pur essendo uomo, è oggetto di proprietà: e oggetto di proprietà è uno strumento ordinato all’azione e separato” (*Politica*, I, 4, 1254 a, 15).

Il passo qui richiamato è oggetto di notevole diatriba nel momento in cui taluni vi leggono il riconoscimento in Aristotele, per un verso, della schiavitù quale istituto consono alla natura delle cose, e, per altro, la sussistenza di una categoria di uomini per natura schiavi. Senza poter addentrarci in argomento, appare chiaro come certa lettura del passo in questione faccia sì che la prospettiva politica aristotelica venga indissolubilmente legata ad una re-



altà sociale oramai tramontata e caratterizzata dalla legittimazione di tale istituto giuridico, che ritroverebbe nel proverbiale *ipse dixit* il suo autorevole fondamento.

Pur non ritenendo necessario per il discorso qui condotto entrar nel merito, come si suol dire, della mentalità di un ateniese del quarto Secolo avanti Cristo, va in ogni caso rilevato come tale lettura non appaia l'unica possibile, o meglio il passo qui richiamato vada accostato ad altri al fine, forse, di meglio comprendere il portato del pensiero aristotelico in merito alla questione qui posta.

In proposito pare utile riportare un brano tratto dall'*Etica Nicomachea*, III, 11, 1118 b, nel quale possiamo leggere: "il mangiare o il bere qualsiasi cosa sino ad esserne troppo pieni è un eccedere in quantità il bisogno naturale; il desiderio naturale infatti prescrive di riempirsi solo di quanto v'è bisogno: perciò quelli che eccedono sono detti golosi, perché riempiono la gola più del necessario: e tali sono quelli che hanno una natura degna degli schiavi". Qui è la mancanza di morigeratezza che determina l'essere schiavo del soggetto bulimico; la sua schiavitù, offerta dalla totale sudditanza alle proprie passioni, e non dal dominio di altri su di lui, è conseguente alla sua natura, per così dire, incontinente. Egli è schiavo (di se stesso) anzitutto perché non riesce a perseguire con le sue azioni il giusto mezzo fra difetto ed eccesso, ma, dominato dalle proprie passioni si abbandona al loro imperio, indirizzando il suo comportamento o verso il difetto oppure, all'incontrario, verso l'eccesso. Proprio a seguito di tale debolezza, che gli impedisce un agire virtuoso, egli è schiavo per natura, perché la sua natura è debole e non può, in conseguenza a ciò, conformarsi ad un agire virtuoso.

Nel caso ora descritto si troviamo di fronte ad una schiavitù, che non è stata indotta da fattori esterni al soggetto qualificato schiavo, quali, ad esempio, l'appartenenza ad un determinato gruppo etnico o religioso oppure ad un particolare cetto sociale; egli è schiavo per sua natura, in quanto la schiavitù qui appare anzitutto asservimento alle proprie passioni<sup>7</sup>, prima anco-

<sup>7</sup> Esemplificativo può apparire il richiamo al dialogo platonico su *La Repubblica*, nel quale possiamo leggere: "nel

ra che frutto del dominio di altri. In definitiva, è l'assenza di un'autonomia, la quale tenda a perseguire l'agire virtuoso, che pone il soggetto in stato di schiavitù, ovvero in balia di forze che non può controllare, che qui si rappresentano sotto la forma di un agire autoreferenziale che vede, per l'appunto, nell'appagamento della propria passione il proprio fine, a prescindere da ogni relazione con l'eccesso ed il difetto.

#### 4. LA VIRTÙ

##### QUALE FONDAMENTO DEL RAPPORTO POLITICO

La schiavitù risulta, quindi, una condizione di soggezione che può attuarsi anche in assenza di rapporti relazionali di natura dispotica, nel momento in cui schiavo è anche (ed a ben vedere soprattutto) colui che, privo della capacità di ricercare una giusta misura tra eccesso e difetto, risulta, pertanto, in balia delle proprie passioni.

Appare quindi importante indagare ciò che possa intendersi con l'espressione *giusta misura*, dato che questa appare il momento discriminate fra la libertà e la schiavitù, fra l'agire politico, ove può manifestarsi il benessere e la felicità quali espressioni personali di un più generale e collettivo bene vivere, e l'agire dispotico, ove la persona risulta essere oggetto di strumentale trattamento da parte del suo *padrone*, che ricerca il proprio ed esclusivo utile esemplificabile in un egoistico benessere e in una individuale felicità.

Nell'*Etica Nicomachea*, II, 6, 1106 a-b, possiamo leggere: "io chiamo posizione di mezzo di una cosa quella che dista egualmente da ciascuno degli estremi, ed essa è una sola e identica in tutte le cose; e chiamo posizione di mezzo rispetto a noi ciò che non eccede né fa difetto; essa però

---

medesimo individuo, entro l'anima sua, esistono due elementi in uno, l'uno migliore, l'altro peggiore; e quando l'elemento naturalmente migliore s'impone sul peggiore, allora si usa l'espressione «più forte di se stesso», ed è certo un elogio, quando invece per un cattivo sistema educativo e per qualche relazione l'elemento migliore si riduce più fiacco e viene dominato dal peso del peggiore, gli si muove questo biasimo sotto forma di rimprovero, e si chiama «più debole di se stessa» e intemperante la persona che si trova in questa condizione", IV, 431 (citiamo dalla trad. it. curata da F. Sartori in Platone, *Opere complete*, vol. VI, Roma-Bari, 1991, pp. 143-144).

non è unica, né eguale per tutti. Ad esempio, ponendo il dieci come quantità eccessiva e il due come quantità difettiva, il sei si considera come il mezzo rispetto alla cosa: questo è infatti il mezzo secondo la proporzione numerica. La proporzione di mezzo riguardo a noi non va invece interpretata così: infatti se per qualcuno il mangiare dieci mine è troppo e il mangiarne due è poco, il maestro di ginnastica non per questo ordinerà di mangiare sei mine; infatti per chi deve ricevere questa razione, essa può essere pure molta oppure poca: per Milone infatti è poca, per un principiante di ginnastica è molta”.

Dal che evidenziamo due cose: per un verso la giusta misura è insita alla natura delle cose, ovvero inerisce alle relazioni che naturalmente si sviluppano nella vita comunitaria, per altro la stessa non appare frutto di un calcolo matematico, non è cioè frutto di una deduzione logica. All'interno della prospettiva solcata, la ricerca della giusta misura è attività etica.

Come apprendiamo dalla lettura del libro secondo della *Etica Nicomachea*, l'attività etica (“essa riguarda le passioni e le azioni, ed è in esse che s'incontrano l'eccesso, il difetto e la posizione di mezzo”, *Etica Nicomachea*, II, 6, 1106b, 16) è l'*arte* dell'intuizione dei rapporti umani, siamo, infatti, nell'ambito dell'attività della *polis*; è la capacità, derivante dall'esercizio pratico, di cogliere nei rapporti la giusta distanza tra il difetto e l'eccesso, ma questa misura “non è unica né eguale per tutti”, non essendo, come già osservato, misura matematica (*Etica Nicomachea*, II, 6, 1106a, 30-35). Difatti, per Aristotele, “la virtù è quindi la disposizione ad un proponimento consistente nella medieta rispetto a noi stessi, definita dalla ragione e come l'uomo saggio la determinerebbe” (*Etica Nicomachea*, II, 6, 1107a, 36).

Emerge in tal modo una intima relazione tra l'agire politico, volto al conseguimento del bene comune attraverso la ricerca della medieta tra difetto ed eccesso, e l'agire virtuoso che appare per l'appunto la risultante della ricerca della medieta.

Nonostante la sua apparente vacuità, è la costante ricerca della giusta misura che permette ai rapporti umani di qualificarsi come rapporti politici e non come rapporti dispostici, nei quali l'uomo, come già sottolineato, “è oggetto di pro-

prietà animato e ogni servitore è come uno strumento” (*Politica*, I, 4, 1253b, 31) finalizzato agli obiettivi del padrone (*Politica*, I, 3, 1253b 1-23). L'autorità padronale non è eguale all'autorità politica né può manifestarsi con le stesse modalità; “l'autorità del padrone e dell'uomo di stato non sono la stessa cosa e neppure tutte le altre forme di dominio sono uguali tra loro, come pretendono taluni: l'una si esercita su uomini per natura liberi, l'altra su schiavi: inoltre l'amministrazione della casa è comando d'uno solo mentre l'autorità dell'uomo di stato si esercita su liberi ed eguali” (*Politica*, I, 7, 1255b, 16-23).

L'inesauribile ricerca della giusta misura all'interno dei rapporti politici fa sì che gli stessi avvengano fra uomini ugualmente liberi pur nella loro diversità (rammentiamo che “se per qualcuno il mangiare dieci mine è troppo e il mangiarne due è poco, il maestro di ginnastica non per questo ordinerà di mangiare sei mine; infatti per chi deve ricevere questa razione, essa può essere pure molta oppure poca: per Milone infatti è poca, per un principiante di ginnastica è molta”).

Per Aristotele, “la virtù dell'uomo dev'essere una disposizione da cui l'uomo divenga buono e per la quale realizzi il proprio compito” (*Etica Nicomachea*, II, 6, 1106 a, 22-25); al di là della constatazione che la virtù è funzionale alla realizzazione dell'uomo in quanto tale e non di un astratto e preconcelto bene, vale la pena d'osservare come a differenza di “tutte le cose che nascono in noi per natura [...] che son prima in potenza e poi in atto [...] invece le virtù noi le acquistiamo se prima ci siamo esercitati, come accade per le arti. Ciò che infatti dobbiamo fare quando le abbiamo imparate, ciò lo impariamo attraverso la pratica” (*Etica Nicomachea*, II, 1, 1103 a, 27-33). Da tutto ciò possiamo dedurre che la virtù non può essere insegnata, va imparata, appresa nella vita pratica; essa non è infatti *scienza*, che possiede un preciso contenuto, non è *intelligenza*, perché non coglie i principî primi delle scienze, e non è nemmeno *sapienza*, perché non si fonda sulla capacità di deduzione dai principî, ma è semplicemente *arte* dell'intuizione dei rapporti umani. La virtù si sostanzia, in Aristotele, nella capacità, derivante dal solo esercizio pratico, di cogliere

di volta in volta la giusta misura fra il difetto e l'eccesso nell'agire umano. Si suol dire perciò che la virtù non è misura aritmetica, ma consapevolezza critica.

Possiamo pertanto ritenere che le virtù si fondino sulla giusta misura fra difetto ed eccesso; va altresì rammentato come lo *schiaivo*, nel senso sopra detto ed a differenza dell'uomo libero, si caratterizza per l'incapacità di resistere alle proprie passioni, di riuscire a ritrovare una giusta misura fra l'eccesso ed il difetto. Lo schiaivo, in quanto soggetto alle proprie passioni, è una persona incapace di vita virtuosa, anche se, dal suo individuale punto di vista, la sua esistenza può venire caratterizzata dal benessere e dalla felicità. All'interno di questo contesto, la felicità ed il benessere, al fine di ritrovare il loro soggetto nell'uomo virtuoso in quanto libero (dalle passioni, la di cui sudditanza invece contraddistingue un'esistenza da *schiaivo*), devono conformarsi alla giusta misura, nel senso che la felicità ed il benessere, se vogliono risultare legate alla politica e, quindi, concorrere al bene vivere della comunità, devono essere la conseguenza di una vita virtuosa e non, come parrebbe abbandonando una prospettiva aristotelica per abbracciarne una individualistica, della fruizione egoistica di un bene.

## 5. IL BENE VIVERE

### QUALE FRUTTO DELL'ATTIVITÀ POLITICA

Un punto per collocare la felicità ed il benessere nell'ambito politico e non in quello caratterizzato dalla fruizione egoistica di beni, può essere ancora offerto da un noto passo aristotelico; il passaggio è il seguente: "quante costituzioni mirano all'interesse comune sono giuste in rapporto al giusto in assoluto, quante, invece, mirano solo all'interesse personale dei capi sono sbagliate tutte e rappresentano una deviazione dalle rette costituzioni: sono pervasive da spirito di despotismo, mentre lo stato è comunità di liberi" (*Politica*, III, 6, 1279a, 18-23). Sicché nello stato, quale comunità di liberi, non v'è posto per attività dispotiche, dato che nessuno dei suoi membri può essere usato strumentalmente per raggiungere fini che non gli sono propri; pertanto, la schiavitù non ritrova

alcuna legittimazione all'interno della *polis* (fra i membri della *polis*); d'altro canto va anche rilevato come non può sussistere all'intero di un contesto sociale che si caratterizza per essere politico e non dispotico, un rapporto egoistico, nel senso che non sia il frutto della individuazione di un giusto mezzo fra eccesso e difetto, con beni materiali e spirituali, quali appaiono per l'appunto il benessere e la felicità.

Se la sostanziale differenza è data nel pensiero di Aristotele<sup>8</sup> fra forme di regime che, a prescindere dalla loro conformazione, perseguono l'interesse della comunità (queste sono, nella traduzione di Laurentini<sup>9</sup>, la monarchia, l'aristocrazia, la *politia*), e quelle che, invece, badano all'interesse particolare (la tirannide, l'oligarchia e la democrazia), allora, per un verso, possiamo riconoscere due generi declinati entrambi in tre specie; il primo genere, al quale si riconnettono le specie appartenenti alla prima triade, si caratterizza attraverso il perseguimento del bene della comunità, il secondo genere, al quale appartengono le specie della seconda triade, si connota per perseguire l'utile di colui o coloro che detengono il dominio. Per altro, proprio avuto riguardo a quanto ora constatato, possiamo anche riconoscere come ad un bene, sia questo spirituale o materiale, presente nella comunità non può in alcun caso venire riconosciuto un godimento meramente personale, ovvero egoistico, perché tutti i beni sono finalizzati al raggiungimento del bene comune e non al bene di colui o coloro che, come si evince nel caso della tripartizione delle forme di regime, detengono il potere o, nel caso più ristretto del governo della casa, ne detengono il possesso.

Pur non fondando prospettive nemmeno lamentele comunistiche<sup>10</sup>, Aristotele in ogni caso

8 Vedi anche *l'Etica Nicomachea*, VIII, 10, 1160a, 31-1160b, 25.

9 Laurentini riprende la consolidata tradizione risalente a Costanzi e Viano, che traducono *πολιτεία* con *politia*; Armando Plebe, nel tradurre, sempre per i tipi della Laterza, *l'Etica Nicomachea* (Aristotele, *Opere*, vol. VII, cit.), preferisce usare il termine *governo*, perché "così si rende evidente anche in italiano l'ambiguità del termine greco". Sulle varie accezioni di *πολιτεία* cfr. F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., pp. 137 e segg.

10 Aristotele infatti si discosta da tali prospettive, nel momento in cui, discutendo di forme di costituzione, afferma: "c'è chi ritiene che l'essenziale è dare dispo-

ci indica un limite nell'uso dei beni collocati nella comunità, l'utilizzo dei quali deve essere finalizzato non tanto al godimento individuale, dal quale scaturirebbe una situazione di possesso egoistico dei beni stessi, quanto al fare emergere, anche attraverso il loro uso personale, il bene comune in modo tale che la comunità possa avere un indirizzo politico alla propria vita e non cadere verso derive dispotiche.

All'interno di questo quadro la felicità ed il benessere materiale sono la conseguenza di quello che viene definito il *bene vivere*, concetto, quest'ultimo, che non può essere rapportato al vivere individuale ed egoistico ma che, al contrario, assume piena rilevanza sono in un contesto collettivo, politico, ed in quanto frutto complessivo della comunità politica ne investe tutti i suoi membri. Viceversa un benessere, il quale ritrova il proprio soggetto in un individuo isolato, che si conduce egoisticamente nei rapporti con gli altri, non contribuisce al (ma scalfisce il) bene comune alla comunità perché è tutto incentrato sul bene personale di chi usufruisce di tale situazione di benessere.

Come già rilevato, la felicità ed il benessere sono le conseguenze di un vivere sociale virtuoso, la politicità del quale è la premessa necessaria per la loro realizzazione in una comunità di liberi ed uguali, ove i soggetti politici sono tali perché, nel dominare le loro passioni, tendono al giusto mezzo fra eccesso e difetto.

*Marco Cossutta, professore associato di Filosofia del Diritto presso l'Ateneo tergestino, ove ha diretto il master di primo livello in Analisi e gestione della comunicazione, è membro del Comitato direttivo della Scuola di dottorato in Giurisprudenza con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Padova e del Comitato direttivo del Centro di Ricerca sulla Metodologia Giuridica con sede presso l'Università degli Studi di Trento.*

---

zioni giuste sulla proprietà perché è a questo proposito, dicono, che nascono tutte le sedizioni. Per ciò Falea di Calcedonia per primo introdusse tale norma: egli sostiene che i possedimenti dei cittadini devono essere uguali. [...] È bensì possibile che esista parità di proprietà, ma questa può essere o troppo grande, donde il lusso, o troppo esigua, donde un'esistenza miseranda, dunque, com'è chiaro, non basta che il legislatore renda eguali le proprietà ma deve aver di mira un livello medio. C'è di più; anche se si stabilisse per tutti una proprietà giusta, non se ne trarrebbe alcun vantaggio: in realtà si devono equilibrare i desideri più che le sostanze e ciò non è possibile se non a chi è convenientemente educato dalle leggi" (*Politica*, II, 7, 126 a - b).

# Il dibattito sul plagio in relazione ai culti abusanti: evoluzione e problematiche

## Beatrice Ugolini

### ABSTRACT

Viene esaminato il dibattito sul plagio, in relazione ai culti distruttivi o abusanti, a partire dalla sentenza di incostituzionalità emessa nel 1981. Tale dichiarazione ha aperto un dibattito fra coloro che, da un lato, auspicano una sua reintroduzione, temendo possano evidenziarsi pericolose lacune nella tutela penale della personalità morale; e coloro che, dall'altro, condividono l'abrogazione del delitto di plagio, poiché esso comporterebbe la criminalizzazione non solo di manipolazioni destrutturanti, ma anche di condizionamenti leciti e di naturali rapporti di influenza.

### PAROLE CHIAVE

PLAGIO;  
CULTI ABUSANTI;  
CULTI DISTRUTTIVI;  
LIBERTA' MORALE;  
CONDIZIONAMENTI PSICHICI;  
MANIPOLAZIONE MENTALE;  
SUGGESTIONE;  
SOGGEZIONE PSICHICA.

### SOMMARIO

1. LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITÀ'; 2. PLAGIO E CONDIZIONAMENTI MENTALI NEI CULTI DISTRUTTIVI; 3. LE RECENTI PROPOSTE LEGISLATIVE; 4. ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

#### 1. LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITÀ'

L'unico caso di condanna in base all'art. 603 del codice penale<sup>1</sup> fu quello, divenuto celebre, riguardante lo scrittore e artista Aldo Braibanti, nel 1968. Questi risultò colpevole di aver plagiato due giovani sottoponendoli a ogni sorta di umiliazioni e vessazioni, obbligandoli a eccessi sessuali, isolandoli, rinchiodendoli in stanze senza luce, analizzando ossessivamente ogni loro pensiero e sogno, privandoli di cibo e di sonno. La Cassazione riconobbe l'orientamento giurisprudenziale, fino a quel momento prevalente, secondo cui il plagio compren-

<sup>1</sup> L'art. 603 recita: "Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni".

deva nella sua fattispecie l'ipotesi di riduzione in schiavitù. Venne, tuttavia, osservato che l'evento avrebbe potuto essere raggiunto anche operando sul piano psicologico, mediante lo svuotamento psichico della persona coartata, ottenuto indipendentemente dall'uso di droghe e violenze fisiche<sup>2</sup>. Nel vasto dibattito pubblico che accompagnò il caso Braibanti<sup>3</sup>, risultano particolarmente significativi i contributi di alcuni illustri giuristi. Pietro Nuvolone e Giuseppe Zuccalà circoscrivono lo stato psichico di soggezione totale del plagiato all'incapacità di intendere e di volere: il concetto di soggezione trova, pur nelle posizioni diversificate dei due Autori, un riscontro oggettivo nella nozione di infermità di mente<sup>4</sup>. Secondo

<sup>2</sup> Corte D'Assise di Roma, I sez., 14.7.1968, in *Archivio penale*, 1969, II, p. 322 e ss.

<sup>3</sup> Diversi intellettuali si mobilitarono in difesa di Braibanti: cfr. A. Moravia, U. Eco, A. Gatti, M. Gozzano, C. Musatti, G. Bompiani, *Sotto il nome di plagio*, Milano, 1969.

<sup>4</sup> P. Nuvolone, *Considerazioni sul delitto di plagio* in Id., *Il diritto penale negli anni settanta*, Padova, 1982, p. 274 e

Giovanni M. Flick, la totale soggezione può essere attuata solo attraverso l'imposizione di uno stato di solitudine conseguente a una segregazione fisica o a un isolamento morale: la ricostruzione dello stato di soggezione va, dunque, ricercata nell'impossibilità di instaurare rapporti autonomi e personali al di fuori della relazione con il soggetto plagiante<sup>5</sup>.

Con la sentenza n. 96 del 1981 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del delitto di plagio<sup>6</sup>, poiché in contrasto con il principio di tassatività nella formulazione della norma. La motivazione della sentenza, in riferimento all'art. 25, si incentra, da un lato, sull'intelligibilità del precetto e, dall'altro, sulla questione se il fenomeno ipotizzato dal legislatore sia effettivamente accertabile in base a criteri razionalmente ammissibili. Per quanto riguarda l'indeterminatezza della norma, viene rilevata soprattutto la opinabilità dei limiti tra comportamenti criminosi e normali relazioni interpersonali. Esistono, infatti, tipiche situazioni di dipendenza psichica, anche di grado elevato e per lunghi periodi, che possono dar luogo a rapporti di influenza reciproca: ad es., il rapporto amoroso, il rapporto tra sacerdote e credente, tra medico e paziente, tra maestro e allievo. Viene, infatti, rilevato dalla sentenza come una normale relazione di influenza reciproca, se sorretta da un'aderenza «cieca e totale» di un soggetto a un altro soggetto e se considerata «socialmente deviante», potrebbe essere perseguita penalmente come plagio, in assenza di criteri che possano discernere con certezza l'attività psichica di persuasione da quella, anch'essa psichica, di suggestione. La Corte pone, inoltre, l'accento sulla «evidente impossibilità di riscontrare nella realtà un totale stato di soggezione, tale cioè da sopprimere integralmente (e non "quasi integralmente") ogni libertà ed autonomia di determinazione

ss; G. Zuccalà, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1972, p. 357 e ss.

5 G. M. Flick, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972, in particolare pp. 61-86.

6 La sentenza di incostituzionalità dell'art. 603 fu emessa in occasione del processo instaurato a carico di don Emilio Grasso, a seguito delle denunce dei familiari dei giovani ospitati nella comunità religiosa da lui guidata.

del soggetto che si assume plagiato». Vengono, quindi, ritenuti possibili solo casi di parziale, ma non totale, soggezione psichica. Non è, infatti, dimostrabile «in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona»<sup>7</sup>.

La dichiarazione di incostituzionalità ha aperto un ampio fronte di dubbi e polemiche che, tutt'oggi, è ben lontano dall'esaurirsi. In sintesi, il dibattito si svolge fra coloro che auspicano una reintroduzione del delitto di plagio, temendo possano evidenziarsi pericolose lacune nella tutela penale della personalità morale e coloro che, invece, ritengono opportuna la sua definitiva abrogazione. Secondo questi ultimi, il plagio finirebbe, infatti, per criminalizzare rapporti interpersonali del tutto legittimi e naturali nella vita di un essere umano.

Fra i primi, occorre ricordare le argomentazioni di Guglielmo Gulotta, avvocato e psicologo forense. Secondo Gulotta abolire il reato di plagio non rappresenta un atto di evoluzione giuridica, bensì di miopia scientifica. Il plagio si riferisce a una schiavitù psichica totale che può anche prescindere, seppur fino a un certo punto, da limitazioni della libertà fisica del soggetto. L'impossibilità pratica che ciò si verifichi, secondo Gulotta, è stata smentita da casi di militari americani, sacerdoti e civili che hanno subito il cosiddetto *brainwashing*. La deautomatizzazione che avviene nei casi di "lavaggio del cervello" non è rivolta solo all'apparato di autonomia primaria dell'Io, come avviene per l'ipnosi, ma anche a quello di autonomia secondaria che regola i valori e le ideologie. Ciò che complica ulteriormente la questione è la divergenza di opinioni fra gli studiosi riguardo le metodologie adottate per ottenere risultati di *brainwashing*. Alcuni ritengono che vengano utilizzate tecniche di tipo pavloviano; altri sostengono che il lavaggio del cervello avvenga tramite la somministrazione di droghe e l'adozione dell'ipnosi; alcuni affermano che vengano inflitti vari tipi di maltrattamenti fisici; altri sostengono che le pressioni siano soltanto di natura psicologica; molti, infine, sono dell'idea che i metodi adottati siano

7 C. Cost., 8.6.1981, n. 96 in *Giustizia penale*, 1981, I, c. 226 e ss.

un misto di quelli appena elencati. In sintesi, a parere di Gullotta, pur essendo difficile che un individuo abbia, nei confronti di altri, poteri così ampi da poter infrangere gli apparati di autonomia dell'Io, ciò non può essere in ipotesi escluso<sup>8</sup>. Sulla stessa linea, il criminologo Francesco De Fazio sostiene che non si tratta di rimettere in discussione, a tanta distanza di tempo, le decisioni della Corte Costituzionale, che rappresentano ormai un punto fermo ed immutabile nel nostro ordinamento giuridico, ma soltanto di chiarire che la cancellazione del reato di plagio, così com'era formulato dall'art. 603, non può essere intesa come sua negazione sul piano fenomenico. Il problema è, anzi, quanto mai attuale, considerato che il plagio e le dinamiche plagiarie costituiscono, oggi più che in passato, una realtà sul piano dei rapporti interpersonali, con concreti rischi nei confronti della libertà individuale ed, in particolare, nei confronti della salvaguardia dell'identità personale<sup>9</sup>.

Da parte opposta, i sostenitori della inopportunità giuridica del reato di plagio sostengono che nel codice penale sono già presenti fattispecie limitrofe che risultano adeguate alla tutela della personalità da condizionamenti di qualsiasi tipo. Alessandro Usai, che ha dedicato al tema specifico del plagio uno studio di profilo giuridico, è del parere che appaia problematico ripristinare una norma penale relativa alla criminalizzazione di comportamenti considerati devianti solo perché in contrasto con il comune sentire. L'arbitrio e la vaghezza dei concetti di controllo mentale e di suggestione rende inammissibile la pretesa di ricondurre nell'alveo di competenza penalistica fenomeni che dipendono da una serie di condizioni soggettive e interpersonali che sfuggono necessariamente a ogni regolamentazione astratta. Secondo Usai «mai come in questa materia acquistano rilevanza e cogenza

i principi di sussidiarietà e di frammentarietà, per cui le norme penali devono rimanere sullo sfondo, come strumento di *extrema ratio*, volte a reprimere, in modo puntiforme, comportamenti connotati da particolare gravità». I fenomeni di condizionamento mentale, dunque, dovranno essere eventualmente repressi con il ricorso alle norme penali esistenti<sup>10</sup>.

A tale tesi si può, tuttavia, opporre l'affermazione secondo cui tali fattispecie assicurano solo una tutela disorganica e incompleta della libertà dagli altrui condizionamenti. Nel reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c. p.), infatti, non viene tutelato l'interesse all'integrità psichica, ma il patrimonio di un soggetto in condizioni di infermità o di deficienza psichica. Nella circonvenzione è quindi necessaria la preesistenza di un'incapacità o perlomeno di una debolezza psichica del soggetto passivo del reato che, invece, non è presupposta nel soggetto che subisce plagio. Lo stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c. p.)<sup>11</sup>, è finalizzato a tutelare la libertà morale, intesa come capacità di autodeterminarsi ma, a differenza del plagio, si richiede che la condotta sia rivolta solo a una eliminazione temporanea dell'altrui capacità di intendere e di volere. Analogo discorso va fatto per l'art. 728 c.p., che si differenzia dal 613 c.p. solo in quanto la vittima di reato è persona consenziente. Per quanto riguarda la violenza privata (art. 610 c. p.), la difformità rispetto al plagio consiste nel fatto che il soggetto passivo subisce consapevolmente la coazione della sua volontà che, però, rimane integra.

Al di là dei contrapposti punti di vista, occorre, tuttavia, evidenziare quale sia l'esatta definizione del bene giuridico che, in questo caso, tutti sono, comunque, d'accordo nel voler tutelare: la capacità di autodeterminazione. Essa può essere definita come «la libertà di conservare la propria personalità psichica,

8 G. Gulotta, *Psicoanalisi e responsabilità penale*, Milano, 1973, pp. 123-126.

9 F. De Fazio, *La valutazione del rapporto interpersonale quale momento metodologicamente determinante nel giudizio di circonvenzione di incapace* in M. Di Fiorino, *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, vol. I, Forte dei Marmi, 1990, pp. 39-44.

10 A. Usai, *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, Milano, 1996, pp. 254-263.

11 «Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno».

la libertà di ragionare con la propria testa, sia pure aiutata da tutti i mezzi di conoscenza e di diffusione dell'altrui pensiero che le si possono offrire, la libertà di formarsi una propria fede religiosa, politica e sociale e di conservarla, come di mutarla, la libertà di non vedere né ingannata né coartata la propria coscienza, il diritto a non vedersi ingiustamente imposto un determinato contegno, neanche passivo od inerte, il diritto infine (...) a formare "con motivi propri" le proprie determinazioni»<sup>12</sup>. Come nota lo stesso Giuliano Vassalli, tuttavia, una libertà morale pura non esiste nemmeno *in rerum natura*, poiché ciascuno di noi è influenzato da fattori congeniti, costituzionali, temperamentali<sup>13</sup>. Ci si attesta, dunque, su una posizione intermedia che riconosce all'uomo una libertà condizionata: la persona che vive in un sistema sociale, subisce, certo, diverse e innumerevoli limitazioni e influenze; ma, d'altro canto, usufruisce di tutto quel bagaglio di esperienze e conoscenze che l'umanità ha faticosamente acquisito nel corso dei millenni<sup>14</sup>. Il pieno dispiegamento della propria personalità, in altri termini, si gioca proprio sulla irriducibile contraddizione del binomio socialità/libertà totale.

## 2. PLAGIO E CONDIZIONAMENTI MENTALI NEI CULTI DISTRUTTIVI

La discussione sul tema del plagio si è ulteriormente accesa e intensificata in relazione all'ondata di culti emergenti e alle, più o meno pericolose, derive settarie che hanno iniziato a interessare Italia, Europa, ma soprattutto Stati Uniti, a partire, in particolare, dagli anni Ottanta.

Occorrono, a questo punto, alcune necessarie precisazioni terminologiche che assumono importanza non solo formale, ma anche sostanziale. Poiché il termine "sette religiose" risulta avere una connotazione negativa a priori, si tende a utilizzare il termine "nuovi movimenti religiosi" (NMR) considerato elegantemente più neutro. Anche questa definizione,

<sup>12</sup> G. Vassalli, *Il diritto alla libertà morale*, in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, vol. 2, Torino, 1960, p. 1674.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 1668.

<sup>14</sup> A. Usai, op. cit., pp. 223-226.

tuttavia, pone problemi rispetto all'origine dei vari culti: se la New Age si può, infatti, considerare un NMR di tipo sincretistico, nato in tempi recenti, cosa dire, però, del satanismo o di un movimento come i Rosacroce? Le prime tracce del satanismo, ad es., sono storicamente riconducibili alla fine del Settecento, mentre la comparsa dei Rosacroce risale, con tutta probabilità, al Seicento. Benché diffusi ancora oggi, con diversi nomi, forme e filiazioni, tali movimenti non rappresentano certo una novità nel panorama religioso e occultistico. Ciò spiega perché è stato anche coniato il termine di "culti emergenti": essi non hanno alcun rapporto, neppure dialettico, con una chiesa madre, ma intendono proporsi come totalmente alternativi rispetto alle fedi tradizionali. Si pensi, ad es., a Scientology che ha acquisito grande visibilità soprattutto dopo aver reclutato alcuni famosi divi di Hollywood<sup>15</sup>. I gruppi settari che sono chiamati in causa direttamente nella discussione sul plagio, sono i "culti distruttivi" o "abusanti". Si tratta di movimenti e gruppi le cui credenze e pratiche implicano una sistematica aggressione all'integrità psichica e fisica della persona, nonché, in molti casi, al suo patrimonio economico. Sono, dunque, i culti distruttivi a presentare una maggiore pericolosità sociale e un profilo più rilevante ai fini del plagio.

In relazione al pericolo rappresentato dai culti distruttivi, ha ricevuto anche nuovo impulso la discussione sulla validità scientifica della nozione di *brainwashing*. Il termine "la-

<sup>15</sup> Sul problema riguardante la terminologia da utilizzare per indicare i gruppi settari, citiamo qui E. Barker, *I nuovi movimenti religiosi*, Milano, 1992, in particolare pp. 27-31. Eileen Barker è una sociologa della London School of Economics considerata uno dei pionieri di questo genere di studi. In Italia, uno dei primi a interessarsi alle sette e alla loro pericolosità sociale è il penalista Michele C. Del Re. Molto importanti anche i contributi di Massimo Introvigne, direttore del CESNUR (Centro Studi Nuove Religioni) e dell'antropologa Cecilia Gatto Trocchi della quale ricordiamo, fra i tanti, *Nomadi spirituali. Mappa dei culti del nuovo millennio*, Milano, 1998. Nel panorama italiano, per delineare i profili e la rilevanza penale dei gruppi settari, è ormai diventato un riferimento costante, benché ormai datato, anche il Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, del febbraio 1998, in <http://xenu.com-it.net/rapporto/>. Sito consultato il 20/10/2011.



vaggio del cervello” fu coniato da un giornalista americano, Edward Hunter, che lavorava per la C.I.A. Nel 1953 Hunter pubblicò il libro *Brain-washing in red China: the calculated destruction of mens minds*<sup>16</sup>, sui metodi di rieducazione utilizzati nelle prigioni dei comunisti cinesi nei confronti dei prigionieri americani di guerra, dei missionari cristiani e degli oppositori. Hunter tentò di spiegare che il lavaggio del cervello è una tecnica che permette, letteralmente, di svuotare la mente dei prigionieri e di riempirla con nuove idee. Questa tecnica sarebbe stata utilizzata nei campi di rieducazione della Cina di Mao Dze Dong a partire dal 1949, sulla base di un manoscritto segreto del noto scienziato sovietico Ivan Pavlov. La C.I.A., nel tentativo di dimostrare la possibilità del lavaggio del cervello, condusse, per oltre venticinque anni, diversi esperimenti arrivando a somministrare droghe pesanti ed a usare l'elettroshock. I risultati di questi esperimenti furono negativi: si arrivò, infatti, alla conclusione che non è possibile modificare gli atteggiamenti politici delle persone contro le loro inclinazioni naturali.

Le teorie anti-sette riguardanti il lavaggio del cervello hanno avuto un momentaneo successo negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Oggi la teoria del lavaggio del cervello, come modello che spiegherebbe la conversione religiosa, risulta, ormai, ampiamente screditata e abbandonata<sup>17</sup>. L'ipotesi del *brainwashing* come fattore fondamentale nell'adesione ai culti distruttivi è stata, infatti, fortemente criticata dagli studiosi dei NMR i quali hanno fatto notare che le cosiddette sette, in realtà, hanno un successo minore di quanto molti pensano. Secondo Barker «le statistiche affermano chia-

ramente che non è affatto vero che “tutti” siano sensibili al “fascino dei culti”»; di conseguenza, basarsi solo sulla tesi del lavaggio del cervello per spiegare i rapporti che si vengono a instaurare tra un soggetto e un gruppo settario serve più a confondere che a chiarire la situazione<sup>18</sup>. Attualmente si ritiene maggiormente corretto e opportuno fare, invece, riferimento al concetto più ampio di “condizionamento mentale” o di “manipolazione mentale” che consente di comprendere una vasta gamma di fenomeni che si presentano con una diversa scala di gradazione e di intensità<sup>19</sup>. La manipolazione mentale consiste nell'applicazione di un sistema di strategie che distrugge l'identità di un individuo, all'interno di una relazione di potere. Essa agisce su processi, strutture e sistemi che garantiscono al soggetto il senso di unicità e continuità nel tempo e danno stabilità alla relazione con il sé e con l'ambiente, minando la sua volontà e riducendo il suo senso critico. Le tecniche di cui si avvale la manipolazione sono la persuasione e la suggestione: esse permettono di creare un canale di comunicazione privilegiato, all'interno di una relazione fortemente asimmetrica, che consenta al pensiero e alle idee del leader di penetrare ed essere accolte con facilità nella mente degli adepti<sup>20</sup>.

Per quanto concerne i culti distruttivi, è indispensabile citare la fondamentale tesi di Michele Del Re secondo cui il condizionamento psichico, a cui sono sottoposti gli adepti, si snoda secondo tre tappe che portano alla destrutturazione della sua identità: 1-isolamento; 2-indottrinamento; 3-mantenimento. Nella fase di isolamento si mira a separare l'adepto dalla famiglia e dalla comunità in cui vive, investendolo, al contempo, di un'enorme carica di affettività e attenzioni (*love bomb*) e rimuovendo ogni sua privacy; l'adepto viene coinvolto in attività fisiche e mentali estenuanti e prolungate; la dieta è completamente modificata e ridotta. La deresponsabilizzazione del soggetto viene resa totale anche attraverso la

16 E. Hunter, *Brain-washing in red China: the calculated destruction of mens minds*, New York, 1953.

17 M. Introvigne, *Il lavaggio del cervello: realtà o mito?*, Torino, 2002. Alla perdita di credibilità della teoria del lavaggio del cervello ha contribuito, in parte, anche la moda della “deprogrammazione” (o *exit counseling*) consistente in tecniche, nella maggior parte dei casi, illecite e violente finalizzate ad annullare i presunti effetti del *brainwashing* e commissionate dai familiari degli adepti: cfr. E. Barker, op. cit., cap. 11. Cfr. anche Usai secondo cui le teorie del *brainwashing* «sono ormai utilizzate con estrema prudenza e, comunque, al di fuori del contesto relativo ai NMR»: A. Usai, op. cit., p. 80.

18 E. Barker, op. cit., p. 49.

19 Cfr. A. Usai, cit., p. 84.

20 E. Tizzani, A. M. Giannini, *La manipolazione mentale nei gruppi distruttivi*, in “Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza”, vol. V, n. 2, maggio-agosto 2011, pp. 67-84.

dipendenza finanziaria che si cerca di indurre. Nella fase centrale di indottrinamento si possono utilizzare ipnosi e messaggi subliminari; i vecchi valori sono sostituiti dalla nuova dottrina; le pressioni del gruppo sul neofita si fanno particolarmente pressanti per forzarne definitivamente l'adattamento alla nuova vita. Nell'ultima fase, si rafforza l'adesione al gruppo attraverso l'adozione di un diverso, e criptico, codice linguistico e di vestiario; si inculca un rigido senso della gerarchia e dell'autorità; si rafforza il senso di colpa per la vita precedente anche attraverso un minuzioso esame psicologico del passato, usato, poi, come strumento di ricatto da parte del leader<sup>21</sup>. Del Re, considerato l'esponente italiano di punta del movimento anti-culti, rimane uno dei più convinti sostenitori della necessità di adottare una fattispecie che prenda il posto dell'art. 603 nella tutela dell'integrità psichica.

Molti sono i casi in cui gruppi settari sono stati accusati di avere messo in atto tecniche di manipolazione mentale nei confronti degli adepti. Limitandoci ai soli casi italiani, la vicenda che forse mostra in modo più esemplare la distruttività di certe condotte plagianti è quella incentrata sulla figura carismatica di Mamma Ebe, al secolo Gigliola Ebe Giorgini. La donna inizia la sua carriera di santona fondando la comunità religiosa "Pia Unione Opere di Gesù Misericordioso", mai riconosciuta dalla Chiesa cattolica. Nei confronti dei seguaci della comunità, la Giorgini esercita un controllo sistematico e ossessivo: vengono intercettate posta e telefonate, respinte le visite, vietate le uscite, richiesto il permesso anche per le azioni più insignificanti come bere un bicchier d'acqua o riposarsi. È richiesto ai seguaci di scrivere il "quaderno delle colpe" da tenere costantemente aggiornato con i propri stati d'animo e pensieri, anche i più reconditi e inconfessabili. Le punizioni, in caso di disobbedienze o mancanze, sono particolarmente umilianti e, se necessario, vengono rafforzate somministrando ai ribelli dosi abbondanti di psicofarmaci. Tutti i beni degli pseudo-seminaristi e delle pseudo-suore sono presi in consegna e gestiti dalla

21 M. C. Del Re, *Le nuove sette religiose*, Roma, 1997, pp. 163-167.

fondatrice. La Giorgini fu arrestata nell'aprile del 1984 e condannata per associazione a delinquere, truffa, sequestro di persona, abbandono di malati, esercizio abusivo della professione medica e procurata incapacità<sup>22</sup>. Nel 2010 viene nuovamente arrestata con i medesimi capi di imputazione e le stesse accuse<sup>23</sup>.

### 3. LE RECENTI PROPOSTE LEGISLATIVE

Negli ultimi anni sono state formulate alcune proposte di legge con l'intento di colmare il vuoto legislativo lasciato dall'abrogazione del reato di plagio. Nel novembre 2001 viene proposto il disegno di legge n. 800, "Norme per contrastare la manipolazione psicologica", con primo firmatario il senatore Meduri. È da notare che il disegno di legge è immediatamente successivo all'undici settembre: non a caso, nella relazione introduttiva si afferma che la manipolazione mentale può anche essere utilizzata da gruppi terroristici. La norma proposta, nel suo articolo fondamentale, recita: "Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni"<sup>24</sup>. La proposta, tuttavia, viene accantonata poiché la formulazione risulta piuttosto confusa, in quanto si vogliono tutelare una pluralità di beni che non necessariamente vengono offesi con il reato di manipolazione mentale. Con tale reato non si

22 A. Usai, cit., pp. 66-68. Quello di Ebe Giorgini rappresenta uno dei rari casi giudiziari in cui è stato applicato l'art. 613 c.p.

23 D. Corradino, *La santona Mamma Ebe finisce in manette come trent'anni fa*, 12 giugno 2010, in <http://www.la-stampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/201006arti/colli/55859girata.asp>. Sito consultato il 01/02/2012.

24 Disegno di legge n. 800, *Norme per contrastare la manipolazione psicologica*, d'iniziativa dei senatori Meduri, Cozzolino, Crinò, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Semeraro, D'Ippolito, Pellicini, Curto, Demasi, Grillotti, Zappacosta, Gentile, Degennaro, Trematerra e Nocco, 6 novembre 2001, in <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc>. Sito consultato il 15/03/2012.

lede la libertà di agire, intesa come libertà da vincoli ostativi, in quanto il soggetto plagiato rimane libero di muoversi, anche se preferirà rimanere all'interno del gruppo di appartenenza. Questo bene giuridico viene, comunque, tutelato dal reato di sequestro di persona. Oltre a ciò, non viene inquadrato con precisione il concetto di stato di soggezione, ricadendo, in qualche modo, nelle indeterminatezze che avevano caratterizzato l'art. 603.

Nell'ottobre 2002, la senatrice Alberti Casellati si fa promotrice del disegno di legge n. 1777 ("Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale") con l'intenzione di correggere le imperfezioni del progetto Meduri. Il disegno di legge si propone di introdurre nel codice penale l'art. 613-bis secondo il quale:

Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievole, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo<sup>25</sup>.

L'esigenza di soddisfare il principio di tassatività ha condotto, in questo caso, non solo a enucleare le modalità della condotta, ma anche ad inserire tra gli elementi della fattispecie il dolo specifico. Si richiede, infatti, che la lesione alla libertà del volere sia finalizzata al compimento, da parte della vittima, di un atto o di un'astensione gravemente pregiudizievole.

<sup>25</sup> Disegno di legge n. 1777, *Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale*, d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati, 16 ottobre 2002, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00034113.pdf>. Sito consultato il 15/03/2012. Nel 2005 viene approvato dalla Commissione Giustizia del Senato un disegno di legge il cui testo è frutto della fusione della proposta della senatrice Alberti Casellati e del senatore Meduri; in seguito, però, tale proposta legislativa non è stata più messa in calendario per la discussione, né alla Camera, né al Senato: G. Del Vecchio, S. Pitrelli, *Occulto Italia*, Milano, 2011, pp. 458-460.

li. In tale disegno di legge viene, inoltre, predisposto un secondo comma in cui si fa esplicito riferimento a gruppi che utilizzano la manipolazione mentale a fini distruttivi.

Nel 2004 sono presentate altre due proposte di legge, una nel mese di novembre, su iniziativa del deputato Serena<sup>26</sup>, e l'altra nel mese di dicembre, su iniziativa del deputato Perrotta<sup>27</sup> che, tuttavia, non presentano rilevanti elementi di novità rispetto alle proposte precedenti. Nel 2007 il deputato Pisicchio formula la proposta di legge n. 3225 per l'introduzione dell'art. 613-bis. Nella relazione di presentazione si cerca soprattutto di mettere in luce che l'aspetto più problematico, nella tutela della personalità da condizionamenti di tipo plagiaro, è l'impossibilità di adottare in modo soddisfacente l'allargamento di fattispecie limitrofe come la riduzione in schiavitù, la circonvenzione di incapace, il sequestro di persona o la violenza privata<sup>28</sup>. Nel 2008 viene presentato il disegno di legge n. 569, con primo firmatario il senatore Caruso, scaturito soprattutto in seguito al caso giudiziario delle "Bestie di Satana". La proposta si articola nei seguenti termini:

Art. 613-bis. (Manipolazione mentale) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali e psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da eliminare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se

<sup>26</sup> Proposta di legge n. 5440, *Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione mentale*, d'iniziativa del deputato Serena, 23 novembre 2004, in [http://legxiv.camera.it/\\_dati/leg14/lavori/](http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/) Sito consultato il 15/03/2012.

<sup>27</sup> Proposta di legge n. 5511, *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale*, d'iniziativa del deputato Perrotta, 22 dicembre 2004, in [http://english.camera.it/\\_dati/leg14/lavori/stampati/HTML/14PDL0067370.htm](http://english.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/HTML/14PDL0067370.htm). Sito consultato il 15/03/2012.

<sup>28</sup> Progetto di legge n. 3225, *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale*, d'iniziativa del deputato Pisicchio, 7 novembre 2007, in [http://leg15.camera.it/\\_dati/leg15/lavori/](http://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/) Sito consultato il 15/03/2012.

il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore ai sei anni di reclusione<sup>29</sup>.

Alcuni sociologi della religione si sono dichiarati pubblicamente contrari alle proposte di legge sulla manipolazione mentale. In riferimento specifico alla proposta della senatrice Alberti Casellati, Massimo Introvigne, direttore del Centro Studi Nuove Religioni, ha dichiarato di considerare tale iniziativa legislativa «pericolosa, potenzialmente liberticida e insieme inutile per gli scopi che si propone di raggiungere». Essa, infatti, colpirebbe soltanto i gruppi piccoli, deboli, con pochi mezzi per tutelarsi, magari del tutto innocui, mentre lascerebbe indisturbati gruppi più grandi e forti, capaci di difendersi con maggiore perizia. Le teorie del lavaggio del cervello, a parere di Introvigne, hanno le loro radici remote nella difficoltà di spiegare scelte che alla società appaiono «strane». In questi casi, si sosterrà spesso che la persona non agisce ma «è agita» da un altro che la costringe a fare qualcosa contro la sua volontà. Così nel XVI secolo si parla dell'influsso onnipervadente della stregoneria, nel XIX secolo dell'ipnotismo. Tra le scelte «strane» che inducono a queste spiegazioni ci sono le scelte religiose considerate eretiche o devianti dalla maggioranza, finché, nota Introvigne, con Freud diventerà sospetta la scelta religiosa in genere<sup>30</sup>.

#### 4. ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce delle argomentazioni finora considerate, possiamo individuare alcune questioni intorno alle quali il dibattito sul plagio, in relazione ai culti distruttivi, pare assumere profili particolarmente problematici.

29 Disegno di legge n. 569, *Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale*, d'iniziativa dei senatori Caruso, Mugnai, Baldassarri, Pontone, Allegrini, Gramazio, Delogu, Augello, Totaro, Coronella, Menardi, Fluttero e Gamba, 15 maggio 2008, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00302132.pdf>. Sito consultato il 15/03/2012.

30 M. Introvigne, *Legge sul plagio, capriccio liberticida della Casa per le libertà*, in «Il Foglio», 19 marzo 2004.

In primo luogo, sarebbe necessario stabilire se, in ultima analisi, è opportuno interpretare il plagio solo in chiave psicologica oppure ritenere che esso possa realizzarsi anche mediante mezzi materiali. Le più recenti proposte legislative sembrano andare nella seconda direzione. Ciò, tuttavia, crea alcune ambiguità su quello che è il nucleo originario del concetto di manipolazione che rimane, per certi aspetti, a forte caratterizzazione psicologica. Nell'esaminare le dinamiche plagiarie all'opera nei culti distruttivi si è notato come la manipolazione avviene con una pluralità di strumenti, sia psicologici, sia materiali che vengono dispiegati in diverse fasi temporali. Risulta, tuttavia, evidente che non può essere la saltuaria somministrazione di sostanze psicotrope, né la coercizione fisica o una dieta carente a procurare, di per sé, uno stato costante e duraturo di soggezione: esse, al limite, determinano una situazione di incapacità temporanea, già peraltro sanzionata dall'art. 613. Dunque, occorre anche altro. Se intendiamo per plagio una fattispecie di reato riferita a uno stato di soggezione tale da limitare continuamente la capacità di autodeterminarsi, è evidente che il fattore aggiuntivo è rappresentato da strategie di tipo prettamente psicologico. Per quanto riguarda, in specifico, la relazione tra plagio, così inteso, e culti distruttivi il condizionamento mentale non rappresenta la causa principale nell'adesione ai gruppi settari; può, tuttavia, costituire un fattore essenziale nella permanenza dell'adepto all'interno del culto distruttivo. Vero è che i gruppi settari non possiedono tutto questo fascino irresistibile e vengono, molto spesso, anche abbandonati<sup>31</sup>. Altrettanto vero, tuttavia, è che una semplice curiosità iniziale o uno stato di disagio personale, se supportati da adeguate tecniche manipolatorie, possono tramutarsi, nel tempo, in una passiva accettazione dei dettami settari.

In secondo luogo, occorrerebbe individuare alcuni criteri minimi per distinguere i condizionamenti leciti da quelli illeciti mediante cui il plagio si concretizza. È vero, come è stato abbondantemente sottolineato, che nell'ambito

31 Cfr., al riguardo, anche M. Galanter, *Culti*, Carnago, 1989, p. 239 e ss.

delle relazioni interpersonali è estremamente complicato discernere con nettezza giuridica cosa è naturalmente ammissibile da cosa non lo è. Rimane, però, la possibilità, attraverso alcune definizioni sufficientemente condivise, di sgombrare almeno il campo da alcune confusioni. Se inizialmente la dinamica del plagio era stata associata al *brainwashing*, a partire dalla fine degli anni Ottanta, si inizia a fare riferimento al concetto di condizionamento o manipolazione mentale che può realizzarsi mediante la persuasione e la suggestione. Occorre, in proposito, chiarire la differenza fra queste due strategie. La persuasione si esplica attraverso tecniche di comunicazione volte a influenzare atteggiamenti e comportamenti altrui: persuadere gli altri è uno dei modi che gli esseri umani utilizzano per porsi in relazione attiva con l'ambiente<sup>32</sup>. Si tratta di modalità comunemente sperimentate da chiunque abbia interesse a orientare scelte individuali e collettive come, ad es., avviene per i politici<sup>33</sup>. Nella persuasione il soggetto è influenzato, ma non plagiato. La sua capacità di scelta viene indirizzata in un senso piuttosto che in un altro: ciò, tuttavia, avviene come espressione della libertà di crearsi proprie convinzioni personali, accettando di accogliere i messaggi veicolati da un altro soggetto, per quanto convincente, gradevole o carismatico. Osserviamo, per inciso, che l'abilità di colui che comunica e agisce in modo persuasivo risiederà nel lasciare all'altro la sensazione non tanto di essere libero di scegliere fra diverse opzioni, quanto di essere completamente libero: libero, quindi, anche nella scelta delle opzioni stesse.

Diversamente, la suggestione consiste nell'accettazione *acritica* di un'opinione, di un'idea o di un comportamento e può essere ottenuta mediante diverse strategie: la scelta di un contesto idoneo; l'ipnosi; l'alterazione dello stato di coscienza; tecniche psicofisiologiche come l'iperventilazione; la sovrastimolazione sensoriale; tecniche di immaginazione guidata; simbolismi e rituali occulti; danze dai ritmi

frenetici e ripetizione ossessiva di canti<sup>34</sup>. Se la propaganda delle proprie idee, finalizzata all'altrui persuasione, è diritto costituzionalmente garantito e non può, quindi, essere di per sé criminalizzata, la suggestione, invece, rappresenta un tipo di condizionamento che può indurre a una soggezione psichica tale da modificare in senso negativo la capacità di giudizio e mutare l'indirizzo della volontà, causando menomazioni funzionali. È, dunque, la presenza della suggestione, esercitata con modalità vessatorie e distruttive<sup>35</sup>, anche affiancata da tecniche persuasive, che costituisce la condizione necessaria affinché si possa parlare della messa in atto di condizionamenti illeciti.

In terzo luogo, gioverebbe alla comprensibilità delle dinamiche plagiarie definire in cosa consista lo stato di soggezione continuativa a cui esse conducono. In altri termini, la condizione di soggezione che si viene a determinare può trovare riscontro in stati psichiatrici verificabili? Nel *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* del 2001 (DSM-IV-TR), testo fondamentale di riferimento per la classificazione dei disturbi psichiatrici, è contemplata la categoria dei "Disturbi Dissociativi Non Altrimenti Specificati". Nei criteri di individuazione diagnostica di tali disturbi sono ricompresi anche gli «stati di dissociazione che si manifestano in persone sottoposte a periodi di persuasione coercitiva prolungata e intensa (per es. lavaggio del cervello, ricondizionamento del pensiero, o indottrinamento in corso di prigionia)»<sup>36</sup>. Si tratta di un accenno del tutto insufficiente, nonché datato, che contempla soltanto la possibilità che condizionamenti distruttivi e protratti possano causare sintomi dissociativi. Abbiamo sottolineato come Nuvolone e Zuccalà ricolleghino lo stato psichico di soggezione all'infermità mentale. Usai evidenza come l'identificare rigida-

34 Cfr. E. Tizzani, A. M. Giannini, cit., pp. 69-73.

35 È necessario, infatti, distinguere dalla suggestione esercitata in modo criminoso, la suggestione che si esplica in forme neutre o positive per il soggetto: è il caso, ad es., dell'ipnosi usata a scopo curativo o della trance intesa come pratica inserita nel contesto di appartenenza religiosa-culturale del soggetto.

36 American Psychiatric Association, *Mini DSM-IV-TR Criteri diagnostici*, ed. it a cura di V. Andreoli, G.B. Cassano, R. Rossi, Milano, 2002, p. 260.

32 Cfr. E. Tizzani, A. M. Giannini, op. cit., p. 68.

33 Sul tema, cfr. il recente V. Lupidi, R. Mongardini, *Comunicare in politica: negoziare e convincere con la programmazione neurolinguistica*, Roma, 2011.

mente la “compressione” dell’integrità psichica a una vera e propria incapacità di intendere e di volere potrebbe creare una inutile confusione con la fattispecie prevista dall’art. 613, riguardante lo stato di incapacità procurata mediante suggestione<sup>37</sup>. La questione, tuttavia, si porrebbe diversamente partendo dal presupposto che l’evento criminoso possa essere costituito da una serie graduale di variazioni riguardanti la compromissione della capacità di intendere e di volere. Risulta, comunque, arduo, per ora, pervenire a una definizione condivisa su questo punto, poiché le stesse nozioni di imputabilità e di infermità mentale sono attualmente oggetto di una vivace discussione scientifica riguardante il loro significato e il loro utilizzo forense<sup>38</sup>.

In quarto e ultimo luogo, in tema di culti distruttivi è necessario rilevare che il dibattito, in questa prospettiva, si sposta su una questione ancora più specifica: come conciliare la libertà di culto, sancita dall’art. 19 della Costituzione<sup>39</sup>, con la necessità di difendere il soggetto da condotte plagianti? Non solo. Ancora più spinosa è la questione che si pone in seconda battuta: come evitare che si usino parametri diversi e discriminanti nel monitorare i diversi culti? Molte pratiche considerate perlomeno devianti, se adottate da gruppi settari, vengono considerate normali e lecite nell’ambito delle chiese istituzionali. Come nota, ad es., la Barker, «i conventi e i monasteri di tutte le tradizioni religiose, anche

37 Cfr. A. Usai, cit., pp. 244-245.

38 Con la dilatazione dei confini nella nozione di infermità e con l’impossibilità di definirla, anche in psichiatria forense è iniziata l’epoca della massima discrezionalità, dove qualsiasi disturbo, a seconda delle circostanze, può divenire vizio di mente rilevante ai fini della imputabilità. In realtà, ciò che è davvero in crisi non è tanto la nozione di imputabilità, quanto il concetto di malattia mentale che, spesso, appare in balia di una evidente arbitrarietà di interpretazione: cfr. T. Bandini, G. Rocca, *Fondamenti di psicopatologia forense*, Milano, 2010, pp. 55-58; U. Fornari, *Aspetti critici nelle nozioni di imputabilità e di pericolosità sociale* in U. Fornari, N. Delsedime, M. M. Milano (a cura di), *Percorsi clinici e discipline forensi*, Torino, 2005, cap. 13.

39 Attualmente un altro e rilevante ordine di problemi è rappresentato da come sia possibile conciliare l’art. 19 della Costituzione con le istanze provenienti dalle religioni professate dalle comunità di extracomunitari presenti in Italia. In proposito, cfr. E. Vitali (a cura di), *Problemmatiche attuali del diritto di libertà religiosa*, Milano, 2005.

quelli di clausura, spesso riscuotono grande stima, a volte proprio a causa delle loro rigide regole di distacco dal mondo. Tuttavia in genere è più facile per i genitori vedere il loro figlio scomparire in un ordine consolidato che in un gruppo o in un movimento nuovo». D’altra parte, occorre sottolineare che «gli ordini religiosi fanno parte di una tradizione religiosa più ampia e, pur avendo un’autonomia considerevole, sono passibili di controllo da parte di un’autorità esterna che opera nell’ambito di quella tradizione, cosa che non avviene per i NMR»<sup>40</sup>. I percorsi di vocazione religiosa nell’ambito delle chiese tradizionali, infatti, prevedono un cammino di verifica, consolidato ormai da secoli, teso a tutelare il soggetto e ad accertare l’autenticità delle sue intenzioni. Tutte le regole monastiche occidentali, del resto, prevedono norme rigide e privazione di sonno e cibo, intesi come momenti richiesti dal cammino di purificazione. Non sono, tuttavia, le limitazioni alimentari, il digiuno o una disciplina ferrea a determinare, di per sé, la distruttività di un culto, quanto il loro essere strumentalizzati alla manipolazione e destrutturazione dell’Io dell’adepto. Una buona regola di metodo, nell’ambito socio-criminologico, rimane quella di valutare singolarmente, caso per caso, i gruppi e i movimenti di cui ci si occupa considerando la loro dottrina e il sistema di credenze, gli atteggiamenti abituali e le relazioni verso l’esterno (la collettività) e verso l’interno (gli adepti), in particolare nei confronti dei minori<sup>41</sup>.

*Beatrice Ugolini è dottoranda di ricerca in Teorie del diritto e della politica, Università degli Studi di Macerata. Si è perfezionata in Criminologia occupandosi di culti distruttivi. Tra i suoi lavori: I saperi, le dinamiche e i luoghi dell’agire magico, Roma, 2007*

*beakant@inwind.it*

40 E. Barker, op. cit., p.129.

41 Il comportamento adottato usualmente dal gruppo nei confronti dei minori rappresenta, infatti, una sorta di indicatore per valutare il potenziale criminogenetico del culto nel suo senso più ampio: non solo, quindi, riguardo ai minori, ma relativamente all’intera collettività.

# L'Ultima Soglia. Sull'evoluzione del concetto di morte nell'ordinamento italiano

Silvia Rosina

## ABSTRACT

*Il presente scritto ripercorre le tappe che hanno condotto all'accoglimento in Italia del concetto di morte, riformulato in termini neurologici. Lo scopo del contributo è quello di dare conto, sia dell'evoluzione che il concetto medesimo ha subito a partire dall'oramai noto Rapporto di Harvard e sia delle implicazioni che il medesimo comporta sul piano giuridico ed anche etico. Da ultimo, si è cercato di richiamare alcune delle più importanti voci critiche che sullo stesso si sono sollevate*

## SOMMARIO

1. IL RAPPORTO DI HARVARD E L'AVVENTO DELLA MORTE CEREBRALE; 2. LA TRIPARTIZIONE DEL CONCETTO; 3. MORTE CLINICA E MORTE BIOLOGICA; 4. IL PRIMO INGRESSO DELLA MORTE CEREBRALE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO; 5. LA LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 578; 6. LE CRITICHE MOSSE ALLA RIFORMULAZIONE DELLA MORTE IN TERMINI NEUROLOGICI; 7. LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ: LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 1995, N. 414; 8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

### 1. IL RAPPORTO DI HARVARD E L'AVVENTO DELLA MORTE CEREBRALE

“*Mors omnia solvit*. La fine della persona avviene solo con la morte”; quest'ultima estingue la personalità giuridica e quindi fa cessare anche ogni diritto di tutela del soggetto. Ma, occorre chiedersi, cosa costituisce “morte”? Bisogna cioè stabilire con esattezza il momento in cui quest'ultima possa dirsi avvenuta.

1 A. Trabucchi (a cura di G. Trabucchi), *Istituzioni di diritto civile*. Quarantesima quarta edizione, Padova, 2009.

## PAROLE CHIAVE

MORTE CEREBRALE;  
RAPPORTO DI HARVARD;  
MORTE NEUROLOGICA;  
CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE;  
CONVENZIONALITÀ DEL SAPERE SCIENTIFICO.

Fino a tutta la prima metà del ventesimo secolo, si utilizza quale unico criterio di certezza del decesso, la documentazione dell'avvenuto arresto cardio-circolatorio e ciò fondandosi sull'assunto di partenza che il cuore costituisce il motore centrale di tutto l'organismo, in assenza del quale quest'ultimo cessa di vivere.

Negli anni Trenta e Quaranta però, con la messa a punto di efficaci tecniche di sostegno delle funzioni vitali, come la respirazione artificiale tramite polmone d'acciaio e la defibrillazione cardiaca, i medici riescono a ventilare un individuo che non respira autonomamente, nonché a riattivare un cuore arrestato. Diviene cioè possibile “riportare in vita” soggetti in stato di morte relativa<sup>2</sup>, salvare cioè molti

2 La formulazione del concetto di “morte relativa” si deve allo studioso francese Maurice d'Halluin, fisiologo presso l'Università di Lille che agli inizi del ventesimo secolo fornisce una nuova classificazione della morte distinguendone tre fasi: a) morte apparente in cui mancano le manifestazioni della vita di relazione e sembrano sospese quelle della vita vegetativa, come ad esempio avviene nel caso di sincope prolungate in cui un recupero è possibile anche senza alcun intervento esterno; b) morte relativa così chiamata in quanto essa costituisce

pazienti che hanno subito gravi traumi accompagnati anche da momentaneo arresto cardiocircolatorio. In riferimento a dette metodiche si parla perciò, con termine alquanto evocativo, di “ri-animazione” ovvero, nella medicina anglosassone, di *resuscitation*.

Accade tuttavia che, mentre la maggiorparte dei pazienti sottoposti a rianimazione viene restituita ad una vita normale o comunque accettabile, in un certo numero di casi si verifica una situazione clinica completamente nuova. Taluni di questi soggetti, colpiti da gravissime lesioni cerebrali e quindi incapaci di respirare autonomamente, una volta collegati al respiratore, invece di morire rapidamente, rimangono in questo “stato” per un certo periodo di tempo, prima di andare incontro ad arresto cardiocircolatorio definitivo.

La prima descrizione completa di questa nuova condizione risale al 1959 e si deve a due medici francesi, Mollaret e Goulon, i quali coniano per essa il termine di “*coma dépassé*” ovvero “stato oltre il coma” o “coma oltrepassato”. I tratti peculiari di detto quadro clinico sono: incoscienza, assenza di qualsiasi attività nervosa, assenza di risposta agli stimoli esterni, impossibilità di respirare autonomamente ed irreversibilità di tale condizione (perciò si parla anche di coma irreversibile). Essi considerano vivo, ancorché destinato a morire di lì a poco, il soggetto che si trova in questo stato.

Qualche anno più tardi tuttavia, l'aumento nelle corsie degli ospedali dei pazienti in coma irreversibile ed il crescente sviluppo della chirurgia sostitutiva, legato al primo trapianto di cuore ad opera del cardiocirurgo Christiaan Barnard, impongono di riconsiderare i vecchi criteri di accertamento della morte: essi appaiono ora troppo rigidi e possono essere forieri di controversie giudiziarie. Per la buona riuscita

---

tappa obbligata del processo del morire e si identifica con l'arresto cardiocircolatorio, ma in questo caso un intervento esterno, come il massaggio cardiaco, può ripristinare le funzioni dell'organismo; c) morte assoluta in cui non vi è assolutamente possibilità di reviviscenza. Per un'approfondita ricostruzione storica degli sviluppi della tanatologia, si veda soprattutto C.A. Defanti, *Soglie. Medicina e fine della vita*, Torino, 2007, ma anche G. Canuto, S. Tovo, *Medicina legale e delle assicurazioni*, Padova, 1996 e G.A. Norelli, C. Bucelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, Padova, 2009.

ta del trapianto è infatti necessario che gli organi ad alta richiesta metabolica – e tra questi *in primis* la pompa cardiaca – siano prelevati “a cuore battente” e ciò, secondo gli allora vigenti criteri di accertamento della morte, non sarebbe possibile per l'ovvia ragione che prelevare un organo da un individuo mentre il suo cuore ancora batte e pretendere che egli sia già morto rappresenta – anzi rappresentava – una contraddizione in termini. Secondo l'allora accolto criterio cardiocircolatorio di morte invero, l'indice del decesso è costituito proprio dall'arresto cardiaco, che deve essere tralaltro comprovato da elettrocardiogramma piatto per almeno 20 minuti. La conseguenza di ciò è logicamente l'impossibilità di prelevare gli organi dal medesimo soggetto “a cuore battente”.

A tal proposito, va evidenziato che per il primo trapianto cardiaco, il cuore del donatore viene prelevato mentre ancora batte, vale a dire quando il soggetto è ancora vivo, quantomeno secondo gli allora vigenti criteri di accertamento del decesso: è pertanto proprio l'espianto operato dal dott. Barnard ad *uccidere* il donatore.

Si comprende dunque come, una volta dimostrata la concreta possibilità di effettuare il trapianto di cuore con esiti sorprendenti in termini terapeutici, il vecchio criterio cardiocircolatorio per l'accertamento della morte diventi troppo rigido e mal si concili con i progressi della chirurgia sostitutiva. Il problema più pressante è proprio quello della legittimazione di siffatta pratica sul piano dell'ordinamento giuridico, laddove l'espianto avvenga “a cuore battente” e quindi da pazienti vivi a tutti gli effetti.

Tale problema tuttavia non si porrebbe, fissando la soglia della morte in un momento antecedente rispetto alla cessazione del battito cardiaco, vale a dire nel momento in cui il soggetto entra in quello “stato oltre il coma” in cui si ha la cessazione irreversibile della funzionalità encefalica, nonostante il cuore continui a pulsare perché il soggetto respira grazie alla ventilazione meccanica. *Apertis verbis*, il problema non si porrebbe se si ammettesse che la morte dell'individuo coincide con la sua morte cerebrale anziché con quella cardiaca.

Sono proprio queste le considerazioni che ad un solo mese di distanza da quel primo tra-



pianto cardiaco, portano il preside dell'omonima Università a convocare la cosiddetta *Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School*, proprio con il compito di riesaminare la definizione di morte alla luce degli ultimi traguardi raggiunti dalla medicina. Dal seno del suo lavoro esce nel 1968 l'oramai noto Rapporto di Harvard intitolato *A definition of irreversible coma*, il quale muta radicalmente il concetto di morte dell'uomo ed incide con esso, non solo sul mondo della scienza e della medicina, ma anche e fortemente su quello dell'etica e del diritto. È con il Rapporto di Harvard che viene infatti sancita l'equivalenza tra la morte dell'individuo e il coma irreversibile, ossia quella condizione clinica già qualificata circa dieci anni prima "coma dépassé". È con esso cioè che al vecchio criterio cardiocircolatorio di accertamento del decesso, si sostituisce quello cerebrale, fondato sulla cessazione irreversibile della funzionalità encefalica ed è pertanto grazie ad esso che trova piena legittimazione il trapianto di organi "a cuore battente" prima impensabile per le ragioni viste sopra.

Il legame, quantomeno temporale, tra i risultati cui perviene il Comitato di Harvard e lo sviluppo della trapiantologia ha sollevato e continua a sollevare numerose perplessità in ordine al possibile (od esclusivo) asservimento della nuova definizione di morte alla chirurgia sostitutiva. Si sostiene cioè, che la nuova formulazione della morte in termini neurologici - morte cerebrale - più che essere legata a qualche scoperta scientifica in grado di stabilire con esattezza il momento in cui la morte sopraggiunge, sia determinata da esigenze pratiche: reperire organi in buono stato utilizzabili nei trapianti e rendere legittimo, oltretutto eticamente accettabile, l'espianto a cuore battente. A fomentare tali interrogativi contribuisce del resto proprio il prologo del Rapporto di Harvard, nel quale si legge testualmente: "*Il nostro obiettivo principale è definire come nuovo criterio di morte il coma irreversibile*". La necessità di una definizione si impone per due ragioni: 1) il miglioramento delle misure di rianimazione e di prolungamento della vita ha prodotto un impegno sempre maggiore per salvare persone affette da lesioni dispera-

tamente gravi. A volte questi sforzi hanno un successo solo parziale e quello che ci troviamo di fronte è un individuo il cui cuore continua a battere, pur in presenza di un cervello irrimediabilmente danneggiato. Il peso di questa situazione è enorme non solo per i pazienti, ormai totalmente privi di intelletto, ma anche per le loro famiglie, per gli ospedali e per tutti coloro che hanno bisogno di posti letto già occupati da questi pazienti in coma. 2) L'uso di criteri obsoleti per la definizione della morte può ingenerare controversie nel reperimento degli organi per i trapianti".

Da ciò sembra potersi dedurre che siano due le esigenze fondamentali sottese alla ridefinizione della morte: 1) liberare le corsie degli ospedali dai soggetti in coma irreversibile, destinati a passare il resto dei loro giorni in rianimazione; 2) legittimare l'espianto quando il cuore del donatore batte ancora, sì da garantire la riuscita del trapianto evitando al contempo le accuse di omicidio che conseguirebbero ad un tale intervento, laddove il soggetto fosse - o quantomeno dovesse considerarsi - ancora vivo al momento del prelievo.

A ben vedere, l'equiparazione del coma irreversibile alla morte soddisfa contemporaneamente entrambe tali esigenze ed è per questo che, secondo taluni, si tinge di forte utilitarismo, in quanto non completamente sganciata dalle necessità pratiche ad essa sottese.

## 2. LA TRIPARTIZIONE DEL CONCETTO

Il Comitato di Harvard si limita ad individuare le quattro circostanze, in presenza delle quali si potrebbe procedere ad una diagnosi di morte cerebrale (vale a dire: non recettività e non responsività; assenza di movimenti e di respirazione spontanea; assenza di riflessi; elettroencefalogramma piatto); esso tuttavia non specifica, né su quali presupposti scientifici l'impiego di tali criteri si basi, né a quali funzioni encefaliche debba connettersi il concetto di irreversibilità<sup>3</sup>. La lacunosità del lavoro della Commissione origina una tripartizione del concetto di morte cerebrale, su cui appare

<sup>3</sup> P. Becchi, *Morte cerebrale e trapianto di organi. Una questione di etica giuridica*, Brescia, 2008.

utile a questo punto soffermarsi, seppur brevemente; ancorché infatti tale concetto possa sembrare univoco, con l'espressione "morte cerebrale" si indicano realtà tra loro diverse.

Le prime due accezioni, pur differenziandosi nella conclusione, partono dalla stessa premessa e cioè che per parlare di morte sia necessaria la irreversibile e permanente cessazione del funzionamento dell'"organismo come un tutto integrato"<sup>4</sup>, mentre la terza pone l'accento sulla coscienza, identificando la morte come la perdita di ciò che è essenzialmente significativo alla natura umana.

Procediamo con ordine. Con riferimento alla prima tendenza, si parla di "morte del tronco cerebrale": la sua teorizzazione si deve primariamente al lavoro di due neurochirurghi di Minneapolis, Mohandas e Chou, i quali a seguito di una serie di studi approfonditi, giungono a sostenere che determinante ai fini della morte cerebrale, non è la cessazione irreversibile della funzionalità encefalica, bensì la distruzione irreversibile del solo tronco encefalico. Qualche anno dopo, nel 1976, anche i Reali Collegi Medici del Regno Unito accolgono tale concetto di *brainstem death* (morte del tronco cerebrale), quale nuova definizione di morte. In questa scelta, un ruolo importante ricopre il neurologo londinese Christopher Pallis, secondo il quale dimostrare la perdita di tutte le funzioni cerebrali è impossibile, oltretutto irrilevante in quanto la distruzione irreversibile del tronco è sufficiente, da sola, a determinare la cessazione di funzionamento dell'encefalo nel suo insieme. Il tronco viene cioè considerato il "sistema critico" dell'encefalo, nonché l'organo responsabile sia delle funzioni vegetative, tra cui la respirazione, sia dell'attivazione di quelle di coscienza<sup>5</sup>.

4 Apro qui una brevissima parentesi: l'espressione "organismo come un tutto integrato" fa capo alla teoria detta dell'integratore centrale ed elaborata dal neurologo statunitense James Bernat assieme ad alcuni colleghi. Tale teoria postula che, la cessazione delle peculiari funzioni svolte dall'encefalo, determini la morte dell'organismo in quanto solo l'encefalo può garantire l'integrazione e il coordinamento delle diverse parti dell'organismo come un tutto organizzato. Per "organismo come un tutto" essi intendono l'interazione complessa dei suoi sottoinsiemi organici. Cfr. R. Barcaro, *La morte cerebrale totale è la morte dell'organismo? Appunti per una riflessione critica*. in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXXV, 2, 2005.

5 C. A. Defanti, *Soglie. Medicina e fine della vita*, cit.

La seconda accezione di morte cerebrale è la risultante del lavoro svolto da una Commissione, insediata nel 1980 dalla Presidenza degli Stati Uniti, proprio col compito di porre ordine nella materia. Essa pubblica un rapporto finale intitolato *Defining Death* in cui si stabilisce che, diversamente da quanto previsto nel Regno Unito, la morte implichi la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'intero encefalo, compreso quindi il tronco encefalico; si parla a tal proposito di *whole brain death*. La Commissione fonda tale assunto sulla considerazione che è l'encefalo l'organo critico dell'integrazione corporea e che quindi solo la sua totale distruzione può determinare la cessazione del funzionamento dell'"organismo come un tutto integrato". Nel documento si conclude pertanto che debba considerarsi morto il soggetto: a) qualora abbia subito la cessazione di tutte le funzioni circolatorie e respiratorie; b) se si tratta di paziente sottoposto a rianimazione, laddove si accerti la cessazione irreversibile delle funzioni dell'intero encefalo.

Gli Stati Uniti quindi optano per il concetto di morte cerebrale totale, pur continuando ad ammettere l'uso dei tradizionali criteri cardiopolmonari di accertamento, laddove ciò sia possibile<sup>6</sup>. Tale concezione della morte in termini di completa distruzione di tutto l'encefalo, perciò detta morte cerebrale totale, è quella che è stata accolta anche in Italia e che ha prevalso in Europa (ad eccezione della Gran Bretagna).

Infine, parte della letteratura medica e della dottrina che si è interessata alla questione, considera la morte come la perdita irreparabile

6 Basti qui accennare, che la possibile coesistenza tra diversi criteri di accertamento della morte, viene da taluni sostenuta, proprio allo scopo di mostrare che la nuova definizione di morte in termini neurologici, non è in contrasto con quella tradizionale. La teoria che essi presentano infatti mira a sottolineare che anche i criteri tradizionali, vale a dire cessazione del battito cardiaco e del respiro, mostravano la perdita irreversibile della funzionalità encefalica, solo che lo facevano indirettamente. I nuovi criteri permettono invece una loro dimostrazione diretta, quindi la morte è sempre una, anche se i criteri per il suo accertamento sono molteplici. Vd. J. L. Bernat et al., *On the Definition and Criterion of Death*, in "Annals of Internal Medicine", 94, 1981, cit. in R. Barcaro, *La morte cerebrale totale è la morte dell'organismo? Appunti per una riflessione critica*, cit.

della sola corteccia cerebrale, organo deputato alle cosiddette funzioni superiori di indole conoscitiva, volitiva e relazionale: si parla a tal proposito di morte corticale. La situazione di morte corticale è ravvisabile in alcuni soggetti che potremmo definire “casi-limite”, proprio perché si trovano sulla linea di confine tra la vita e la morte<sup>7</sup>: tale è ad esempio la situazione che caratterizza gli infanti anencefalici o i soggetti in stato vegetativo permanente<sup>8</sup>. Questa costituisce la terza delle tre diverse tendenze rinvenibili in relazione al concetto di morte cerebrale e solleva numerosi problemi di natura etica, ma altresì giuridica.

### 3. MORTE CLINICA E MORTE BIOLOGICA

Spostiamo ora l'attenzione sul nostro ordinamento. Si è già detto che esso ha accolto il concetto di morte fornito dagli studiosi di Harvard nella sua accezione di *whole brain death*: attualmente quindi, essa è definita in ter-

7 Peraltro, affermare che in queste situazioni si tratta di casi-limite, riferendosi con ciò a persone che si trovano sulla linea di confine tra la vita e la morte, significa, ancorché solo implicitamente, scartare a priori la teoria della morte corticale che per definizione considera morti questi individui in quanto privi della corteccia (e quindi della coscienza). Un sostenitore di questa teoria è P. Singer. Si veda soprattutto P. Singer, *Ripensare la vita. Tecnologia e bioetica: una nuova morale per il mondo moderno* (1994), Milano, 2000.

8 Tale termine è stato coniato da Jennet e Plumm per indicare la condizione di soggetti ricoverati in rianimazione che passavano da uno stato di coma ad uno stato di veglia, ma senza consapevolezza dell'ambiente circostante. Nel 1994 viene finalmente fornita una definizione univoca di “stato vegetativo permanente” quale la condizione clinica, che perdura da più di 12 mesi, senza alcuna consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante, caratterizzata dall'incapacità ad interagire con gli altri, con conservazione parziale delle funzioni autonome dell'ipotalamo e del tronco-encefalo tali da permettere la sopravvivenza con semplici cure infermieristiche, ma con totale necrosi della corteccia o delle connessioni cortico-diencefaliche. In questi casi il malato apre gli occhi e conserva l'alternanza sonno-veglia. Cfr. R. Cecchi, *Lo stato vegetativo permanente: una questione bioetica aperta*, in “Rivista italiana di medicina legale”, 2008, V, p. 973 ss.; Di Luca N. M., Frati P., Montanari Vergallo G., *Eutanasia e dignità della vita umana: il contributo della Corte d'Assise d'Appello di Milano*, in “Rivista italiana di medicina legale”, 2003, V, p. 916 ss.

mini neurologici quale perdita irreversibile e totale della funzionalità encefalica (cfr. art. 1, L. 578/1993 di cui *infra*). Prima di analizzare però come tale concetto abbia trovato ingresso nel nostro sistema normativo, si impone un duplice ordine di considerazioni anche al fine di meglio comprendere le critiche mosse da una parte della dottrina italiana più recente, non solo al Comitato di Harvard, ma altresì al nostro legislatore che ne ha accolto le conclusioni.

In primo luogo, bisogna evidenziare che da sempre il diritto si avvale di definizioni e concetti propri di altre discipline, tra cui la scienza ed in particolare la medicina. Anche su tali definizioni si erge dunque l'ordinamento giuridico e la morte non è altro che l'ultima di una lunga serie di concetti mutuati altrove. Illuminante a tal proposito può risultare la distinzione tra morte clinica e morte biologica. Ebbene, la prima individua la morte dell'intero organismo nelle “sue componenti tessutali e cellulari”<sup>9</sup>; essa è dovuta all'estinzione di tutte le cellule e coincide con la cessazione di ogni attività di vita nel corpo (cadavere), che è facilmente accertabile, in quanto comprovata dall'inizio del processo putrefattivo<sup>10</sup>.

La morte clinica indica invece la fine dell'individuo, cioè il momento decisivo in cui la persona può ritenersi estinta a tutti gli effetti. È quest'ultima che pone i problemi più spinosi, in quanto implica precise opzioni di politica legislativa; essa coincide con il concetto di morte che ciascun legislatore ha accolto all'interno del proprio ordinamento e viene perciò detta anche “morte legale”. Esemplificando: attualmente in Italia la morte clinica è individuata dalla morte encefalica totale<sup>11</sup>, in Gran Bretagna invece essa coincide con la distruzione del solo tronco cerebrale. Quindi, mentre in ordine alla prima non sorgono grandi diatribe, in ordine alla seconda si pone il problema della sua in-

9 F. Mantovani, *Diritto penale - parte speciale. Delitti contro la persona*, Padova, 2005, cit. p. 33.

10 A. Somma, *L'accertamento della morte tra scienza e diritto*, in “Corriere giuridico”, 1994, IV; Norelli G. A., Buccelli C., Fineschi V., *Medicina legale e delle assicurazioni*, cit.

11 Cfr. art. 1, l. 578/1993 secondo cui: “La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo”.

dividuazione alla luce dei progressi compiuti dalla scienza e dalla tecnica, di cui essa non può che rispecchiare passo dopo passo le tappe.

Ed è proprio questo il punto: la definizione di morte che di volta in volta si rinviene nell'ordinamento non può che dipendere dalle conoscenze scientifiche in un dato momento disponibili. Questo significa, che spetta al legislatore la scelta di identificare cosa debba considerarsi "morte", alla luce del progresso scientifico. Ma, sembra abbastanza ovvio che una scelta siffatta non potrà che avere natura convenzionale. Quando si stabilisce un momento, necessariamente precedente alla morte biologica, con cui far coincidere la morte clinica, ovvero legale dell'individuo, allora il concetto di "morte" diverrà un "concetto di valore"<sup>12</sup> ed avrà quel valore che il legislatore gli avrà attribuito, a partire dalla concezione di uomo che gli è propria.

Invero, per quanto si possa pensare che la morte è un evento, questo rappresenta dal punto di vista biologico un errore: non tutte le componenti dell'organismo vanno incontro ad essa contemporaneamente, poiché è diversa la loro resistenza alla mancanza di ossigeno. Senonché, è proprio a fronte di questa gradualità del processo del morire che sorgono i problemi, in quanto, se si può escludere con certezza che la morte dell'uomo debba farsi coincidere con l'inizio del processo putrefattivo, dall'altro lato, qualsiasi nozione che si pretenda di fornire potrebbe essere contestata, per la sua natura necessariamente arbitraria. Questo è ciò che accade ora con la morte cerebrale, cosiccome ci è pervenuta dalla Harvard Committee.

In secondo luogo, occorre tenere ben presente la connotazione squisitamente pragmatica del sapere scientifico, che per sua stessa natura conosce per fare, per operare. Invero, diversamente dal sapere filosofico, caratterizzato dal *tutto domandare*, la conoscenza scientifica *domanda* in funzione di uno specifico obiettivo predeterminato, ed è proprio in funzione di tale obiettivo che sceglie e fissa a priori le ipotesi epistemologiche da cui poi si dipartirà la ricerca. La conoscenza scientifica si pone quindi come forma di sapere *ipotetico*, condiziona-

<sup>12</sup> F. Mantovani, *I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero*, Padova, 1974.

to sin dal suo sorgere dalle ipotesi preventivamente assunte ed è per questo che si tratta di un procedere che già prima del suo muoversi si ritrova incanalato verso una precisa direzione, previamente stabilita e determinata dallo scopo che intende raggiungere. La tensione all'operatività, quale perseguimento dello scopo contingente, è cioè qualità intrinseca al sapere scientifico e quindi non deve stupire il fatto che il Comitato di Harvard abbia seguito proprio tale approccio conoscitivo nel ridefinire la morte in termini neurologici. Esso ha così fornito una nozione di morte al contempo convenzionale, per le ragioni sopra viste, ed operativa, poiché guidata (anche) dall'esigenza di risolvere il duplice problema del trattamento da riservare ai pazienti in coma irreversibile e della legittimazione del trapianto di organi a cuore battente.

#### 4. IL PRIMO INGRESSO DELLA MORTE CEREBRALE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

È ora possibile riprendere le fila del discorso e vedere come il nuovo concetto di morte sia entrato nell'ordinamento italiano, tra il plauso di molti e il disappunto di alcuni.

L'avvento della morte in termini neurologici, anche nel nostro sistema, deve riconnettersi al trapianto di organi ed è proprio in relazione ad esso che è stata introdotta dal legislatore con la legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico).

I precedenti interventi legislativi, in particolare la prima legge in tema di trapianti, L. 235/1957, fanno infatti tutti riferimento ai criteri elaborati dalla tanatologia classica, incentrati quindi sulla cessazione dell'attività cardiocircolatoria e respiratoria<sup>13</sup>. L'art. 5 della legge 235/1957 (novellata dal successivo D.M. 7 novembre 1961, art. 1) stabilisce, che la morte del donatore venga accertata con la rilevazione elettrica della cessazione dell'attività cardiaca, prevedendo all'art. 6, che il successivo prelievo degli organi debba avvenire alla presenza del

<sup>13</sup> F. Mantovani, *I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero*, cit.

collegio medico che ha dichiarato il decesso del paziente. La disciplina considerata rispetta quindi lo stato del sapere medico-scientifico di allora, ancora legato al criterio di morte cardiocircolatorio. Si è visto però, come lo sviluppo delle tecniche rianimative, l'evoluzione della trapiantologia e soprattutto il Rapporto di Harvard, abbiano inciso su questa concezione classica di morte, spostando l'attenzione sul ruolo dell'encefalo nel processo tanatologico.

È dunque la legge 644/1975 che introduce, per l'accertamento del decesso ai soli fini dell'espianto, accanto al criterio classico di morte, quello neurologico. L'art. 4 della legge medesima stabiliva: "Nei soggetti affetti da lesioni cerebrali primitive e sottoposti a rianimazione [...] la morte si verifica quando in essi venga riscontrata la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 1) stato di coma profondo [...]; 2) assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale; 3) assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata. L'inizio della coesistenza delle condizioni predette determina il momento della morte". Il problema era proprio questo, cioè l'aver adottato il concetto di morte cerebrale solo in relazione al trapianto di organi; vale a dire, che il testé descritto quadro clinico aveva una rilevanza solo se il paziente era un donatore. In altri termini, poteva ben darsi il caso di due soggetti, entrambi in morte cerebrale di cui però l'uno, donatore, venisse dichiarato morto mentre l'altro, non donatore venisse considerato ancora vivo (appunto perchè estraneo alla possibilità di espianto) e quindi fosse lasciato attaccato al respiratore in attesa del successivo arresto cardiaco. Questa discrepanza fu peraltro confermata dal testo del documento elaborato nel 1991 – quindi durante la vigenza della L. 644/1975 – dal Comitato Nazionale per la Bioetica, in cui si legge: "basti pensare che al momento attuale si è ancora costretti a proseguire l'assistenza artificiale del circolo e del respiro in soggetti già morti – morte accertata con criteri neurologici – quando non è possibile o consentita la donazione degli organi"<sup>14</sup>.

14 Vedi Comitato Nazionale Per La Bioetica, *Definizione e accertamento della morte nell'uomo*, Pres. Cons. Min., Roma, 1991, cit. p. 21.

Come è stato rilevato da autorevole dottrina, la situazione descritta costituiva una frattura all'interno dell'ordinamento, poiché "il medesimo insieme di elementi – in particolare: persistenza della circolazione sanguigna e del battito cardiaco – appariva suscettibile [...] di valutazioni tra loro antitetiche: nel contesto ordinario come indice indubitabile della presenza della vita; nel contesto della rianimazione e dei trapianti come dato compatibile con la formulazione di un definitivo giudizio di morte"<sup>15</sup>.

Appaiono dunque coerenti le critiche che vennero mosse al disegno del legislatore e volte ad evidenziare come la morte cerebrale potesse, in tal modo, apparire una mera elaborazione strumentale alla trapiantologia. Il fatto che esistessero due differenti tipi di "morte legale" in relazione alla possibilità o meno che il soggetto fosse un potenziale donatore, e la contestuale carenza di organi da trapiantare, determinavano comprensibilmente il timore che nelle sale di rianimazione si potessero compiere scelte strumentali ed utilitaristiche. Soprattutto nel caso di soggetto donatore, la paura era determinata dalla eventualità che i medici, in un taciuto bilanciamento di interessi, potessero sospendere i trattamenti rianimativi al fine di ottenere gli organi del paziente, stabilendo così quale tra le due vite, la sua e quella del ricevente (o dei riceventi) fosse più degna di essere di essere prolungata<sup>16</sup>.

La situazione appena descritta, oramai mutata con l'entrata in vigore della nuova legge in materia di accertamento della morte – L. 578/1993 – di cui ci si accinge a parlare, mette peraltro in luce il legame allora (ma forse tuttora...) esistente tra la trapiantologia e la questione dell'accertamento del decesso.

##### 5. LA LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 578

Dei passi avanti, nel senso della unitarietà e della coerenza del sistema, vengono compiuti agli inizi degli anni novanta, grazie anche

15 U.G. Nannini, *Valori della persona e definizione legale di morte*, Padova, 1996, cit. p. 5.

16 In questo senso, F. Mastropaolo, in G. Biscontini (a cura di), *La morte e il diritto: il problema dei trapianti d'organo*, Napoli, 1994, p. 27 ss.

al contributo del neonato Comitato Nazionale per la Bioetica. Esso pubblica nel febbraio 1991 un documento dal titolo “Definizione e accertamento della morte nell’uomo” in cui si afferma che “il concetto di morte è definito dalla perdita totale ed irreversibile della capacità dell’organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale”<sup>17</sup> e si precisa, che tale condizione può essere accertata sia attraverso i criteri comunemente utilizzati o codificati (ovvero i criteri anatomici, clinici, biologici e cardiaci contenuti nel regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 285/1990), sia attraverso i criteri neurologici. In relazione a questi ultimi il Comitato dichiara poi di ritenere accettabile solo quello relativo alla “morte cerebrale”, intesa come cessazione *irreversibile* di tutte le funzioni encefaliche. Vengono pertanto rifiutate le tesi della “morte del tronco-encefalo”, peraltro accolta in Gran Bretagna, e della “morte corticale”.

Nel documento si rivolgono poi al legislatore delle raccomandazioni, tra le quali: porre particolare attenzione alle situazioni più delicate, come quelle neonatali e infantili, distinguere l’équipe che procede all’accertamento della morte da quella cui spettano eventuali operazioni di trapianto di organi, ma soprattutto adottare termini normativi univoci per l’accertamento della morte, efficaci su tutti i piani e quindi indipendenti da “qualsiasi altro finalismo (trapianti)”. A tale ultimo riguardo può essere interessante soffermarsi sulle parole del Comitato, che rendono palese il suo intento di fare luce su una questione tanto delicata come l’accertamento della morte. Nel documento in esame si legge infatti: “[...] il momento della morte è uno solo” e quindi “approvare e servirsi della definizione di *morte cerebrale* non significa [...] ridefinire il concetto di morte; soltanto indicare una nuova modalità di identificare la morte così da essere preparati ad utilizzare due formulazioni alternative: quella tradizionale cardiaca e quella innovativa della morte cerebrale. Ambedue identificano comunque l’essenza del concetto di morte nella perdita totale ed irreversibile della capa-

cità dell’organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale”<sup>18</sup>.

Nelle parole del Comitato, appena riportate, si evidenzia proprio come la morte costituisca un fatto unico, essendo la pluralità legata ai suoi metodi di accertamento, non già all’evento in sé; non esistono “diverse morti”, essa è una ed una sola e quindi la molteplicità dei criteri diagnostici non deve minare l’unitarietà del concetto.

Nonostante alcune critiche cui il documento non è andato esente, esso ha contribuito a sollecitare il legislatore nel senso di una risistemazione delle fonti, relativamente al concetto di morte ed al suo accertamento, altresì al fine di eliminare le incongruenze presenti nel sistema nonché il sospetto di un impiego a fini utilitaristici del concetto medesimo.

A due anni dalla pubblicazione del documento appena considerato, il legislatore italiano interviene ed introduce nell’ordinamento, con la legge 29 dicembre 1993, n. 578 e relativo regolamento di attuazione (prima D.M. 22 agosto 1994, n. 582, ora aggiornato col D.M. 11/4/2008) una definizione legale di morte incentrata sulla perdita totale ed irreversibile della funzionalità encefalica.

<sup>18</sup> Comitato Nazionale Per La Bioetica, *Definizione e accertamento della morte nell’uomo*, cit., pp. 13 e 11. Il ricorso all’espressione “unità funzionale” ha peraltro creato ulteriore confusione ed è stato oggetto di forti critiche per l’uso improprio che si è fatto di tale espressione. Vi sono invero molte situazioni in cui un organismo, sebbene privo della capacità di autoregolazione, non può di certo considerarsi morto; nessuno considera tale il paziente in dialisi, oppure il soggetto che vive grazie al *pacemaker*. Eppure, anche il loro organismo è incapace di mantenere autonomamente la propria unità funzionale. Per le osservazioni in questo senso, B. Morcavallo *Morte e persona. Un dialogo fra etica medica, bioetica e filosofia morale*, Napoli 1999. Peraltro, chi scrive ritiene che il Comitato Nazionale per la Bioetica, più che giungere ad una conclusione in tal senso, intendesse fare riferimento alla nozione di morte, in termini di “cessazione dell’organismo come un tutto”, teorizzata da Bernat e colleghi a fondamento della morte cerebrale totale. Secondo tale teoria, la cessazione dell’organismo come un tutto è indipendente dalla sostituzione di alcuni sottosistemi individuali che lo compongono (ad esempio mediante *pacemaker* o respiratore artificiale). Per una sua trattazione completa, si veda J.L. Bernat et al., *On the Definition and Criterion of Death*, in “Annals of Internal Medicine”, 94, 1981, citato in R. Barcaro, *La morte cerebrale totale è la morte dell’organismo? Appunti per una riflessione critica*, cit.

<sup>17</sup> Comitato Nazionale Per La Bioetica, *Definizione e accertamento della morte nell’uomo*, cit. p. 7.

Per cominciare, l'art. 1 della legge 578/1993 recita: "la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo".

Dal punto di vista schiettamente giuridico, la norma introduce due grandi novità. Innanzitutto fornisce una definizione legale di morte, laddove non ve n'era mai stata alcuna; abbiamo visto infatti che, sia la legge 235/1957, sia la legge 644/1975 (ma anche il D.P.R. 285/1990) contenevano solo dei riferimenti ai criteri per l'accertamento della morte, senza però definire quest'ultima.

Seconda novità consiste nell'aver elaborato, per l'accertamento del decesso, una disciplina completamente autonoma, vale a dire sganciata da quella relativa al prelievo di organi a scopo di trapianto. (Si è visto invero come, in vigore della legge 644/1975, il concetto di morte intesa quale cessazione della funzionalità encefalica e le modalità per dichiararla fossero disciplinate solo dall'art. 4 della medesima.)

Con la normativa del 1993 ed il relativo decreto di attuazione D.M. 582/1994, ora aggiornato col D.M. 11/4/2008, la materia dell'accertamento del decesso assume rilevanza generale, indifferentemente dagli scopi per cui si richiede di diagnosticare la morte della persona fisica e quindi indipendentemente dalla destinazione del cadavere all'espianto<sup>19</sup>. Così facendo, il legislatore ha da un lato decretato la morte cerebrale l'unica definizione di morte legittima nel nostro ordinamento e dall'altro lato ha tentato di fugare ogni dubbio sull'asservimento di tale nuovo concetto alla trapiantologia. A tal proposito, eminente dottrina ha rilevato che bisognerebbe parlare di "morte" e basta, perché la morte cerebrale rappresenta la morte *tout court* dell'individuo<sup>20</sup>; vale a dire che parlare di "morte cere-

19 E. Palmerini, *La nuova legge sui trapianti di organo: prime notazioni*, in "Studium iuris", 1999, II, pp. 1311-1321. Invero, come è stato rilevato, tra le due discipline permangono ancora numerosi elementi di contatto per cui esse, ancorché formalmente separate, appaiono come un unico corpus normativo. Cfr. P. Sommaggio, *Il dono preteso. Il problema del trapianto di organi: legislazioni e principi*, Padova, 2004, p. 124. Si guardi per esempio al rinvio fatto dall'art. 14, comma 1, l. 91/1999 (legge trapianti), all'art. 2, comma 5, l. 578/1993: da ciò pare doversi concludere, che gli unici casi in cui si può procedere al prelievo siano quelli di soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie: cioè solo i soggetti in stato di morte cerebrale.

20 F. Mantovani, *Diritto penale - parte speciale. Delitti contro la persona*, cit.

brale" può essere fuorviante, perché "fa pensare ad un modo particolare di essere morti"<sup>21</sup>.

Per converso, altra parte della dottrina più recente<sup>22</sup> sostiene che con l'adozione del concetto di morte cerebrale, non ci si sia limitati a fornire dei nuovi criteri per accertarne l'accadimento, ma si sia scelto di imporre con legge un concetto di morte palesemente funzionale al trapianto di organi. Le nuove modalità di accertamento del decesso, del resto, hanno proprio il pregio di coniugare la certezza della diagnosi, con l'esigenza di conservare la funzionalità degli organi destinati al trapianto<sup>23</sup>.

Peraltro, anche l'unità del sistema, cui aveva mirato il legislatore dettando una disciplina autonoma per l'accertamento della morte, risulta in qualche modo minata dalla mancata abrogazione delle norme sul trapianto di cornea: l'art. 27, l. 91/1999 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" infatti, lascia in vigore l'art. 2, L. 301/1993 relativo ai prelievi di cornea, per i quali si richiede che la morte venga accertata con criterio cardiocircolatorio<sup>24</sup>. La ratio di questa scelta potrebbe rinvenirsi nella circostanza che, non essendo la cornea un tessuto irrorato, il prelievo a seguito di arresto cardiaco irreversibile non ne compromette la vitalità, consentendone l'espianto senza dover svolgere tutte le indagini complesse, necessarie all'accertamento diretto e preventivo della morte cerebrale<sup>25</sup>.

Vorrei soffermarmi sul perché ho parlato di "accertamento preventivo". La legge 578/1993,

21 R. M. Veatch, in D. Lamb, *Il confine della vita. Morte cerebrale ed etica dei trapianti*, Bologna, 1987, cit. p. 45.

22 Cfr. ad esempio P. Becchi, *Morte cerebrale e trapianto di organi. Una questione di etica giuridica*, cit.; R. Barcaro, P. Becchi (a cura di), *Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti*, Napoli, 2004; P. Sommaggio, *Il dono preteso. Il problema del trapianto di organi: legislazione e principi*, cit.; P. Singer, *Ripensare la vita. Tecnologia e bioetica: una nuova morale per il mondo moderno* (1994), Milano, 2000.

23 E. Palmerini, *La nuova legge sui trapianti di organo: prime notazioni*, cit. p. 1312.

24 C. Coppola, *Famiglia, testamento e prelievi dal cadavere a scopo di trapianto*, in "Famiglia, persone e successioni", 2008, 3, pp. 199-213.

25 P. Ricci, *Aspetti medico-legali e penalistici dei trapianti di organo*, in P. Stanzone (a cura di) *La disciplina giuridica dei trapianti. La legge 1° aprile 1999, n. 91*, Milano, 2000.

nell'accogliere il concetto di morte cerebrale, stabilisce, all'art. 2, che essa si intende avvenuta: 1) nei pazienti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie, quando si verifica la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo oppure, 2) negli altri casi, in seguito ad arresto cardiocircolatorio prolungato al punto tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Il concetto chiave, cui si riconduce in entrambi i casi l'accadimento morte, è quindi quello di "perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo".

La differenza tra i due criteri sta quindi nel fatto che, mentre nei pazienti sottoposti a misure rianimatorie è possibile diagnosticare *preventivamente* la morte, senza attendere l'arresto cardiocircolatorio, in quanto essa se considerata in termini neurologici lo precede, in tutti gli altri casi la morte, quale cessazione della funzionalità encefalica, è normalmente successiva ad esso e quindi la sua diagnosi preventiva non è possibile. Solo in caso di diagnosi preventiva di morte, pertanto si può effettuare l'espianto, poichè, lasciando il soggetto attaccato al respiratore, il suo cuore batte e quindi i suoi organi continuano ad essere irrorati dal sangue, ossigenati, insomma perfettamente funzionanti e funzionali. In tutte le altre fattispecie invece l'unico tessuto che rimane prelevabile, pur se non vascolarizzato, è la cornea ed è per questo che si può attendere l'arresto cardiocircolatorio per il relativo prelievo.

S'impone qui una considerazione. Se per un verso, parlare di "diagnosi preventiva" sembra un modo poco chiaro per indicare una *prognosi* di morte, vale a dire un decesso imminente, ma non ancora sopraggiunto, per altro verso, dal fatto che per il prelievo della cornea sia possibile attendere la morte cardiaca, si può davvero concludere che la morte cerebrale sia stata elaborata solo ed esclusivamente al fine di legittimare il trapianto di organi a cuore battente?

#### 6. LE CRITICHE MOSSE ALLA RIFORMULAZIONE DELLA MORTE IN TERMINI NEUROLOGICI

La considerazione sopra svolta ci conduce inevitabilmente ad alcune delle principali voci critiche che si sono sollevate contro la Com-

missione di Harvard: quella del filosofo Hans Jonas, che per primo si è interessato della questione e quella di Paolo Becchi, che ha in modo determinante contribuito ad accendere anche in Italia il dibattito sull'argomento.

Vediamo brevemente la posizione di Jonas. La dura critica che egli muove ai medici di Harvard parte dall'analisi del contenuto del loro Rapporto, che, secondo Jonas, avrebbe due scopi, solo uno dei quali può considerarsi legittimo. Il primo sarebbe quello di determinare il momento in cui si possono sospendere i trattamenti artificiali di sostentamento vitale; il secondo intento sarebbe invece quello di fornire una definizione della morte confacente alla necessità di reperire (e quindi espiantare) organi ancora vitali.

In ordine al primo obiettivo, Jonas non ha niente da opporre. Egli infatti sostiene che, laddove si tratti solo di stabilire quando non abbia più senso protrarre il prolungamento artificiale di determinate funzioni, poiché il paziente non ha più alcuna speranza di ripresa, allora il concetto di morte cerebrale non ha nulla "di inquietante"<sup>26</sup>. Ed egli prosegue nel suo ragionamento, affermando che a tal fine non sarebbe in ogni caso necessaria una ridefinizione della morte poiché, una volta accertata la presenza di una tale condizione cerebrale negativa e definitiva, il medico potrebbe comunque consentire al paziente di "morire la sua morte secondo qualsiasi definizione, la morte attraverserà da sé lo spettro di tutte le definizioni possibili"<sup>27</sup>.

Per quanto invece attiene al secondo inquietante obiettivo perseguito dalla Commissione, il filosofo sostiene che essa, con la riformulazione della morte in termini neurologici, abbia anticipato arbitrariamente il momento in cui si può dichiarare morto il soggetto con l'intento di poter agire sul suo corpo come se fosse un cada-

26 H. Jonas, *Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità* (1985), Torino, 1997, cit. p. 168. Egli sembra far qui riferimento all'opportunità di evitare ciò che ora chiameremmo "accanimento terapeutico", inteso quale ricorso a mezzi straordinari e sproporzionati, rispetto ai risultati terapeutici ottenibili ed ottenuti, mezzi che comportano al paziente, comunque prossimo alla fine, inutili sofferenze ed isolamento.

27 *Ibidem*, cit. p. 169.



vere, quando in realtà egli non è ancora morto al solo scopo di favorire la pratica dei trapianti<sup>28</sup>.

Jonas pertanto sostiene che, pur essendo nobile l'intento di salvare delle vite umane – quelle dei riceventi – questo non avrebbe dovuto condizionare il tentativo di ridefinire la morte ovvero, per usare le parole dell'autore, "l'Harvard Committee non avrebbe mai dovuto lasciare che la purezza della sua causa scientifica venisse guastata dalla prospettiva di questo profitto *estraneo* benchè estremamente allettante"<sup>29</sup>.

Anche nella dottrina italiana più recente, si è aperto grazie al contributo di Paolo Becchi, il dibattito sul concetto di morte cerebrale, sul suo fondamento scientifico nonché sulla sua validità in termini etici e soprattutto giuridici. Becchi, come già prima di lui Hans Jonas, critica il pragmatismo insito nella scelta definitoria operata dai compilatori di Harvard sostenendo che la morte cerebrale, lontana dal costituire la "vera morte" dell'uomo, non sarebbe altro che un costrutto finalizzato alla legittimazione della chirurgia sostitutiva. L'autore cioè, nell'escludere preliminarmente il criterio della morte cerebrale, afferma che essa è stata "un abile *escamotage* per considerare giuridicamente decedute persone che, pur versando in condizioni ormai irreversibili, di fatto morte non lo sono ancora"<sup>30</sup>.

A fronte di tale considerazione, lo studioso propone la sua soluzione, che può così riassumersi<sup>31</sup>: innanzitutto egli ritiene lecito in questi casi sospendere il sostegno vitale artificiale per lasciare che quelle persone possano morire dignitosamente. In secondo luogo, ammette che il donato-

re venga lasciato ancora attaccato al respiratore, per il tempo necessario al prelievo dei suoi organi in condizioni ottimali, purché ciò avvenga sulla base di un consenso realmente informato. L'autore fa qui riferimento alla necessità che il donatore sia debitamente reso consapevole del fatto che il prelievo avviene, non già dopo il suo decesso, bensì quand'egli è ancora vivo, nonostante sia entrato irreversibilmente nel processo del morire.

## 7. LA POSIZIONE

DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ:

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
27 LUGLIO 1995, N. 414

Dalle righe che precedono si evince dunque che il dibattito sviluppatosi intorno al concetto di morte cerebrale, cosiccome esso ci è pervenuto dal lavoro del Comitato di Harvard, mostra l'importanza e l'attualità di un tema siffatto<sup>32</sup>.

Deve infatti rilevarsi, che il problema dell'accertamento della morte è fondamentale in quanto il decesso individua il limite ultimo del principale soggetto del diritto, la persona, ed esplica pertanto i propri effetti su tutti i piani dell'ordinamento giuridico. Pare utile a tal proposito l'analisi della sentenza n. 414/1995 della Corte Costituzionale la quale, nell'affrontare l'argomento, ha speso parole importanti in ordine alla scelta compiuta dal nostro legislatore con l'emanazione della legge 578/1993.

L'occasione per tale pronuncia è stata fornita al Giudice delle leggi da un'ordinanza del GIP presso la Pretura circondariale di Rovigo con la quale contestava, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, la legittimità dell'art. 589 c.p., nella parte in cui tale precetto veniva esteso ad una nozione di morte – quella cerebrale, contemplata dall'allora vigente art. 4, L. 644/1975 e poi dalla legge 578/1993 – completamente diversa da quella pensata dal legislatore del 1930 – che si riferiva invece alla morte come cessazione dell'attività cardiocircolatoria.

32 A conferma di ciò, va evidenziato che il Comitato Nazionale Per la Bioetica è di recente tornato sull'argomento ed ha approvato, nella seduta plenaria del 24 giugno 2010, il parere dal titolo *I criteri di accertamento della morte* proprio con lo scopo di integrare il precedente elaborato del 1991, soprattutto alla luce del dibattito sviluppatosi attorno alla morte cerebrale negli ultimi anni.

28 Sopra si è visto infatti che il concetto di morte cerebrale è stato fornito dalla Commissione di Harvard riformulando in termini di morte, quello stato di "coma *dépassé*" elaborato da Mollaret e Goulon, per i quali però il soggetto doveva considerarsi vivo ancorché irreversibilmente compromesso e destinato a morire di lì a breve.

29 H. Jonas, *Dalla fede antica all'uomo tecnologico*, cit. p. 205.

30 P. Becchi, *Morte cerebrale e trapianto di organi. Una questione di etica giuridica*, cit. p. 158.

31 Non si ha qui la pretesa di ripercorrere tutte le argomentazioni del filosofo del diritto, che sono frutto di grande studio ed approfondimento e che potrebbero risultare sminuite dalla pochezza di chi scrive. Si vuole solo dare conto di una tra le voci più autorevoli che si sono sollevate sul tema, per evidenziare come esso sia controverso e di difficile soluzione.

Nel caso di specie, si trattava di un procedimento penale per omicidio colposo, in seguito ad incidente stradale, in cui la vittima, donatrice di organi, dopo il periodo di osservazione previsto dalla legge, era stata sottoposta all'espianto. Il GIP sosteneva, che al conducente del veicolo non potesse essere addebitata la responsabilità per omicidio colposo in quanto la morte, cosiccome contemplata dall'art. 589 c.p., andava intesa in senso naturalistico e quindi, il decesso della vittima, che secondo i criteri tradizionali era ancora viva al momento del prelievo, si sarebbe dovuto attribuire ai medici responsabili dell'espianto. Egli affermava cioè che la morte, concepita nell'art. 589 c.p. secondo i criteri cardiocircolatori<sup>33</sup>, fosse stata causata, non già dalla condotta dell'imputato, bensì dall'azione dell'équipe del prelievo, poiché fino a quel momento la vittima respirava, il suo cuore batteva ed il suo sangue circolava e pertanto essa non poteva considerarsi morta. Il GIP lamentava così: l'estensione analogica in *malam partem* del precetto penale, assolutamente vietata nel nostro ordinamento, quale corollario del principio di legalità, nonché la violazione del principio della personalità della responsabilità penale, sostenendo che al soggetto fosse stato addebitato "un evento dipendente da fatto altrui (in particolare, dei medici espiantanti)"<sup>34</sup>.

La Corte ha però considerato la questione non fondata, affermando che in questo caso non si è trattato di estensione analogica in *malam partem*, bensì di un'ipotesi di "descrizione della fattispecie penale mediante ricorso ad elementi (scientifici, etici, di fatto o di linguaggio comune), nonché a nozioni proprie di discipline giuridiche non penali"<sup>35</sup>, perfettamente legittima, laddove la situazione concreta ed il disvalore della figura criminosa non risultino alterati.

E la Corte infatti afferma che, in questo caso, ancorché si sia verificato un mutamento di quegli elementi e di quelle fonti rispetto al momento dell'emanazione della legge, la situazione indica-

33 Più precisamente il GIP si riferì alla concezione di morte fondata sulla distruzione del cosiddetto "tripode vitale", cioè connessa alla cessazione delle tre funzioni superiori (cardiaca, respiratoria e cerebrale).

34 Cfr. Corte Costituzionale 27/07/1995, n. 414, cit.

35 *Ibidem*.

ta col termine "morte" non sia mutata rispetto al 1930. Come a dire che "morte non esiste in natura: è ciò che il diritto dice che sia la morte"<sup>36</sup>.

E, dopo aver affermato l'infondatezza della questione, il giudicante sposta la sua attenzione sulla scelta legislativa, sottesa all'emanazione della L. 578/1993. A tal riguardo, la Corte sostiene la validità della scelta compiuta dal legislatore, affermando che la "necessità per il diritto di riconsiderare quei dati scientifici ed operare delle scelte, introducendo per via legislativa una nozione di morte ed ampliando i criteri per il suo accertamento" è stata posta dallo "sviluppo delle conoscenze scientifiche e dei perfezionamenti tecnologici, anche in relazione alle misure di rianimazione e di realizzazione dei trapianti di organi vascolarizzati"<sup>37</sup>.

La pronuncia continua quindi con la distinzione tra morte biologica e morte clinica – di cui si è parlato sopra – ed afferma che quest'ultima "implica delle opzioni del legislatore che tengano conto, per un verso della certezza del processo irreversibile dell'estinzione della vita e, per altro, della tempestività dell'accertamento, tale da non pregiudicare l'utilizzabilità degli organi da trapiantare"<sup>38</sup>. Quindi, le parole della Corte confermano l'esistenza di una situazione non facile, in cui si rende necessario un bilanciamento di interessi contrapposti, dei quali il legislatore deve tenere conto nelle proprie scelte<sup>39</sup>; questo "conflitto di interessi" è determinato dalla possibilità che un soggetto viva, solo se un altro gli dona i suoi organi, dopo la morte. Secondo la Corte il contemperamento dei diversi interessi è stato effettuato corretta-

36 S. Nicolai, *Corte Costituzionale*, 27 luglio 1995, n. 414, in "Giurisprudenza italiana", 1996, I, cit. p. 26.

37 Cfr. Corte Costituzionale 27/07/1995, n. 414, cit.

38 *Ibidem*.

39 Le parole esatte della Corte sono: "In realtà, il problema di determinare quale sia il momento decisivo per ritenere, a tutti gli effetti, estinta la persona umana, costituisce oggetto della attenta valutazione del legislatore, il quale è chiamato a ponderare, all'interno di una logica di prudente apprezzamento, non solo i dati della scienza medica, ma anche il complesso quadro dei valori di riferimento, in sintonia altresì con le altre norme dell'ordinamento, nonché con i principi deontologici e l'espressione del comune sentire.", Corte Costituzionale 27/07/1995, n. 414, cit.

mente. Essa in effetti conclude affermando che, considerato lo stato attuale della scienza e del prevalente pensiero, la legge 578/1993 è frutto di opzioni legislative “non irragionevoli”, compiute “nel riflettere i progressi scientifici ed al fine di conseguire risultati di solidarietà sociale ed esigenze di fondamentale giustizia”<sup>40</sup>.

#### 8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Una considerazione conclusiva s'impone al termine di questa breve disamina sul percorso che ha condotto alla formulazione del concetto di morte in termini neurologici, con il dibattito che ne è scaturito, ed al suo successivo ingresso nel nostro ordinamento.

Il legislatore certamente non può esimersi dallo stabilire con esattezza il momento in cui il soggetto può dichiararsi morto perché, aldilà delle molteplici ragioni di opportunità che potrebbero essere adottate e delle implicazioni che ne potrebbero derivare, egli deve in primo luogo individuare chiaramente il soggetto del diritto.

Nel momento in cui si afferma che *hominum causa omne ius constitutum est* allora è necessario individuare chi sia questo “uomo” e quindi i confini della persona devono essere fissati con precisione.

Ma come determinare con esattezza tali confini? La tecnologia e lo sviluppo della pratica rianimatoria, sicuramente non agevolano questo compito, perché rendono tale frontiera sempre più confusa ed impercettibile. Nondimeno, la necessità di norme che stabiliscano il momento della morte non può essere accantonata.

Ed in questo stesso senso si possono leggere le parole della Corte Costituzionale, quando afferma che la determinazione del momento in cui si può ritenere a tutti gli effetti estinta la persona umana è compito del legislatore, un compito da assolvere considerando sia il dato medico, ma anche il complesso dei valori di riferimento.

La nozione di morte vigente nel nostro ordinamento si pone proprio quale risultante di tali considerazioni: il temperamento tra l'esigenza di essere certi dell'irreversibilità del processo di morte e la necessità di accertarlo in modo tempestivo così da non pregiudicare l'utilizzabilità degli organi da trapiantare.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

Se poi si pretendesse di sapere se la cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche sia la *vera Morte*, allora si ricadrebbe nell'errore in cui incappa chiunque pretenda di definire l'*Indefinito* facendo ricorso al metodo scientifico che per sua stessa natura procede *senza tentar la essenza*.

I mezzi che scienza e tecnica ci offrono, possono sicuramente esserci di aiuto nella comprensione dei fenomeni legati alla vita dell'essere umano ed alla sua morte, ma non saranno mai in grado di fare luce su queste due realtà nella loro intima complessità, poiché la spiegazione dei fenomeni, su cui si applica la scienza moderna, è funzionale non tanto alla loro conoscenza, quanto al dominio degli stessi al fine di piegarli strumentalmente alle esigenze contingenti. La scienza moderna propone cioè una conoscenza convenzionale, limitata aprioristicamente dalle ipotesi assunte che ritrova quindi la propria legittimità nel suo essere esclusivamente operativa; ciò che importa non è dunque il sapere, ma il sapere per dominare la realtà ed utilizzarne le forze. Il legame tra conoscenza ed operatività diviene quindi inscindibile e questo dato non può essere tralasciato nel momento in cui si accolgono le nozioni forniteci dalla scienza come se si trattasse di verità assolute: la morte cerebrale può considerarsi una di queste.

Le considerazioni fino a qui svolte hanno sicuramente contribuito a farci comprendere che l'atteggiamento “fideistico” che il nostro tempo nutre nei confronti della scienza, talora ci induce a tralasciare la ricerca del *vero*, portandoci a pensare che la prima abbia con esso un qualche rapporto privilegiato.

Accettare la nozione di morte che la scienza fornisce è una scelta che incombe sul legislatore ed è una scelta necessariamente convenzionale, come tuttavia lo sarebbe qualsiasi altra definizione che di morte si volesse dare, fondandola esclusivamente sul dato empirico. Cercare cioè di dire cosa sia la persona e conseguentemente individuarne i confini, basandosi solo sui dati rilevabili dagli strumenti che la scienza utilizza, significa dimenticare le vie attraverso cui il procedere scientifico si dispiega, significa cioè non tenere conto del fatto che

esso elabora teorie alla luce di arbitrarie ipotesi precedentemente assunte.

Come è stato sapientemente rilevato, quindi, “contrariamente a quanto si è indotti a pensare dallo scientismo dilagante della nostra epoca, lungi dal poter assumere le ipotesi scientifiche come punto di partenza per elaborare delle norme bisogna al contrario prendere posizione proprio sulle stesse ipotesi”<sup>41</sup>. È per questo che, alla luce delle riflessioni svolte, una certezza può darsi, vale a dire l’auspicio che il legislatore, nell’affrontare i problemi connessi alla vita ed alla morte dell’uomo, sia in grado di compiere delle scelte capaci di considerare il loro destinatario, per scongiurare il rischio che, anche inavvertitamente, si introduca nel nostro ordinamento un’inaccettabile lesione del bene vita.

*Silvia Rosina si è laureata presso l’università degli Studi di Padova, dove attualmente svolge il Dottorato di Ricerca in Filosofia del Diritto.*

*silvia\_\_rosina@libero.it*

---

<sup>41</sup> F. Zanuso, *Neminem laedere. Verità e persuasione nel dibattito biogiuridico*, Padova, 2005, cit. p. 38.

# La corrispondenza tra avvocati tra diritti e doveri

## Francesca Fabris

### ABSTRACT

*La riservatezza della corrispondenza trova il proprio fondamento nel preminente interesse del cliente. Tale diritto alla riservatezza non può tuttavia giustificare eventuali reati di diffamazione o ingiuria commessi a mezzo della stessa corrispondenza*

Non possono essere riprodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I - È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II - È producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

Tanto dispone l'art. 28 del Codice deontologico Forense con gli annessi canoni.

È preliminarmente doveroso precisare che il diritto e l'obbligo di riservatezza attengono, proprio per il contenuto della norma sopra citata, alla sola corrispondenza contenente proposte transattive nonché a quella scambiata tra avvocati.

Di tale riservatezza non beneficia quindi, sicuramente la corrispondenza inviata o rice-

### PAROLE CHIAVE

CORRISPONDENZA;  
INGIURIA;  
CALUNNIA;  
RISERVATEZZA;  
COLLEGA.

vuta dall'ex cliente<sup>1</sup>. Parimenti sono producibili le lettere<sup>2</sup> inviate in nome e per conto del cliente<sup>3</sup>, stante la natura diversa del destinatario e della missiva.

Se nessun dubbio vi può essere in merito alla non producibilità della corrispondenza contenente proposte transattive oltre quella espressamente definita "riservata", visto l'esplicito riferimento contenuto nella disposizione sopra riprodotta, talora si è ritenuto che la non producibilità interessi anche le missive non espressamente definite riservate-personali.

Tre sono i modi in cui ci si potrebbe porre, infatti, dinnanzi alla corrispondenza scambiata tra avvocati<sup>4</sup>.

Si potrebbe ritenere che:

a - tutta la corrispondenza scambiata tra avvocati sia producibile;

1 Consiglio Nazionale Forense, parere 13/12/2004.

2 Quanto qui esposto con riferimento alle lettere può e deve essere inteso con riferimento a mail, fax, lettera a mani ovvero a qualunque mezzo di corrispondenza.

3 Quali ad esempio le lettere di messa in mora.

4 Si precisa che quanto indicato con riferimento agli avvocati deve intendersi esteso anche alla posizione del praticanti avvocati iscritti in apposito registro.

b - tutta la corrispondenza scambiata tra avvocati non sia producibile in quanto da intendersi riservata<sup>5</sup>;

c - tutta la corrispondenza scambiata tra avvocati sia producibile ad eccezione di quella definita non producibile quale ad esempio quella indicata come "riservata"<sup>6</sup>.

Da una prima lettura dell'articolo sopra riportato emerge come il codice deontologico abbia optato, almeno apparentemente, per l'ultima delle tre ipotesi, ovvero per ritenere non producibili solo le lettere espressamente definite riservate e quelle, riservate e non, contenenti proposte transattive<sup>7</sup>. Tale lettura viene condivisa da molti autorevoli commentatori<sup>8</sup> in quanto «la scelta effettuata risponde ai criteri sempre enunciati dalla giurisprudenza forense ed è meritevole di adesione, poiché il fondamento del precetto che vieta la produzione di lettere scambiate tra colleghi si può ritrovare in due principi: da un lato l'avvocato non è solo il difensore, sul piano tecnico-giuridico, di un interesse di parte, ma è anche arbitro della conduzione della lite e quindi della possibilità di conciliazione della stessa (rimedio più efficace di qualsiasi decisione imposta); d'altro lato l'avvocato deve conservare una posizione di alterità o estraneità rispetto alla lite e non deve identificarsi (né essere identificato) con il litigante»<sup>9</sup>. La riservatezza della corrispondenza mira, quindi, a definire e tutelare un ambito operativo ove gli avvocati possano svolgere le proprie funzioni nel primario interesse dei rispettivi clienti, senza temere

5 Vi sono legislazioni straniere che hanno optato per tale ipotesi e che, quindi, condizionano la produzione della corrispondenza ad una specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine di competenza.

6 È il cosiddetto principio del *discovery* di matrice americana, in forza del quale tutti gli atti non dichiarati espressamente *riservati*, o più precisamente, *privileged* sono sempre producibili.

7 Parimenti viene riconosciuta alle parti il diritto di derogare a tale principio, dichiarando espressamente che la corrispondenza inviata «non è riservata». In tale ipotesi la produzione in giudizio della corrispondenza definita non riservata è sicuramente possibile.

8 Danovì R., *Commentario del Codice deontologico forense*, Milano, 2001, pp 410-414.

9 *Ibidem*.

di formulare proposte conciliative o addirittura di ammettere responsabilità. Se non vi fosse tale spazio operativo non vi sarebbe la possibilità di conciliare le controversie o addirittura i conflitti in quanto, temendo ripercussioni negative, nessuna parte formulerebbe alcuna proposta<sup>10</sup>.

Lo stesso Consiglio Nazionale Forense, proprio interpretando il disposto dell'art 28 C.d.F., si è espresso in varie occasioni in tema di producibilità o meno della corrispondenza consentendo così di individuare l'ambito di applicazione di tale norma. Dai provvedimenti emessi dal Consiglio in tali occasioni è possibile evincere un'interpretazione estensiva del disposto dell'art 28 CdF, fondata principalmente sul dovere di colleganza.

Il Consiglio Nazionale Forense ha, infatti, chiarito che la corrispondenza tra colleghi non è producibile in alcun caso, né quando è stata definita riservata, né quando non presenta tale dicitura. Occorre precisare, inoltre, che tale improducibilità trova luogo solo ed esclusivamente con riferimento alla corrispondenza scambiata tra avvocati nello svolgimento della propria attività professionale<sup>11</sup>. Ne deriva che se, ad esempio, un avvocato invia una lettera ad un altro avvocato non come difensore di un cliente ma in proprio, tali missive sono liberamente producibili in quanto a ben vedere, provenienti da una parte sostanziale nel giudizio e non dal legale<sup>12</sup>. A nulla varrà, in tale ipotesi, la presenza della dicitura "riservata- personale" eventualmente apposta sulla corrispondenza, in quanto tale corrispondenza non rientra comunque in quella di cui all'art. 28 c.d.f.

Parimenti è producibile la corrispondenza scambiata con la controparte in proprio (e non all'avvocato della controparte) o con un soggetto terzo, nonché quella inviata da un avvocato che, ad esempio per anzianità, non sia più iscritto all'albo professionale.

10 L'obbligo di riservatezza non può essere superato nemmeno con un ordine dell'autorità giudiziaria. Il provvedimento ordinatorio del magistrato non ha, infatti, potere derogatorio in materia di deontologia professionale. Si veda in tal senso Consiglio Nazionale Forense, 13 novembre 1971.

11 Consiglio Nazionale Forense, parere 26 maggio 2004.

12 Consiglio Nazionale Forense, parere 25 marzo 2004.

Appare a questo punto opportuno analizzare un caso peculiare, quello di una lettera inviata da un avvocato, nello svolgimento delle proprie funzioni, ad un collega, per di più definita riservata, e contenente espressioni ingiuriose<sup>13</sup>, ovvero addebiti calunniatori o diffamatori. Secondo autorevoli autori, l'avvocato che riceve tale missiva dovrebbe chiedere al collega che l'ha inviata l'autorizzazione a trasmetterla al cliente, nel caso in cui le frasi ingiuriose facciano riferimento a quest'ultimo, o ad esibirla all'autorità giudiziaria. In mancanza la missiva dovrebbe necessariamente essere restituita al collega mittente. Il patrono che riceve dal collega tale lettera non può infatti essere depositario di accuse o illiceità nei confronti propri o del proprio cliente<sup>14</sup>. Una tale interpretazione da un lato tutelerebbe il diritto alla riservatezza ma renderebbe di fatto non punibili degli illeciti.

Il Consiglio Nazionale Forense in un recente parere<sup>15</sup> ha evidenziato che «il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza riservata opera in riferimento alla pendenza di un giudizio, o di una trattativa stragiudiziale, ma non nel senso di imporre agli avvocati di dover conservare nel proprio foro interno, senza trarne le dovute conseguenze, quanto sia stato espresso nelle comunicazioni in modo offensivo e/o ingiurioso a loro carico». Se da un lato è pacifico il fatto che la riservatezza della corrispondenza è finalizzata a creare uno spazio di manovra per i legali ove questi, mantenendo la loro assistenza in un ambito esclusivamente tecnico, possano tutelare gli interessi dei propri clienti e giungere, magari, alla definizione della controversia; d'altro canto la riservatezza non può divenire condizione di non punibilità di un reato o di un illecito disciplinare. In forza di tale riservatezza non si possono certamente giustificare eventuali reati, quali quelli di diffamazione o di ingiuria, commessi a mezzo della corrispondenza stessa.

Ecco dunque che, secondo il Consiglio, l'avvocato che riceve corrispondenza da un collega, anche se dichiarata riservata, può svolgere tutte le azioni, civili penali o disciplinari, che

13 Verso il collega e/o verso il cliente di quest'ultimo.

14 Danovì Remo, *op. cit.*, p. 414.

15 Consiglio Nazionale Forense, 14 gennaio 2011 n. 15.

ritiene opportune. In ogni caso, ed in ciò il parere del Consiglio concorda con quello della dottrina maggioritaria, l'avvocato non può consegnare al cliente copia della corrispondenza ricevuta e contenente frasi ingiuriose o comunque offensive nei confronti del cliente stesso<sup>16</sup>. In tale ipotesi l'avvocato dovrà richiedere l'intervento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

*Francesca Fabris è dottore di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, è, inoltre, iscritta all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Padova ed esercita la libera professione come avvocato civilista.*

16 Il canone complementare III dell'art 28 CdF fa divieto di consegnare al cliente la corrispondenza riservata. Si precisa inoltre che tale divieto opera anche nel caso in cui si coprano con omissis le parti ritenute irrilevanti della lettera. Il divieto di consegna opera infatti per l'intero documento.

# Passato, presente e futuro della TV digitale in Italia ed in Europa

## Antonio Scognamiglio

### ABSTRACT

La realtà digitale è ormai diventata un aspetto imprescindibile della nostra vita. L'avvento di internet e delle nuove tecnologie elettroniche ha cambiato drasticamente abitudini, comportamenti e stili di vita delle persone. Il computer, inteso nel senso più ampio del termine, è uno strumento onnipresente nelle nostre attività quotidiane. Si è passati dai classici personal computer, che posizionavamo sulla scrivania ed accendevamo all'occorrenza, ai pc portatili, ai palmari e tablet, fino ad arrivare ai nuovi telefoni smart-phone, che ormai vanno ben oltre le caratteristiche di un comune telefono cellulare, come lo si intendeva sino a poco tempo fa. In questi ultimi anni anche il più classico dei vecchi media, la televisione, è stato oggetto di una profonda evoluzione, entrando a far parte a pieno titolo di quella che viene comunemente chiamata "era digitale". Il DTT

(digital terrestrial television) è entrato nelle case degli italiani, e dei cittadini europei, offrendo nuove possibilità e creando, altresì, alcuni problemi.

Ma la vera differenza non è data tanto dagli aspetti tecnici e tecnologici, continuamente soggetti a modifiche e migliorie, quanto piuttosto dal rapporto con la gente comune. Persone che, con differenti livelli di cultura, educazione, stato sociale, conoscenza, si trovano ad aver a che fare con qualcosa di nuovo.

### PAROLE CHIAVE

DIGITALE; TELEVISIONE;  
SWITCH-OFF; SWITCH-OVER.

### INTRODUZIONE

Oramai, quando sentiamo parlare di digitale terrestre, tutti noi abbiamo un'idea, più o meno chiara, di cosa questo significhi. Se non altro perché è qualcosa con cui tutti abbiamo dovuto confrontarci. Da quando il computer è entrato capillarmente nelle nostre case, abbiamo realizzato, oggi più che in passato, quanto la tecnologia evolva a ritmi incredibili. Fino a una decina di anni fa, navigare a 10 mega era un sogno, oggi quasi una necessità. La maggior parte delle persone comuni possedevano un accesso ad internet con una connessione molto lenta, il classico schermo che si caricava a tendina. Connessioni veloci, fibre ottiche, wifi, bluetooth, webcam e microfoni integrati, per non parlare poi delle ultime applicazioni

e dei social network (messenger, skype, facebook, twitter, youtube, ecc.) non erano così diffusi fino a qualche anno fa.

In maniera forse meno marcata anche la televisione è stata oggetto di profondi cambiamenti. Il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale ha progressivamente interessato, e sta tutt'ora interessando, l'Italia e l'Europa. Esiste, però, una differenza sostanziale tra l'evoluzione del computer e quella della televisione, anche se ormai la differenza tra i due sta lentamente svanendo. Il computer si è evoluto senza soluzione di continuità, aggiungendo sempre nuove funzionalità e possibilità allo strumento informatico. Per la televisione, al contrario, è stato tracciato un taglio netto: da un giorno all'altro, il giorno del cosiddetto switch-off, non era più possibile vedere la



televisione, se non con un apposito *decoder* esterno o integrato nell'apparecchio. Senza i dovuti accorgimenti, quello che fino a ieri era lo strumento che ci permetteva di guardare i programmi televisivi ora diventava solo un so-  
pramobile, il simbolo della televisione che fu.

## IL DIGITALE IN ITALIA

Il 31 ottobre 2008 rappresenta un giorno importante nel calendario della televisione italiana. A partire da questa data comincia la transizione al digitale, con la Sardegna che fa da apripista per tutte le altre regioni e modifica le abitudini di fruizione del mezzo televisivo delle oltre 1.600.000 persone dei 377 comuni sardi.

Operativamente il territorio nazionale è stato diviso in 16 macroregioni, o aree tecniche, secondo il calendario di seguito riportato:

|                  |   |
|------------------|---|
| 2008             | Area 16 Sardegna  |
| 2009             | Area 2 Valle d'Aosta<br>Area 1 Piemonte occidentale<br>Area 4 Trentino e Alto Adige<br>Area 12 Lazio<br>Area 13 Campania  |
| 2010             | Area 3 Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza)<br>Area 5 Emilia Romagna<br>Area 6 Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone)*<br>Area 7 Friuli Venezia Giulia |
| II Semestre 2011 | Area 8 Liguria<br>Area 9 Toscana e Umbria (incluse le province di La Spezia e Viterbo)<br>Area 10 Marche  |
| I Semestre 2012  | Area 11 Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia)<br>Area 14 Basilicata, Puglia (incluse le province di Cosenza e Crotone)<br>Area 15 Sicilia e Calabria  |

Il processo di digitalizzazione della penisola è attualmente nella sua fase finale, con le ultime sei regioni (Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia) che stanno lavorando in vista del loro switch-off previsto per la fine di giugno 2012.

Da un punto di vista tecnico vi sono una serie di motivazioni che chiariscono il necessario cambio di tecnologia, quali una migliore copertura delle aree di servizio, la scomparsa delle aree di interferenza e la riduzione delle potenze trasmesse, con conseguente riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. Il che si traduce, per l'utente finale, in una migliore qualità dei programmi in alta definizione, un aumento dell'offerta dei programmi in chiaro ed un'estensione di quelle facilities offerte finora solo dalla TV satellitare (multicanalità, interattività, *pay-per-view*, guide elettroniche ai

programmi, ecc.).

Un passaggio, quello al digitale, però tutt'altro che agevole e fluido, tanto che a febbraio 2012 una rappresentanza dell'organizzazione Aeranti-Corallo, che rappresenta TV e radio locali, aveva presentato al Sottosegretario del Ministero per lo Sviluppo Economico le problematiche e le criticità che interessano il settore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, chiedendo lo slittamento per gli switch-off previsti nel 2012. La gestione dei processi di digitalizzazione in Italia ricade, infatti, sotto la responsabilità del Ministero per le Comunicazioni e lo Sviluppo Economico e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. A livello regionale, le istituzioni locali non hanno competenza se non per alcuni aspetti relativi al posizionamento delle stazioni di trasmissione.

Il progressivo spegnimento del segnale analogico è un processo caratterizzato da un quadro normativo in mutamento. Fino al 2010 il criterio con cui il Ministero assegnava le frequenze non era legato ad un bando ma prevedeva un passaggio automatico in base al quale tutti gli ex concessionari analogici diventavano operatori di rete. Invece, nel bando di gara per l'assegnazione delle frequenze in Liguria, Umbria, Toscana, Marche e Provincia di Viterbo, ai richiedenti è stato assegnato un punteggio in base a quattro criteri: copertura, capitale sociale, numero di dipendenti e storicità della presenza sul territorio. È di questi giorni, infine, l'emendamento che ha annullato il beauty contest, il procedimento di allocazione delle frequenze disponibili che le attribuiva a RAI e Mediaset. Toccherà ora all'Agcom scrivere il regolamento su cui si baserà poi il Ministero dello Sviluppo Economico per formulare il bando di gara, prevedendo l'assegnazione delle frequenze tramite asta.

Una questione di cruciale importanza, tipica del panorama televisivo italiano, è la situazione delle emittenti televisive locali. Nei processi di attribuzione delle frequenze, gli *small business* si sono visti spesso in posizione svantaggiata e lottano per mantenere una presenza di rilievo sul telecomando. Va, inoltre, considerata l'estrema eterogeneità delle varie realtà regionali che, nel gestire il loro passaggio al

digitale, devono tenere conto del numero di emittenti locali. Si va dalla decina di soggetti per il Friuli Venezia Giulia agli oltre cento per la Sicilia.

Non sono mancati gli inconvenienti tecnici. Le aree montagnose dello stivale hanno presentato, in alcune occasioni, problemi di ricezione del segnale, essendo questo veicolato da ripetitori terrestri non perfettamente aggiornati alla ricezione in digitale. Per ovviare a questo inconveniente, alcune amministrazioni locali hanno stanziato contributi per la costruzione di nuovi ripetitori a favore di Comuni e Comunità Montane. È il caso anche del Friuli Venezia Giulia.

Ma l'aspetto probabilmente più importante dell'intero processo è la gestione della campagna d'informazione rivolta ai cittadini. A livello nazionale, Il Ministero per lo Sviluppo Economico e l'Agcom hanno curato la promozione del digitale, in collaborazione con DGTVi, un consorzio costituito da RAI, Mediaset, Telecom Italia Media, DFree e FRT, con l'obbiettivo di promuovere l'avvio ed il pieno sviluppo della televisione digitale terrestre in Italia, favorire iniziative finalizzate ad assicurare all'utente la più completa informazione sulle opportunità offerte dalla nuova tecnologia trasmissiva ed agevolare l'interoperabilità delle reti e delle applicazioni interattive.

#### IL DIGITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

La transizione al digitale in Friuli Venezia Giulia è avvenuta, per aree, tra il 3 ed il 15 dicembre 2010. La Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni hanno coordinato la campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini<sup>1</sup>

Nella primavera del 2009 il Corecom FVG diede avvio al progetto DiTe, con l'intento di raggiungere le 480.000 famiglie presenti sul territorio. In collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, il Corecom FVG preparò

<sup>1</sup> Cfr. E. Ambrosi, Prima Conferenza Transnazionale del Progetto Digi.TV, si veda E. Ambrosi, Il Piano di Comunicazione di un progetto transnazionale. Il caso del progetto SEE - DiGi.Tv in "Tigor: rivista di scienze della comunicazione", A. III (2011) n. 2 (luglio-dicembre).

un programma di gestione dei rischi connessi allo switch-over analogico-digitale, con l'obiettivo di coinvolgere i vari *stakeholder* e preparare gli strumenti comunicativi adeguati.

Unitamente alla campagna di informazione gli Enti regionali si adoperarono per fronteggiare i problemi più frequenti, anche alla luce dell'esperienza delle regioni già digitalizzate. Tra i più delicati: l'assegnazione delle numerazioni dei canali, l'installazione di nuovi impianti e la ristrutturazione di quelli presenti ed il ricambio delle strumentazioni ad uso privato, spesso inadeguate. Non ultimo la particolare conformazione orografica del territorio, che ha richiesto, anche nella nostra regione, importanti investimenti per la ristrutturazione di alcuni impianti obsoleti di proprietà delle Comunità Montane ma soprattutto per la stipula di una convenzione con la sede regionale RAI FVG per la trasmissione via satellite, con la piattaforma TiVuSat, dei programmi giornalistici regionali a favore delle popolazioni dei Comuni di montagna, per i quali la Regione si è impegnata per una cifra annuale dell'ordine dei 450.000 euro, al fine di permettere a circa 12.000 persone di ricevere il segnale RAI.

Anche in Friuli Venezia Giulia i broadcaster locali, circa una decina, hanno dovuto fronteggiare l'impatto di un cambiamento senza precedenti nella storia della televisione italiana. Il digitale terrestre veniva visto come un'opportunità di crescita, anche dal punto di vista di un aumento dell'audience, ma, come tutti i cambiamenti, non era di certo esente da rischi, soprattutto economici.

Dal punto di vista della campagna di comunicazione, Regione e Corecom si sono dimostrate molto attente. La strategia di fondo è stata quella di arrivare ai cittadini coinvolgendo gli *stakeholder*. Furono avviati accordi con commercianti e rivenditori di apparecchi televisivi nonché tecnici ed antennisti, con i quali si giunse alla decisione di introdurre un Protocollo Etico per standardizzare prezzi e procedure di intervento. In caso di bisogno i cittadini avrebbero potuto, dunque, consultare uno degli antennisti che avevano aderito all'accordo con l'Amministrazione regionale.

Furono prodotte brochure, depliant espli-

cativi, newsletter e programmi televisivi ad hoc per spiegare il digitale terrestre. Fu, inoltre, creata una pagina interamente dedicata al digitale terrestre sul sito della Regione e del Corecom FVG. Sul versante degli eventi furono organizzate conferenze stampa, meeting con le televisioni locali e con i tecnici antennisti, e due incontri con i volontari della protezione civile, per definire dei piani d'azione nelle aree più isolate. Infine, in prossimità dello *switch-off*, il Corecom FVG organizzò 21 incontri pubblici su tutto il territorio regionale, rivolti direttamente agli utenti finali.

L'esperienza del Friuli Venezia Giulia, sebbene ben gestita dalle Amministrazioni regionali, evidenzia come sia impossibile far fronte a tutte le criticità e le particolarità di un cambiamento di tale portata. Un ruolo decisivo l'ha giocato la scarsa familiarità con la tecnologia di una consistente parte della popolazione. In tal senso, i giovani, i cosiddetti "nativi digitali", si sono rivelati una risorsa preziosa per intervenire materialmente sugli apparecchi dei loro genitori o nonni. Anche il protocollo d'intesa firmato con gli antennisti si è dimostrato in alcuni casi poco efficiente nel rispondere con velocità alle chiamate dei cittadini, e ciò non tanto per negligenza da parte dei tecnici, quanto per la mole di lavoro e di assistenza necessaria emersa in fase di transizione.

Il *call center* – ricordiamo che si tratta di un *call center* nazionale con sede a Roma – si è trovato talvolta in difficoltà nel proporre soluzioni a situazioni specifiche, relative ad una determinata realtà locale, che forse, col senno di poi, sarebbero state meglio gestite da *call center* decentrati e con più familiarità rispetto alle peculiarità del territorio.

Resta, infine, da valutare l'impatto del digitale terrestre sulle TV locali. Alla fine del 2011 il Corecom FVG, in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, ha condotto uno studio sugli effetti del passaggio al digitale. La ricerca ha evidenziato come l'arrivo del DTT non abbia rappresentato un punto a favore per i *broadcaster* locali. Si è registrata una persistente sovrapposizione dei segnali ed una mancanza di supporto finanziario. E, cosa ancor più significativa, un collasso dell'audience e degli introiti

pubblicitari, con rischio di chiusura per alcune realtà locali, mentre altre hanno avviato, e talora concluso, contatti con emittenti venete per la cessione di quota parte aziendale.

#### IL DIGITALE IN EUROPA

Anche in Europa procede il roll-out del digitale terrestre in vista della scadenza di fine 2012 fissata dall'Unione Europea per lo *switch-off* dei Paesi membri. Hanno aperto la strada gli Stati del Nord Europa, primi tra tutti i Paesi Bassi (dicembre 2006), seguiti a ruota da Finlandia, Svezia e Germania. Nel 2011 altri tre Paesi, Cipro, Francia e Malta, sono transitati al nuovo standard televisivo portando a 15 il numero degli Stati UE che trasmettono in DTT. Nel corso del 2012 altri 8 Paesi migreranno alle nuove tecnologie di *broadcasting*, mentre, al di fuori dell'Unione Europea, Svizzera, Islanda, Croazia e Norvegia hanno già abbandonato l'analogico. Si prevedono dei ritardi per Bulgaria, Polonia, Romania e forse Ungheria.

Nel ranking dei Paesi che utilizzano il digitale, l'Italia, sebbene a transizione ancora in corso, si posiziona abbastanza bene, con oltre il 60% delle abitazioni che riceve solo in digitale. Un dato simile a quello della Spagna, mentre in Francia e Regno Unito rispettivamente il 62% ed il 74% utilizza il digitale in via primaria.

A livello internazionale è attualmente in corso il programma *South East Europe Digi.TV*, che ha come obiettivo finale la standardizzazione, semplificazione ed armonizzazione delle attività nell'area balcanica in riferimento all'introduzione dei servizi di *digital television broadcasting*. *Digi.TV* ha avuto inizio ufficialmente nel gennaio 2011 e terminerà ad aprile 2013; riunisce 14 partner provenienti da Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Italia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia ed Ungheria, coordinati dal *Lead Partner* sloveno APEK (*Post and Electronic Communications Agency of the Republic of Slovenia*). A rappresentanza dell'Italia vi sono Informest, l'Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale, e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Un primo punto sullo stato dell'arte è stato

fatto dai partner di progetto il 19 e 20 aprile a Trieste, in occasione della Prima Conferenza Transnazionale organizzata da Informest in collaborazione con l'Agcom ed il Corecom FVG. A Trieste i partner di progetto hanno avuto la possibilità di confrontarsi con esperti internazionali del settore ed ottenere *input* e spunti di riflessione per il proseguimento dei lavori. Nello specifico sono stati affrontati argomenti relativi allo sfruttamento del potenziale economico del dividendo digitale, alla gestione dei suoi aspetti legali ed amministrativi ed alle azioni ed attività di comunicazione ed informazione da attuare per favorire l'introduzione del digitale terrestre nei Paesi interessati<sup>2</sup>.

La nuova modalità di trasmissione costituisce una tappa importante nello sviluppo tecnologico dei sistemi televisivi. Essa si pone lungo il percorso che porta alla convergenza di informatica e telecomunicazioni e trasforma l'apparecchio televisivo in una piattaforma di servizi interattivi. Tramite il progetto *Digital Video Broadcasting*, a cui hanno partecipato 170 società nei diversi settori dell'industria televisiva, si è raggiunto l'obiettivo di stabilire un unico standard, condiviso su scala europea, per le trasmissioni televisive digitali via satellite (DVB-S), via cavo (DVB-C) e via terra (DVB-T). Questi standard sono poi stati adottati anche da Paesi extra-europei, tra cui il Giappone. I vantaggi dello standard digitale si sostanziano principalmente in un potenziamento del mezzo televisivo in termini di quantità e qualità e nell'offerta di una serie di servizi interattivi accessibili tramite televisore.

Da un punto di vista normativo il pluralismo rappresenta un pilastro fondamentale del diritto all'informazione e della libertà d'espressione. Efficienti strumenti regolativi sono, quindi, necessari per garantire la libera concorrenza e la possibilità per tutti gli operatori di accedere al mercato. A livello legislativo la situazione in Europa non è omogenea e prevede procedure diverse per l'assegnazione delle licenze, per lo più sempre sulla base di un regolamento che ne disciplina l'attribuzione alle compagnie. È bene tenere presente che

2 Cfr. Prima Conferenza Transnazionale progetto *Digi.TV* - [www.see-digi.tv](http://www.see-digi.tv).

un mercato plurale non significa necessariamente pluralistico; una gran quantità di canali potrebbe, infatti, appartenere allo stesso gruppo economico. Inoltre, la scarsità di contenuti offerti può portare ad un inefficiente sfruttamento delle frequenze. In una situazione di scarsità di risorse, una possibile soluzione per molti operatori potrebbe essere la migrazione verso la realtà on-line, dove le alternative sono pressoché illimitate<sup>3</sup>.

Anche la sfida della campagna d'informazione affrontata da molti Paesi è senza dubbio interessante. La comunicazione rappresenta il punto di contatto con la gente comune, coloro che alla fine determineranno il successo della transizione al digitale. Per un cambiamento di tale portata, condizioni essenziali per la buona riuscita dell'operazione sono il coordinamento dei diversi attori coinvolti nel processo, la programmazione scadenzata delle attività, l'utilizzo di strumenti comunicativi che possano raggiungere l'intera popolazione e la capacità di rispondere prontamente agli imprevisti ed alle problematiche tecniche, che inevitabilmente si presentano lungo il percorso<sup>4</sup>.

Vanno, infine, considerati gli aspetti tecnologici relativi ai nuovi standard ed alle nuove piattaforme digitali, quali il DVB-T2 e l'MPEG4, che sono attualmente già in fase di sperimentazione in alcuni Stati Europei e che saranno oggetto di future riflessioni sulla loro introduzione nei Paesi che sono ancora legati al modello precedente DVB-T. Durante la conferenza transnazionale del Progetto *Digi.TV* si è chiarito come questi nuovi standard potenzieranno le possibilità del mezzo televisivo, migliorando l'alta definizione ed incrementando la potenza di banda, con la possibilità di trasmettere sino a quattro canali HDTV su un unico MUX. Il DVB-T2 è già in utilizzo in alcuni Stati dell'Europa centro-orientale, tra cui Austria e Germania. Senza dubbio gli standard DVB-T e DVB-T2 sono i più diffusi al mondo, con il secondo che sta progressivamente soppiantando il suo pre-

3 Cfr. Maya Cappello, Prima Conferenza Transnazionale progetto *Digi.TV* - [www.see-digi.tv](http://www.see-digi.tv).

4 Cfr. Eugenio Ambrosi-Damir Hajduk, Prima Conferenza Transnazionale progetto *Digi.TV* - [www.see-digi.tv](http://www.see-digi.tv).

decessore. A livello extra-europeo, ad esempio, nel dicembre 2010 la *Southern Africa Development Community* ha indicato il DVB-T2 come standard da utilizzare negli stati dell'Africa meridionale<sup>5</sup>.

Alla luce degli ultimi progressi tecnologici l'Italia risulta già indietro nella corsa verso i nuovi standard di trasmissione audio-video. A partire dal primo gennaio 2015 si dovrà modificare nuovamente la tecnologia di decoder e televisori attraverso l'inserimento di un sintonizzatore digitale terrestre DVB-T2, mentre dal primo luglio 2015 tutti gli apparecchi dovranno necessariamente possedere il nuovo decoder. A digitalizzazione non ancora ultimata, dunque, tutti noi dobbiamo già abituarci all'idea che i televisori o i decoder acquistati pochi mesi fa potrebbero essere già obsoleti. D'altronde, questo è il trend caratteristico dell'innovazione tecnologica, la cui velocità si sta caratterizzando sempre più tendenzialmente esponenziale. Certo, come già accaduto per il primo *switch-over*, la scadenza del 2015 potrebbe subire degli slittamenti in avanti; ma, memori dell'esperienza ancora in corso, si dovrà fare in modo che la seconda transizione, così come quelle a venire, possa essere gestita in maniera più efficace ed evitare quei *gap* normativi e di coordinamento che hanno caratterizzato il primo *switch-off* della storia della televisione italiana ed europea.

Antonio Scognamiglio, laureato (tesi specialistica) in Pubblicità e Comunicazione d'Impresa presso l'Università degli Studi di Trieste con una tesi in comunicazione pubblica degli enti territoriali. Ha lavorato presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ed attualmente lavora presso Informest-Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale  
a.scognamiglio83@gmail.com

#### BIBLIOGRAFIA

AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, *Il libro bianco sulla televisione digitale terrestre*

#### SITOGRAFIA

www.fub.it  
www.tvdigitaldivide.it  
www.dgtvi.it  
www.linkiesta.it  
www.ilsole24ore.com

<sup>5</sup> Cfr. Eric Deniau, Prima Conferenza Transnazionale progetto *Digi.TV* - [www.see-digi.tv](http://www.see-digi.tv).

# Identità e appartenenza nei gruppi online

## Enzo Marigonda

### ABSTRACT

Mancando l'interazione diretta e l'unità spazio-temporale, i gruppi online asincroni (a invito, da 10 a 30 partecipanti) non rientrano in una corretta definizione di 'gruppo'. Tuttavia, essi manifestano alcuni fenomeni e dinamiche tipici di una condizione di gruppo ben funzionante.

Due aspetti di particolare rilievo ai fini della ricerca, spesso emergenti nei forum online, sono il forte senso di appartenenza e la dedizione al compito.

La coesione di gruppo è certo influenzata dallo stile di conduzione (piuttosto attivo, non standardizzato, ben adattato al mezzo specifico), ma è alimentata da due ulteriori proprietà distintive: la lunga durata (da 1 a 7 gg.) e il veicolo della scrittura, ovvero il costante contatto

con il risultato e il progredire della discussione ("macro-testo"), percepito come lavoro comune.

### PAROLE CHIAVE

GRUPPI ON LINE;  
RICERCHE QUALITATIVE ON LINE;  
WEB DISCUSSION; GRUPPI ASINCRONI;  
FORUM DI RICERCA ON LINE;  
FOCUS ON LINE;  
TECNICHE QUALITATIVE;  
METODI QUALITATIVI.

L'impiego dei gruppi online<sup>1</sup> – o la proposta d'impiegarli – come strumento di ricerca qualitativa porta spesso, nella pratica professionale, a raffronti e comparazioni con il *focus group*, ovvero con la tecnica di gruppo oggi più ampiamente utilizzata nelle indagini psicosociali.

Benché sia difficile evitare del tutto il riferimento a questa tecnica così diffusa, si deve sottolineare la distanza, o meglio, l'assenza di affinità e punti di contatto rispetto ai gruppi online.

Il confronto tra due ambienti di ricerca palesemente eterogenei scaturisce forse da un'esigenza (peraltro discutibile) di "validazione" dei dati delle ricerche qualitative online, ma questo non lo rende meno indebito.

In effetti, per aver chiara l'inconsistenza del confronto basta pensare all'irriducibile diversità originaria della materia stessa del dato, che nell'ambiente online nasce già (e resta) in

forma scritta, mentre nella ricerca qualitativa tradizionale si presenta nell'immediatezza del parlato (e del non verbale), dando luogo eventualmente a una successiva trascrizione, secondo le buone regole della ricerca sociale<sup>2</sup>.

Pur non essendoci alcuna parentela tra gruppi online e gruppi dal vivo come fonte di dati di ricerca, sembra tuttavia sussistere un terreno comune, che in qualche modo giustifica il rimando dei primi ai secondi e che in fondo è depositato nella denominazione stessa di 'gruppi'.

In breve, ciò che li accomuna sarebbe la condizione di far parte di un gruppo o insieme di persone.

Che in una qualsiasi circostanza di socialità offline (es. più persone sedute a uno stesso tavolo) appare intuitiva, immediata, ovvia, ma che in una situazione online non è altrettanto scontata.

Si delinea qui un insieme di questioni, a cui si tratta di dare una risposta.

<sup>1</sup> Per una descrizione di dettaglio delle caratteristiche delle 'web discussion', v. p.es. [www.consumervoice.it](http://www.consumervoice.it).

<sup>2</sup> V.L. Zammuner, *I focus group*, Bologna, 2003.

È legittimo parlare di ‘gruppo’ online? Quali sono (se ci sono) le condizioni del costituirsi di un’esperienza di gruppo in ambiente telematico?

Come si pongono i singoli individui di fronte alla situazione collettiva a cui sono chiamati a partecipare? Quali sono le misure (le strategie di conduzione, per esempio) che possono favorire la formazione e il lavoro di gruppo?

Ricorrendo a una formula semplice e piuttosto basilica, senza inoltrarsi nella foresta delle teorie e definizioni della nozione di gruppo, quest’ultimo si può descrivere “esperienza di accomunamento spaziotemporale”<sup>3</sup> di un insieme di persone, caratterizzate e amalgamate non tanto dalla similarità, quanto da dinamiche e legami d’interdipendenza tra le parti (membri o sottogruppi), in una condizione di compressione della prospettiva temporale (sincronicità di sentimenti e idee, enfasi sul ‘qui e ora’)<sup>4</sup>.

Per quanto temporaneo e (per lo più) di breve durata, il *focus group* può corrispondere agevolmente a queste definizioni (anche se nella pratica il senso di “accomunamento” a volte lascia a desiderare e tutto si riduce a una mera sequenza di “interviste in gruppo”, anziché risolversi in un effettivo e scambievole “colloquio di gruppo”).

A rigore, invece, nessuna situazione comunicativa online appare in grado di rientrare in una definizione che prevede comunque la compresenza fisica dei partecipanti entro uno spazio reale, adatto allo scambio di parole, gesti, sguardi, ecc.

In ambiente telematico, la condivisione si riferisce sì a uno “spazio”, ma inteso in senso figurato e comunque virtuale.

Nel caso dei forum asincroni, inoltre, dove non è prevista una continuità di presenza dei partecipanti (peraltro non facile da accertare con sicurezza), sembra venire a mancare anche il requisito del tempo come fattore comune, vissuto e condiviso dalla totalità dei membri del gruppo.

A dispetto di tutto ciò, nella situazione online è abbastanza frequente non soltanto che

si dia a vedere una “esperienza di accomunamento”, ma che possa anche risultare viva, intensa, efficace, stando a molte testimonianze di partecipanti a *web discussion* di ricerca.

Questa apparente incongruenza è più facile da spiegarsi nel caso di altre collettività “virtuali”, come i gruppi di discussione o di lavoro a distanza, sempre mediati dal web, dove il fattore di accomunamento potrà essere l’adesione a un compito condiviso che si appoggia a qualche forma di appartenenza precostituita (il far parte di una stessa organizzazione, il riconoscersi in una medesima competenza professionale ecc.).

Il gruppo non c’è fisicamente, come “oggetto” immediatamente visibile, ma si costituisce come “rappresentazione mentale” dei partecipanti<sup>5</sup>.

La *web discussion* delle ricerche qualitative non può contare su queste risorse: per esigenze di correttezza metodologica, i partecipanti non sanno nulla in anticipo, né degli argomenti da discutere né degli altri membri del gruppo.

Sono quindi un aggregato virtuale e temporaneo particolarmente labile, la cui “conquista” della dimensione di gruppo può apparire più problematica.

Da un punto di vista formale, o procedurale, si può sostenere che l’atto di nascita di un gruppo avviene con il reclutamento e con le consegne iniziali.

Nel caso dei gruppi online, il “contratto” preliminare sulle modalità e i vincoli della (possibile) partecipazione è – e deve essere – particolarmente preciso.

È in questa fase che si definiscono il numero dei partecipanti, le date di avvio e di chiusura, le regole generali di partecipazione, i tempi minimi d’impegno giornaliero, la distribuzione degli accessi su più momenti della giornata (a discrezione dei soggetti).

Il richiamo al tempo come risorsa basilare di un forum ben funzionante è della massima importanza: ciò che si stabilisce implicitamente è l’operatività di una presenza collettiva che di fatto sarà intermittente, ridotta, frammentaria, ma che viene inizialmente immaginata (dai partecipanti) come assidua.

<sup>5</sup> C. Kaneklin, *Il gruppo in teoria e in pratica*, Milano, 2011.

<sup>3</sup> F Fornari, *Gruppo e codici oggettivi*, in G Trentini (a cura di), *Il cerchio magico*, Milano, 1987, p. 137.

<sup>4</sup> K Lewin, *Field Theory in Social Science*, London, Tavistock, 1952, p. 146.

Proposte in modo adeguato, le raccomandazioni di accesso e impiego del tempo costituiscono una prima garanzia di ascolto reciproco e rendono percepibile la potenzialità di un'esperienza in/di gruppo.

Nella fase di consegna e di avvio del forum online, possono assumere un certo rilievo anche gli accenni e le indicazioni di "spazializzazione".

Risulta utile cioè (indurre i partecipanti a) rappresentarsi il "luogo" dell'interazione come uno spazio delimitato, segregato, protetto: una "stanza delle ricerche", per esempio (ma già una parola di uso corrente come 'forum' ha in sé qualche connotazione contenitiva).

Il fatto stesso di precisare che il numero è "chiuso" e che gli "invitati" sono stati selezionati con cura introduce una nota opportuna di riservatezza e evoca l'immagine di un ambiente privato, speciale (che si tratterà poi di bonificare poco per volta dagli elementi di estraneità e di minaccia, pure presenti).

La copertura del *nickname* e le rassicurazioni sull'anonimato vanno nella stessa direzione.

Accanto agli indicatori di collocazione temporale e spaziale, c'è un terzo elemento che può contribuire al costituirsi di un *setting* di gruppo accettabile e produttivo: la cognizione di affinità tra i partecipanti.

Si entra qui in un'area critica dei gruppi online, dove manca – nella fase iniziale, quanto meno – ogni possibilità di esplorazione preliminare sugli altri partecipanti, sui possibili punti di contatto, simpatie, differenze, ecc.

In fase di avvio, sarà quindi prezioso favorire l'emergere di qualsiasi indizio di affinità tra i partecipanti, a partire dalle (eventuali) informazioni, per quanto sommarie, sui criteri di selezione e ammissione al gruppo.

Un espediente di cui si è constatata l'utilità consiste nella scelta dei *nickname*, a cura del ricercatore, all'interno di un repertorio o genere comune: colori, cibi, vini, frutti, pietre preziose, piante, giochi, utensili, e così via

A parte i possibili aspetti di gioco e autoironia (nomi bizzarri, divertenti, ecc.), il semplice fatto di vedersi assegnato un nome attinto da un insieme omogeneo può agevolare i processi di riconoscimento e confronto reciproco.

Le eventuali fantasie circa i criteri che hanno ispirato la scelta dei nomi da parte del ricercatore hanno in genere effetti positivi, di accentuazione della curiosità e di allentamento delle tensioni legate alla prestazione.

Va inoltre notato che anche le parole di autopresentazione, comunque previste nella fase di riscaldamento, sono influenzate in positivo dalla constatazione di appartenenza a una stessa "famiglia" di *nickname* e diventano generalmente indizi primari di una identità di gruppo, di cui i partecipanti devono scoprire la vera natura.

"Esiste la possibilità di stare in gruppo online": si potrebbe in fondo riassumere così, con una formula dal tono vagamente fideistico, il risultato complessivo delle misure preliminari di facilitazione e allestimento di una cornice adatta alla partecipazione.

Gli ostacoli si profilano piuttosto nella fase iniziale del lavoro vero e proprio.

L'enunciazione dell'oggetto di ricerca, nel testo introduttivo e nelle domande di apertura, dà sì la necessaria centratura sul compito, ma per se stessa non è un passaggio significativo ai fini del costituirsi del gruppo.

Anzi, per il singolo partecipante l'ingresso nella ricerca e l'impegno di risposta scritta possono coincidere con un momento d'isolamento, a volte di difficoltà, specie quando sul tema di discussione ci si deve pronunciare per primi (o senza poter vedere le risposte altrui).

Gli altri cioè sono assenti, o costituiscono una presenza dubbia, latente, silenziosa: un fantasma disturbante, per i più insicuri.

Ma se gli altri non ci sono, non c'è neppure il soggetto, per gli altri: la sua identità, la presenza a se stesso, tende a indebolirsi.

In breve, un aspetto strutturale va sottolineato: diversamente dai gruppi dal vivo, l'identità e la presenza dell'altro non è data, finita e/o definita a priori, dedotta da segnali percettivi complessi.

Si configura piuttosto come un processo, il risultato di un'elaborazione.

È solo con il flusso delle risposte e degli interventi, firmati e datati (al minuto), che l'identità dei partecipanti comincia a prendere forma, sia pure lentamente e in modo parziale.



All'inizio ciascuno infatti non è che un nome che produce dei testi, ed è su questo – sulla somma dei suoi interventi – che la sua persona prende a delinearsi, parallelamente agli altri che via via rispondono, argomentano, ribattono alle osservazioni altrui, ecc.

Nel momento della produzione del testo/intervento non si ha alcuna nozione precisa circa la presenza o meno di altri partecipanti connessi, né si può avere la minima certezza di essere notati, presi in considerazione.

Esiste sì la sequenza dei testi già inviati, che agisce come prova dell'esistenza di altri interlocutori, i quali però sono solo presenze potenziali e in linea di massima sono percepiti come lontani, distratti, "in sonno".

Si scrive come se tutti quanti potessero "ascoltare" (ossia, leggere), ma di fatto, sul totale dei partecipanti (tra i 15 e i 20, mediamente), è probabile che i "presenti" non siano più di tre o quattro, anche in orari di un certo affollamento (ore serali, pause di lavoro).

Un brusco e decisivo passaggio arriva solo nel momento in cui si viene a scoprire che i propri interventi hanno lasciato traccia, quando cioè qualcosa di ciò che si è scritto trova rispondenza – viene ripreso, citato, ribattuto, approvato, ecc. da qualcuno, anche da una persona soltanto.

Solo a questo punto si assume un'identità effettiva come membro del gruppo, finalmente percepito come realmente esistente.

La comparsa di un segnale di riconoscimento (meglio ancora se di accettazione) porta a una rapida ristrutturazione del campo.

Lo spazio virtuale in cui si depositano le risposte appare finalmente vivo e abitato, da persone e non solo da testi.

La scatola vuota della propria identità, fino a quel momento del tutto fittizia, contrassegnata da un nome di fantasia, comincia a riempirsi e ad acquistare consistenza "reale" grazie alla presa d'atto da parte degli altri.

Le impressioni di vuoto, solitudine, marginalità si dissolvono rapidamente, sostituite da altre più vitali, che evidenziano volta per volta la circolazione dei saperi, le convergenze di opinioni, le simpatie nascenti, ecc.

Subentra semmai un elemento aggiuntivo di piacere, sostenuto da fantasie di rinascita

e affermazione di un sé ideale, nel percepirsi come una *tabula rasa* e nel poter tratteggiare liberamente una propria "seconda" personalità.

I modi in cui prende forma il riconoscimento sono vari.

Innanzitutto, tracce e riferimenti del testo a momenti e luoghi specifici attinenti alla vita degli altri costituiscono ulteriori e potenti segnali – seppur parziali – di esistenza dei partecipanti e conseguentemente del gruppo stesso. Tali segni parziali e discontinui di vita infatti tendono ad attivare fantasie funzionali al completamento gestaltico dell'altro.

In ogni caso il più semplice dei modi per riconoscere la presenza del gruppo è la replica diretta all'intervento specifico da parte di un altro partecipante.

Altrettanto se non più efficace è la segnalazione o la ripresa dell'intervento da parte del ricercatore che conduce il gruppo.

Le repliche possono anche assumere la forma della richiesta di chiarimento o di sviluppo ulteriore del punto trattato, ma con risultati non dissimili per ciò che riguarda gli effetti di riconoscimento e gratificazione.

Altre volte tali effetti appaiono più sfumati, impliciti, tortuosi: l'impressione è che l'intervento potrebbe essere stato raccolto, ma non è ancora chiaro in che misura sia stato accolto, che peso abbia avuto, e così via: il contesto offre indizi ancora abbastanza deboli, non certezze.

Il singolo partecipante potrà continuare a sentirsi sospeso, come in un limbo, o comunque decentrato rispetto alla discussione, fino a quando non emerga almeno un segnale inequivoco di rilevanza delle proprie risposte, ossia di un loro effettivo utilizzo da parte del gruppo.

Una delle forme più significative, a conferma della rilevanza di una data risposta, è l'accensione di sequenze di dialogo serrato tra due o tre persone, collegate nello stesso momento, a partire da quella risposta.

A volte, quando sono limitati a due persone, gli scambi ravvicinati rivelano fenomeni di accoppiamento, simili a quelli dei gruppi dal vivo, con possibili coloriture di simpatia, competizione, seduzione.

Per quanto di solito brevi e frammentarie, queste fasi di dialogo più intenso sono viste

generalmente con favore, sia dai partecipanti sia dal conduttore, in quanto comportano discontinuità, velocizzazione, addensamento del flusso degli interventi.

Si tratta di una forma di scambio abbastanza frequente, che offre più di un vantaggio, ai fini del lavoro di gruppo:

- segnala la presenza vigile e costante di “qualcuno”, a certificare che nessuna delle risposte che alimentano la discussione passa del tutto inosservata;

- è un'espressione immediata di coinvolgimento (di chi è impegnato nel batti-e-ribatti sul punto in discussione) che sottolinea l'interesse di quell'argomento specifico, ma che può estendersi agli argomenti connessi;

- accelera, per quanto provvisoriamente, l'andamento della discussione, introducendo una componente di (quasi) simultaneità su uno sfondo di relativa “lentezza”, insita nell'asincronicità della *web discussion*;

- lascia spazio, quanto più sono rapide le battute e ribattute, all'emergere di aspetti e contenuti più “emotivi”, cioè meno filtrati, cauti, sorvegliati ecc. rispetto alla norma prevalente (almeno nella fase d'avvio);

- rende palpabile l'immediatezza del contatto e della comunicazione reciproca, che in fondo sta alla base del concetto stesso (o dell'ideale) di gruppo: assume in questo senso un valore esemplare e può consentire operazioni di rispecchiamento, di riconoscimento allargato (“*ma allora faccio parte di un gruppo*”, “*c'è davvero un gruppo*”, ecc.), destinate ad arricchirsi via via che, nel corso del forum, le occasioni di dialogo serrato si ripresentano.

Se è vero che le accelerazioni degli scambi rappresentano un momento di massima vitalità, va detto che il “farsi” del gruppo e il precisarsi del senso di appartenenza seguono anche una strada più canonica: sono cioè funzione della produttività complessiva dell'insieme dei partecipanti.

Più l'argomento risulta interessante (alla lettura), più suscita osservazioni interessanti (alla scrittura), in un processo espansivo che si autoalimenta e che – soprattutto – si rende immediatamente percepibile.

È questo peraltro uno dei tratti caratteristici del gruppo online in quanto basato sullo scrivere: la visibilità diretta, costante, persistente dei risultati del lavoro collettivo, che non hanno bisogno di essere riassunti, riportati alla memoria, commentati, dal momento che restano per tutto il tempo sotto gli occhi di tutti, già protocollati all'atto stesso in cui arrivano.

L'accumularsi delle risposte, degli spunti personali, ecc. è un patrimonio a disposizione di tutti e fornisce una misura immediata, forse approssimativa ma certo eloquente, dell'operosità e del buon funzionamento dell'insieme.

Già la quantità dunque (dei testi, delle pagine) può fungere da indicatore di successo e agevolare i processi d'identificazione nel lavoro comune.

Ai fini del costituirsi di un adeguato senso di appartenenza diventa poi decisiva la qualità, ovvero l'attribuzione, sia individuale sia condivisa, di un effettivo valore a ciò che emerge dalla trama degli interventi.

Naturalmente, non è solo questione di valorizzazione dei propri contributi, secondo le linee già indicate in precedenza, bensì di assimilazione degli apporti altrui (informazioni, suggerimenti, idee, “cose” buone, utili, acute, divertenti, ecc.), meglio ancora se nel contesto di uno scambio diretto.

Va comunque sottolineata, come tratto specifico dei gruppi online, la possibilità del confronto incessante con la materialità del lavoro comune.

La proliferazione delle risposte e la costruzione di un “macrotesto” collettivo è in fondo l'espressione più diretta dell'esistenza e della vitalità del gruppo.

La coscienza, rinnovata di continuo, di contribuire alla costruzione di un testo comune, oltre a ribadire ulteriormente la distanza dal *focus group* (percepito piuttosto come evento, incontro, riunione, occasione), porta in piena luce un aspetto centrale dei gruppi online asincroni: la lunga durata.

L'impegno costruttivo – la discussione che subito si concretizza in un testo organizzato, spesso ponderoso – si può sostenere con successo, e con risultati soddisfacenti solo avendo a disposizione tempi lunghi.

La durata tuttavia non è soltanto un requisito pratico, che rende possibile l'utilizzo dei ritagli di tempo, e il rientro del singolo partecipante nel cuore della discussione anche dopo una pausa consistente; è anche, e principalmente, una condizione che favorisce la coesione di gruppo e la qualità dell'apporto individuale al lavoro comune di produzione testuale.

La durata influenza a più livelli l'attività del gruppo e dei suoi componenti:

- fin dall'inizio aiuta a contenere ansie e timori circa la correttezza della propria partecipazione: è rassicurante sapere di poter contare su una risorsa temporale abbondante, che offrirà a ciascuno tutto l'agio necessario per entrare, orientarsi, inserirsi nel flusso degli interventi;
- di fronte alle questioni poste dal ricercatore – e alle risposte che affluiscono – esime dall'obbligo (più o meno implicito) d'intervenire subito e purchessia;
- dà modo dunque, all'occorrenza, di riflettere con calma anziché rispondere in modo precipitoso;
- più in generale, lascia la libertà di scegliere modi, tempi e stili di risposta adatti alla situazione del momento e alle proprie esigenze (inclusi il ruolo e la "personalità" che si viene assumendo nel gruppo);
- incoraggia l'ascolto (la lettura attenta, la rilettura) e la comprensione non superficiale dei contributi degli altri: in tal modo, favorisce l'emergere di aspetti, problemi, punti di vista inediti, su cui il singolo partecipante non si era mai interrogato in precedenza;
- di conseguenza, dà la possibilità di allargare in misura notevole il campo di osservazione e l'arco tematico della discussione, con possibili vantaggi in termini di scoperta e novità di spunti e proposte.

Nei casi di maggior durata, è facile che il volume e la crescita costante della produzione testuale si traducano nell'idea (o fantasia) di una "impresa comune": la realizzazione di qualcosa di stabile, di utile, d'importante, ecc., una specie di edificio che si costruisce insieme, a cui ciascuno ha contribuito per la sua parte e che comunque non avrebbe potuto esistere se non come risultato di un lavoro collettivo.

Verso la fine della discussione, tipicamente, emergono curiosità sull'utilizzo futuro del "macrotesto" comune e richieste (retoriche ma non per questo fasulle) di conferma circa la funzionalità e la qualità del lavoro svolto.

Sul piano razionale, si assiste alla presa di coscienza degli aspetti applicativi e utilitari del lavoro di gruppo online cui si è partecipato.

Non mancano però le espressioni affettive, che segnalano di volta in volta, su più registri, il senso di appartenenza al gruppo che si sta sciogliendo, il dispiacere del distacco, l'intensità dell'interesse personale verso gli argomenti trattati, il desiderio di ritrovarsi ancora insieme in futuro ecc.

Gl'interventi di bilancio e di congedo in genere chiamano direttamente in causa il responsabile della conduzione del gruppo, il ricercatore, percepito più o meno lucidamente come il promotore e il depositario degli obiettivi della "impresa" virtuale in cui si è stati coinvolti fino a quel momento.

Non è questa la sede per affrontare un'analisi puntuale sul ruolo della figura del ricercatore nei gruppi online e sui peculiari problemi di conduzione che si pongono in tale contesto.

Va però messo in evidenza, quanto meno, che nei gruppi online asincroni la figura del ricercatore ha una funzione essenziale per quanto riguarda i processi di

- costituzione e conferma dell'identità dei partecipanti;
- riconoscimento dei contributi individuali;
- valorizzazione dei compiti e delle capacità di realizzazione del gruppo;

*Enzo Marigonda, psicologo, esperto di metodi qualitativi applicati alla ricerca psico-sociale e di marketing, è docente a contratto (Psicologia della Pubblicità) presso l'Università di Trieste (Facoltà di Scienze della Formazione). Ha lavorato negli anni per numerose aziende, case editrici, agenzie di pubblicità e istituti di ricerche. Nel corso del tempo ha pubblicato numerosi articoli e brevi saggi su argomenti di consumi, produzione editoriale, comunicazione pubblicitaria, TV, diritti dei soggetti deboli, moda, letteratura popolare.*

*emarigonda@gmail.com*

# Le indagini internazionali TIMSS e PISA: problemi di comparazione e alcune riflessioni più generali sulla scuola italiana

Enrico Gori  
Raffaella F. Marin

## ABSTRACT

Attraverso la rielaborazione dei dati delle indagini internazionali TIMSS<sup>a</sup> e PISA<sup>b</sup>, si mette in discussione l'idea, ampiamente diffusa nella ricerca educativa, che il nodo problematico della scuola italiana sia costituito dalla scuola media inferiore. In particolare si evidenzia che le recenti conclusioni di un rapporto della Fondazione Agnelli, secondo cui il livello delle conoscenze di matematica e scienze degli studenti italiani si ridurrebbe nel passaggio dal 4° grado all'8° grado di istruzione, sono del tutto infondate, oltre che concettualmente errate. Si evidenzia inoltre un elemento di possibile criticità per la scuola primaria: in particolare, alla luce del vantaggio relativo di cui godono gli studenti italiani attraverso una formazione pre-primaria di 3 anni a carattere quasi universale, ci sarebbe da attendersi delle performance ben al di sopra della media mondiale, cosa che invece non risulta dalle indagini TIMSS. Infine si sottolinea la forte correlazione tra corruzione, misurata dagli organismi internazionali, e livello di conoscenze di matematica a 15 anni secondo PISA, e se ne discute il possibile

nesso di causa-effetto, alimentato purtroppo anche da politiche mal congegnate come quelle di incentivazione dell'Università, attualmente basate sul numero di iscritti e sul numero di esami sostenuti. La soluzione sta invece in politiche che pongano una crescente attenzione sui livelli di conoscenze-competenze effettivamente acquisiti in uscita e sui requisiti di accesso all'università, così da innescare una catena virtuosa "retroattiva" che dalle scuole medie superiori si propaghi alle medie inferiori, fino a raggiungere la scuola primaria.

## PAROLE CHIAVE

INDAGINI INTERNAZIONALI;  
APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA;  
EFFICACIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA;  
EFFETTO DELLA CORRUZIONE SULL'APPRENDIMENTO;  
VALORE AGGIUNTO.

## SCUOLA MEDIA INFERIORE: È QUI CHE STA IL PROBLEMA?

L'idea che il punto debole della scuola italiana sia costituito dallo snodo delle medie inferiori si è diffusa ormai da tempo nel mondo della ricerca educativa italiana. Tale idea sarebbe suffragata da alcune evidenze empiriche che

emergono dalle indagini internazionali delle organizzazioni IEA (TIMSS) e OCSE (PISA), riguardanti le competenze di matematica e scienze degli studenti nei paesi partecipanti a queste ricerche fin dai primi anni 2000. Un recente rapporto della Fondazione Agnelli<sup>1</sup> ha contribuito a rafforzare tale idea: "L'Italia è il Paese con il calo degli apprendimenti più netto fra elementari e medie" (Il Sole 24Ore, del 29-11-2011). Sì. Proprio così. I livelli di apprendimento alle medie calerebbero rispetto alle elemen-

<sup>a</sup> Trends in International Mathematics and Science Study (<http://www.iea.nl/>).

<sup>b</sup> Programme for International Student Assessment (<http://www.pisa.oecd.org/>).

<sup>1</sup> <http://www.fga.it/home/focus/article/rapporto-sulla-scuola-in-italia-2011-presentazione-a-roma-il-29-novembre-335.html>.

tari!!! Chi può avere il coraggio di difendere una scuola come la media inferiore, che invece di far progredire le conoscenze dei giovani le fa arretrare, rispetto al livello precedente?

Questo risultato paradossale, dovuto ad un incauto uso dei dati da parte degli estensori del rapporto, chiama ad una più attenta riflessione sulle responsabilità dei diversi gradi di istruzione, delle politiche e della società italiana per il mancato raggiungimento di quei risultati di eccellenza, nell'ambito della matematica, delle scienze e della comprensione linguistica, che le ricerche OCSE sui 15enni documentano ormai, inesorabilmente da un decennio.

Tanto per cominciare la presunta eccellenza della scuola primaria italiana andrebbe riconsiderata alla luce di una possibile diversa lettura delle evidenze empiriche internazionali, e di alcune ipotesi teoriche, tutte da verificare, in particolare:

a - i risultati del confronto statistico variano al variare dei paesi presi come riferimento; probabilmente sarebbe opportuno selezionare solo paesi omogenei quanto a condizioni socio-economico-culturali; un raffronto con il livello medio mondiale non è probabilmente adeguato: trattandosi di istruzione e quindi di eccellenza, logica vorrebbe che, proprio come negli sport, l'asticella del confronto dovrebbe essere posta al livello massimo anziché a quello medio;

b - non sono stati fino ad oggi considerati alcuni importanti elementi di vantaggio relativo in cui si trovano i giovani italiani all'inizio della scuola primaria, ed in particolare un triennio di scuola pre-primaria praticamente universale, e condizioni socio-economiche molto più favorevoli di quelle dei coetanei in paesi in via di sviluppo che rientrano spesso tra quelli con cui si effettua il confronto: tutti fattori che dovrebbero mettere la scuola elementare italiana in una posizione di vantaggio, dalla quale sarebbe lecito attendersi non una semplice collocazione nella "media mondiale", bensì un piazzamento ben più elevato e significativo.

Preferiamo qui rinviare ad altro intervento un approfondimento su questo secondo punto, il quale comporta la considerazione della lette-

ratura sugli effetti della scuola pre - primaria e delle condizioni socio-economiche familiari su aspetti cognitivi e non cognitivi (quali la motivazione, la determinazione, la disciplina ecc.) che influiscono sul processo di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Qui ci limiteremo invece a discutere solo 3 punti:

- il risultato delle analisi della Fondazione Agnelli secondo cui "tra il 4° grado e l'8° grado si verifica una riduzione dei livelli di apprendimento" non ha fondamento metodologico;

- utilizzando i dati delle indagini in modo alternativo, le conclusioni circa la presunta superiorità della scuola elementare non sono così scontate;

- infine volgeremo l'attenzione al nesso, fino ad oggi sotto valutato, tra corruzione e livelli di apprendimento, che appare invece uno dei nodi più problematici dell'intero sistema paese, ma anche di quello dell'istruzione.

#### NON SI POSSONO SOTTRARRE PERE DA MELE

Quello che ha colpito di più nel "Terzo Rapporto sulla scuola in Italia 2011" della FGA, è "la flessione dei risultati di apprendimento nel passaggio dalle scuole elementari alla media". Drama ben evidenziato e ripreso dai più importanti organi di informazione: "L'Italia è il Paese con il calo degli apprendimenti più netto fra elementari e medie" (Il Sole 24Ore, del 29-11-2011). La figura 1, ripresa dagli autori citati, evidenzia bene questo fenomeno.




Fig. 1. - L'Italia è il paese con il calo degli apprendimenti più netto fra elementari e medie

E questo non riguarderebbe solo l'Italia, ma paesi quali Inghilterra, USA, Australia Hong Kong, uno di quelli che, nelle indagini internazionali IEA-TIMSS e OCSE-PISA, si colloca da sempre ai primi posti per eccellenza in Matematica e Scienze. Strano, no? Ma, allora,.... mal comune mezzo gaudio? No, solo che l'indicatore riportato in figura, ottenuto sottraendo il "punteggio" TIMSS IV grado dal "punteggio" TIMSS VIII grado, è privo di senso in quanto le due scale di misura non sono confrontabili: i due test sono infatti completamente diversi come contenuti!!!. Peccato nessuno se ne sia accorto. Questo risultato assurdo non è stato notato perché forse serviva solo per rafforzare l'idea, che gira ormai da qualche anno, che la scuola elementare è eccellente mentre il problema sarebbe nelle medie.

#### UNA LETTURA ALTERNATIVA DEI DATI TIMSS E OCSE-PISA

Passiamo ora a leggere i dati in modo alternativo a quello usuale. Nella tabella 1 sono contenuti i livelli medi in Matematica dei paesi partecipanti a tutte e tre le indagini TIMSS 4° grado, TIMSS 8° grado e PISA 15enni. Da questa si può notare che la distanza tra l'Italia e l'eccellente Singapore è pari ad un centinaio di punti, sia per la IV elementare che per la III media, e 100 punti rappresentano un "sigma"

in entrambe le scale di misura dei due test. Se si vuole avere un ulteriore elemento di dubbio rispetto alla nostra scuola primaria, si consideri che il valore mediano delle conoscenze di matematica dei 12 paesi riportati in tabella è rispettivamente 524 (IV elementare) e 508 (III media): orbene la distanza dell'Italia rispetto a tali valori è pari a -21 e -28, due valori che non fanno pensare certo ad un "eccellenza" delle elementari.

In sostanza, è tutta la scuola italiana che ha grossi problemi di qualità, collocandosi sotto la media mondiale in tutti e tre i gradi di istruzione considerati, per i 12 paesi partecipanti a tutte e tre le indagini. Concentrare l'attenzione sulla scuola media inferiore, rilevando che la primaria sarebbe indenne da problemi di qualità, rischia pertanto di lanciare messaggi che coprono la reale gravità della situazione: "Quando il saggio indica la luna, lo sciocco guarda il dito".

#### CORRUZIONE

E LIVELLI DI CONOSCENZE-COMPETENZE:  
CORRELAZIONE SPURIA  
O MECCANISMO CAUSA-EFFETTO?

La questione della crisi del sistema di istruzione italiano è probabilmente ben più profonda di quanto evidenziato dai dati, e assume risvolti di natura etica, politica e culturale: si è

Tab. 1

| Paesi        | Competenze in Matematica degli studenti nelle indagini internazionali |         |          |                  |         |      | Grado di corruzione |                    |
|--------------|---|---------|----------|------------------|---------|------|---------------------|--------------------|
|              | Punteggio   |         |          | Ranghi crescenti |         |      | CPI 2011 Index      |                    |
|              | TIMSS   |         | PISA     | TIMSS            |         | PISA | Valore (**)         | Ranghi decrescenti |
|              | 2003  | 2007    | 2009     | 2003             | 2007    | 2009 |                     |                    |
| IV Grado     | VIII Grado  | 15 enni | IV Grado | VIII Grado       | 15 enni |      |                     |                    |
| Tunisia      | 339   | 420     | 371      | 1                | 1       | 1    | 3,8                 | 11                 |
| Slovenia     | 479   | 501     | 501      | 2                | 4       | 8    | 5,9                 | 7                  |
| Australia    | 499   | 496     | 514      | 3                | 3       | 9    | 8,8                 | 2                  |
| Italy        | 503   | 480     | 483      | 4                | 2       | 4    | 3,9                 | 10                 |
| U.K. (*)     | 505   | 507     | 492      | 5                | 6       | 7    | 7,8                 | 5                  |
| U.S.A.       | 518   | 508     | 487      | 6                | 7       | 5    | 7,1                 | 6                  |
| Hungary      | 529   | 517     | 490      | 7                | 9       | 6    | 4,6                 | 9                  |
| Russian Fed. | 532   | 512     | 468      | 8                | 8       | 2    | 2,4                 | 12                 |
| Lithuania    | 534   | 506     | 477      | 9                | 5       | 3    | 4,8                 | 8                  |
| Japan        | 565   | 570     | 529      | 10               | 10      | 10   | 8,0                 | 4                  |
| Hong Kong    | 575   | 572     | 555      | 11               | 11      | 11   | 8,4                 | 3                  |
| Singapore    | 594   | 593     | 562      | 12               | 12      | 12   | 9,2                 | 1                  |

(\*) ottenuto per TIMSS come media aritmetica tra i dati relativi a England e Scotland.

(\*\*) minore il valore dell'indice maggiore la corruzione

infatti di fronte ad un "clima" a dir poco "sfavorevole" per l'apprendimento ed il merito (misurati in maniera oggettiva), mentre tutta l'attenzione è portata verso il conseguimento del titolo di studio, quale mero attestato, da conseguire a tutti i costi, anche illeciti.

Una conferma che quello della scuola è un problema "etico-politico-culturale" e non semplicemente una questione di cattiva gestione di un suo particolare comparto (la media inferiore), sta proprio nella forte correlazione tra il grado di corruzione di un paese e le competenze di Matematica a 15 anni. A quanto ci risulta, tale evidenza empirica non è stata fino ad ora sottolineata da altri autori. A questo scopo la tabella 1 riporta, per ogni paese, l'indice CPI (Corruption Perceptions Index)<sup>2</sup> costruito dall'organizzazione Transparency International. Tale indice, purtroppo, mostra una forte correlazione con i livelli di apprendimento a 15 anni (correlazione tra ranghi di Spearman pari a -0,91)<sup>3</sup>: questo ci dice molto semplicemente che là dove c'è maggiore corruzione i giovani conoscono meno matematica, e probabilmente non solo quella. Si tratterà di una correlazione "spuria"?<sup>4</sup> Non crediamo sia così.

Tutte le volte che si incontrano correlazioni statistiche di una certa consistenza (oltre 0,90), come quelle tra indice CPI e livello delle conoscenze di matematica (OCSE-PISA), ci si chiede se queste siano frutto di qualche relazione causa-effetto.

Per capire se lo siano vi sono solo due modi:

a) esperimenti controllati, che in questo caso sono impossibili;

b) argomentazioni teoriche, su cui si può solo tentare di aprire un dibattito.

2 [http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption\\_\\_Perceptions\\_\\_Index](http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption__Perceptions__Index).

3 Al di là dei dati relativi ai 12 paesi della tabella, se si mettono in correlazione le misure di conoscenza dell'OCSE rilevate nelle ricerche PISA, da un lato, con l'indice CPI si scopre una correlazione molto elevata a livello mondiale (superiore a -0,60), e se si calcola la correlazione tra ranghi a livello dei soli paesi europei, si arriva a totalizzare un -0,90: con Italia e Grecia (guarda caso) agli ultimi posti per la matematica ed ai primi per corruzione.

4 Una correlazione si dice spuria se non è indotta da meccanismi di causa - effetto.

In effetti nel caso specifico si potrebbe pensare a meccanismi del tipo:

- matematica (t-1) -> -sviluppo (t) -> + corruzione (t+1)

Il primo e secondo nesso hanno solide basi teoriche nella teoria dello sviluppo economico e del capitale umano. Inoltre, se solo si pensa al "mercato" dei titoli di studio falsi o falsificati, di cui gran parte del paese è vittima, stabilire un circolo vizioso perverso è immediato, infatti:

+ corruzione (t+1) -> - matematica (t+2)  
(dovuto al fatto che non serve studiare per ottenere il titolo).

Questo meccanismo è ovvio e innegabile. Ma anche meccanismi, apparentemente virtuosi, come il sistema di finanziamento del sistema universitario, basato su incentivi legati agli esami sostenuti dagli studenti (ma slegato dagli effettivi livelli di apprendimento) alimenta questo circolo vizioso. Se infatti si estende il concetto di "corruzione" all'idea di "benefici ottenuti senza uno sforzo", anche i fondi FFO ottenuti dall'università grazie ad esami un po' troppo facili contribuiscono a rafforzare la possibilità di un meccanismo del tipo descritto: e così, dal "18 politico" del '68, si è passati al "18 FFO" (più esami positivi si registrano, maggiori finanziamenti si ottengono dal Fondo di Finanziamento Ordinario), con effetti perversi sugli apprendimenti a livello universitario. Il nesso:

+ corruzione -> matematica

(il problema si riflette ovviamente anche sulle altre discipline) è rappresentato dal fatto che l'attuale meccanismo di finanziamento contribuisce a formare laureati che, con le loro inadeguate competenze, andranno a insegnare nella scuola elementare, media e media superiore.

#### QUALI SOLUZIONI?

Che fare per cambiare la situazione? In attesa che il paese cambi radicalmente sotto il profilo etico, politico e culturale, molti sono ormai d'accordo sull'opportunità di favorire tale cam-

biamento con politiche dell'istruzione basate su meccanismi incentivanti. Le recenti riforme ne sono una testimonianza. Ma qui sorge spontanea una domanda: meccanismi incentivanti che non siano fortemente incentrati sull'acquisizione di elevati livelli di conoscenze-competenze<sup>5</sup> cosa incentivano di fatto? La crescita delle conoscenze-competenze... o della corruzione? A parer nostro si è di fronte a un problema simile a quello che dovettero affrontare Giovanni senza Terra e Federico II per modernizzare, razionalizzare e ridurre il grado di corruzione nelle rispettive realtà e periodi storici: non a caso uno dei loro provvedimenti fu proprio l'introduzione di unità di misura oggettive. Allora si trattava di misure standard per la birra e il grano... oggi ... per le conoscenze-competenze degli studenti.

Le potenzialità derivanti dallo sviluppo di misure oggettive<sup>6</sup> delle competenze-conoscenze per i diversi livelli di istruzione (università compresa) sono ancora tutte da indagare, ma in questo senso Gori e Vittadini (2005)<sup>7</sup> ne hanno già indicate alcune: tra queste il diretto coinvolgimento delle famiglie, in funzione sussidiaria all'attività di controllo della qualità delle scuole, in modo da superare i limiti degli organi di controllo e di valutazione nazionali ed internazionali che, purtroppo, sono destinati ad arrivare sempre troppo tardi rispetto alle reali esigenze del singolo studente, specie di quello che resta indietro e dovrebbe essere riportato prontamente sulla strada della crescita delle conoscenze attraverso interventi mirati e legati alla sua "zona di sviluppo prossimale"<sup>8</sup>.

Ma questo apre problemi di natura psicopedagogica ed organizzativa troppo vasti<sup>9</sup>, sui

quali non appare opportuno soffermarsi in questa sede, e sui quali si spera possa svilupparsi in futuro un dibattito libero da pregiudizi.

*Enrico Gori, laureatosi in Economia e Commercio nel 1980 a Firenze, ha sviluppato la sua carriera universitaria attraverso diversi atenei italiani (Firenze, Genova, Pisa, Udine). Attualmente è Ordinario di Statistica presso l'Università di Udine e di Pordenone. Ha svolto attività di ricerca sia in ambito teorico (modelli multilivello, modelli causali per dati non sperimentali, modelli di regressione con variabili esplicative affette da errori di misura), che applicativo (efficacia ed efficienza dell'istruzione e della sanità, efficacia della formazione professionale). Tra il 2000 ed il 2004 è stato Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI). A seguito di tale esperienza ha sviluppato studi e ricerche nell'ambito del capitale umano e della misurazione oggettiva (nel senso indicato da Georg Rasch).*

*enrico.gori@uniud.it*

*Raffaella Fiormaria Marin, psicologa già professore a contratto presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste; come libera professionista è impegnata presso il Centro di Ricerca Fondazione I.D.E.A. della Clinica Psichiatrica di Trieste; collabora, inoltre, con l'Associazione A.MA.RE il rene nell'assistenza psicologica dei pazienti nefropatici ed ai loro famigliari.*

*psico.rmarin@libero.it*

5 Misurate ovviamente in maniera "oggettiva" e non semplicemente certificate da giudizi soggettivi come il voto scolastico o quello negli esami universitari.

6 Nel senso indicato in E. Gori, G. Plazzi, M. Sanarico, *La valutazione e la misurazione nelle scienze sociali: oggettività specifica, statistiche sufficienti e modello di Rasch*, in "Non Profit", 2.2005, Rimini, 2005.

7 E. Gori, G. Vittadini *Sussidiarietà, Valutazione e Capitale Umano*, in "Non Profit", 2.2005, Rimini., 2005.

8 [http://it.wikipedia.org/wiki/Zona\\_di\\_sviluppo\\_prossimale](http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_di_sviluppo_prossimale).

9 Ad esempio sul problema della composizione ottimale delle classi in funzione degli obiettivi dell'apprendimento: meglio classi omogenee o classi eterogenee? Meglio classi "fisse" come composizione o classi che si formano, di volta in volta anche

durante l'anno, in funzione delle esigenze di apprendimento e sviluppo dei diversi gruppi di studenti e del loro livello?



# Comunicazione italiana nel mondo: interviste a distanza.\*

## Prove d'Europa a Radio Colonia

Laura Capuzzo

### ABSTRACT

*L'Europa è di casa a Radio Colonia, l'emittente italiana del WDR, Westdeutscher Rundfunk, l'ente radiotelevisivo pubblico del Land Nord Reno-Westfalia, che il primo dicembre scorso ha celebrato il mezzo secolo di vita. Il suo direttore, Tommaso Pedicini, ricorda i motivi che portarono alla nascita della Radio, nel 1961, in un periodo in cui esplodeva il fenomeno dell'emigrazione italiana in Germania ed i Gastarbeiter ("lavoratori ospiti") italiani avevano bisogno di una voce amica. Da allora molti sono stati i cambiamenti, ma Radio Colonia è rimasta la finestra italiana nel panorama radiofonico tedesco, impegnata in particolare, dopo l'avvio nel 1999 della Funkhaus Europa, a coltivare i temi del plurilinguismo e dell'integrazione degli immigrati.*

**L'**Europa è di casa a Radio Colonia, l'emittente in lingua italiana che il primo dicembre scorso ha celebrato, nella città tedesca, il mezzo secolo di vita.

Nel 1961, cinquant'anni fa, in Germania esplodeva il fenomeno dell'emigrazione italiana e Radio Colonia ha rappresentato il primo spazio radiofonico in lingua straniera nell'ambito del WDR, Westdeutscher Rundfunk, l'ente radiotelevisivo pubblico del Land Nord Reno-Westfalia.

Dopo il grande flusso moderno di migrazione dall'Italia negli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo<sup>1</sup>, coevo a quello che spinge gli italiani

\* La precedente intervista, che aveva come protagonista Rocco Femia, direttore di *Radici* di Tolosa, è stata pubblicata con il titolo *Radici italiane in terra di Francia* nel n. 2 (luglio-dicembre), 2010, di codesta rivista.

<sup>1</sup> Negli anni che precedono la Prima guerra mondiale si stima che 175 mila italiani fossero occupati in Germania. Cfr. S. Sassen, *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Milano, 1999, p. 75.

### PAROLE CHIAVE

COMUNICAZIONE;  
INFORMAZIONE;  
RADIO;  
GIORNALISMO;  
EMIGRAZIONE;  
ITALIANI ALL'ESTERO;  
INTEGRAZIONE IMMIGRATI;  
EUROPA;  
GERMANIA;  
COLONIA.

verso il Nuovo Mondo, è infatti in seguito al Trattato di Roma del 1957, che istituisce la Comunità economica europea, che si apre una nuova fase dell'emigrazione italiana in Germania, non più legata ai programmi ufficiali di reclutamento, e quindi al permesso di lavoro e di soggiorno, ma caratterizzata da una ricerca individuale, una mobilità libera, legata solo alle richieste del mercato. Si tratta di un'emigrazione perlopiù temporanea, determinata dalla ricerca di un lavoro meglio retribuito o di una diversa occupazione. In questo periodo si consolida la principale caratteristica del modello migratorio verso la Germania: il turnover continuo dei lavoratori, denominati proprio per questo dai tedeschi *Gastarbeiter* ("lavoratori ospiti")<sup>2</sup>. È per loro che Radio Colonia nasce ed

<sup>2</sup> M. Vedovelli (a cura di), *Storia linguistica dell'emigrazione italiana nel mondo*, Roma, 2011, pp. 284-288. V. anche E. Pugliese, *In Germania*, in P. Bevilacqua, A. De Clemen-

è da loro che ben presto si fa apprezzare, acquisendo grande popolarità. Col tempo diventa un punto di riferimento, una voce amica, alla quale affidare le angosce per essere lontani da casa ed insieme le richieste di tutela contro una vita di miseria e le discriminazioni che spesso erano costretti a subire<sup>3</sup>. Secondo un sondaggio dell'epoca, un italiano su tre ascoltava il proprio programma serale alla radio tedesca: Radio Colonia, appunto<sup>4</sup>.

Da allora, ne è stata fatta molta di strada. Non solo è cambiata l'emigrazione italiana<sup>5</sup>, ma

---

ti, E. Franzina (a cura di), *Storia dell'emigrazione italiana, Arrivi*, Roma, 2002, pp. 121-132. Per quanto riguarda in particolare gli italiani, si calcola che fra il 1955 e il 1999 il processo migratorio verso la Germania si possa quantificare in circa 4 milioni di partenze a fronte di 3,5 milioni di rientri. Da questi dati si evince che l'88% degli italiani che hanno partecipato all'emigrazione in Germania, è ritornato: solo il 12% degli emigrati italiani in Germania vi è rimasto. «Si tratta – osserva Pugliese – di un dato assolutamente impressionante: tutte le migrazioni italiane all'estero sono state accompagnate da un elevato turn-over, ma in nessun caso la differenza tra quanti hanno vissuto l'esperienza migratoria e quanti sono rimasti nei Paesi di arrivo è stata così modesta, né così alto è stato mai il numero dei rientri».

3 P. Sergi, *Stampa migrante. Giornali della diaspora italiana e dell'emigrazione in Italia*, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2010, p. 19.

4 A Radio Colonia gli emigrati inviavano anche lettere, per chiedere consigli o denunciare atti di sopruso. Una parte di questa corrispondenza è stata recentemente pubblicata in R. Sala, G. Massariello Merzagora, *Radio Colonia. Emigranti italiani in Germania scrivono alla radio*, Torino, 2008.

5 I flussi italiani verso la Germania tendono a calare negli anni Settanta del secolo scorso e fino alla fine degli anni Ottanta. L'emigrazione italiana riprende a seguito della riunificazione della Germania, quando si cerca di nuovo manodopera, soprattutto nel settore edile per la ricostruzione di Berlino Est e dei nuovi *Bundesländer*. Gli arrivi superano le partenze fino alla seconda metà degli anni Novanta, mentre a partire dal 2000 si assiste a una sostanziale diminuzione in termini numerici, e parallelamente aumentano sensibilmente i rientri. Oggi la comunità italiana presente in Germania conta, secondo dati 2010 della Fondazione Migrantes, oltre 624.000 persone e tale numero fa sì che la Germania si collochi al secondo posto, dopo l'Argentina, fra i Paesi di residenza degli emigrati italiani e che gli italiani costituiscano ancora la seconda comunità presente nel Paese dopo quella turca. La migrazione più recente presenta caratteristiche molto complesse e non è riconducibile solo ai precedenti modelli migratori: comprende giovani, con alta o bassa scolarizzazione, che sono sia spinti dalle difficoltà economiche italiane, sia facilitati dalla mobilità

anche il modo di comunicare e di percepire la vita degli italiani che vivono in Germania e, più in generale, all'estero. Radio Colonia in questa evoluzione ha giocato un ruolo fondamentale.

La stessa città di Colonia, dopo le spaventose distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, si è trasformata. Oggi è il maggior centro economico del Nord Reno-Westfalia, in perenne competizione con Amburgo e Francoforte. È una città "giovane", con una Università (la seconda per importanza in Germania) che accoglie sessanta mila studenti, aperta, multiculturale, nella quale convivono 184 nazionalità ed il 20 per cento della popolazione è di origine straniera<sup>6</sup>. Si è anche conquistata il titolo di "capitale tedesca dei media"<sup>7</sup>, dove si trova il quartier generale di diversi colossi mediatici, come il WDR per esempio, situato in pieno centro storico, a pochi passi dal celebre Duomo.

Radio Colonia, nonostante la comparsa nel frattempo di altre emittenti analoghe in Germania<sup>8</sup>, è rimasta la finestra italiana nel panorama radiofonico tedesco, con programmi che vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato<sup>9</sup>. Anzi,

---

che li fa emigrare anche in altri Paesi europei. V. M. Vedovelli (a cura di), *Op. cit.*, pp. 288-291.

6 Le informazioni sulla città di Colonia sono tratte da J. Mery, *Colonia: il mondo in un flacone*, in Cafebabel.com, 3 agosto 2009, rintracciabile in [www.cafebabel.it](http://www.cafebabel.it); sito consultato l'11/04/2012.

7 Tra le maggiori compagnie mediatiche presenti a Colonia si annoverano, oltre al Westdeutscher Rundfunk, Deutschlandradio, RTL Television e le sue sussidiarie, Brainpool e le case editrici J.P. Bachem, Taschen, Tandem Verlag e M. DuMont Schauberg. V. voce "Colonia (Germania)" in <http://it.wikipedia.org>; sito consultato l'11/04/2012.

8 Trasmissioni radio in lingua italiana vengono diffuse anche dalle reti regionali pubbliche dell'Assia (Hessischer Rundfunk), del Saarland (Saarländischer Rundfunk), del Baden-Württemberg e Renania-Palatinato (Südwestrundfunk) e da alcune emittenti private come Radio Dreyeckland di Friburgo, Radio Lora di Monaco, Radio Flora di Hannover, Radio X di Francoforte, Radio Max e Radio Z di Norimberga. Il WDR e le tre emittenti regionali citate fanno parte dell'ARD, *Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands*, il gruppo di lavoro degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico tedeschi.

9 Secondo i dati riportati nel sito del ministero degli Affari Esteri "L'Italia dell'informazione nel mondo", peraltro risalenti ad una decina di anni fa, l'indice di ascolto (stimato) di Radio Colonia è di circa 70.000 radioascoltatori, costituiti per il 50% da italiani e per il restante

in questi ultimi anni – come sottolinea il direttore, Tommaso Pedicini, quarantenne di origini altoatesine – il suo campo d’azione si è andato allargando e rafforzando. Soprattutto a partire dal 1999, data di avvio della Funkhaus Europa, il sesto canale radiofonico del WDR, i temi del plurilinguismo e dell’integrazione degli immigrati sono diventati di sempre maggior rilievo, contribuendo così a rendere effettivamente Radio Colonia strumento di espressione della componente italiana all’interno di una società come quella tedesca che, pur tra varie difficoltà, ma con determinazione guarda all’Europa.

TIGOR - Direttore, ci ricorda quali sono stati gli inizi, 50 anni fa, di Radio Colonia?

PEDICINI - La nostra trasmissione nacque con il duplice obiettivo di orientare i *Gastarbeiter*, i cosiddetti “lavoratori ospiti” italiani, nella società tedesca e di fornire loro un ponte con la madrepatria. Fu il Westdeutscher Rundfunk (WDR), l’ente radiotelevisivo pubblico del Land Nord Reno-Westfalia, a dare vita al progetto anche se nello stesso periodo esperimenti analoghi venivano compiuti anche in Baviera, nel Saarland e in Assia. Dietro c’era la volontà politica del governo tedesco di integrare i lavoratori italiani, che, a partire dagli accordi bilaterali del 1955, affluivano a decine di migliaia in Germania Ovest, e, al tempo stesso, di sottrarli alla propaganda comunista di Radio Praga, le cui trasmissioni in italiano erano seguitissime tra i nostri *Gastarbeiter*.

TIGOR - Come è cambiata da allora Radio Colonia?

PEDICINI - Le nostre trasmissioni sono cambiate col trasformarsi della comunità italiana, delle sue strutture sociali e del livello d’integrazione dei nostri connazionali in Germania. Oggi abbiamo almeno tre diversi tipi di pubblico: i vecchi *Gastarbeiter* e i loro discendenti, i nuovi immigrati (si tratta spesso dei cosiddetti *cervelli in fuga* dall’Italia) e i tanti tedeschi che amano l’Italia e la lingua italiana. A queste prime tre categorie si aggiungono poi gli ascoltatori che raggiungiamo grazie ad Internet in Ita-

50% da tedeschi di età compresa fra i 25 e i 50 anni. [www.esteri.it](http://www.esteri.it); sito consultato il 10/04/2012.

lia e nel resto del mondo e che ci seguono per avere una differente interpretazione, forse più distaccata, degli accadimenti politici italiani.

TIGOR - Voi fate parte della Funkhaus Europa del WDR. Come si articola questa struttura?

PEDICINI - Funkhaus Europa è nata nel 1999 come sesto canale radiofonico del WDR, dedicato ai temi dell’integrazione e della convivenza. Al suo interno, nella fascia serale, hanno trovato spazio le trasmissioni in lingua straniera. Prima quelle italiana, turca e serbo-croata, cioè le tre redazioni storiche del WDR, e in seguito anche programmi in russo e polacco. Se a queste cinque trasmissioni quotidiane si aggiungono i tanti formati settimanali, il conteggio delle lingue straniere a Funkhaus Europa arriva a 15: un vero canale internazionale, poliglotta anche nella scelta musicale.

TIGOR - Il fatto di essere inserita nella Radiotelevisione pubblica ha inciso sulla vita di Radio Colonia? Ha prodotto dei condizionamenti o è stato sostanzialmente un vantaggio rispetto ad altre radio della minoranza italiana esistenti in territorio tedesco?

PEDICINI - Non potrei immaginarmi un progetto come Funkhaus Europa o una trasmissione come la nostra in un’emittente commerciale. Essere parte integrante della radiotelevisione pubblica è per noi, da 50 anni, una garanzia di qualità e di indipendenza.

TIGOR - Dal punto di vista finanziario, come è garantita la vostra sopravvivenza?

PEDICINI - Abbiamo un budget annuo, che, in controtendenza coi tempi, di recente è stato aumentato, segno che il WDR crede in noi. Non abbiamo pubblicità perché non la cerchiamo e spero ne potremo fare a meno anche in futuro.

TIGOR - Nella stanza accanto alla vostra c’è la redazione turca della Funkhaus Europa, più in là quella serbo-croata. Cosa significa lavorare a stretto contatto di gomito con giornalisti di altra lingua e cultura, che sono però anch’essi espressione di una comunità “straniera”?

PEDICINI - È una condizione che arricchisce tantissimo sia noi che loro, che i colleghi

tedeschi. Ci fa sentire parte di una comunità globale senza uscire dalla redazione. È inoltre molto comodo avere a portata di microfono esperti per i diversi Paesi. Il corridoio che collega i nostri uffici rispecchia per molti versi il Paese multietnico e multiculturale in cui, nonostante le tante contraddizioni, si è trasformata la Germania negli ultimi anni.

TIGOR - Come è organizzata la vostra programmazione? È esclusivamente in lingua italiana?

PEDICINI - Trasmettiamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, un'ora (dalle 19 alle 20) solo in italiano. Il nostro programma è concepito come un moderno magazine radiofonico con molta musica, esclusivamente italiana, attualità politica ma anche sport e rubriche di costume e di servizio. Apriamo tutte le nostre trasmissioni con un tema del giorno, cui segue un breve notiziario che recupera gli altri temi importanti. Fino a due anni fa, riprendevamo in diretta il GR1 della RAI: oggi la trasmissione, notiziario compreso, è interamente prodotta da noi. Ci occupiamo di Italia, di Germania, di comunità italiana in Germania, di Europa ma anche temi extraeuropei. Nella seconda parte della trasmissione abbiamo, invece, rubriche fisse che si alternano in base al giorno della settimana. Il 18 aprile scorso, ad esempio, nell'ambito della rubrica "Scopri l'Italia" abbiamo dedicato un servizio allo storico Caffè degli Specchi di Trieste, con un'intervista al suo nuovo gestore, Enzo Friolo. Non ci facciamo mancare nulla!

Il sabato, dalle 17 alle 18, va in onda il programma musicale in italiano e in tedesco "La dolce vita". Dal maggio 2000 al maggio 2010 la redazione di Radio Colonia ha prodotto anche il settimanale "Al dente", un rotocalco domenicale con il meglio della musica italiana, commenti agli avvenimenti di costume e di cronaca italiani e tedeschi. E poi sport, ospiti in studio, presentazioni di libri, film ed eventi del mondo dello spettacolo. Nelle due ore settimanali di "Al dente", che era trasmesso parte in italiano e parte in tedesco, cercavamo di trasferire ai nostri ascoltatori l'atmosfera di una domenica italiana. Molti dei contenuti e delle rubriche di "Al dente" hanno traslocato nel nuovo programma serale di Radio Colonia.

TIGOR - Quando siete approdati sul web e con quali obiettivi?

PEDICINI - Il nostro sito ha ormai quattro anni ed è uno specchio di tutto quello che trasmettiamo. Abbiamo un servizio loop che riprende per 24 ore la trasmissione appena andata in onda, il podcast che consente di scaricare le trasmissioni come file audio su un lettore mp3 portatile e il live-streaming che permette di ascoltarci da ogni parte del mondo. Utilizziamo il sito anche per diramare comunicati e interagire con gli ascoltatori.

TIGOR - Lei, direttore, viene da Merano, ha una laurea in Filosofia ottenuta a Milano e un tesserino italiano da giornalista professionista. Cosa l'ha portata in Germania e le ha fatto decidere di restare?

PEDICINI - In Germania, a Friburgo per la precisione, venni nel 1997 per iniziare un dottorato in Filosofia che non ho mai concluso. Già nel 1998 iniziai, infatti, a collaborare come free-lance con Radio Monaco, l'allora redazione italiana del Bayerischer Rundfunk chiusa poi nel 2002, e con una serie di altre testate radiofoniche, televisive e della carta stampata, italiane, tedesche e svizzere. Poi nel 2007 sono stato assunto dal WDR e dal 2009 dirigo Radio Colonia. Il vero motivo per cui però sono rimasto in Germania, invece di tornare a casa una volta chiusa l'esperienza universitaria, non sta tanto nel lavoro, quanto nell'incontro con mia moglie, Annette. Dal nostro matrimonio sono nati Federico (8 anni) e Valentina (4 anni), due italo-tedeschi veraci.

TIGOR - Come vi muovete nella scelta delle collaborazioni giornalistiche? Esclusivamente giornalisti italiani residenti in loco o anche dall'Italia?

PEDICINI - Assieme a me lavorano a Radio Colonia la bergamasca Daniela Nosari (redattrice), il bolzanino Cristiano Cruciani (redattore) e il coloniese Ingo Kirschbaum (segretario), oltre a più di venti free-lance tra Colonia, altre città tedesche e l'Italia. I nostri collaboratori sono in gran parte giornalisti formati in Italia e poi trasferiti qua, solo pochissimi sono italiani di seconda generazione, nati e cresciuti

ti in Germania. Abbiamo poi una serie di collaboratori che ci mandano servizi dall'Italia, ne abbiamo a Roma, Milano e Messina.

TIGOR - Passati questi primi 50 anni, quale futuro vede per Radio Colonia?

PEDICINI - Penso che Radio Colonia continuerà ancora per molto tempo a raccontare la Germania agli italiani e l'Italia ai tedeschi, a orientare i connazionali che continuano ad arrivare in Germania, magari non più con la valigia di cartone ma come *cervelli in fuga*. Penso che chi vuole trovare un'atmosfera italiana in Germania, senza luoghi comuni ed idealizzazioni, non ha alternative, e non le avrà in futuro: deve ascoltare i nostri programmi.

#### RADIO COLONIA

WDR Funkhaus Europa, Italienische Redaktion  
Appellhofplatz  
D - 50600 KÖLN  
tel. ++49 221 2204112  
fax ++49 221 2202768  
radiocolonia@wdr.de  
www.funkhauseuropa.de/italiano

*Laura Capuzzo, giornalista dell'Agenzia Ansa, è stata consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Promotrice culturale ed organizzatrice di eventi in Italia e all'estero, è segretario generale dell'Associazione culturale "Radice&Futuro" di Trieste. Attualmente si occupa di temi relativi al campo della comunicazione e della stampa italiana nel mondo.*

darrcap@libero.it

# Brevi note a margine del Corso su “Comunicare la Professionalità”

## Marco Cossutta

### ABSTRACT

Il breve intervento vuole specificare la fondamentale differenza fra due approcci che il professionista scegliere nel rapportarsi al cliente; per un verso si tratteggia un rapporto fondato sulla comunicazione e, quindi, sul coinvolgimento dell'utente nel processo professionale, per altro, in contrapposizione al primo, si descrive un rapporto con il cliente incentrato sulla mera informazione delle proprie capacità professionali, che fa della professione, anziché un'attività pubblica, un mysterium.

### PAROLE CHIAVE

COMUNICAZIONE;  
INFORMAZIONE;  
PROFESSIONE;  
PROFESSIONALITÀ;  
MESTIERI.

### SOMMARIO

1. COMUNICARE VERSUS INFORMARE?; 2. INTORNO ALL'INFORMARE SULLA PROFESSIONALITÀ; 3. SUL COMUNICARE LA PROFESSIONALITÀ; 4. DAI MESTIERI ALLA PROFESSIONE

#### 1. COMUNICARE VERSUS INFORMARE?

La titolazione che caratterizza il percorso formativo promosso dal Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica di Trento e dal Tavolo d'ambito della PAT Gi. Pro.-Giovani Professioni, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'ateneo trentino e con il Corso di Master in primo livello in Analisi e Gestione della Comunicazione attivato presso l'Università degli Studi di Trieste, induce di per sé ad alcune generali considerazioni di carattere preliminare.

A questo proposito risulta particolarmente utile, anche al fine di meglio specificare quello che pare essere la *ratio* sottostante all'intervento formativo, premettere come in questa sede il portato semantico della forma verbale *comuni-*

*care*<sup>1</sup>, utilizzata nel titolo del corso, non appare identico a quello della forma verbale *informare*<sup>2</sup>, anche se, a prima vista, i due termini potrebbero risultare quali sinonimi. Non a caso la scelta per designare l'iniziativa è caduta sulla prima (il comunicare) e non sulla seconda (l'informare).

Si ritiene, pertanto, che una cosa sia comunicare la professionalità, altra cosa apparire, invece, informare sulla professionalità e ciò a maggior ragione in un ambito che vuole caratterizzarsi attraverso il trasferimento di conoscenze teoriche, nonché di competenze e capacità pratiche, volte a meglio attrezzare il professionista nel suo rapporto vuoi con i suoi

<sup>1</sup> Il verbo comunicare, dal latino *communicare*, è una derivazione di *communis*, il che denota la tensione a “rendere comune, far parte ad altri di ciò che è proprio” (citiamo dal *Vocabolario della lingua italiana*, edito dall'Istituto della Enciclopedia Italiana, al quale si fa riferimento anche per gli altri termini qui richiamati). Va anche rammentato che nel senso ecclesiastico il termine evoca la partecipazione alla mensa eucaristica, *communicare altari*, da cui la comunione, *communio*.

<sup>2</sup> Il verbo informare, dal latino *informare*, ritrova il proprio significato nell'operazione di dare forma, di plasmare alcunché secondo la propria volontà.

referenti istituzionali, la pubblica amministrazione *in primis*, vuoi con il suo potenziale mercato, da qui l'interesse per il marketing e per i mass media.

## 2. INTORNO ALL'INFORMARE SULLA PROFESSIONALITÀ

Al fine di poter giustificare la distinzione sopra accennata, si ritiene di poter riconoscere come l'utilizzo del termine informazione evochi in un certo qual modo la reclamistica<sup>3</sup>, tanto da ritenere che il professionista informi sulla propria professionalità il potenziale cliente, in quanto il destinatario del messaggio debba risultare abbagliato dallo stesso e, nel contempo, attratto da *qualcosa* – la professionalità – la quale non gli è propria, perché non gli appartiene, ma ciò non di meno la può (solo) *possedere* attraverso l'ingaggio del professionista, che meglio di altri a saputo informarlo sulle proprie conoscenze, competenze e capacità professionali.

Appare fuori dubbio come l'informazione, all'interno di questo quadro, attira il cliente attraverso uno sfoggio ben confezionato della professionalità, ma non lo coinvolge in alcun modo nella professionalità stessa, mantenendo in tal modo una netta separazione fra il professionista ed il destinatario della propria opera, il quale risulta pertanto, proprio a causa dell'abbaglio iniziale, totalmente all'oscuro dei meccanismi che sovrintendono al (corretto) agire professionale.

## 3. SUL COMUNICARE LA PROFESSIONALITÀ

Differente appare invero l'idea di comunicare la professionalità, dato che una comunicazione tra professionista e potenziale cliente implica rendere comune l'oggetto comunicato, tanto che questo, pur non potendo considerarsi pienamente proprio al destinatario della comunicazione, non gli sarà neppure del tutto estraneo, e, nel contempo, il professionista, co-

<sup>3</sup> Mi permetto in proposito di rimandare al mio scritto *Sull'utilizzo fuorviante d'un termine. Il caso dei vizi della pubblicità*, apparso sul secondo fascicolo del 2010 di questa rivista.

municando la professionalità che gli è propria non ne risulterà in alcun caso alienato ritrovando nel suo cliente non un oggetto passivo, su cui esercitare il fascino delle sue conoscenze, competenze e capacità professionali, ma un interlocutore attivo.

In tal modo la comunicazione fa sì che nel processo professionale vengano coinvolti anche coloro che a questo si accostano con il solo intento di usufruire passivamente della professionalità, ovvero, come sopra si diceva, di *possederla*. La comunicazione della professionalità rompe il rapporto passivo che invece caratterizza il rapporto fra destinatario della mera informazione sulla professionalità ed il professionista che l'emette. Si assiste, pertanto, se non ad un pieno coinvolgimento del cliente nel processo professionale, invero difficilmente raggiungibile (e forse anche auspicabile) dato il divario di professionalità che caratterizza le due figure del rapporto, quanto meno ad un non relegare, da parte del professionista, in un ruolo meramente passivo, di puro ed ignaro usufruttore, il cliente, ma, al contrario, il cliente diviene, sia pure collocandosi in diversa posizione rispetto al professionista, partecipe del processo professionale innescato dalla sua richiesta di conoscenze, competenze e capacità.

## 4. DAI MESTIERI ALLA PROFESSIONE

Si può dunque riconoscere come la comunicazione della professionalità si lega intimamente, sino al fondersi, con la pratica pubblicitaria, intesa nel senso più nobile del termine, mentre la informazione sulla professionalità si confonde con una attività di natura reclamistica<sup>4</sup>.

Concludendo queste brevi note non va in ogni caso disconosciuto come una corretta attività di comunicazione professionale presenta degli indubbi e positivi profili operativi, che vengono dimostrati dai risultati non solo economici ottenuti dai professionisti, i quali, sia pure in differente maniera coinvolgono nelle loro professioni, comunicandone la professionalità, i loro clienti, che, da ignari utenti, divengono partecipi del processo.

<sup>4</sup> Cfr. *ibidem*.

La comunicazione ha la funzione non di abbagliare il cliente, ma di svelare i mestieri<sup>5</sup> trasformandoli da arcane pratiche a professioni<sup>6</sup> pubbliche; l'informazione, viceversa, nella prospettiva qui solcata, mantiene il mistero sul mestiere facendolo soltanto risplendere agli occhi del potenziale cliente. Ma ciò che risplende può anche abbagliare in modo tale che l'osservatore perda del tutto la cognizione dei contorni dell'oggetto che splende davanti ai suoi occhi.

*Marco Cossutta, professore associato di Filosofia del Diritto presso l'Ateneo tergestino, ove ha diretto il master di primo livello in Analisi e gestione della comunicazione, è membro del Comitato direttivo della Scuola di dottorato in Giurisprudenza con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Padova e del Comitato direttivo del Centro di Ricerca sulla Metodologia Giuridica con sede presso l'Università degli Studi di Trento.*

---

5 Il sostantivo *mestiere* può ritrovare la propria origine nel *ministerium* senza però omettere la possibilità di derivazioni e di incroci con il *mysterium*, che farebbe del mestiere qualcosa da praticare in modo misterioso se non altro per non farsi carpire l'arte.

6 Il sostantivo in oggetto deriva dal verbo latino *profiteri*, il cui participio passato suona come *professus*, pertanto richiama esplicitamente una dichiarazione aperta e pubblica.



# La dimensione retorica della comunicazione professionale

## Federico Puppo

### ABSTRACT

«Comunicare la professionalità» è il titolo di un progetto che si è svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nel 2011: in questo scritto ne vengono presentati e discussi i contenuti, che riguardano la comunicazione nel settore della pubblica amministrazione, del marketing e dei mass-media. La convinzione di fondo è che non esista un contesto relazionale in cui non vengano in considerazione i profili comunicativo-argomentativi che strutturano i rapporti inter-soggettivi, quali sono quelli professionali. Da tale punto di vista, anche nel settore della comunicazione si presenta urgente la do-

manda di formazione per i professionisti, in grado di renderli capaci di agire da attori protagonisti, per poter dirigere i processi comunicativi piuttosto che esserne meri partecipi.

### PAROLE CHIAVE

COMUNICAZIONE; PROFESSIONI;  
METODO RETORICO;  
DIMENSIONE INTER-SOGGETTIVA; FORMAZIONE.

### 1. INTRODUZIONE: IL PROGETTO

#### «COMUNICARE LA PROFESSIONALITÀ»

In questo breve scritto ci proponiamo di presentare e discutere i risultati del progetto «Comunicare la professionalità», articolato in tre seminari e in una tavola rotonda finale che si sono svolti presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento tra i mesi di ottobre e dicembre 2011. L'iniziativa, curata dal CERMEG-Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica con il coordinamento scientifico dello scrivente, è stata realizzata in sinergia con il Tavolo d'Ambito della Provincia Autonoma di Trento Gi.Pro.-Giovani Professioni, oltre che in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento ed il Master in Analisi e Gestione della Comunicazione dell'Università di Trieste (Facoltà di Scienze della Formazione)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Le registrazioni audio-video dei tre seminari e della tavola rotonda finale in cui si è articolato il progetto sono tuttora disponibili in streaming al sito <http://www.jus.unitn.it/services/arc/2011/1007/home.html#a3> (da noi consultato il giorno 3 maggio 2012).

La realizzazione del progetto è stata possibile in virtù del finanziamento ricevuto dal Gi.Pro. nell'ambito delle attività previste annualmente dal «Piano Giovani d'Ambito» della Provincia Autonoma di Trento, che ha così assolto ai costi di organizzazione in concorrenza con il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento, creando le condizioni per un'offerta formativa ricca ed articolata in particolare rivolta, a titolo interamente gratuito, ai giovani professionisti. A tal proposito, vale qui la pena di spendere qualche parola per ricordare come il Gi.Pro., nato nella primavera del 2008, ha espressamente il compito di elaborare strategie volte a fornire risposte, a tutto campo, alla domanda di orientamento sociale e professionale espressa dalle giovani generazioni. Il Tavolo, cui hanno aderito venti fra Ordini e Collegi della PAT, è costituito dai giovani rappresentati degli iscritti agli albi professionali con età inferiore ai trentotto anni: si tratta di una rappresentanza che riunisce le istanze di circa cinquemila giovani professionisti diffusi sul territorio provinciale, le quali

trovano rispondenza tematica in tre distinte aree di azione (tecnica, giuridico-economica e socio-sanitaria) che, tuttavia, collaborano nello sviluppo di progetti unitari ove occorra far fronte ad esigenze comuni, al di là delle specifiche abilità e conoscenze richieste dalle singole professioni interessate<sup>2</sup>.

È stato senz'altro questo il caso del progetto di cui qui si sta discutendo il quale, intervenendo nel settore della comunicazione, si è posto al centro di una serie di possibili tematiche che investono ad ampio spettro il mondo delle professioni. Proprio questo, anzi, era stato il motivo per cui il Cermeg aveva ritenuto di proporre la trattazione e l'approfondimento: in quanto tale, il tema era stato sottoposto all'attenzione dei diversi soggetti coinvolti, in primo luogo proprio del Gi.Pro., così rinnovando un rapporto di collaborazione che può ormai dirsi stabilizzato. In effetti, già nel 2010 i due soggetti si erano trovati a cooperare per la realizzazione di un'iniziativa nell'ambito della decima edizione del convegno annuale «GTR-Giornate Tridentine di Retorica» – che sin dalla sua nascita il Cermeg organizza ogni anno a

2 Più in particolare, hanno aderito alla costituzione del Gi.Pro.: l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto, l'Ordine degli Psicologi della Provincia Autonoma di Trento, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, il Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, l'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento, l'Ordine degli Avvocati di Trento, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia Autonoma di Trento, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento, il Collegio Provinciale Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d'Infanzia, il Collegio Provinciale Ostetriche, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, l'Ordine dei Chimici del Trentino Alto-Adige, il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, il Collegio dei Geometri della Provincia di Trento, il Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Trento, l'Ordine dei Giornalisti della Regione Trentino Alto-Adige, l'Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Trento; a questi si sono in seguito aggiunti l'Ordine dei Geologi, il Collegio delle Guide Alpine Trentino, il Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati. Tutte le informazioni sono tratte dal sito *Internet* del Gi.Pro., disponibile all'indirizzo <http://www.gipro.tn.it/> (da noi consultato il giorno 3 maggio 2012).

Trento –, mentre nel momento in cui scriviamo (aprile 2012) sta per essere avviato un progetto sul tema della mediazione – che sempre più rappresenterà un'area di possibile azione per molti professionisti. Nella prima occasione di collaborazione, quella del 2010, il tema del convegno all'interno del quale si inseriva l'iniziativa sponsorizzata dal Gi.Pro era stato lo studio dei rapporti fra metodo retorico e competenze tecnico-scientifiche nel processo: era così parso opportuno dedicare un'apposita sessione all'analisi del metodo di redazione della perizia, una questione assai delicata che interessa tutti quei professionisti i quali, nella veste di consulenti e periti, si trovano sempre più coinvolti nell'agone forense. Un contesto connotato, dal punto di vista epistemologico e metodologico, da caratteristiche difformi rispetto a quelle dei saperi c.d. tecnico-scientifici che, quindi, necessitano di essere integrati per rendere gli esperti in grado di interagire in modo efficace con gli attori processuali (avvocati, giudici e pubblici ministeri). Nei momenti di discussione originati da quell'occasione si palesò chiaramente come i problemi di tipo metodologico interessino in modo più o meno profondo tutti i settori professionali e che, quindi, proprio questo potesse essere un campo in cui svolgere ulteriori interventi di formazione ed aggiornamento professionale.

Ma se, nel 2010, l'esigenza cui il Cermeg ed il Gi.Pro. cercarono di far fronte fu quella di fornire un accrescimento della conoscenza e delle abilità dei singoli professionisti – arricchendo, per così dire, le loro peculiari competenze tecnico-scientifiche con quelle metodologico-retoriche tipiche dei contesti argomentativi – nel caso del progetto «Comunicare la professionalità» (ma invero anche di quello attuale sulla mediazione), l'obiettivo si mostrava più ampio ed articolato, almeno sotto il duplice profilo dei destinatari delle diverse iniziative e dei contenuti delle stesse.

In primo luogo si è infatti ritenuto che fra i professionisti potenzialmente interessati ad una prima formazione sul tema della comunicazione potessero risultare anche quelli appartenenti alle professioni forensi (su tutti, gli avvocati) che, invece, trattando di perizia

all'interno del processo erano sì interrogati dalla cosa, ma in veste casomai anche di esperti. Il *parterre* che ci si proponeva inizialmente di raggiungere (e che poi è stato effettivamente raggiunto: hanno preso parte agli incontri quasi tutti i professionisti rappresentati dal Gi.Pro.) appariva quindi più vasto, giacché si muoveva dalla convinzione che, oggidì, non esiste una professione non toccata dal problema della comunicazione. Un tema, questo, estremamente ampio e sfaccettato, tanto che, in secondo luogo, si è trattato di articolare un percorso formativo che potesse essere in grado di venire incontro alle esigenze dei diversi professionisti coinvolti. L'analisi di tali fattori, condotta insieme ai rappresentanti del Gi.Pro., ha portato ad individuare come prioritarie le aree della comunicazione nei settori della pubblica amministrazione, del *marketing* e dei mass-media, giudicati sensibili per le esigenze lavorative dei giovani professionisti.

La precisazione dei temi destinati ad essere trattati nei primi due seminarî, dedicati alla comunicazione con la pubblica amministrazione e nel *marketing*, è stata tuttavia possibile grazie all'importante contributo fornito al progetto dal Master in Analisi e Gestione della Comunicazione dell'Università di Trieste, in particolare, dal suo direttore – il prof. Marco Cossutta – e da due suoi docenti – il dott. Eugenio Ambrosi e il dott. Gabriele Qualizza – i quali tutti sono poi intervenuti come relatori nelle iniziative organizzate a Trento. Da tale punto di vista, il progetto «Comunicare la professionalità» ha rappresentato un proficuo nuovo momento di collaborazione del Cermeg con il Master, nelle cui attività il Centro è sin da subito stato coinvolto per il settore della comunicazione in ambito giuridico: ma, come dimostrano le iniziative svolte nel corso del 2011, si tratta di un rapporto di cooperazione scientifica e didattica in grado di coinvolgere, a livello inter- ed extra-universitario, anche ulteriori realtà e professionalità. Come quelle della dott.a Alessandra Saletti e del dott. Alberto Faustini, rispettivamente responsabile dell'ufficio stampa dell'Università di Trento e direttore dei due quotidiani «Il Trentino» e «Alto Adige», grazie alla disponibilità dei qua-

li è stato possibile circoscrivere e precisare il contenuto dell'incontro formativo sul tema della comunicazione con i mass-media.

## 2. I CONTENUTI DEL PROGETTO

Senza voler entrare nel dettaglio dei singoli seminarî e dei temi trattati dai diversi relatori intervenuti (rimandiamo per questo agli scritti che seguono), ci limiteremo ad offrire uno “sguardo d'insieme” sul progetto nella sua interezza, cercando così di evidenziarne lo scopo formativo.

L'individuazione delle diverse aree di intervento rispondeva, infatti, agli obiettivi di un percorso teso a fornire ai partecipanti le specifiche competenze di ordine teorico e a formare le migliori abilità per padroneggiare le dinamiche della comunicazione. Il modello didattico di riferimento – incentrato sull'analisi di *best practices* e di *case history* esemplari, sui processi di *problem solving* e di *media training* – è stato quello del “far conoscere per agire”, espressamente volto a superare la dicotomia tra formazione teorica ed addestramento pratico cui tuttora risulta spesso improntata l'Università italiana<sup>3</sup>.

Senza potere qui neppure di sfuggita analizzare il tema, ci limitiamo a notare come di tale situazione finisca con l'essere in primo luogo vittima proprio il giovane professionista il quale, consegnato al mondo del lavoro senza sufficiente preparazione pratica (o addirittura essendone totalmente privo), difetta degli strumenti tipici del “saper fare” (che dovrà certamente apprendere ed affinare nei primi anni di professione) necessarî per mettere a frutto il patrimonio di conoscenze apprese durante

3 Questo risulta con una certa dolorosa evidenza nell'ambito degli studî di Giurisprudenza che spesso sono stati non senza ragione accusati di un'eccessiva “teoricità” con scarsa o nulla attenzione prestata ai profili pratici. Non è tuttavia certo questo il luogo per prendere posizione sul dibattito, per una comprensione del quale rimandiamo a P. Moro, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Pordenone, 2009; Id. (a cura di), *Educazione forense. Sul metodo della didattica giuridica*, Trieste, 2011, disponibile in OA all'indirizzo <http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/4253> (da noi consultato il giorno 3 maggio 2012).

la propria carriera universitaria. Questo vale, in particolare, per ciò che riguarda la gestione della comunicazione, settore quasi totalmente trascurato negli anni che precedono l'ingresso nel mondo delle professioni in cui, invece, riteniamo sia determinante conoscere la natura dei processi e delle dinamiche comunicative, impadronendosi dei migliori strumenti capaci di governarli.

Se questa è stata la finalità di ordine generale, essa ha trovato opportuna declinazione per ciascuno dei seminarî di formazione, i cui risultati sono stati ulteriormente discussi e analizzati nella tavola rotonda finale cui, oltre a tutti i docenti, sono intervenuti anche il presidente del Cermeg – prof. Maurizio Manzin – e, come cennato, il prof. Cossutta.

Per quanto riguarda le singole tappe del percorso formativo, vogliamo solo ricordare come il primo incontro del 7 ottobre 2011, dal titolo «Comunicare con la pubblica amministrazione», aveva la finalità di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere ed interpretare il rapporto con la pubblica amministrazione e così agire in modo conseguente ed efficace, presentando tecniche e schemi di argomentazione funzionali alla presentazione di progetti, domande *et similia*. A tal fine, il dott. Ambrosi, relatore del seminario, si è soffermato sull'analisi della natura della comunicazione con la pubblica amministrazione, evidenziandone la peculiare natura soggettiva, che si riflette sul profilo del linguaggio tanto della pubblica amministrazione quanto con la pubblica amministrazione, filtrato anche dai problemi d'uso delle nuove tecnologie.

La «Comunicazione nel *marketing* e nel settore di impresa» è stato, invece, il titolo dell'incontro del 17 novembre 2011, nel corso del quale il dott. Qualizza ha affrontato i problemi della comunicazione nel settore del *marketing*, soffermandosi sulla natura del messaggio commerciale e sull'analisi delle c.d. leve del *marketing mix*, spiegando come affrontare i processi di *branding* e pianificare la *SWAT Analysis* anche nell'impatto con la rete di *Internet*. Un incontro espressamente volto a far acquisire competenze e *skills* operative nei settori del *marketing* e della comunicazione di impresa,

fornendo informazioni utili per apprendere tecniche di analisi della situazione operativa, funzionali alla pianificazione della migliore strategia comunicativa.

L'ultimo dei tre seminarî si è svolto il 6 dicembre 2011 e ha visto impegnati la dott.a Salletti ed il dott. Faustini, i quali si sono occupati del tema «Comunicare con i mass-media» con l'obiettivo di discutere la natura ed i meccanismi dei sistemi mediatici “tradizionali” ma anche di quelli informatico-telematici, per suggerire i modi di interazione e collaborazione con il giornalista alla luce dei suoi vincoli deontologici, così acquisendo e sviluppando abilità di *media relations*. A tali fini sono stati trattati diversi argomenti, come la peculiare natura della comunicazione nel mondo mass-mediatico, illustrando che cosa sia una “notizia”, come riconoscerla e raccontarla, in particolare attraverso gli strumenti di cui dispongono i professionisti (come il comunicato stampa) per il cui impiego ottimale non si può prescindere dalla conoscenza del sistema dei media locali sotto i profili delle tempistiche e modalità di trasmissione della notizia, che anche in questo caso devono tenere conto delle evoluzioni tecnologiche (quali *blog*, *chat*, *social networks* e *websites*).

Come si vede, si è trattato di un percorso formativo articolato e composito, che ha cercato di venire incontro ad alcune delle problematiche di cui è intessuto il lavoro dei professionisti i quali, senz'altro, nel proprio lavoro devono relazionarsi con la pubblica amministrazione o con i mass-media o, ancora, si preoccupano di come presentarsi sul mercato in modo efficace e congruo. Non sta certo a noi giudicare della bontà delle iniziative organizzare, ma un conforto su quest'aspetto ci viene non solo dall'alto numero di partecipanti (una media superiore al centinaio per ogni incontro) e dal fatto che essi appartenevano a svariate categorie professionali, ma, soprattutto, dall'attenzione che alcuni fra gli Ordini e Collegi Professionali afferenti al Gi.Pro. hanno voluto riservare al progetto. Non possiamo infatti non ricordare come gli incontri abbiano goduto del patrocinio e dell'accreditamento – ai fini della formazione e aggiornamento professio-

nale – da parte dell’Ordine dei Commercialisti di Trento, dell’Ordine degli Avvocati di Trento, del Collegio Geometri e Geometri Laureati della PAT, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro-Consiglio Provinciale di Trento, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento per tutte le professioni dell’area sanitaria (ostetrica/o, infermiere, psicologo, odontoiatra, veterinario, fisico, chimico, biologo, farmacista, medico chirurgo), mentre l’Ordine degli Ingegneri ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa.

Tutto questo ci pare confermi, da un lato, l’esistenza di un diffuso bisogno formativo, trasversale alle diverse professioni, ma, dall’altro lato, anche che è possibile far fronte a tale situazione qualora si sia capaci di creare occasioni di collaborazione reciproca e fattiva: certamente il Gi.Pro. è uno dei migliori esempî di quanto stiamo dicendo, capace com’è, nell’incontro delle differenti sensibilità dei proprî iscritti, di registrare le esigenze del variegato mondo delle professioni, mettendo a frutto il contributo dell’Ente pubblico e dei diversi Ordini e Collegi professionali afferenti, facendo così fronte ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro di cui, in qualche modo, il giovane professionista può essere attore protagonista, ma rischia di esserne vittima se non adeguatamente formato e supportato.

Il problema, dunque, diventa quello della formazione di qualità, di cui a volte si fa fatica scorgere i profili nella fitta rete di iniziative che in numero sempre maggiore vengono offerte al mondo delle professioni: in questa situazione, riteniamo che uno dei criterî per giudicare dell’offerta formativa possa essere quello del valore scientifico dei formatori e degli enti organizzatori. L’Università può su questo esprimere una propria voce importante, a patto, tuttavia, che si dimostri capace di ripensare in parte la propria *mission*, per colmare quel divario fra “teoria” e “prassi” che rischia davvero di diventare incolmabile.

Per ciò che ci concerne, crediamo che uno dei possibili modi per conseguire tale scopo sia quello di “fare rete” a livello sia inter- sia extra-universitario, facendo sì che il dialogo coinvolga non solo i diversi attori della scena universitaria (dipartimenti, facoltà, centri di

ricerca, master etc.), ma anche i protagonisti del mondo del lavoro e gli enti pubblici, nel recupero più pieno del significato della parola “*universitas*” in cui traluce la capacità di ricercare quanto di comune vi sia nel diverso, collegando e mettendo in relazione realtà e persone anche distanti tra loro, nella costruzione problematica ma costante di uno spazio di dialogo razionalmente controllato e garantito.

### 3. LA COMUNICAZIONE DEI VALORI E IL VALORE DELLA COMUNICAZIONE

Proprio tale situazione si è verificata con il progetto «Comunicare la professionalità», di cui ora intendiamo ultimare la discussione soffermandoci su alcune questioni di ordine teorico che sono emerse durante gli incontri, così forse anticipando anche la trattazione degli articoli che seguono.

In parte abbiamo già avuto modo di accennare la cosa, notando come il progetto sia stato capace di raccogliere in un comune spazio di discussione professionisti provenienti da settori assai distanti fra loro (maestri di sci e avvocati, farmacisti e architetti, commercialisti e infermieri, etc.): un’occasione importante per comprendere l’esistenza di bisogni trasversali a fronte delle differenze che certamente connotano ciascun ambito professionale – e che probabilmente necessitano di risposte più specifiche e mirate – ma la cui analisi non può a questo punto prescindere dal comune contesto di sfondo. Ad esempio, possiamo qui limitarci a menzionare come, trattando della comunicazione nel mondo dei mass-media, non sia stato difficile ritrovare la presentazione di problematiche tipiche anche del mondo professionale forense e, più in particolare, attinenti al metodo di redazione degli scritti difensivi: per “farsi leggere” – ha spiegato la dott.a Saletti – un giornalista deve conoscere e padroneggiare la lingua italiana, immedesimandosi nel lettore finale così da suscitare l’attenzione, dovendo tuttavia ricordare come la composizione di un articolo o di un comunicato stampa non sia certo casuale, ma risponda ad una precisa logica interna governata dalle tecniche di scrittura. Si tratta, come ben si vede,

di questioni non nuove per chi calca le aule di tribunale e quotidianamente ha il problema di “farsi leggere” dal giudice e di scrivere in modo retoricamente corretto ed efficace atti e scritti difensivi, il cui metodo di redazione ricorda quello tipico dei contesti mediatici, anche se con importanti differenze<sup>4</sup>: il giornalista, infatti, non ha normalmente il problema di dover confutare una tesi avversaria, dovendo nel contempo persuadere il giudice terzo della correttezza della propria posizione difensiva nel rispetto di precise regole giuridiche (come quelle sull'onere della prova). Tuttavia, si potrebbe ribattere, anche un giornalista ha le proprie regole da dover rispettare e il proprio giudice da dover persuadere (cioè il pubblico dei lettori), ma, osserviamo, si tratta di cose diverse: diverse, eppure, come abbiamo cercato di dire in chiusa al paragrafo precedente, in qualche misura simili.

Questo ci pare emerga con maggiore chiarezza avuto riguardo al problema sollevato nella tavola rotonda dal dott. Faustini il quale, ponendo la questione di che cosa debba intendersi per verità, ha sostenuto che la verità si presenta come quanto di più soggettivo possa esserci, giacché nella comunicazione massmediatica il “punto di vista” del giornalista è ineliminabile. Un dilemma enorme, che investe ancora una volta immediatamente il contesto processuale (anch'esso intessuto com'è di posizioni soggettive, quelle dei testimoni su tutte) ma che possiamo leggere in ogni ambito professionale, in cui ci aspetta che il professionista cui ci si rivolge dica la verità (e così, ad esempio, che sia vero quello che dice un farmacista – e cioè che sia vero che se prendiamo quella certa pastiglia ci passa il mal di testa – o che sia vero quello che dice un maestro di sci – e cioè che sia vero che se distribuiamo il peso in un certo modo governiamo meglio gli sci – e così via). Da tale punto di vista, riteniamo che proprio questo sia uno dei motivi per i quali la

comunicazione sia un tema capace di attrarre professionalità diverse (a differenza di quanto accade, per esempio, per la redazione dei motivi di appello, che difficilmente interesserà un architetto): non esiste un contesto relazionale – e certamente quello di ogni professione lo è – in cui prima o poi non vengano in considerazione i profili argomentativi del rapporto soggettivo. In effetti, la verità si presenta come quanto di più soggettivo possa esserci perché non v'è verità senza il soggetto che la conosce e dice, a patto ovviamente di non intendere tale affermazione come l'ennesima variante del dogmatismo (per cui la verità sarebbe un oggetto di cui il soggetto può disporre decretandone indiscutibilmente la presenza) o come la riproposizione del relativismo (in ragione del quale la verità è racchiusa in una dimensione soggettivistica e quindi propriamente non esiste). Il problema, casomai, è di trovare gli opportuni strumenti per controllare le affermazioni altrui e far sì che il dialogo non si riduca ad un momento di coartazione del consenso: ancora una volta, quindi, un problema di metodo che come dicevamo interessa ogni professionista. In effetti, tale questione si riflette sul rapporto fra questi e il “cliente” (parola che utilizziamo con una certa qual approssimazione, consapevoli che non è idonea a qualificare, ad esempio, il paziente per il medico o la parte assistita per l'avvocato) e, più in particolare, sul profilo dell'etica professionale, posto che al professionista è fatto divieto di mentire a chi gli si affida, pena, da un lato, l'attivarsi dei giusti rimedi che il nostro ordinamento dispone al proposito e, dall'altro lato, la perdita di credibilità presso la propria categoria di appartenenza e l'opinione pubblica interessata.

Letti in questa prospettiva, i quattro appuntamenti che in cui si è dipanato lo svolgimento del progetto, pur nelle significative differenze rappresentate dagli ambiti della comunicazione analizzati e quindi dagli argomenti proposti, sono legati da una sorta di *fil rouge* dal sapore filosofico (su cui tornerà più avanti anche l'articolo a firma di Serena Tomasi): il richiamo all'importanza della dimensione soggettiva della comunicazione è stato infatti costante ed è apparso in più momenti di ciascun incontro.

<sup>4</sup> Su cui certamente non possiamo qui soffermare la nostra attenzione: per un esame del metodo di redazione degli scritti difensivi rimandiamo ad esempio al volume collettaneo del Cermeg: P. Moro (a cura di), *Scrittura forense. Manuale di redazione del parere motivato e dell'atto giudiziale*, Torino, 2008.

Così, oltre a quanto già detto con riferimento al contesto dei mass-media, ricordiamo come il dott. Ambrosi abbia avuto modo di ricordare che il rapporto con la pubblica amministrazione è improntato ad una *fictio* istituzionale (quella per cui i cittadini si relazionano con un ente impersonale), ma in realtà è sempre mediato da persone, per comunicare efficacemente con le quali occorre conoscere le giuste metodiche e tempistiche. Un rapporto in cui, quindi, la dimensione soggettiva è ineludibile, al punto che la stessa pubblica amministrazione ne tiene conto ove decida di sottoporsi al giudizio di soddisfazione da parte dei cittadini-utenti.

Un cambiamento di prospettiva che si avverte in modo significativo anche nel contesto del *marketing* e della comunicazione d'impresa, posto che – così sosteneva il dott. Qualizza – sono ormai lontani e definitivamente passati i tempi in cui si è creduto che il consumatore-cliente fosse il destinatario passivo di un messaggio e che l'effetto pubblicitario fosse l'esito di un procedimento "automatico". Piuttosto, è oggi chiaro che la comunicazione dev'essere concepita alla stregua di un rapporto dialogico di tipo biunivoco, una vera e propria relazione che va costruita nel dialogo fra emittente del messaggio e ricevente del messaggio, i quali contribuiscono reciprocamente nella costruzione del significato del messaggio stesso. Il ricevente, ossia il consumatore-cliente, che non intende più da tempo essere considerato soggetto "passivo", vanta oggi conoscenze personali e legittime aspettative, come ben sa, tanto per fare un esempio, qualunque professionista che oggi deve essere preparato a ricevere nel proprio studio un soggetto che, il più delle volte, ha già maturato (magari sbagliando – ma questo è un altro discorso), una propria personale opinione "sul da farsi". Sembrano insomma così definitivamente tramontati i tempi in cui chi si recava da un medico o da un avvocato ne accettava i consigli e li seguiva pedissequamente. Una situazione di cui, ci ricorda ancora il dott. Qualizza, nel contesto della comunicazione d'impresa si è già preso atto da tempo, tanto che si è parlato di "svolta linguistica" del *marketing*, per la quale la comunicazione d'impresa rappresenta una proposta di mediazione fra domanda ed offerta

volta a ricercare uno spazio comune di dialogo fra impresa e consumatore-cliente. Nella consapevolezza che il *marketing* non è più riducibile ad una tecnica di vendita, ma è piuttosto uno strumento che consente ad un'azienda di esprimere la propria *mission*: cioè i propri valori.

Tutto ciò riguarda, ancora una volta, non solo le imprese, ma anche i singoli professionisti e financo la pubblica amministrazione: la comunicazione dei valori del proprio lavoro corrisponde cioè al valore che ciascuno dev'essere disposto a riconoscere alla comunicazione. Un passaggio che riteniamo sia oggi obbligato e che è dovuto alla consapevolezza dell'importanza della dimensione intersoggettiva della comunicazione professionale. Ed ecco nuovamente spiegato il motivo che ci ha spinto a proporre un progetto di formazione in tale ambito: per far sì che i professionisti possano agire da attori protagonisti e dirigere i processi comunicativi piuttosto che esserne meri partecipanti. D'altra parte, l'unica alternativa per fuggire tale esito infausto potrebbe essere quella di eccettuarsi dai processi comunicativi: tale strada non ci sembra tuttavia percorribile giacché, come abbiamo visto, la dimensione soggettiva è strettamente collegata a quella comunicativa.

In altri termini, a livello ontofenomenologico propriamente non esiste neppure la possibilità di pensare un soggetto che non sia costantemente in relazione con gli altri<sup>5</sup>: chi, cioè, decidesse di abdicare alla ricerca di un comune spazio di dialogo, automaticamente si porrebbe al di fuori del contesto relazionale cui ciascuno è consegnato. Con riferimento ai diversi ambiti professionali, tale assunzione comporta secondo noi il presentarsi di un'alternativa radicale, suggerendo la differenza non tanto fra il fare bene o il fare male la propria professione, quanto piuttosto fra l'essere (un buon) professionista o non esserlo affatto: il livello etico, infatti, è strettamente collegato a quello ontologico<sup>6</sup>, al punto che chi non

5 Facciamo qui riferimento, su tutte, alla lezione di Sergio Cotta, espressa ad esempio in S Cotta, *Diritto, persona, mondo umano*, Torino, 1989; ID., *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Milano, 1991; ID., *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, Milano, 1997.

6 Per tali affermazioni siamo debitori alle riflessioni che, con riferimento alla professione forense, sono sviluppate da M.

è un buon medico o un buon avvocato o un buon geometra semplicemente non è medico o avvocato o geometra. Cerca al più di farlo, di presentarsi cioè come se lo fosse: ingannando quindi il proprio “cliente”, che per i suoi bisogni ed interessi crede di rivolgersi ad un medico o a un avvocato o a un geometra, ma in realtà si affida a chi solo si presenta come tale. E che quindi non potrà che consigliare in modo errato il proprio “cliente”, giacché non possiede neppure il sapere ed il metodo che appartengono al patrimonio di conoscenze del professionista autentico.

#### 4. CONCLUSIONE:

##### L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

Queste ultime riflessioni ci pare confermino uno degli aspetti che, ricordavamo in precedenza, hanno connotato il progetto «Comunicare la professionalità», ma che, più in generale, possiamo ritrovare anche nella *mission* del Cermeg: l'intenzione, cioè, di colmare quel divario fra “teoria” e “prassi” che drammaticamente connota oggi la situazione universitaria italiana. Ci pare, in effetti, di avere mostrato come i due piani non siano affatto separati ma, se compresi nel loro giusto rapporto, possano addirittura condurre ad una dimensione di tipo teoretico che, invece, è quella che li tiene insieme. In mancanza di tale collegamento la situazione non potrebbe che essere quella cui ci troviamo normalmente di fronte: un apprendimento essenzialmente teorico cui si oppone, spesso, un successivo addestramento essenzialmente pratico (o, meglio, praticistico) che causa, nella migliore delle ipotesi, l'impressione di avere impiegato inutilmente diversi o molti anni della propria vita. (Detto per inciso: questo può succedere non solo allo studente che intraprenda una professione, il quale potrebbe lamentare il carattere eccessivamente teorico della formazione universitaria sino ad allora ricevuta, ma anche al professionista che, dopo qualche anno di faticoso lavoro, potrebbe avvertire l'insufficienza di un'arida attività ec-

cessivamente praticistica, priva cioè di quella dimensione verticale che magari si aspettava di trovare nella propria professione).

Un modo per superare tale *impasse* è rappresentato dalla formazione, che giustamente oggi si connota con l'acronimo *LLL* (*Lifelong Learning*), indicando la necessità di un aggiornamento costante e durevole. Avendo però già accennato a tale questione e non volendo ripeterci, ci limitiamo ad evidenziare in conclusione un ultimo aspetto relativo al progetto di cui siamo stati curatori e che, secondo noi, riguarda proprio la formazione. In effetti, a noi pare che la presentazione del tema della comunicazione abbia rappresentato anche una buona occasione per comprendere i diversi atteggiamenti che le singole categorie professionali riservano (non importa se consapevolmente o meno) ai settori di cui ci abbiamo proposto la trattazione. Si consideri, ad esempio, il tema del *marketing* e della comunicazione d'impresa: crediamo di non sbagliare affermando che talune professioni, come quella forense, sono maggiormente restie a trattarne, forse temendo una “mercificazione” delle proprie abilità e conoscenze. Ma riteniamo che tale atteggiamento “di sospetto” sia dovuto alla mancata comprensione della reale natura dei processi soggiacenti alla comunicazione d'impresa, forse tuttora letti alla luce di un modo di fare *marketing* che non corrisponde più all'attuale stato delle cose. Se, invece, il professionista fosse formato in modo opportuno sul tema della comunicazione d'impresa, avrebbe modo di comprendere che non si tratta di ridurre la propria professionalità a “prodotto” o a svolgersi nella veste di “pubblicitario” di se stesso, quanto piuttosto di comunicare i valori cui ispira il proprio lavoro e la propria attività, nella costruzione di un rapporto dialogico con il proprio “cliente” che inizia già con la messa in relazione che avviene nel momento del *marketing*.

D'altra parte, come abbiamo cennato, in questo caso non si tratta di scegliere *se* comunicare o meno, ma solo *come* farlo: ecco che, allora, la formazione anche sul tema della comunicazione professionale, sinora in gran parte negletto, diventa imprescindibile. Per ciò che ci riguarda non riteniamo affatto che il percorso formativo proposto nel 2011 abbia esaudito

Manzin, *Avvocati custodi del processo: alle radici della deontologia forense*, in Id., P. MORO (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, Milano, 2010, pp. 3-18; M. Manzin, *In principio era il contraddittorio*, «La giustizia penale», 51, 2010, pp. 397-406.



tutte le possibili aspettative; crediamo piuttosto che sia stato solo un primo momento di dialogo, che auspichiamo possa trovare nuove forme di sostegno per essere proseguito.

*Federico Puppo, Ricercatore confermato di Filosofia del Diritto e Professore Aggregato di Informatica Giuridica nell'Università degli Studi di Trento, segretario del Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica (CERMEG).*

# I dialoghi dei professionisti tra comunicazione e argomentazione

Serena Tomasi

## ABSTRACT

Questo contributo propone una riflessione sulla logica della struttura comunicativa alla luce dei più recenti studi di argomentazione.

I rilievi di carattere pratico-empirico presentati in occasione del Convegno “Comunicare la Professionalità” da parte di esperti di marketing, comunicazione pubblica e comunicazione mediatica, vengono posti criticamente a confronto con i concetti cardine della teoria argomentativa neo-dialettica (dialogue, conversational framework, goal) e con la proposta filosofica, logica ed etica degli studi di retorica forense, largamente praticati dal CERMEG. Di fronte all'esigenza di comunicare si ritiene che il profes-

sionista sia chiamato non solo ad *acquire skills* ma a saper cogliere il principio per il quale è possibile ragionevolmente raggiungere il proprio goal in ogni contesto situazionale.

## PAROLE CHIAVE

COMUNICAZIONE;  
ARGOMENTAZIONE;  
DIALOGO; DIALETTICA;  
RETORICA; PRAGMATICA;  
SITUAZIONE.

## 1 INTRODUZIONE

Questo contributo raccoglie alcune riflessioni originate dal ciclo seminariale “Comunicare la professionalità”, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nei giorni 7 ottobre, 17 novembre, 6 e 20 dicembre 2011, nell'ambito del progetto condiviso fra il Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica (Cermeg) di Trento e il Tavolo d'Ambito della P.A.T. (Provincia Autonoma di Trento) Gi.Pro – Giovani professionisti.

L'iniziativa, ideata e proposta per un pubblico di giovani professionisti, mirava ad illustrare le prassi comunicative in alcuni settori-tipo e a educare all'acquisizione di abilità pratiche per realizzare le specifiche finalità degli users.

Procedendo anzitutto ad una cursoria rassegna delle relazioni esperte, è nostro intento portare l'attenzione su alcuni dati che appaiono più propriamente qualificare la comunicazione del professionista con la pubblica amministrazione,

nel marketing d'impresa e con i mass-media. Ci proponiamo, quindi, di leggere i dati raccolti alla luce dei più recenti studi in tema di argomentazione (segnatamente riferendoci alla teoria neo-dialettica e agli studi di retorica forense), tentando di precisare la relazione tra comunicazione e argomentazione nel contesto delle relazioni pubbliche, del marketing d'impresa e dei media.

## 2 LA STRUTTURA COMUNICATIVA PUBBLICA, D'IMPRESA, MEDIATICA

Nel primo incontro del ciclo seminariale, Eugenio Ambrosi, docente del Master in Analisi e Gestione della Comunicazione dell'Università di Trieste e funzionario dirigente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ha chiarito lo statuto della comunicazione con le istituzioni pubbliche<sup>1</sup>. La relazione comunicativa non si

<sup>1</sup> E. Ambrosi, *Nella misura in cui...*, Roma, 1987; Id., M. Tessolin Tessarolo, *La comunicazione istituzionale: il caso di Trieste*, Trieste, 1997.

esaurisce in un mero passaggio di informazioni dalla P.A. al cittadino: il cittadino è utente e, più recentemente, con la privatizzazione delle aziende, è divenuto cliente, avendo acquisito inediti poteri di controllo della qualità del servizio (si pensi ai servizi U.R.P. o *customer satisfaction*). Il mutamento di status ha comportato l'elaborazione di uno schema di comunicazione *ad hoc*, di tipo dialogico-partecipativo e non più monologico-subordinativo<sup>2</sup>. Ciò significa che il passaggio di informazioni pubbliche non si svolge più unicamente per il canale istituzionale (cd. comunicazione istituzionale<sup>3</sup>), ma anche e soprattutto per impulso dal basso, per istanza dello *user*. Il cittadino che si rivolge all'operatore dell'ente pubblico non mira solo a ottenere informazioni ma a comunicare con l'istituzione: per questo, la relazione è improntata all'instaurazione di un rapporto personale con i soggetti preposti nell'apparato burocratico, per effetto anche di un processo di personalizzazione della P.A.<sup>4</sup>.

2 Questo passaggio si è verificato per effetto di plurimi interventi legislativi che, schematicamente, sono segnati da queste tappe: l. 8 giugno 1990 n. 42, Ordinamento delle autonomie locali; l. 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della l. 23 ottobre 1992 n. 23 ottobre 1992, n. 421; Direttiva P.C.M. 11 ottobre 1994, Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico; Legge 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; D.P.R. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; Legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni di legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3 Con la quale si intende la comunicazione realizzata da un'istituzione o dai suoi rappresentanti per pianificare le relazioni tra l'istituzione e il pubblico, acquisendo così un'immagine pubblica conforme ai fini.

4 Per un approfondimento sulla comunicazione pubblica, si veda: R. GRANDI, *La comunicazione pubblica - Teorie, casi, profili normativi*, Roma, 2001; G. Fornari, *La nuova comunicazione pubblica - Strategie e tecnologie per avvicinare le istituzioni ai cittadini*, Il, Milano, 2004; M. Franceschetti, *Comunicare con l'utente*, Roma, 2007.

Eppure spesso la comunicazione tra il soggetto pubblico ed il cittadino-professionista-utente non si risolve efficacemente, nella misura in cui il professionista non ottiene le risposte attese. Ciò è determinato da varie ragioni che possono essere così proposte in sintesi: aver posto la domanda erroneamente e aver ottenuto una risposta non pertinente; aver posto la domanda in modo pertinente e non aver ottenuto alcuna risposta; aver posto la domanda correttamente e aver ricevuto una risposta non pertinente; aver posto la domanda correttamente e aver ottenuto una risposta reticente.

In queste situazioni la comunicazione fallisce: ciò accade, secondo Ambrosi, perché è stata violata una delle regole di corretta comunicazione, sintetizzate nel seguente decalogo<sup>5</sup>:

1. Avere e rendere sempre chiaro il contenuto del testo;
2. Individuare sempre il destinatario;
3. Individuare le singole informazioni e inserirle nel testo in modo logico;
4. Individuare e indicare i contenuti giuridici del testo;
5. Individuare la struttura giuridica più efficace per comunicare gli atti;
6. Verificare la completezza delle informazioni;
7. Verificare la correttezza delle informazioni;
8. Verificare la semplicità del testo;
9. Usare note, allegati e tabelle;
10. Rileggere sempre i testi scritti.

Queste regole impongono all'utente un'attitudine critica ed interattiva, non subietta in toto all'azione dell'ente: in questo modo l'utente assume un ruolo propulsore nella ricerca della soluzione della questione.

Anche nel settore del marketing d'impresa si è assistito ad un progressivo cambiamento dello statuto della comunicazione pubblicitaria. Gabriele Qualizza, docente presso il Master in Analisi e Gestione della Comunicazione dell'Università di Trieste ed il Master in Digital Advertising dell'Università Cattolica di Mi-

5 Si veda E. Ambrosi, *Comunicare con la P.A.* 7 ottobre 2011, presentazione Power Point, disponibile on line all'indirizzo <http://www.cermeg.it/2011/09/16/comunicare-la-professionalita/> (sito consultato il giorno 17 aprile 2012).

lano, ha mostrato nella comunicazione pubblicitaria l'avvenuta transizione da un modello di relazione produttore/consumatore *one to one*, ad un modello di *relationship marketing* di tipo dialogico, per il quale il consumatore, target in continuo movimento, volubile per scelte, non subisce la decisione imprenditoriale ma vi partecipa attivamente<sup>6</sup>. Sono esempio di questo schema bidirezionale produttore-consumatore i casi di co-creazione di un prodotto, per cui non è più l'azienda a lanciare un prodotto sul mercato, lasciando al consumatore la scelta (modesta) di accogliere o respingere quanto è già stato creato, ma in cui il fruitore finale diventa il protagonista del processo creativo del contenuto pubblicitario<sup>7</sup>. In questa prospettiva, sarebbe riduttivo immaginare il marketing come una mera strategia di vendita: si tratta di un processo più complesso, che consente all'azienda di esprimersi in modo efficace e conforme ai propri fini e alle proprie attività, vagliando punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi del mercato (*SWOT analysis*).

Alessandra Saletti, Responsabile dell'Ufficio Stampa dell'Università di Trento e Alberto Faustini, Direttore dei quotidiani *Trentino*, *Alto Adige*, *Corriere delle Alpi*, in forza della loro professionalità, hanno illustrato il processo di formazione, trasmissione e pubblicazione di una notizia. Il contesto informazionale ha subito un evidente cambiamento dovuto alla pervasività dei mezzi di comunicazione mediatica: accadimenti in tutto il mondo si riscontrano in tempo reale su più canali. Ci si interroga, quindi, su cosa sia una notizia. Dalla discussione degli esperti emerge come la notizia sia alcunché che accade, che non si conosce, che colpisce l'attenzione del ricevente, che interessa più persone. Non possono essere determinate e gerarchizzate *ex ante* le notizie di un giornale, poiché esse variano in dipendenza del contesto

6 Si veda G. Qualizza, *Pensieri/Segnali. Architetture della comunicazione nella nuova fabbrica delle idee*, Trieste, 2005; Id., *Comunicare nel marketing e nel settore di impresa*, presentazione Power Point, disponibile on line all'indirizzo <http://www.cermeg.it/2011/09/16/comunicare-la-professionalita/> (sito consultato il giorno 17 aprile 2012).

7 Per un approfondimento, si veda V. Codeluppi, *I consumatori. Storia, tendenze, modelli*, Milano, 1992; R. Grandinetti, *Concetti e Strumenti di Marketing*, Milano, 2002.

di ricezione ove si diffondono. In questo processo composito di formazione della notizia si inseriscono gli organi di stampa: la produzione di comunicati stampa, rispondenti ai requisiti di efficacia e pertinenza dell'informazione, serve topicamente a selezionare le notizie che verranno raccontate dal giornale, diffuse dalla radio, trasmesse dalla televisione, ecc.

Ogni volta che guardiamo la televisione, leggiamo il giornale, apprendiamo dai bollettini informativi, siamo esposti a considerazioni che vengono presentate per giustificare le asserzioni proposte. Per definire la comunicazione, occorre cogliere la specificità di questo atto nei settori delle cui dinamiche si è fatto esercizio. Negli ambiti in cui il professionista svolge la propria attività comunicando, si ravvisano alcuni dati comuni:

- il professionista è in una situazione comunicativa che implica degli interlocutori (P.A., produttore, organo mediatico) e un messaggio<sup>8</sup>;
- il professionista non è in una posizione privilegiata, perché egli è privo dell'apparato comunicativo (standards, procedure, mezzi) di cui dispone l'interlocutore-ente;
- il professionista, colui al quale l'ente emittente si rivolge, fa parte di un uditorio (insieme dei professionisti del settore) con il quale condivide valori e giudizi (contesto di ricezione);
- il professionista-user non è subietto al potere impositivo del soggetto emittente (P.A., organo di stampa, produttore);
- il professionista dialoga con l'ente: la comunicazione è efficace in quanto le idee dei soggetti siano condivise;
- la comunicazione non si esaurisce in un mero scambio informazionale ma ha una

8 Lo schema standard della comunicazione collega emittente, destinatario, messaggio. V. R. Escarpit, *Théorie générale de l'information et de la communication*, Paris, 1976 (tr. it. *Teoria dell'informazione e della comunicazione*, Roma, 1979). Sulla comunicazione, nella prospettiva degli studi argomentativi, v. Ph. Breton, *L'argumentation dans la communication*, La découverte, Paris, 1996 (tr. it. a c. di A. Gilardoni, *L'argomentazione nella comunicazione*, Milano-Udine, 2008); Id., G. Gauthier, *Histoire des théories de l'argumentation*, La découverte, Paris, 2000; sul ruolo del linguaggio nella comunicazione verbale, v. E. Riggotti, S. Cigada, *La comunicazione verbale*, Milano, 2004.

struttura argomentativa<sup>9</sup>: così come lo *user* è un interlocutore critico che esercita una capacità di valutazione (talvolta irriflessa, talvolta applicata), allo stesso modo l'ente-emittente non si limita ad asserire d'autorità ma, mentre comunica, cerca di ottenere il consenso di coloro con i quali intende condividere la propria opinione.

### 3 LA RICERCA DI INFORMAZIONI: UN DIALOGO ARGOMENTATIVO

Comunicare, quindi, è *argomentare*. In seguito agli studi di Perelman e Toulmin, la tendenza sull'argomentazione è quella di intendere quest'ultima come una pratica linguistica, sociale, comunicativa, interattiva e, in questo senso, dialettica<sup>10</sup>. Le teorie dell'argomentazione propongono di combinare due componenti: una empirico-descrittiva, volta ad individuare quali argomenti vengano di

9 Sulla differenza tra informazione e argomentazione, v. A. Iacona, *L'argomentazione*, Torino, 2010: «Argomentare a sostegno di un'asserzione significa addurre considerazioni che mirano a ottenere un accordo intorno a ciò che si asserisce. Dunque l'argomentazione presuppone la possibilità del disaccordo» (p. x).

10 Per una ricognizione storica sugli studi argomentativi, v. Ph. Breton, G. Gauthier, *Histoire des théories de l'argumentation*, La Découverte, cit.; P. Cantù, I. Testa, *Teorie dell'argomentazione. Un'introduzione alle logiche del dialogo*, Milano, 2006; A. Cattani, P. Cantù, I. Testa, *La svolta argomentativa. 50 anni dopo Perelman e Toulmin: 1958-2008*, Napoli, 2009; F. H., van Eemeren, R. Grootendorst, T. Kruijer, *Handbook of argumentation theory*, Dordrecht, 1987; E. Feteris, *Fundamentals of legal argumentation. A survey of theories on the justification of judicial decisions*, Dordrecht, 1999; C. Plantin, *L'argumentación*, Barcelona, 1998; D. Walton, A. Brinton (eds.), *Historical foundations of Informal Logic*, Aldershot, 1997; D. Walton, *Informal logic: a handbook for critical argumentation*, Cambridge, 1989. Per un approfondimento sugli studi argomentativi in ambito giuridico dopo la svolta argomentativa, v. M. Manzin, *Ricordando Perelman: dopo ed oltre la «nouvelle rhétorique»*, in G. A. Ferrari, M. Manzin, *La retorica tra scienza e professione legale*, cit., pp. 17-22; Id., *Rhetorical vs. syllogistic models of legal reasoning: the Italian experience*, in *Proceedings of the 7th Conference of International Society for the Study of Argumentation*, Amsterdam, 2011, pp. 1165-1174 (l'abstract è consultabile all'URL: [http://cf.hum.uva.nl/issa/conference\\_2010/abstracts\\_M.html](http://cf.hum.uva.nl/issa/conference_2010/abstracts_M.html), sito consultato il giorno 17 aprile 2012); Id., *Vérité et logos dans la perspective de la rhétorique judiciaire*, in B. Frydman, M. Meyer (Eds.), *Perelman (1919-2012). De la Nouvelle Rhétorique à la Logique Juridique*, Paris, 2012.

fatto accettati in un determinato contesto per valutarne la struttura ed il funzionamento; una normativa, volta a determinare un set di regole che caratterizzano l'attività argomentativa e che possono servire per ricostruire gli argomenti, valutare la loro adeguatezza e impiegare strategie di ragionamento.

Se gettiamo uno sguardo agli studi di *Informal logic*, condotti dagli anni Ottanta, in area canadese, in reazione ai canoni epistemologici tipici della logica formale, scopriremo che essi propongono nuovi strumenti di indagine dell'argomentazione. Nel 2000, con un articolo pubblicato in *Journal of Informal Logic*, Ralph Johnson e Anthony Blair, *leading practitioners* del movimento, chiarirono la prospettiva di indagine della scuola canadese: «informal logic designates the branch of logic whose task is to develop non-formal standards, criteria, procedures for analysis, interpretation, evaluation, critique and construction of argument in everyday discourse»<sup>11</sup>. Il principale contributo dell'*IL approach* all'elaborazione di una teoria normativa dell'argomentazione quotidiana è la sostituzione degli standard di validità della logica formale (deduzione da premesse vere): in questa prospettiva, un ragionamento è cogente in forza di R.S.A. *standard*. L'acronimo indica i criteri di validità in *rilevanza (relevance)*, *sufficienza (sufficiency)* e *accettabilità (acceptability)*. Perché un argomento sia valido, non si richiede che colleghi premesse vere ad una conclusione sulla base di inferenze valide: si richiede che le premesse siano accettabili, rilevanti rispetto alla conclusione e tali da fornire sufficiente supporto probatorio a favore di un giudizio di accettabilità della conclusione.

Il *commitment* è quello di studiare l'argomentazione come un processo dialettico, con la precisazione che

to say that argumentation is dialectical, then, is to identify it as a human practice, an exchange between two or more individuals in which the process of interaction shapes the product<sup>12</sup>.

11 J.A. Blair, R.H. Johnson, *Informal logic: an overview*, in *Informal logic*, 20, 2, 2000, pp. 93-108: 93.

12 A.J. Blair, R.H. Johnson, *Argumentation as dialectical*, in *Argumentation*, 1, 1987, pp. 41-56: 46.

Quattro proprietà essenziali permettono di delimitare il concetto di procedura dialettica<sup>13</sup>:

1. *a product/process link*: l'argomento non è solo un prodotto, cioè una serie di proposizioni con determinate caratteristiche sequenziali, ma è correlato al processo produttivo, senza il quale non può essere propriamente compreso;
2. il ruolo degli *arguers*: il processo argomentativo presuppone al minimo due ruoli, chi propone la questione e chi risponde;
3. il punto di avvio dell'argomentazione: il processo argomentativo ha inizio con una domanda o con un dubbio riferito ad una proposizione;
4. la natura finalistica dell'argomentazione: l'argomentazione è una *purposive activity*, cioè un *agere* teleologicamente orientato. Ciascun partecipante è mosso da un *goal* rispetto al quale orienta il proprio *propositional attitude*<sup>14</sup>.

I principali risultati delle ricerche di teoria dell'argomentazione secondo l'*IL approach* trovano sintesi e sviluppo nella cd. *New Dialectic* elaborata da Douglas Walton, una teoria e un metodo di valutazione degli argomenti<sup>15</sup>.

L'argomentazione, così intesa, denota «a dynamic process of connecting arguments together for some purpose in a dialogue»<sup>16</sup>: essa si connota *pragmaticamente* e *finalisticamente* nella misura in cui la validità di un argomento dipende dall'adeguatezza al contesto d'uso in cui l'argomentazione si svolge e dall'obiettivo che il dialogo mira a conseguire.

Un concetto cardine della proposta teorica di Walton è quello di *dialogo*:

A dialogue is a type of goal-directed conversation in which two participants (in the minimal case) are participating by taking turns. At each move

<sup>13</sup> *Ibidem* p. 45.

<sup>14</sup> Su questo tema, si veda D. Walton, D.M. Godden, *Informal logic and the dialectical approach to argument*, in H.V. Hansen, R.C. Pinto (Eds.), *Reason reclaimed*, Virginia, 2007, pp. 3-17, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07JBfestIL.pdf> (sito consultato il giorno 17 aprile 2012).

<sup>15</sup> D. Walton, *The New Dialectic*, Toronto, 1998; più recentemente Id., *Fundamentals of critical argumentation*, New York, 2006.

<sup>16</sup> D. Walton, *Fundamentals of critical argumentation*, cit. p. 1.

one party responds to the previous move of the other party. Thus each dialogue is a connected sequence of moves (speech acts) that has a direction of flow<sup>17</sup>.

Il dialogo, cioè, è una struttura comunicativa organizzata, il *conventional framework* nel quale si stagliano gli argomenti che devono essere valutati in relazione alle caratteristiche del contesto conversazionale.

Il dialogo per sua natura non contiene solo argomenti ma fornisce informazioni, spiegazioni, istruzioni. Walton enuclea cinque proprietà strutturali che consentono di qualificare un dialogo come argomentativo:

*issue*: è la questione sulla quale vi è divergenza di opinioni;

*viewpoints*: in un dialogo ci sono almeno due partecipanti, *proponent* e *respondent*, ciascuno dei quali esprime un punto di vista sulla questione. Il punto di vista è rappresentato da una proposizione e da un atteggiamento, a favore, contrario o neutrale;

*civility*: il dialogo è sorretto da regole di educazione per cui i partecipanti rispettano turni di parola, senza impedire reciprocamente la libertà di esprimersi<sup>18</sup>;

*opposition*: i due punti di vista sono opposti e determinano una situazione conflittuale;

*use of arguments*: ciascun partecipante al dialogo compie delle mosse; in particolare può presentare argomenti, porre delle domande o criticare un argomento. La critica può avvenire in due modalità: opponendo un controargomento oppure muovendo *critical questions* capaci di individuare i punti di debolezza.

Dal punto di vista neo-dialettico, è fondamentale il legame tra il dialogo ed il contesto nel quale si inserisce: la dipendenza contestuale si riferisce all'obiettivo che il dialogo persegue. Il logico canadese propone sei principali modelli di dialogo, definiti in base agli specifici *goals*, alle regole e alle tecniche di argomentazione funzionali allo scopo. È dialogo la *persuasion* (*persua-*

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 2.

<sup>18</sup> Il tema è ampiamente discusso in D. Walton, *Ethical argumentation*, Lanham, 2002.

sion) originata da un contrasto di vedute e volta a risolvere o chiarificare la questione discussa; è dialogo la *ricerca di elementi di prova (inquiry)* finalizzata a sostenere o confutare un'ipotesi; è dialogo la *negoziiazione (negotiation)* nella quale le parti convergono ad una soluzione di personale convenienza; è dialogo la *ricerca di informazioni (information-seeking)* volta allo scambio di contenuti informativi; è dialogo la *deliberazione (deliberation)* che esprime la scelta politica delle azioni da intraprendere; è dialogo la *contesa (eristic)* che sorge dal triviale scontro tra le parti.

Ogni dialogo si caratterizza per un *goal* comune ai partecipanti, che definisce la cornice collettiva nella quale si svolge ogni mossa, e per un *goal* che ciascun partecipante individualmente persegue.

Un argomento è valido nel contesto dialogico nella misura in cui contribuisce al perseguimento dell'obiettivo del dialogo. Detto più precisamente, secondo questa concezione, l'argomentazione presuppone un *conversational framework* nel quale lo scambio verbale, affinché possa essere produttivo, richiede l'adesione delle parti alle massime collaborative di cortesia, in accordo ad una concezione ispirata al Principio di Cooperazione di Grice. È fallace, quindi, l'argomento che non soddisfa gli standard di correttezza del contesto del dialogo in cui è usato, impedendo il progresso del dialogo ed il conseguimento del *goal* suo proprio<sup>19</sup>. La fallacia implica un utilizzo ingannatorio dell'argomentazione per procurare un vantaggio proprio ed un ingiusto pregiudizio per la controparte nel dibattito; è una tecnica che comporta *dialectical shifts* da un tipo di dialogo ad un altro.

Sulla base del catalogo di tipologie di argomentazione dialettica proposto da Walton si può riconoscere che il professionista-utente, in rapporto con la P.A., con il giornale e con il produttore attraverso il marketing, esperisce un dialogo di tipo «information-seeking».

La situazione conversazionale è infatti contrassegnata dalla disparità dei partecipanti:

19 D. Walton, *The New Dialectic*, cit., p. 260: «A fallacy is a misuse or misexecution of an argumentation technique and, as such, it obstructs the legitimate goals of dialogue in the given argument. It is not just a blunder, or an incidental violation of a rule of reasonable dialogue».

una parte possiede delle informazioni, l'altra parte ne è priva. L'obiettivo è lo scambio e la diffusione di informazioni; nello specifico, ciascuna parte intende trasmettere o acquisire determinati dati. Il cittadino-professionista, nella veste di utente di un servizio pubblico o consumatore o lettore, cerca di ottenere informazioni dall'interlocutore prescelto: lo scambio, si è visto, non è unidirezionale e monotono (*top-down*) ma dialogico (anche *bottom-up*), finalizzato alla condivisione delle opinioni.

Ciascun partecipe non deve agire contrariamente al *goal* della conversazione, pena l'infrazione dialettica: egli commetterà in questo caso la fallacia della irrilevanza, cd. *ignoratio elenchi*<sup>20</sup>, tipica di chi adduce argomenti irrilevanti rispetto allo scopo<sup>21</sup>. La rilevanza è definita dialetticamente rispetto al *fine* del dialogo nel quale i partecipanti sono impegnati. Il termine classico (*ignoratio*) è significativo: *l'arguer*, ad esempio, che si abbandona ad una digressione patetica *ignora* la sua *mission*, che è quella di fornire o ottenere informazioni<sup>22</sup>. Se l'utilizzo di determinati argomenti, di per sé validi e corretti, risulta infatti motivato dall'intento di orientare il ragionamento nel contesto dialogico, imprimendone un cambio, un "deragliamento", il dialogo fallisce.

#### 4 IL PROFESSIONISTA COME RETORE

L'obiettivo che fin dall'inizio ci siamo proposti è stato quello di fornire una chiave di lettura delle esperienze di comunicazione del professionista con interlocutori privilegiati, quali la P.A., il produttore, i mass media.

Attraverso l'analisi della teoria neo-dialettica dell'argomentazione, invalsa nel dibattito scientifico internazionale, è emerso che il

20 Spesso indicata come *wastebasket category* o, similmente, *umbrella category*, perché in essa confluiscono mosse argomentative irrilevanti.

21 D. Walton, *The place of emotion in argument*, University Park, 1992.

22 Walton ritiene che la violazione del limite di rilevanza sia alla base delle quattro *emotional fallacies* che utilizzano il ricorso alle emozioni in quanto distolgono l'argomentazione dal vero oggetto di dibattito: *argumentum ad populum*, *argumentum ad baculum*, *argumentum ad misericordiam*, *argumentum ad hominem*.

dialogo partecipato dal professionista ha una struttura argomentativa. Comunicare, secondo il tradizionale triangolo emittente/messaggio/destinatario, già oggetto di studio delle scienze della comunicazione<sup>23</sup>, significa argomentare<sup>24</sup>. Argomentare significa costruire un ragionamento che si svolge in contraddittorio, inseparabilmente connesso all'idea di bilateralità soggettiva o dialogo. La logica che governa la razionalità e/o l'efficacia dell'argomentazione è quella classica, variamente indicata nella dialettica, nella retorica e/o in entrambe<sup>25</sup>.

A questo punto al professionista sono offerte due possibilità: 1) affidarsi ad una completa sistematica delle operazioni logiche e comunicazionali ed acquisire *skills* per padroneggiare il discorso argomentativo; 2) impadronirsi dell'arte argomentativa e cogliere il principio per il quale è possibile *ragionevolmente* raggiungere il proprio *goal* in ogni contesto situazionale<sup>26</sup>.

La prima è la via della manualistica di pronto-consumo che frammenta i discorsi in situazioni tipiche, li organizza in schemi predeterminati e fornisce modelli applicativi immediatamente disponibili all'utente: un simile approccio attribuisce al pensiero sistematico non un ruolo di mero strumento finalizzato a utilità pratiche, ma il rango di garanzia per una procedura razionale<sup>27</sup>.

23 V. in part. M. Dascal, F.H. van Eemeren, E. Rigotti, S. Stati, A. Rocci, *Argumentation in dialogic interaction. Studies in Communication Sciences*, Lugano, 2005.

24 Sul rapporto tra argomentazione e comunicazione nel contesto giuridico, si veda F. Cavalla, *Alcune riflessioni sulla comunicazione nell'esperienza giuridica*, in AA.VV., *Il problema della comunicazione*, Padova, 1967, pp. 65-70; M. Cossutta, *La comunicazione giuridica tra drafting legislativo e teoria*, in E. Kermol (a c. di), *Le strategie della comunicazione*, Padova, 1999, pp. 95-130; Id., *Dal gioco al giudizio: fra logica formale e argomentazione*, in E. Kermol, M. Tessarolo, *Gioco e giochi. Tra comunicazioni e nuove tecnologie*, Padova, 2005, pp. 161-171.

25 Per uno studio recentissimo sulle logiche argomentative in ambito giuridico, cfr. F. Puppo, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, Padova, 2012.

26 Sulla distinzione tra arte e tecnica, il riferimento è ad Arist., *El Sof.*, XXXIV, 183b, 25-26 (= Aristotele, *Le confutazioni sofistiche*, tr. it. a c. di M. Zanatta, Milano, 2000, p. 257).

27 Sull'interpretazione sistematica nel diritto, cfr. V. Veluzzi, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Torino, 2002, pp. XVI-224.

Percorre l'altra via chi invece ritiene che l'esigenza di controllo del ragionamento non possa sottrarsi ad una opportuna investigazione della struttura (metafisica) per cui l'argomentazione non è ridicibile al possesso di tecniche di ragionamento critico, ma implica la conoscenza di ciò per cui quelle tecniche sono valide<sup>28</sup>. Questa variante pone il concetto di dialogo/controversia/questione al centro della fondazione dialettica dell'argomentazione. Cambia l'orizzonte filosofico ed epistemologico: pensare rigorosamente la differenza non significa avvalersi di strumenti o tecniche per amministrare le opposizioni, ma ricordare ciò per cui (e studiare come) la verità si manifesta nella confutazione<sup>29</sup>.

Nell'ambito di quest'ultimo orientamento si collocano, a nostro modo di vedere, gli studi di retorica forense, largamente praticati dal Cermeg, per i quali la logica dell'argomentazione è la retorica, concepita in senso classico in connubio con topica e dialettica, come parti di un ragionamento razionalmente garantito<sup>30</sup>.

Il criterio d'ordine non è nuovo, ma ci riporta alle origini del pensiero occidentale, alla retorica di cui parla Aristotele nell'omonima sua opera. L'intento è quello di ricordare che l'argomentazione, retoricamente intesa, è unica e al contempo composita, perché volta a scoprire in ogni argomento ciò che è comune e ciò che è diverso<sup>31</sup>.

28 V. F. Cavalla, *Dalla 'retorica della persuasione' alla 'retorica degli argomenti'. Per una fondazione logico rigorosa della topica giudiziale*, in M. Manzin, G.A. Ferrari (a c. di), *La retorica tra scienza e professione legale*, cit., pp. 25-82; Id., *Retorica giudiziale, logica e verità*, in F. Cavalla (a c. di), *Retorica processo verità*, Milano, 2007, pp. 18-84.

29 Ampiamente sull'argomento, M. Manzin, *Ordo Iuris. La nascita del pensiero sistematico*, Milano, 2008.

30 Le opere più rappresentative al riguardo sono F. Cavalla, *La verità dimenticata. Attualità dei presocratici dopo la secolarizzazione*, Padova, 1996; Id., *Retorica processo verità* (a c. di), cit.; Id., *Al tramonto della legge. Alle origini del diritto*, Napoli, 2011; M. Manzin, *Ordo Iuris*, cit.; Id. *La verità retorica del diritto*, in D. Patterson, *Diritto e verità*, ed. it., tr. it. a c. di M. Manzin, Milano, 2010, pp. ix-li; P. Moro, *La via della giustizia. Il fondamento dialettico del processo*, Pordenone, 2004; Id., M. Manzin, *Retorica e deontologia forense*, Milano, 2010.

31 È fornita una breve caratterizzazione degli studi di retorica forense in M. Manzin, *Per un approccio multidisciplinare allo studio del principio di non contraddizione*, in



Ogni riflessione sull'argomentazione è mossa dal riconoscimento della struttura intersoggettiva o dialogica della comunicazione. La comunicazione, si è detto, consiste in uno scambio di informazioni tra le parti mediante l'uso del linguaggio. Proprio gli studi linguistici, ed in particolare la pragma-linguistica, hanno inciso sull'automatismo dello scambio informativo attraverso lo studio del contesto, inteso come una situazione inclusiva di fattori extralinguistici che condizionano l'uso del linguaggio.

Più precisamente, il discorso argomentativo rappresenta la proposta di un locutore ad un interlocutore in una situazione comunicativa circa una determinata questione.

Le argomentazioni offerte dal locutore per mezzo del discorso sono di tre specie; secondo lo Stagirita «le prime dipendono dal carattere dell'oratore, le seconde dalla possibilità di predisporre l'ascoltatore in un dato modo, le ultime dal discorso stesso, in quanto dimostra o sembra dimostrare qualcosa. La persuasione si realizza per mezzo del carattere (*ethos*) quando il discorso sia fatto in modo da rendere credibile l'oratore [...]. E questo deve risultare proprio dal discorso, e non dalle opinioni preesistenti sul carattere dell'oratore. [...]. La persuasione si realizza invece tramite gli ascoltatori (*pathos*) quando questi siano condotti dal discorso a provare un'emozione: i giudizi non vengono emessi allo stesso modo se si è influenzati da sentimenti di dolore o gioia, oppure di amicizia o di odio [...]. La persuasione si ottiene tramite i discorsi (*logos*) quando mostriamo il vero o ciò che appare tale attraverso i mezzi di persuasione appropriati in ogni caso. Proprio perché le argomentazioni dipendono da questi tre mezzi, è evidente che comprenderle è proprio di chi è in grado di compiere ragionamenti logici e di riflettere intorno ai caratteri, alle virtù, e, in terzo luogo, alle emozioni»<sup>32</sup>.

F. Puppo (a c. di), *La contraddizione che noi consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, Milano, 2010, pp. 9-20. Per informazioni aggiornate sull'attività del Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica, si rinvia al sito Internet <<http://www.cermeg.it>>.

32 Arist. Ret., I, 1356a (= Aristotele, *Retorica*, tr. it. a c. di M. Dorati, Milano, 1996, pp. 13-15).

L'argomentazione è governata dalla retorica proprio perché essa è *ethos*, *pathos* e *logos*. Non sarà addestrato alla retorica chi si limita ad apprendere, pur rapidamente, tecniche che consentono di agire al bisogno. Tenere uniti *ethos*, *pathos* e *logos* è un'arte. Ciò non è solo auspicabile, ma appare necessario, perché risponde all'essenza del dialogo: *ethos* impone di accogliere il principio della differenza come principio costitutivo dell'esistenza ed indisponibile alla volontà degli uomini; *pathos* richiede di agire nella relazione comunicativa attraverso il coinvolgimento dialogico delle parti secondo le loro peculiarità ricettive; *logos* impone di trovare ciò che accomuna al di là delle differenze e ciò che è diverso nel comune.

Allorché questi aspetti siano mantenuti uniti, il retore-professionista disporrà di un'arte che gli consentirà di partecipare ragionevolmente e efficacemente al dialogo, realizzando la comunicazione nella sua forma più estesa e radicata.

*Serena Tomasi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Studi Giudici Comparati ed Europei all'Università di Trento (tesi in Filosofia del diritto). Collabora alle attività della cattedra di Filosofia del Diritto (prof. Maurizio Manzin) e del Cermeg.*

## Connecting people.

# Le nuove vie della comunicazione non convenzionale

## Gabriele Qualizza

### ABSTRACT

La crescente disaffezione nei confronti delle forme tradizionali di advertising suggerisce l'opportunità di spostare l'asse gravitazionale della comunicazione d'impresa, ponendo al centro il consumatore: non un individuo isolato, ma un soggetto inserito in una rete di contatti e di relazioni, attivo e partecipativo, informato e oculato nelle scelte, dal quale viene una domanda insistente di qualità e di eticità.

A partire da questa prospettiva, il presente contributo intende suggerire una mappa dei fenomeni emergenti. Centrale appare il ruolo della marca, impegnata a rianodare il filo della relazione tra produzione e consumo,

secondo una logica di carattere co-creativo: è un percorso trasversale, tra online e offline, tra old e new media, che pone l'accento sulle reti e sulle connessioni, sui processi e sulle relazioni, più che sulle merci e sulle cose.

### PAROLE CHIAVE

SOCIETING;  
EMPOWERMENT DEL CONSUMATORE; MARCA;  
COMUNICAZIONE NON CONVENZIONALE;  
STORYTELLING; CO-CREAZIONE.

L'overload d'informazioni pubblicitarie diffuse ogni giorno attraverso il sistema dei media ha raggiunto dimensioni impressionanti. Un giovane del Regno Unito all'età di 18 anni ha già visto circa 140mila spot televisivi, in Svezia un consumatore riceve più di 3mila comunicazioni commerciali al giorno, in Spagna i canali televisivi, pubblici e privati, di Madrid trasmettono ogni anno oltre 500mila spot pubblicitari<sup>1</sup>.

In questo contesto si innesca una sorta di guerra al massacro, per cui emerge e si fa notare soltanto l'azienda che – come in un immenso *potlach*<sup>2</sup> – riesce ad investire più risorse in

questo perverso meccanismo basato sul continuo gioco al rialzo. Il risultato è la proliferazione dei segni, dei messaggi, delle immagini: una situazione che porta all'inquinamento semiotico e alla ridondanza delle informazioni disponibili, ben oltre la misura di ciò che può concretamente servire (basti pensare al fenomeno dello *spamming*). Come nota Ampelio Bucci, "la società dell'informazione tende a diventare la società del rumore, come la società dei consumi tende a diventare la società dei rifiuti"<sup>3</sup>.

Ma soprattutto: il modello un emittente-molti riceventi, su cui si basa l'approccio tradizionale all'advertising, si rivela strutturalmente inadeguato a comprendere i cambiamenti in atto nel mondo dei consumatori. Come segnalano i risultati di una recente indagine condotta da Astra Ricerche su un campione di circa 2.000 soggetti rappresentativi della popolazione italiana compresa tra i 14 e i 79 anni di età, si registra una crescente disaffezione

1 Dati riportati in Ph. Kotler, F. Trias de Bes, *Marketing laterale*, trad.it di A. Guaraldo, Milano, 2004.

2 *Potlach*: cerimonia rituale in uso presso alcune tribù di Indiani del Nord America, nel corso della quale i partecipanti fanno a gara nel distruggere beni considerati di prestigio, allo scopo di vedere pubblicamente riconosciuto il proprio rango. Cfr. M. Mauss, *Saggio sul dono*, in Id., *Teoria generale della magia ed altri saggi*, trad.it. di F. Zannino, Torino, 1965, pp. 155-292.

3 A. Bucci, *L'impresa guidata dalle idee*, Milano, 1998, p. 44.

nei confronti della pubblicità. Gli intervistati la ritengono invadente (per il 93% “ce n’è troppa”), istigatrice di falsi bisogni (82%), lontana dall’esperienza quotidiana delle persone (per l’80% “non rappresenta persone vere, con bisogni veri”). È forte anche la sensazione di essere “trattati come scemi” dalle comunicazioni commerciali (78%), mentre è limitata la percentuale di soggetti che le riconosce una qualche forma di utilità e/o di interesse: solo il 44% ritiene che offra informazioni utili sui prodotti e sulle marche, solo il 6% dichiara di seguirla con passione, a fronte di un 18% che sostiene addirittura di odiarla e di non guardarla mai<sup>4</sup>.

Appaiono dunque pianamente giustificati i crescenti dubbi sulla reale efficacia delle forme tradizionali di advertising, strettamente legate al sistema di comunicazione *broadcast*, ossia al lancio “a spaglio” di messaggi, che vengono gettati nell’ambiente circostante – con elevata probabilità di dispersione – in direzione di target e segmenti di mercato, definiti in maniera generica e indifferenziata, senza alcun riguardo per l’esperienza e il vissuto concreto degli interlocutori<sup>5</sup>.

#### 1 - DAL MARKETING AL SOCIETING

Come alternativa a questo approccio, si segnala da più parti l’opportunità di un transito dal *marketing* al *societing*<sup>6</sup>: un passaggio, che si concretizza nella riscoperta del valore della relazione sociale. In questa nuova prospettiva l’asse gravitazionale si sposta, esautorando il mercato dal ruolo di elemento focale della comunicazione d’impresa. Tutto ruota attorno all’esperienza vissuta dal consumatore: non un individuo isolato, ma una persona inserita in una rete di contatti

e di relazioni. Un cliente “centauro”<sup>7</sup>, informato e oculato nelle scelte, attivo e partecipativo, anti-advertising per definizione, orientato alla soddisfazione di bisogni di natura profonda, che riguardano la sfera emotiva e le relazioni con gli altri, ma anche la ricerca dei valori, accompagnata da una domanda crescente di qualità ed eticità.

Si pensi a *People's Supermarket*, negozio di alimentari con sede in Lamb’s Conduit Street, a Holborn, vicino al *British Museum* di Londra, che vende prodotti freschi provenienti da piccoli fornitori e agricoltori locali. Il claim utilizzato per promuovere l’iniziativa – *For the people, by the people* – riflette l’inusuale concept su cui si regge questo originale punto vendita, organizzato in forma di cooperativa. In pratica, è un negozio di cui sono “proprietari” i suoi membri: chi aderisce al progetto si impegna infatti a lavorare gratis per quattro ore al mese nello stesso store, ottenendo in cambio l’opportunità di fare la spesa con uno sconto del venti per cento e la possibilità di essere coinvolto nei processi decisionali. Grazie al lavoro di soli volontari, *People's Supermarket* riesce a mantenere i prezzi allo stesso livello di un discount, garantendo nel contempo prodotti di prima scelta e di elevata qualità<sup>8</sup>.

Il presupposto teorico che giustifica il passaggio dal *marketing* al *societing* è una rilettura in chiave socio-antropologica della nozione di “consumo”, non più inteso come semplice atto di scambio materiale, ma come linguaggio, repertorio simbolico, sistema per organizzare valori e relazioni sociali<sup>9</sup>, incessante lavoro di “fabbricazione” di significati personali<sup>10</sup>. Il consumo può dunque essere visto come atto coerente con un *progetto di senso*<sup>11</sup>, fino a configurarsi come intenzionale

4 Fonte: Astra Ricerche. Dati presentati in P. Iabichino, *Invertising*, Milano, 2009.

5 L. Paccagnella, *Sociologia della comunicazione*, Bologna, 2010<sup>2</sup>, p. 93.

6 O. Badot, A. Bucci, B. Cova, *Societing: Managerial Response to European Aestheticization*, in “European Management Journal”, Special Issue EAP 20<sup>th</sup> Anniversary (1993), pp. 48-55; Id., *Beyond Marketing Panaceas: In Praise of Societing*, in M. Saren, P. MacLaran, C. Goulding, R. Elliott, A. Shankar, M. Cattarall (a cura di), *Critical Marketing: Designing the Field*, Oxford, 2007; B. Cova, A. Giordano, M. Pallera, *Marketing non-convenzionale*, Milano, 2007; G.P. Fabris, *Societing. Il marketing nella società postmoderna*, Milano, 2008.

7 Y.B. Wind, V. Mahajan, *Il consumatore centauro*, ed.it. a cura di F. Ancarani, Milano, 2002.

8 <http://www.thepeoplesupermarket.org>.

9 M. Douglas, B. Isherwood, *Il mondo delle cose. Oggetti, valori, consumo*, trad.it. di G. Maggioni, Bologna, 1984; P. Bourdieu, *La distinzione. Critica sociale del gusto*, trad.it. di G. Viale, Bologna, 1983; G. McCracken, *Culture and Consumption. New Approaches to the Symbolic Character of the Consumer Goods and Activities*, Bloomington, 1988.

10 M. de Certeau, *L'invenzione del quotidiano*, trad.it. di M. Baccianini, Roma, 2001.

11 E. Di Nallo, *Il consumo come area esperienziale*, in “Sociologia del lavoro”, n. 93 (2004), pp. 71-81.

atto comunicativo del consumatore nei confronti dell'impresa, investendo anche «il mondo delle responsabilità sociali di chi produce»<sup>12</sup>.

Su questa base, il tema dell'*empowerment* del consumatore, sempre più esperto e consapevole, desideroso di emanciparsi dal ruolo subordinato che la produzione gli aveva cucito addosso nel passato, può essere declinato secondo tre diverse prospettive<sup>13</sup>.

Un primo approccio, che assume il modello del consumatore sovrano, in grado di operare scelte responsabili sulla base di un agire puramente razionale, non esita a segnalare il ruolo chiave che il consumo può acquistare come forma alternativa di partecipazione sociale<sup>14</sup>. Diversi autori, sensibili al fenomeno del consumo responsabile e critico, rivendicano infatti il *bag shop power* ed enfatizzano le valenze politiche delle scelte d'acquisto<sup>15</sup>. Il consumatore informato diventa in questa prospettiva una sorta di "sentinella" nei confronti dell'impresa: un soggetto capace di utilizzare vari strumenti per far sentire la propria voce, dal *boicottaggio*, nel quale si esprime l'avversità nei confronti di un'azienda, al *buycottaggio*, una forma di consumerismo che intende premiare – acquistandone i prodotti – le aziende che manifestano una condotta eticamente corretta e socialmente responsabile<sup>16</sup>. Il limite di questo modello sta nel presupposto non

dichiarato: l'idea che sia possibile ricondurre le scelte d'acquisto, in maniera trasparente e in assenza di residui, a motivazioni esclusivamente razionali. La visione contemporanea ci restituisce invece l'immagine di un consumatore ondivago ed eclettico, alla ricerca di esperienze coinvolgenti e di gratificazioni emozionali, influenzato da numerosi fattori di diversa natura<sup>17</sup>.

Un secondo approccio si sostanzia in pratiche di *counter advertising* e *do it yourself*, che premiano la capacità del consumatore di rielaborare il significato di marche, prodotti, messaggi pubblicitari, adattandoli ai propri scopi. Si tratta – come aveva già evidenziato a suo tempo Michel de Certeau – di un lavoro silenzioso e di strarico: una "tattica del quotidiano", che permette alle persone di «salvaguardare la loro differenza»<sup>18</sup>, resistendo con sorridente ironia alle logiche oppressive imposte dal mercato<sup>19</sup>. A questa tendenza si può ricondurre quella parte della creatività diffusa in rete, che fa propria l'idea del *bricolage*: un lavoro di "assemblaggio", basato sul *re-cut*, sul *re-mix*, sul *mash-up*, che confina per molti aspetti con la copia non autorizzata e con il plagio. A prima vista, si tratta di una progettualità fine a se stessa, orientata a sedurre «attraverso un *saper fare senza oggetto*, senza direzione, senza valori precisi»<sup>20</sup>: un esercizio virtuosistico, fondato sull'esigenza di assicurare visibilità e riconoscimento alla propria presenza in rete. In realtà, questa peculiare pratica di consumo è la spia di un fenomeno più profondo, che individua delle «aree di resistenza culturale»<sup>21</sup>, da parte dei consumatori, nei confronti delle strategie di marketing utilizzate dalle imprese. Il limite di questo modello risiede tuttavia nel ruolo marginale, per quanto a volte interpretato in termini fortemente oppositivi<sup>22</sup>, svolto da queste forme di

12 G.P. Fabris, *Il nuovo consumatore: verso il postmoderno*, Milano, 2003, p. 289.

13 J. Denegri-Knott, D. Zwick, J.E. Schröder, *Mapping consumer power: an integrative framework for marketing and consumer research*, in "European Journal of Marketing", vol. 40, n. 9-10, pp. 950-971; cfr. anche A. Mortara, *L'empowerment del consumatore*, in V. Codeluppi, R. Paltrinieri (a cura di), *Il consumo come produzione*, numero monografico di *Sociologia del lavoro e dei consumi*, n. 108, Milano, 2007, pp. 128-137.

14 F. Gesualdi, *Manuale per un consumo responsabile*, Milano, 2002.

15 M. Micheletti, *Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism, and Collective Action*, New York, 2003; L. Bovone, E. Mora (a cura di), *La spesa responsabile. Il consumo biologico e solidale*, Roma, 2007; R. Paltrinieri, *Riflessioni sul consumatore responsabile*, in V. Codeluppi, R. Paltrinieri (a cura di), *Il consumo come produzione*, cit., pp. 69-81.

16 M. Friedman, *A positive approach to organized consumer action: the boycott as an alternative to the boycott*, in "Journal of Consumer Policy", Vol. 19, n. 4, pp. 439-51; P. Musarò, P. Parmiggiani, *Consumatori e cittadini verso nuove forme di partecipazione*, in V. Codeluppi, R. Paltrinieri (a cura di), *Il consumo come produzione*, cit., pp. 111-127.

17 V. Codeluppi, *Manuale di sociologia dei consumi*, Roma, 2005.

18 M. de Certeau, *L'invenzione del quotidiano*, cit., p. 67.

19 A.F. Firat, N. Dholakia, A. Venkatesh, *Marketing in a postmodern world*, in "European Journal of Marketing", vol. 29, n. 1 (1995).

20 F. Morace, *Consum-Autori. Le generazioni come imprese creative*, Milano, 2008, p. 58.

21 A. Mortara, *L'empowerment del consumatore*, cit., p. 130.

22 R. Kozinets, J. Handelman, *Adversaries of consumption: consumer movements, activism and ideology*, in "Journal of Consumer Research", vol. 28, n. 1 (2004).

consumo produttivo, che appaiono caratterizzate da continui spostamenti, astuzie ed incursioni, ma pur sempre *entro i margini* di un sistema definito da altri, ossia da coloro che detengono le fondamenta del potere<sup>23</sup>.

Il terzo approccio fa propria la logica del prosumerismo<sup>24</sup>, l'idea cioè che il potere del consumatore risieda nella capacità di offrire il proprio contributo collaborativo in tutte le fasi del processo di creazione del valore<sup>25</sup>. Di conseguenza, il mercato non si configura più come luogo d'incontro – e di scontro – tra la domanda e l'offerta, schierate l'una di fronte all'altra come le squadre avversarie in un campo di football: nella nuova prospettiva, i ruoli del consumatore e dell'impresa convergono, si confondono e si sovrappongono. In un certo senso, il mercato assomiglia sempre più a un *forum*, contrassegnato dal dialogo tra consumatore e impresa, comunità di consumatori e reti di imprese<sup>26</sup>: in ogni caso, esso non è più considerato come un *dato*, immutato ed immutabile, ma come una *costruzione sociale*, creata e riprodotta attraverso gli scambi e le interazioni che coinvolgono incessantemente consumatori e produttori.

Alla luce di questa terza prospettiva, intendiamo suggerire una mappa dei fenomeni emergenti: è un percorso trasversale, caratterizzato da intrecci e ibridazioni tra *online* e *offline*, tra media digitali e media tradizionali.

## 2 - RUOLO CENTRALE DELLA MARCA

Oggi le aziende si confrontano con un consumatore sempre più attento ed esigente, orientato a dare per scontate le caratteristiche

23 M. de Certeau, *L'invenzione del quotidiano*, cit., pp. 63-79. Per queste considerazioni cfr. anche V. Codeluppi, *Dalla produzione al consumo*, Milano, 2010, pp. 75-76.

24 A. Toffler, *La terza ondata*, trad.it. di L. Berti, Milano, 1987.

25 S. Thomke, E. von Hippel, *Customers as Innovators: a new way to create value*, in "Harvard Business Review", Vol. 80, n. 4 (2002), pp. 74-81; A.W. Joshi, S. Sharma (2004). *Customer Knowledge Development: Antecedents and Impact on New Product Performance*, in "Journal of Marketing", Vol. 68 (2004), pp. 47-59; A. Boaretto, G. Noci, F.M. Pini, *Marketing reloaded. Leve e strumenti per la co-creazione di esperienze multicanale*, Milano, 2007.

26 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, *Il futuro della competizione. Co-creare valore eccezionale con i clienti*, trad.it. di F. Guaraldo e R. Ricca, Milano, 2004.

prestazionali di un prodotto o di un servizio, come se la qualità fosse diventata un *must*, un pre-requisito irrinunciabile<sup>27</sup>. Nessuno nota più gli alzacristalli elettrici all'interno di un'autovettura: sarebbero tuttavia guai seri, se un produttore dovesse mettere sul mercato un modello con la manovella manuale. In un mondo in cui prodotti e servizi si allineano a standard di eccellenza sempre più elevati diventa quasi impossibile basare le scelte d'acquisto esclusivamente su differenze tangibili.

La concorrenza tra aziende diverse si gioca dunque su altri piani: ad esempio, sulla capacità di interpretare dei concept, dei valori, delle emozioni condivise. In questo contesto va considerato con la massima attenzione il ruolo svolto dalla marca, che assume un carattere di riferimento permanente, di tipo comunicativo e valoriale: un asset strategico, capace di superare l'erosione dei cicli di vita dei singoli prodotti, la saturazione dei beni di consumo tradizionali e la progressiva dematerializzazione degli oggetti<sup>28</sup>.

L'implicito sottointeso è uno slittamento dei termini e dei significati, per cui non si parla più di *marchio* (segno grafico, semplice "etichetta" applicata ad una linea di prodotti), ma di *marca*, intesa come risorsa simbolica, dispositivo che assicura la produzione e la messa in forma del senso, condensando un insieme di contenuti complessi in una *Gestalt* immediatamente riconoscibile e di facile accesso<sup>29</sup>.

Ogni marca presidia infatti un territorio, elabora un universo simbolico, propone una visione del mondo, si esprime con una propria estetica e una propria etica. Essa diventa in questo modo «un potente attore sociale, in grado di proporre agli individui precisi modelli di riferimento»<sup>30</sup>: così, Coca Cola rappresenta l'allegria e la gioia di vivere, Barilla la casa e

27 G.P. Fabris, *Il nuovo consumatore: verso il postmoderno*, cit., pp. 230-232.

28 C.A. Pratesi, G. Mattia, *Branding. Strategia, organizzazione, comunicazione e ricerche per la marca*, Milano, 2006; A. Semprini, P. Musso, *Dare un senso alla marca*, in M. Lombardi (a cura di), *Il dolce tuono. Marca e pubblicità nel terzo millennio*, Milano, 2000, pp. 43-66.

29 A. Semprini, *La marca. Dal prodotto al mercato, dal mercato alla società*, Milano, 1996, p. 195.

30 V. Codeluppi, *Il potere della marca. Disney, McDonald's, Nike e le altre*, Torino, 2001, p. 23.

gli affetti familiari, BMW la perfezione tecnologica, Mulino Bianco il ritorno alla natura, Levissima l'archetipo dell'onestà e della purezza.

All'accresciuta rilevanza delle dimensioni simbolica e dell'immaginario, intesi come componenti strutturali del valore dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende<sup>31</sup>, corrisponde, nel contesto della nuova economia "informazionale"<sup>32</sup>, il passaggio dal mercato del prodotto al mercato della marca<sup>33</sup>: oggi non si scambiano più prodotti, con le loro funzionalità e con le loro prestazioni, ma discorsi, linguaggi, relazioni. E gli stessi prodotti "esistono" soltanto nella misura in cui trovano collocazione nell'universo simbolico e valoriale evocato dai brand<sup>34</sup>. Ogni marca rappresenta in questo senso un "traduttore", un'istanza di congiunzione e di passaggio che permette a due culture, il mondo della produzione e dell'azienda da un lato e quello del consumo e della vita quotidiana dall'altro, di trovare un punto d'incontro, mediante l'ancoraggio a un terreno comune e a un linguaggio condiviso<sup>35</sup>.

D'altro canto, la progressiva traslazione del focus della comunicazione verso benefici astratti, che accentuano «la connotazione esperienziale dell'atto di consumo, piuttosto che uno specifico vantaggio tangibile»<sup>36</sup>, ha delle ricadute importanti anche per il brand. Oggi assistiamo infatti a un fenomeno di disseminazione nel sociale della forma-marca, che tende a fare il proprio ingresso in nuovi territori, adattandosi a sistemi discorsivi differenti e stabilendo nuove connessioni tra il mercato e la società<sup>37</sup>. Da *Greenpeace* a *Medici senza frontiere*, dal *Guggenheim* ad *Harry Potter*, da *St. Moritz* a *Barack Obama*: nascono marche ecologiche ed umanitarie, marche culturali, politiche, cinematografiche, territoriali.

31 F. Carmagnola, *Il consumo delle immagini. Estetica e beni simbolici nella fiction economy*, Milano, 2006.

32 M. Castells, *La nascita della società in rete*, trad.it. di L. Turchet, Milano, 2002.

33 A. Semprini, *Marche e mondi possibili*, Milano, 1993, pp. 48-51.

34 P. Musso, *I nuovi territori della marca*, Milano, 2005.

35 V. Codeluppi, Prefazione ad A. Semprini, *La marca*, cit., Milano, 1996, pp. 11-20.

36 C.A. Pratesi, G. Mattia, *Branding*, cit., p. 70.

37 Cfr. A. Semprini, *La marca*, cit.; P. Musso, *I nuovi territori della marca*, Milano, 2005.

Un efficace esempio è la recente campagna *Voglio vivere così*, realizzata dall'ente turistico della regione Toscana: in luogo delle consuete immagini da cartolina, che parlano del patrimonio storico-artistico del territorio – il Duomo di Firenze con la cupola del Brunelleschi, il Battistero, la torre di Pisa, la piazza del palio di Siena – il lungo "commercial" e le pagine a stampa si snodano elegantemente nella trama di un racconto onirico, che richiama i valori del "brand" Toscana, le emozioni, gli stati d'animo, lo stile di vita associato a questo mondo. Le immagini, simboliche e fortemente evocative, contengono impliciti riferimenti al vino, all'olio, alla gastronomia, alla campagna, all'arte, alle terme, al mare, suggerendo all'appassionato di viaggi un "primo assaggio" delle molteplici esperienze che egli potrà vivere una volta giunto in questo suggestivo contesto geografico. Cuore dell'intera campagna è una piattaforma digitale (il sito [turismointoscana.it](http://turismointoscana.it)), che rinvia gli utenti a centri di interesse complementari: social media, booking elettronico, rapporti con i blogger che segnalano progetti e iniziative turistiche, card gratuita con accesso a servizio informativo su mobile phone, possibilità per il turista di postare video, foto e diari di viaggio personali.

Il risultato è un ampio e polifonico intreccio di stimolazioni: ogni messaggio diventa un frammento, l'eco di una storia che chiede di essere completata con il concorso di altri media e di altri attori.

### 3 - UNEXPECTED LINKS

Sempre meno contenitore completo e auto-centrato, sempre più progetto aperto, dai confini mobili e cangianti, la marca diventa una soglia dall'identità elusiva e transitoria: un'entità flessibile, costantemente "under construction", una sorta di "camaleonte", impegnato a disegnare nuove relazioni tra soggetti, merci, luoghi fisici e spazi virtuali.

Aziende e consumatori vanno infatti alla ricerca di inattese connessioni: spazi trasversali, capaci di oltrepassare i meccanismi stantii di un sistema pubblicitario centrato sullo strapotere del mezzo televisivo. Si segnalano in questo senso le nuove logiche di *ambient* e *stre-*

et marketing, che valorizzano l'ambiente fisico come mezzo per veicolare messaggi in contesti alternativi, ove è facile incontrare i consumatori nei momenti di maggior passaggio. Un esempio è offerto da *Ikea*: per spiegare che il buon design può migliorare la vita di ogni giorno, l'azienda svedese esce dal punto vendita e si proietta nel territorio urbano (Miami, New York, Tokyo e Parigi), arredando con i propri prodotti le fermate degli autobus e della metro, i mezzi di trasporto, gli angoli delle strade, i parchi cittadini.

In altri casi, la potenza comunicativa delle controculture si abbina all'estetica situazionista dei giovani performers metropolitani, dando vita a inediti approcci, riconducibili all'etichetta di *guerrilla marketing*. Un esempio è il *flashmob* realizzato a Londra da Saatchi & Saatchi per *T-Mobile*, presso la stazione di Liverpool Street. L'evento, ispirato al claim del committente – *Life's for Sharing* – coinvolge per alcuni minuti quattrocento comparse in una scatenata successione di passi di danza sulle note di brani musicali di diverso genere. L'happening, meticolosamente preparato nelle settimane precedenti, viene proposto senza alcun preavviso al pubblico dei viaggiatori in transito nella stazione: la mossa inaspettata, che spiazza e seduce gli interlocutori, è l'ingrediente chiave di queste performance, che trovano il loro imprescindibile corollario nella circolazione virale del messaggio, tramite il web<sup>38</sup>.

Il tentativo di ottenere il massimo della visibilità con investimenti ridotti è il denominatore comune a queste esperienze di comunicazione non convenzionale: un approccio spesso adottato anche da organizzazioni culturali e da realtà appartenenti al mondo del non profit, che, contando su budget circoscritti, concentrano l'attenzione sulle relazioni con i clienti e sulla creatività.

Si pensi alla recente mostra di Matisse a Brescia, anticipata da una compagna non convenzionale (Milano, Torino e Bologna), che si è avvalsa di attività di *stickering*, mediante l'inserimento – agli angoli delle strade e in luoghi di forte transito e passaggio – di post-it di color lil-

38 B. Cova, A. Giordano, M. Pallera, *Marketing non-convenzionale*, cit., pp. 145-161.

la, riportanti le informazioni essenziali per il visitatore interessato. Oppure alla montagna rocciosa riprodotta sulle scale della metro all'uscita della stazione di Nørreport a Copenhagen, accompagnata dalla scritta «The world looks different when you suffer from Parkinson's». Ma anche alle originali campagne condotte da *Amnesty International*, ad esempio mediante l'inserimento nelle aiuole di parchi pubblici e giardini di spiazzanti segnali che invitano gli utenti a “non calpestare i diritti umani”.

Si tratta a ben vedere di soluzioni che sfuggono alla trappola della spettacolarità fine a se stessa, coinvolgendo l'interlocutore con le armi della provocazione intelligente, dell'ironia, del paradosso: forme di comunicazione “sottrattiva”<sup>39</sup>, meno chiassose e ridondanti, che forse non abbagliano, ma certamente consentono di instaurare uno scambio più autentico in termini di idee e di contenuti. Non si può parlare, nei casi citati, di un generico ritorno all'essenziale, nello spirito del “back to basics”. La semplicità non esclude infatti l'elaborazione formale, e tante volte è il segno di una complessità ben risolta. Come suggerisce il designer Bruno Munari, «per semplificare bisogna togliere»<sup>40</sup>, come fa lo scultore che a colpi di scalpello estrae un'opera d'arte da un blocco di marmo, asportando un po' alla volta tutto il materiale che c'è in più.

#### 4 - LA STRATEGIA DI SHERAZADE: L'ARTE DI RACCONTARE STORIE

Abbandonando la logica circoscritta dell'advertising di prodotto, la marca ha l'opportunità di ridefinire il proprio ruolo. Non più specchio esclusivo dell'identità aziendale, ma finestra aperta all'immaginazione, *incipit* di una pluralità di racconti possibili: un po' come accade nella scena iniziale di *Sliding Doors*, un attimo prima che Gwyneth Paltrow diventi protagonista di due storie differenti e parallele, a seconda che le porte del vagone della metro si chiudano davanti a lei oppure alle sue spalle.

39 V. Bucchetti (a cura di), *Design della comunicazione ed esperienze di acquisto*, Milano, 2004, pp. 33-35.

40 Cfr. B. Munari, *Verbale scritto*, Genova, 1992; nuova ed. Mantova, 2008.

Nell'era post-pubblicitaria siamo infatti posti di fronte al sorprendente successo che lo *storytelling*, ossia l'arte di raccontare storie, incontra in molteplici ambiti della vita sociale: dalla politica al marketing, dalla pubblicità alla formazione, dalla progettazione dei parchi a tema ai videogiochi. La novità è lo sviluppo narrativo a partire dal brand<sup>41</sup>. Ciò presuppone che la marca abbia una personalità, un carattere, un temperamento, che possono evolvere e cambiare nel corso del tempo<sup>42</sup>.

In ogni caso, il discorso di marca diventa efficace, nella misura in cui il codice genetico di carattere valoriale, che ne impronta la dimensione intangibile, viene declinato in racconto, prendendo a prestito e ricombinando immagini, frammenti di storie e suggestioni, sedimentati nei vasti territori dell'immaginario collettivo<sup>43</sup>. Come spiega Semprini, una marca non enuncia mai direttamente i propri valori, che restano dei principi astratti e fortemente sintetici, dotati di un'esistenza esclusivamente concettuale, ma li inserisce nel contesto di «narrazioni più o meno strutturate, all'interno delle quali i valori possono attivarsi e sviluppare tutti i loro sensi»<sup>44</sup>. In definitiva, ogni marca «narra delle storie»<sup>45</sup>: basta pensare allo spot "132 anni in 132 secondi", recentemente proposto da Barilla per annodare attorno a un filo unitario – un racconto in forma romanzata – i cambiamenti e le trasformazioni che hanno caratterizzato l'evoluzione dell'azienda, a partire dal sogno imprenditoriale del suo fondatore, Pietro Barilla.

L'obiettivo è far vivere il prodotto: non pensarlo come un corpo inanimato, un mero aggregato di funzionalità e di prestazioni, ma come parte integrante di un contesto narrativo. È un

41 A. Fontana, *Manuale di Storytelling*, Milano, 2009; C. Salmon, *Storytelling. La fabbrica delle storie*, trad.it. di G. Gasparri, Roma, 2008; G. Qualizza, *Lo storytelling nella comunicazione d'impresa*, in "Tigor. Rivista di scienze della comunicazione", n. 2 (2009), pp. 4-17.

42 M. Lombardi (a cura di), *La marca, una come noi*, Milano, 2007.

43 V. Codeluppi, *Verso la marca relazionale*, relazione presentata al convegno *Le tendenze del marketing in Europa*, Università Ca' Foscari, Venezia, 24 novembre 2000.

44 A. Semprini, *La marca*, cit., p. 135.

45 *Ibidem*.

percorso che si nutre di echi, di segnali, di richiami, spesso provenienti dal passato, meglio se abbastanza recente e non troppo lontano.

*This was tomorrow* è il titolo emblematico di una mostra dedicata agli anni Sessanta, organizzata a Londra alla Tate Gallery: un gioco di parole, nel quale si esprime la nostalgia per un mondo che guardava al nostro presente sotto la luce della tensione progettuale e del futuro. Una ricostruzione idealizzata<sup>46</sup>, che cerca di far proprio l'alone mitico e magico che circonda tutto ciò che appare come autentico, rivestito con i colori dell'attesa e della speranza, privo dello spirito utilitaristico che caratterizza il presente.

In questa prospettiva il passato è percepito come un grande repertorio di immagini e di sensazioni, a cui attingere con la massima libertà, per rimescolare le carte e generare originali combinazioni di nuovo e di antico, dalle quali nasce un fitto tessuto di riferimenti, non più ancorati al filo dei ricordi, ma comunicati entro l'orizzonte della simultaneità e della contemporaneità.

Un'operazione di rielaborazione della memoria, che anche molte aziende stanno realizzando con successo. Come suggerisce la campagna di lancio della nuova Citroën DS3, autovettura definita "antiretro" dalla casa francese, ma in realtà ispirata alle forme avveniristiche e stondate dell'illustre capostipite DS, celebrata a suo tempo da Roland Barthes come equivalente contemporaneo delle cattedrali gotiche: un oggetto "perfettamente magico", disceso dal cielo, per sublimare la pesantezza della materia nell'eleganza del segno, che le conferisce forma dinamica di corpo animato<sup>47</sup>. A cinquant'anni di distanza, il claim della campagna di lancio della nuova DS3 è "Never look back", non guardati mai indietro: un messaggio che a prima vista parla il linguaggio del futuro e dell'innovazione, ma che in realtà viene affidato a tre icone degli anni Sessanta (John Lennon, Marilyn Monroe e Marcello Mastroianni), riattualizzate nel ruolo di testimonial attraverso un sofisticato sistema di montaggio, che recupera e ricombina, secondo la lo-

46 E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, trad.it. di E. Basaglia, Torino, 1987.

47 R. Barthes, *Miti d'oggi*, trad. it di L. Lonzi, Torino, 1994<sup>2</sup>, pp. 147-149.



gica del taglia-incolla, riprese animate e brani di vecchie interviste. “Non riesco a capire – dichiara Mastroianni nello spot – questa voglia di rifarsi al passato. Vecchi miti, vecchi copioni. Per rivedere lo stesso film? Fate una cosa nuova. Vivete la vita. Adesso”.

Questa paradossale tensione a inventare il domani guardandosi alle spalle si alimenta anche grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Smartphone, iPod, Hard disk, dvd, memory card, chiavette usb: strumenti sempre più potenti e più leggeri danno accesso a una cantina senza fondo, a una libreria senza vincoli, dove possiamo archiviare – in modo anarchico e selvaggio – ogni attimo della nostra esistenza<sup>48</sup>. Come un immenso caleidoscopio, il passato si frantuma, si rifrange negli infiniti rivoli delle interpretazioni personali e collettive: diventa un gigantesco labirinto di specchi, dove frammenti di memoria attendono pazientemente di essere ricombinati – come le tessere di un puzzle – in un filo narrativo dotato di un minimo di senso e di coerenza. Configurazioni provvisorie e parziali prendono dunque il posto dei grandi “racconti di emancipazione”, che hanno dominato il mondo nell’età moderna<sup>49</sup>. Trionfano il diario, il blog, la confessione, la confidenza personale: un trend che anche le aziende cercano di interpretare, abbandonando i classici “argomenti di vendita”, per annodare la comunicazione attorno a spunti narrativi, capaci di ricostruire il legame tra lo spazio della marca e la più ampia cornice dell’esperienza personale<sup>50</sup>.

La riedizione di prodotti storici è parte integrante di questa strategia, che trova eloquenti testimonianze nella *Moka Bialetti*, nella *Mini BMW* e nella *Fiat 500*. Ma si pensi anche a *Smeg*, che – con il frigorifero F28 – riporta tra le mura domestiche la passione per le forme bombate e per le linee retrò, che riprendono il *mood* degli anni Cinquanta. O ancora a *Brionvega*, che restituisce a nuova vita i colori laccati e gli spigoli arrotondati della radio portatile TS522, di-

segnata negli anni Sessanta da Richard Sapper e da Marco Zanuso<sup>51</sup>. Nascono addirittura supermercati vintage, come *Eat’s* a Milano, *Urban Rustic* a New York, *Eataly* a Torino, che si propongono di recuperare l’atmosfera perduta del vecchio mercato di paese.

Non si tratta di banali “operazioni nostalgia”, perché queste riedizioni riprendono suggestioni provenienti dal passato, rendendole però del tutto contemporanee attraverso i materiali e i dettagli tecnologici: la radio di Brionvega è un guscio in ABS, che si apre a conchiglia premendo il pulsante centrale, la griglia altoparlante è in lega di alluminio, la scala della sintonia e le stazioni memorizzate sono segnalate da led.

Più che una passione storica, a muovere l’attenzione verso il passato è dunque il desiderio di riscoprire le tante dimensioni della memoria che si sono sedimentate negli oggetti: non un semplice magazzino di forme retoriche e di stili da saccheggiare a piacimento, ma un luogo a partire dal quale riscoprire l’urgenza di domande rimaste finora senza risposta. Una prospettiva che, mettendo l’accento su ciò che non è finito, terminato, porta a restituire luce e vitalità ai frammenti di futuro depositati nel passato, con l’obiettivo di liberarne le possibilità inesprese<sup>52</sup>.

##### 5 - UN MODELLO D’INTERAZIONE PIÙ EVOLUTO

Dare vita a una struttura narrativa significa creare un intreccio di pieni e di vuoti: varchi aperti a molteplici passaggi, capaci di stimolare la partecipazione attiva degli interlocutori e i rapporti con altre aziende e con altri media. Le implicazioni manageriali connesse a questa prospettiva assumono particolare rilevanza: invece di “persuadere” i destinatari del messaggio, proponendo una manifestazione autoreferenziale della marca, si tratta di realizzare

51 Per ulteriori approfondimenti sugli esempi qui citati cfr. <http://www.smeg.it>; <http://www.brionvega.it>.

52 Secondo Benjamin, è compito dello storico «accendere nel passato la scintilla della speranza». Una prospettiva che riecheggia il tema – caro ai romantici e a Friedrich Schlegel in particolare – dello storico come «profeta che guarda all’indietro». Su questi temi cfr. W. Benjamin, *Tesi di filosofia della storia*, in Id., *Angelus Novus*, Torino, 1962, pp. 75-86; cfr. anche F. Rella, *L’estetica del Romanticismo*, Roma, 1997.

48 C. Meo, *Vintage Marketing*, Milano, 2010.

49 Cfr. J.F. Lyotard, *La condizione post-moderna*, trad.it. di C. Formenti, Milano, 1981.

50 Cfr. H. Jenkins, *Cultura convergente*, trad.it. di V.Susca e M. Papacchioli, Milano, 2007.

un modello d'interazione più evoluto, che dia all'interlocutore un ruolo attivo, basato non solo su un più intenso coinvolgimento emozionale, ma anche sulla sua attiva partecipazione come partner di molteplici processi: dalla progettazione alla produzione, fino all'elaborazione dei significati e dei valori che danno senso al momento del consumo<sup>53</sup>. Per giungere a questo risultato, lo *storytelling* di marca non può però prescindere dallo *storylistening*, ossia dall'ascolto attivo dei propri interlocutori<sup>54</sup>.

Oggi è infatti in atto una progressiva presa di coscienza dei consumatori, che – andando contro la logica totalitaria dei *brandscape*<sup>55</sup> – chiedono di non essere più “raccontati” dalle marche e dai media, ma di poter diventare autori della propria sceneggiatura, del proprio progetto, del proprio racconto, accogliendo ogni elemento di novità e sorpresa, che consenta di uscire dalla ripetitività del quotidiano.

Numerose aziende raccolgono questa sfida, valorizzando logiche di co-creazione, che vedono il consumatore attivamente coinvolto – secondo il modello di business disegnato da Prahalad e Ramaswamy<sup>56</sup> – nello sviluppo di innovativi concept progettuali, nella configurazione di prodotti e servizi, ma anche nella definizione di campagne pubblicitarie, packaging, formati distributivi, eventi. Il consumatore si trasforma in *prosumer*.

Gli esempi sono molteplici: da *Zooppa.com*, innovativa piattaforma di *user generated advertising*, utilizzata da importanti aziende (*Safilo*, *KitKat*, *Citroen*, *Best Western*, *Murphye-Nye*) per raccogliere stimoli creativi per le proprie campagne pubblicitarie, al *Co-Creation Lab* del Gruppo BMW, *meeting point* virtuale nel quale persone interessate al mondo dell'automobile possono contribuire ai nuovi concept di

53 G. P. Fabris, E. Rullani, *Il consumatore creativo. Cento e uno modi di fare il mondo a propria immagine e somiglianza*, in “Economia e politica industriale”, n. 4 (2007), pp. 7-24.

54 Cfr. E. Scholes, D. Clutterbuck, *Communication with Stakeholders. An Integrated Approach*, in “Long Range Planning”, 31(2), 1998, pp. 227-238.

55 B. Schmitt, A. Simonson, *Marketing Aesthetics. The Strategic Management of Brands, Identity and Image*, New York, 1997, p. 283.

56 Cfr. C. K. Prahalad, V. Ramaswamy, *Il futuro della competizione*, cit.

prodotto; dalla *Kaiser Beer*, creata secondo le indicazioni dei consumatori, alla piattaforma online *Nel mulino che vorrei*, lanciata da Mulino Bianco di Barilla per raccogliere idee innovative provenienti da consumatori appassionati; da *Mozilla Firefox*, il browser sviluppato con il contributo di migliaia di utenti volontari, alla *Lego*, che ha riconosciuto alla comunità degli hacker la possibilità di apportare modifiche al sistema operativo del robot *Mindstorms*.

Fondamentale è l'assunto su cui si reggono queste esperienze: «chi crea è anche chi fruisce e chi fruisce è anche chi crea»<sup>57</sup>. In tutti questi casi non ci si limita a trasferire in *outsourcing* al cliente quote più o meno consistenti di lavoro non retribuito – come avviene al bancomat o in un *fast food*<sup>58</sup> – ma si dà vita ad un percorso innovativo, in cui le parti non si cristallizzano più in categorie fisse e predeterminate, ma assumono ruoli temporanei e continuamente mutevoli, il cui denominatore comune è l'esperienza della co-generazione di un valore unico per entrambi gli interlocutori. In coerenza con queste indicazioni, le imprese non si propongono più come entità astratte e irraggiungibili, ma si inseriscono nel flusso continuo degli eventi, “frequentano” i consumatori, guadagnano una maggiore prossimità ai luoghi in cui si elaborano gli stili di vita, valorizzando segni d'identificazione, storie ed emozioni comuni<sup>59</sup>.

Si avvicinano a un approccio di questo tipo le soluzioni messe a punto da *Lago*, impresa attiva nel settore del mobile, con sede a Villa del Conte in provincia di Padova. Per il proprio *showroom* milanese l'azienda ha selezionato un'insolita *location*, ammobiliando un appartamento situato in zona Brera: in luogo del classico e impersonale negozio d'arredo, ha visto dunque la luce uno spazio esperienziale, concepito come un ambiente domestico, con soggiorno, cucina, bagno, camera da let-

57 P. Musso, *Le logiche di marca a servizio della comunicazione interna*, in Id., (a cura di), *Internal Branding. Strategie di marca per la cultura d'impresa*, Milano, 2007, pp. 23 ss, p. 32.

58 G. Ritzer, *Il mondo alla McDonald's*, trad.it. di N. Rainò, Bologna, 1997, p. 91.

59 G. Gerken, *Addio al marketing*, trad.it. di A. Cascelli, Torino, 1994.

to<sup>60</sup>. L'idea è quella di creare un contesto, nel quale far conoscere e sperimentare uno stile di vita: durante il "salone del mobile" s'incontrano in queste stanze persone che si muovono ai fornelli, altre che ascoltano musica rock a tutto volume, come in una casa di studenti o di giovani creativi. L'Appartamento Lago è uno spazio vissuto, pensato come un *hub*: un luogo d'incontro e di connessione, all'interno del quale vengono organizzati eventi culturali dedicati al tema dell'innovazione, attività di social marketing, workshop progettuali, shooting fotografici. A partire da questa prima esperienza, l'azienda ha successivamente dato vita a un originale canale di vendita, che fa leva sui "tenant", persone appassionate di design, disposte a creare a loro volta – in cambio di uno sconto sull'acquisto dei mobili – un "Appartamento Lago", dove organizzare eventi ed incontri aperti al pubblico<sup>61</sup>.

La logica delle *fidelity card* – con l'usurato meccanismo delle raccolte punti – viene completamente ribaltata da una prospettiva di questo tipo, che pone il consumatore al centro del processo comunicativo, invitandolo ad uscire dal ruolo di semplice "spettatore", per assumere quello più impegnativo del co-autore, del co-protagonista di progetti di ibridazione e convergenza tra province di significato, settori merceologici, media distinti e, apparentemente, distanti<sup>62</sup>. In pratica, non sono più i clienti che si fidelizzano alle marche, ma sono le marche che si fidelizzano alle persone.

In coerenza con queste indicazioni, anche la comunicazione è chiamata ad accentuare l'impronta dialogica, trasformandosi da semplice veicolo di dati e informazioni in leva strategica del cambiamento: questo percorso implica infatti il trasferimento di quote crescenti di "sovranità" dalle imprese alle persone. Il risultato è una marca interpretata da consumatori appassionati, dotata di una vita propria, sottratta al controllo esclusivo dell'impresa. Come osserva acutamente il CEO di Saatchi&Saatchi, Kevin Roberts, i brand che guardano al futuro,

60 Cfr. F. Catalano, F. Zorzetto, *Temporary Store. La strategia dell'effimero*, Milano, 2010, pp. 120-23.

61 <http://appartamento lago.com>.

62 M. Giovagnoli, *Fare cross-media*, Roma, 2005.

cioè i Lovemarks, «non sono di proprietà di chi li fabbrica, di chi li produce, delle aziende. Appartengono a chi li ama»<sup>63</sup>.

## 6 - CONCLUSIONI:

### DALLE MERCI ALLE RELAZIONI

Al di là degli specifici casi aziendali richiamati nel presente contributo, è interessante il principio evocato da esperienze di questo tipo, tutte sviluppate nel segno di un preciso denominatore: non più *comunicare a*, ma *comunicare con* il proprio interlocutore. Non più produrre contenuti *per*, ma *con* il proprio pubblico.

Per il professionista che vuole avvicinarsi a questa prospettiva l'indicazione è chiara: la posta in gioco non è tanto promuovere la propria immagine, al fine di guadagnare visibilità ulteriore nel "sistema dei media", quanto creare spazi di connessione per favorire l'incontro tra le persone: i nuovi media e le diverse forme di comunicazione non convenzionale offrono suggestive occasioni per fare rete, valorizzando – sia *off* che *on line* – le risorse relazionali di cui una comunità (manager, professionisti, utenti, semplici cittadini) già dispone.

Nella nuova economia "informazionale" l'accento è posto infatti sulle reti e sulle connessioni, sui processi e sulle relazioni, più che sulle merci e sulle cose<sup>64</sup>. Emerge in sostanza un nuovo paradigma, basato sulla collaborazione tra le persone: nel momento in cui gli spazi fisici del lavoro si smaterializzano, diventando evanescenti e virtuali, si propone con forza l'esigenza di costruire luoghi di aggregazione, a partire dai quali condividere e portare avanti attività professionali, istanze, percorsi creativi, progetti.

*Gabriele Qualizza, redattore di Brandforum.it, osservatorio culturale sul mondo delle marche; docente a contratto area marketing e comunicazione d'impre-*

63 K. Roberts, *Lovemarks. Il futuro oltre i brand*, trad. it. di G. Russo, Milano, 2005, p. 74.

64 E. Valdani, *Il fenomeno 'convergenza': coevoluzione, teoria dell'impresa rete e delle reti di impresa, experience economy*, in E. Valdani, F. Ancarani, S. Castaldo, *Convergenza. Nuove traiettorie per la competizione*, Milano, 2001, pp. 15-33.

sa all'Università di Trieste e all'Università di Udine, presso la sede di Gorizia; tiene inoltre il corso di "Teorie e linguaggi della pubblicità digitale" all'Università Cattolica di Milano nell'ambito del Master in Web Marketing & Digital Advertising.

È autore di *Transparent Factory. Quando gli spazi del lavoro fanno comunicazione* (Milano, 2010) e *Oltre lo shopping. I nuovi luoghi del consumo: percorsi, esplorazioni, progetti* (Trieste, 2006).

[gabriele.qualizza@scfor.units.it](mailto:gabriele.qualizza@scfor.units.it)

[gabriele.qualizza@uniud.it](mailto:gabriele.qualizza@uniud.it)

# Come sopravvivere alla P.A. ed ai suoi funzionari

## Eugenio Ambrosi

### ABSTRACT

Nessuno può fare a meno quotidianamente di rapportarsi con la pubblica amministrazione, con i suoi funzionari, con le sue comunicazioni, con le sue decisioni. Quello su cui spesso non ci si sofferma è che molti di noi vivono questo rapporto in un duplice aspetto, di vittima – come cittadino – e di carnefice – come funzionario pubblico, docente, operatore sanitario, conducente di bus e quant'altro. Viviamo un momento economico-politico-sociale in cui un po' tutti si guarda alla pubblica amministrazione come al soggetto in grado di risolvere le sorti del Paese: semplificazione dei processi amministrativi, snellimento della burocrazia, taglio alla spesa pubblica, rottamazione delle auto blu ed altro ancora.

Vittima e carnefice, alias privato e pubblico: ma solo se tutti gli attori, pubblici e privati, sapranno diritti, doveri e opportunità così come pregiudizi, ignoranze, presunzioni dell'uno e dell'altro, solo allora si potrà considerare superata la necessità oggetto del report: come sopravvivere alla Pubblica Amministrazione.

### PAROLE CHIAVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  
COMUNICAZIONE PUBBLICA; LINGUAGGIO;  
BUROCRATESE; SEMPLIFICAZIONE.

### INTRODUZIONE

**T**utti, nessuno escluso, abbiamo quotidianamente a che fare con la Pubblica Amministrazione.

È vero, la privatizzazione dei servizi pubblici un po' alla volta ci sta privando di quota parte di questo piacere: ma il canone RAI spacciato per un canone anziché per la tassa che è, l'obliterazione del biglietto sul bus, la moneta divisionale necessaria per pagare il ticket ospedaliero, i ritardi ingiustificati delle tradotte dei pendolari, tutto ci ricorda che la volpe perde il pelo ma non il vizio. Quantomeno, quando assistiamo a tutto ciò dalla nostra parte di clienti dei servizi privatizzati ovvero utenti di quelli pubblici: in Questura per il passaporto, in Comune per la carta d'identità, presso l'Asl per un qualche esame<sup>1</sup>.

Perché poi molti di noi arrivano sul luogo di lavoro, timbrano il cartellino ovvero strisciano

il badge, più tecnologicamente avanzato, e cambiamo pelle: diventiamo a nostra volta pubblici dipendenti, membri della grande famiglia di quei fannulloni di brunettiana memoria.

Docenti universitari, impiegati comunali, dirigenti statali, medici ospedalieri, maestri e professori, operatori ecologici, postini e vigili urbani. Ed altri ancora.

Proprio perché viviamo questa schizofrenica situazione, è opportuno che in questa sede universitaria cerchiamo di fissare alcuni concetti utili a inquadrare al meglio la problematica: come sopravvivere ad un incontro ravvicinato con la Pubblica Amministrazione.

Obliterare, scrivevo prima: ma sono certo che il pensiero di molti sia andato oltre, alla ricerca di altri modi di dire caratteristici della sfera pubblica, allo sportello come, ahinoi!, nei siti, nelle newsletter, nei social network: concetti come nelle more, nella misura in cui, declinare le responsabilità, l'obsolescenza degli

<sup>1</sup> Cfr. D. Mostacchi D., Lucchini A. (a cura di), *Ieri, oggi, domani*, Provincia di Milano, Milano 2009, pag. 11-12.

impianti, l'ottimizzazione delle risorse umane. Atti prodromici ed il combinato disposto, l'evasione della pratica e l'implementazione del progetto, in calce ed all'uopo. *Ad substantiam, ad personam, ad impossibilia; ad usum delphini, apertis verbis, culpa in vigilando et cum granu salis. De jure et de facto. De quo, de qua, de quibus, de minimis non curat praetor, do ut des, divide et impera. Dura lex sed lex, hic et nunc.* Né possiamo scordarci che *in cauda venenum, melius abundare quam deficere, in camera caritatis, est modus in rebus, habemus papam, erga omnes.* Basta, *de hoc satis.* Per l'appunto.

Il burocrate non può fare a meno di un uso a piene mani di citazioni e reminiscenze giuridiche in quel "latinorum" di cui il Manzoni, testimonial Renzo e don Abbondio, scriveva ormai centocinquanta anni fa. *Verba volant, scripta manent* fortunatamente ed a fronte di quel mondo, apparentemente immutabile nel tempo, ci confrontiamo spesso con più giovani funzionari, come dire, "internetiani" se non "bocconiani", quelli che ci spiegano che la *mission* dell'ente è di soddisfare il cittadino, anzi: il cliente; che la trasparenza è un *must*, che le procedure di *accountability* certificheranno a tempo debito la capacità di gestione ottimale, il tutto all'insegna delle "3 E": efficienza, efficacia, economicità; che non è questione di *marketing*, è la nuova *governance* del *public management* che lo richiede. È vero, il nuovo direttore, appena arrivato grazie allo *spoils system*, saprà utilizzare le migliori tecniche di *problem solving* per ottimizzare la *performance* aziendale, migliorare *inputs, outputs e outcomes*, ha anche fatto *brainstorming* e *focus group* con i quadri, ne è uscito con una *swat analysis* che ha originato una *action planning* incentrata su un forte ruolo del management aziendale, sulla condivisione del *know how* e sulla *leadership* diffusa. Gli *stakeholder*, i cittadini insomma, possono avvicinarsi serenamente al *desk help* o al *front office*, telefonare al *call center*, navigare nel *website*: come peraltro procedure di *ex post evaluation, benchmarking* e *customer satisfaction* potranno confermare.

Insomma, se una volta la burocrazia parlava latino, oggi parla inglese, domani forse cinese. Ma parlerà mai italiano?<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Cfr. A. La Spina, A. Cangemi., *Comunicazione pubblica e burocrazia*, Milano 2009, pag. 102 e ss.

Per dare conto di questa situazione un po' schizofrenica, mi piace riportare due *study case* che vengono da recentissime esperienze maturate in qualità di direttore del Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) FVG, dove è attivo 4 giorni su 7 uno sportello per il cittadino che gestisce oltre 1.500 utenti "arrabbiati" all'anno. Il primo aiuta a comprendere alcuni meccanismi gestionali interni, il secondo propone un caso – diciamo così – esterno.

#### STUDY CASE 1:

#### ESTERNALIZZAZIONE

#### DEL CONTENZIOSO TELEFONICO

Il Corecom FVG, in virtù di una convenzione con l'Agcom, l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, offre agli utenti dei servizi telefonici la possibilità di una seduta di conciliazione direttamente con i responsabili delle relative fatturazioni. Chi non ha qualche volta guardato con rabbia la propria bolletta telefonica e sospettato che qualcosa non quadrava? Non tutti sanno però che possono rivolgersi al Corecom per avere assistenza gratuita, ma il numero di chi lo fa e risolve in tempi brevi e certi il problema aumenta in maniera quasi esponenziale, anno dopo anno.

La carenza di personale impedisce però al Corecom FVG di fronteggiare al meglio il crescente ricorso da parte di cittadini preoccupati ma più spesso infuriati per le bollette: *ad impossibilia nemo tenetur*, mi dice la collega della Direzione del personale che mi consiglia, *apertis verbis*, di organizzarmi *cum granu salis. Dura lex sed lex.*

La questione è decisamente complessa, nei due anni trascorsi alla SDA Bocconi (SDA Bocconi School of Management, Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano) ci hanno insegnato che in chiave di *problem solving* il ricorso all'*outsourcing* può contribuire positivamente al superamento di simili difficoltà, meglio se a seguito di una *swat analysis*. Per non sapere né leggere né scrivere, costituisco un *team working* e avvio contemporaneamente una *customer satisfaction* per conoscere al meglio le caratteristiche di questo crescente ricorso al Corecom FVG. Il *benchmarking* con le altre esperienze in corso in Italia è reso difficile

dalla mancanza di soluzioni analoghe, ma il lavoro di *brain storming* avviato dà i suoi frutti, ridefinisce anche i costi-benefici dell'operazione alla luce del *budget* a disposizione, al termine del quale siamo pronti a formalizzare una proposta di delibera al Comitato: il quale così, nelle more dell'intervento centrale per risolvere la carenza di risorse umane, decide di ottimizzare il servizio del contenzioso telefonico, in un'ottica di efficienza-efficacia-economicità, attraverso un processo di esternalizzazione delle attività che non esclude a priori una possibile re-internalizzazione delle attività medesime in caso di adeguamento della pianta organica. Seguirà un avviso pubblico con procedura comparativa e, incrociando le dita, vinca il migliore.

Siamo andati in Comitato, abbiamo presentato una lunga e articolata relazione perché non si sa mai, *verba volant, scripta manent*, ed abbiamo comunicato che era stato risolto il problema della mancanza di personale affidando all'esterno, ad una cooperativa di avvocati, le nostre conciliazioni.

#### STUDY CASE 2:

##### ACCESSO AGLI ATTI

##### DEL CONTENZIOSO TELEFONICO

Nel corso di un procedimento amministrativo, un avvocato, *rara avis*, chiede di poter accedere *illico et immediate* agli atti amministrativi di un procedimento di cui lui stesso è destinatario: *est modus in rebus*, potrebbe argomentare un funzionario *ante riforma* a fronte del modo forte in cui l'utente/professionista si rivolge all'ufficio salvo poi, *in camera caritatis*, convenire con il funzionario che lo assiste che, alla luce del quadro amministrativo vigente, non è possibile una soluzione *ad personam*. Per cui il richiedente deve rassegnarsi ad aspettare la consegna degli atti richiesti al proprio domicilio.

Ovviamente, la questione è più complessa di quanto non appaia ma banale: *de minimis non curat praetor*, ci prova qualcuno, ma con un avvocato di mezzo con un *cursus honorum* di tutto rispetto, sulla soglia di un "lei non sa chi sono io" appena lasciato intravedere, non si può scherzare: qui ci vuole un parere, sbotta un collega, nel frattempo, prendiamo tempo: *in dubiis abstine!*

Ragion per cui ci mettiamo in contatto con i colleghi dell'Autorità che ci ha delegato la materia, non dopo un breve *focus group* aziendale, chiarendo che *delegatus non potest delegare*, e dopo un consulto *on line*, con l'autorevolezza che ci viene dalla condivisione governativa della vicenda, predisponiamo un atto amministrativo di non banale risposta alla richiesta di accesso: in termini *de jure et de facto*.

Richiesta che ha presupposto la verifica con l'Autorità delegante della competenza, che non permette ora di declinare l'assunzione di responsabilità connessa alla richiesta. In punto di diritto, quindi, di concerto con il funzionario competente all'istruttoria, il responsabile del procedimento si è interfacciato con l'Autorità nazionale delegante e, acquisito il relativo parere, dal combinato disposto di questo con il parere dell'ufficio locale, si è addivenuti alla definizione dell'iter procedimentale volto all'evasione della pratica di cui trattasi: ...con firma in calce, *of course*.

Nelle vie brevi, si è concordato che l'atto richiesto sarebbe arrivato a domicilio a strettissimo giro di posta.

#### ALCUNI ACCENNI

##### ALLA COMUNICAZIONE DELLA P.A.

È vero, sin qui ci abbiamo scherzato sopra, per destare l'attenzione dei presenti ed evidenziare che ci sono sempre più chiavi di lettura di un singolo episodio, come i cinefili ben sanno dai tempi di "Rashômon" di Akira Kurosawa, anche nel caso di una banale baruffa o incomprensione ad uno sportello. *Pardon*, al *front desk!*

D'altronde, a ben pensarci, anche questi casi così come gli utenti più o meno difficili in cui capita di imbatteci sono un'opportunità, per comprendere i limiti, gli errori, i disservizi, le inadempienze dell'amministrazione<sup>3</sup>; così come nella situazione rovesciata di 180°, a fronte di funzionari problematici, possono emergere le ignoranze, le presunzioni, i pregiudizi, le prevaricazioni di cui è portatore il cittadino.

Ma da almeno venti anni il quadro legislativo, mutato sull'onda del cambiamento sociale

<sup>3</sup> Cfr M. Franceschetti, *Comunicare con l'utente*, Roma, 2007, pag. 83 e ss.

del paese, ci spinge nella direzione di un rapporto paritario e collaborativo tra istituzioni e cittadini, confidando che il nuovo contesto socio-culturale riesca a far sviluppare una cultura della partecipazione, e quindi della condivisione pubblico-privato: certo, anche il singolo cittadino deve crescere in questa direzione, deve impadronirsi dei propri diritti ed opportunità per partecipare e scegliere, ma è indubbio che spetta alle amministrazioni pubbliche impegnarsi per uscire definitivamente da quell'oscurantismo burocratico che continua ad affliggerla, e non solo nelle generazioni più anziane, motivando il personale –cosa peraltro difficile nell'attuale contesto giuridico-contrattuale ma non impossibile-, premiando le esperienze innovative di qualità, spingendo sull'innovazione organizzativa anche attraverso le opportunità offerte dalle nuove IC&T, ridefinendo al meglio il ruolo della comunicazione organizzativa, e quindi interna ed esterna all'amministrazione.

Solo a questa condizione, che tutti gli attori pubblici e privati cambino e si ridefinisca così una comune, condivisa cultura della gestione amministrativa, nella quale ciascuno sappia diritti, doveri e opportunità dell'uno e dell'altro, potremo superare il tema qui in discussione: come sopravvivere alla Pubblica Amministrazione.

Poiché, Mc Luhan e Waclawitz insegnano, non si può non comunicare, vediamo come la P.A., e per essa i suoi funzionari, comunicano con il loro pubblico, ovvero *in primis* i cittadini, che in questo ruolo negli ultimi decenni sono velocemente passati da sudditi a utenti a clienti, quantomeno in teoria.

La P.A. parla dunque al cittadino-cliente nella sua genericità con modalità diverse: a seconda dei bisogni (dell'amministrazione) può essere prescrittiva, indicando un obbligo: "non calpestare le aiuole e non lasciare le feci del tuo cane sul marciapiede", altrimenti c'è la multa; può essere una comunicazione indicativa: "l'ascensore porta fino a cinque persone", "il reparto di cardiologia si trova in fondo al corridoio a destra", ci indica magari un percorso migliore rispetto ad altro; può essere una comunicazione informativa: "gli uffici verranno chiusi domani pomeriggio dalle cinque alle sette", "alla domenica il servizio bus per

l'università è sospeso"; può essere una comunicazione persuasiva: le campagne di pubblicità progresso ci invitano a mangiare meglio, a non fumare, a fare cinque km al giorno, a controllare la glicemia, la fertilità o quant'altro.

Ovviamente, vi è poi una miriade di occasioni nelle quali, nella propria attività quotidiana, i vari funzionari<sup>4</sup> si rapportano direttamente con il singolo cittadino: al telefono come allo sportello, in corridoio come in ufficio, via mail come via lettera<sup>5</sup>.

Quando ci poniamo il problema della comunicazione con un funzionario pubblico -fisico, cartaceo o virtuale che sia- dobbiamo prioritariamente chiarirci alcuni aspetti: con chi vogliamo comunicare, cosa gli vogliamo/possiamo dire, con quali modalità. L'Azienda sanitaria può in teoria comunicare con tutti perché va dalla nascita alla morte passando in mezzo ai tanti aspetti della vita individuale e di relazione, ma magari il piccolo Comune ha la competenza a parlare solo ai suoi pochi cittadini, nell'ambito della provincia però può ragionare con altri Comuni per fare un discorso più ampio, provinciale o consorziale.

Si può allora segmentare il target di uditori: i vecchi, i giovani, le donne, i bambini, chi va a scuola, chi prende l'autobus, chi butta via le immondizie ma anche gli imprenditori, i liberi professionisti, gli sportivi. Dobbiamo però conoscerne le caratteristiche, se vogliamo parlare ai giovani dobbiamo sapere quanti ce ne sono ad esempio nel nostro comune, il loro ruolo sociale, come si muovono, come passano il loro tempo libero, come e quanto guadagnano e come spendono e così avanti. Dobbiamo saperci calare nei loro panni, capirne i problemi per potere attivare dei meccanismi in grado di comunicare delle risposte.

Parole come accesso, partecipazione, trasparenza sono la chiave di tutte le riforme che dal 1990, a partire dalle leggi 142 (riforma de-

4 Cfr. A. Alessandrini., L. Alfonso, M. Coruzzi, F. De Fabritiis, *La nuova comunicazione dell'ente locale*, Milano, 2006.

5 Tra i molti contributi in materia, piace segnalare la *Guida alla semplificazione del linguaggio dei testi e delle comunicazioni pubbliche* prodotta alcuni anni addietro dal Servizio Comunicazione del Comune di Trieste a favore dei funzionari comunali.



gli enti locali) e 241 (nuovo procedimento amministrativo) di quell'anno, hanno segnato il tempo amministrativo.

Comunicare presuppone la capacità di saper ascoltare, per il funzionario come per il cittadino.

La capacità di una Pubblica Amministrazione di ascoltare i suoi cittadini vuol dire non solo prestare orecchio, vuol dire anche avere organizzato una rete di terminazioni nervose che interagiscono con l'esterno e l'interno, di avere la capacità di saper leggere tra le righe di una lettera al direttore del giornale, di saper tastare l'umore che c'è sul territorio. La semplificazione, la partecipazione, la capacità dell'ascolto, l'accesso. Prendiamo l'accesso: è una teoria o una pratica? È un diritto. Quando è arrivata la normativa sull'accesso nei primi anni Novanta, dopo poche ore mi è arrivato in ufficio un imprenditore che voleva di tutto e di più, cose di cui assolutamente non ci occupavamo. Ho impiegato tempo non tanto per spiegargli che non aveva il diritto che reclamava quanto piuttosto a fare tre pagine di relazione al segretario generale per spiegargli perché lo avevamo mandato insoddisfatto, atteso che aveva manifestato l'intenzione di denunciarci ai sensi della 241/1990.

Oggi l'accesso come diritto di ciascuno di noi ad accedere agli atti amministrativi è ben disciplinato, ormai consolidato e sarebbe sempre più un'occasione importante per dimostrare che l'Amministrazione è aperta, che il Palazzo è dei cittadini. Uso non casuale del condizionale, atteso che spesso simili richieste sono vissute negli uffici come indebita ingerenza se non addirittura un mettere i bastoni tra le ruote all'attività dell'ente.

Se una volta questa situazione si fermava ai piani bassi dell'amministrazione, oggi le conseguenze arrivano molto più facilmente sino vertici dell'organizzazione: siamo immersi in un'infinità di flussi comunicativi che s'irradiano in tutte le direzioni, se una volta le lamentele arrivavano sì e no al caposervizio, oggi le segnalazioni *on line*, le lettere ai giornali, le rilevazioni di *customer satisfaction*, le inchieste delle radio e tivù locali e-orrore!-nazionali hanno esploso al massimo la tutela del cittadino-consumatore nei confronti dei soprusi del pubblico (e del privato, per la verità).

Emerge qui la vera novità di questi anni, la presa di coscienza che il problema di fondo della comunicazione e delle sue strutture porta alla constatazione che la comunicazione è ormai una funzione dirigenziale, che la comunicazione come tale è prevista ed inserita al livello di chi dirige l'organizzazione.

Una funzione dirigenziale, dunque, e più è grande la struttura, più è importante che la funzione della comunicazione sia impostata proprio a quei livelli. Se parliamo di comunicazione organizzativa, è proprio attraverso la comunicazione, al di là del comunicare all'interno o all'esterno, che si può anche dare un contributo diretto alla riorganizzazione dell'ente e quindi intervenire in materia di efficienza ed efficacia e, quindi, di economicità dell'agire amministrativo anche nei rapporti con il singolo cittadino e sappiamo quanto è importante oggi coniugare il governo di un ente con la capacità di rispettare le esigenze dell'economicità del gestire pubblico.

Dev'essere quindi l'intero corpo dell'organizzazione messo in condizione di apprezzare il cambiamento necessario e dividerne principi e valori, metodi e strumenti, così come gli stessi cittadini devono avere la possibilità di entrare in sintonia con questo nuovo modo di procedere.

Cambiare il linguaggio, fare informazione, comunicare e quindi anche ascoltare e condividere conoscenze e modi di fare, superare separatezze e gerarchie: diventa essenziale rendere comprensibile l'esistenza di diritti e le modalità di corretto esercizio dei medesimi, come pure le tutele poste a garanzia del cittadino, dell'impresa, dell'associazione nel nome della trasparenza, della partecipazione, dell'accesso.

Per fare ciò è essenziale per la P.A. sapersi mettere dalla parte del cittadino, conoscere le sue esigenze e partire da queste e dalle difficoltà che incontra nel loro esercizio per vivere in maniera diversa l'obbligo alla semplificazione delle procedure e a un linguaggio chiaro e comprensibile come pure per sfruttare al meglio le opportunità che la disponibilità delle nuove tecnologie ICGT offre nel contesto organizzativo, gestionale, amministrativo, teoricamente a tutti ma concretamente solo a chi sa utilizzarle in maniera adeguata.

Ma, come detto, è essenziale che anche il singolo cittadino, l'imprenditore, le organizzazioni, la società civile insomma nel suo complesso sappiano farsi carico a loro volta della necessità di confrontarsi con questa sfida, rafforzando il loro protagonismo e la capacità di utilizzare diritti e farsi carico dei doveri così come di mettersi a loro volta dalla parte della P.A., non per una banale accettazione dello status quo ma per una condivisione attenta dei problemi di quella.

Conosci il tuo nemico, insomma.

In questo contesto, a prescindere dalla specifica organizzazione aziendale, la direzione della comunicazione, l'ufficio stampa, l'ufficio delle relazioni con il pubblico, lo stesso portavoce, peraltro figura diversa dalle altre, hanno il compito di rapportarsi e riportare il loro lavoro al deus ex machina, direttore generale o chi per esso. Non ha senso che sia una delle tante "funzioni di linea", come la direzione ambiente o quella trasporti, la struttura deputata a coordinare la comunicazione in chiave organizzativa, e quindi esterna/interna, deve essere tipicamente una "struttura di staff". Deve essere in rapporto diretto con chi governa perché il direttore generale attraverso lo strumento della *customer satisfaction*, della carta dei servizi, del bilancio sociale ha la possibilità di avere indicazioni precise non solo su dove si deve andare ma anche su dove si vuole, si può, è auspicabile andare. Ha la possibilità di sapere se ci sono le risorse, i soldi ma anche le strutture per fare qualcosa; ha la capacità di sapere se la dimensione giuridica dell'ente glielo permette.

## CONCLUSIONI

È chiaro a tutti che i soldi a disposizione sono diminuiti, a breve ne avremo tutti di meno, e come spesso accade in questi frangenti, nel privato prima e nel pubblico poi, il primo settore in cui si tagliano rami secchi o presunti tali è quello della comunicazione e dell'informazione. Che vuol dire meno personale e comunque meno soldi per la formazione del personale, minor sviluppo delle tecnologie dedicate, meno promozione e *marketing*, meno comunicazione istituzionale e sociale.

Questo a fronte di un aumento esponenziale del ricorso agli sportelli pubblici per farsi assistere nei confronti di un fisco più "esoso", di servizi previdenziali, sociali, sanitari ed assistenziali ridotti, di crisi economica, con il rischio che la distanza tra il privato cittadino ed il pubblico ufficio/funzionario si allarghi proprio in un contesto che invece necessiterà di un rapporto più stringente e costruttivo.

Se scopo di questo mio intervento doveva essere la proposizione di elementi per quello che potremmo chiamare Manuale per sopravvivere alla P.A., ho forse eluso almeno in parte la domanda. Ma penso e spero comunque di aver dato una prospettiva per comprendere perché nel 2012, oltre venti anni dopo l'avvio delle riforme del sistema amministrativo pubblico, siamo ancora alle prese con questi problemi, e non nascondo le mie preoccupazioni che riassumo in una domanda al pubblico ed ai colleghi relatori: ma riusciranno i nostri eroici cittadini, e noi tra loro, a sopravvivere nel 2013, che si prospetta come un nuovo *annus horribilis*, ad un incontro ravvicinato con la P.A.?

*Eugenio Ambrosi, docente a contratto di Strategie della P.A. per i processi di internazionalizzazione presso la Facoltà di scienze della formazione dell'Università degli Studi di Trieste.*

## BIBLIOGRAFIA

A. Alessandrini, L. Alfonso L., M. Coruzzi, F. De Fabritiis, *La nuova comunicazione dell'ente locale*, Milano, 2006

M. Franceschetti, *Comunicare con l'utente*, Roma, 2007

A. La Spina, A. Cangemi, *Comunicazione pubblica e burocrazia*, Milano, 2009

D. Mostacchi, A. Lucchini (a cura di), *Ieri, oggi, domani*, Milano, 2009